

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	224
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VI e IX)	»	37
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	43
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)	»	44
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	48
GIUSTIZIA (II)	»	49
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	60
DIFESA (IV)	»	68
FINANZE (VI)	»	71
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	80
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	97
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	130

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	148
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	166
AFFARI SOCIALI (XII)	»	173
AGRICOLTURA (XIII)	»	188
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	200
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	218
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	219
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	220
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	256

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 3

GIUNTA PLENARIA

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.30.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 5 febbraio 2020.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica di aver provveduto, come convenuto all'unanimità nella seduta del 5 febbraio, a richiedere all'autorità giudiziaria precedente copia integrale del fascicolo relativo al sopraccitato procedimento.

Al riguardo, informa che alla data odierna tali atti non sono ancora perve-

nuti; peraltro, in base alle informazioni acquisite per le vie brevi, il fascicolo integrale consta di molti faldoni, di modo che, per ragioni di celerità, potrebbe essere opportuno circoscrivere la richiesta di documentazione alle sole attività investigative intercorse dal mese di giugno 2014 al marzo 2015.

Se non vi sono obiezioni, provvederà pertanto a interloquire ulteriormente con l'autorità giudiziaria per dare priorità – in spirito di leale collaborazione istituzionale – all'acquisizione dei documenti riferibili alle citate attività investigative.

Carlo SARRO (FI), *relatore*, concorda con quanto prospettato dal presidente, atteso che ciò corrisponde alla *ratio* del supplemento istruttorio richiesto nella scorsa seduta.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica inoltre che nella tarda serata di ieri l'on. Marotta ha fatto pervenire una ulteriore nota, corredata da corposi allegati, che da stamani è agli atti della Giunta e di cui occorre prendere visione.

Mario PERANTONI (M5S) chiede chiarimenti sul contenuto della documentazione trasmessa dall'on. Marotta.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, precisa che gli allegati si riferiscono a due informative di P.G. del 30 aprile 2015 e dell'11 maggio 2016.

Tanto premesso, attesa la ormai prossima scadenza del termine di cui all'articolo 18 del Regolamento, propone di richiedere al Presidente della Camera la proroga di trenta giorni del suddetto termine, così come avvenuto in precedenti occasioni.

La Giunta concorda.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta, da convocare non appena saranno pervenuti gli atti richiesti.

La seduta termina alle 9.45.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. Atto n. 143 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	5
---	---

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza della presidente della II Commissione, Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.

Atto n. 143.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2020.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore per la II Commissione*, fa presente che, insieme al collega Ungaro, relatore per la VI Commissione, ha avviato una serie di in-

terlocuzioni con i competenti uffici ministeriali volte a ottenere chiarimenti in merito ad alcuni aspetti particolarmente rilevanti del provvedimento, necessari al fine di predisporre una completa proposta di parere sullo schema di decreto in esame. Nel sottolineare come tali interlocuzioni non si siano ancora concluse, dichiara di non essere ancora in grado di presentare una proposta di parere. Ritiene tuttavia di poter acquisire tutti gli elementi utili per una approfondita valutazione entro la giornata di lunedì 17 febbraio prossimo e di poter pertanto predisporre solo successivamente una proposta di parere, che sarà cura dei relatori far pervenire ai membri delle due Commissioni in tempo congruo per consentirne la valutazione prima del voto previsto per la prossima settimana.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta che sarà prevista per la giornata di giovedì 20 febbraio prossimo.

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1 ^a e 2 ^a del Senato C. 1731 Molinari, C. 1887 Ascari, C. 1958 Fiorini e C. 2007 Lollobrigida (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 Governo, approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	7
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	34
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento dei Relatori</i>)	36

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza della presidente della II Commissione, Francesca BUSINAROLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 9.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.

C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato, C. 1731 Molinari, C. 1887 Ascari, C. 1958 Fiorini e C. 2007 Lollobrigida.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2019.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che sul testo base, C. 2070, approvato dalle Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato e non modificato, erano pervenuti il parere favorevole della I Commissione e il nulla osta della V Commissione e che la Commissione parlamentare per le questioni regionali aveva comunicato per le vie brevi di essersi già pronunciata nel corso dell'esame del medesimo testo presso il Senato. Fa presente che su tale testo era stata avviata la procedura per la verifica della sussistenza dei presupposti per il trasferimento alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento: allo stato non risulta pervenuto il prescritto assenso del Governo. Avverte che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dal 21 febbraio prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, onorevole Ascari per la II Commissione, ed onorevole Rizzo Nervo per la XII Commissione, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

C. 2117 Governo, approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 29 novembre 2019.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che sono state presentate 105 proposte emendative (*vedi allegato 1*). Ricorda che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono da considerare inammissibili le proposte emendative riferite a progetti di legge, che siano relative « ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ». Sulla base di tale criterio, considerato che la proposta di legge C. 2117 reca disposizioni volte a garantire la sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, la Presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative: Perantoni 2.12, nella parte in cui estende le disposizioni dell'articolo 583-*quater*, in materia di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasioni di manifestazioni sportive, non solo al personale esercente una professione sanitaria o so-

cio-sanitaria, ma anche al personale scolastico nell'esercizio della funzione, del servizio o comunque dell'attività svolta nell'istituto scolastico; Dori 2.13, nella parte in cui estende le disposizioni dell'articolo 583-*quater*, in materia di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, non solo al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, ma anche a coloro che esercitano la professione forense nell'esercizio o a causa delle loro funzioni; Giorgio Trizzino 2.01, in quanto modifica il decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 502, relativamente alla autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie per i percorsi di cure domiciliari; Perantoni 3.7, in quanto introduce all'articolo 61 del Codice penale la circostanza aggravante comune dell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno dei dirigenti scolastici, del personale docente ed educativo, o del personale amministrativo tecnico ed ausiliario degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; Perantoni 3.4, nella parte in cui all'articolo 61 del Codice penale estende la circostanza aggravante comune dell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, anche in danno del personale scolastico nell'esercizio delle sue funzioni; Dori 3.5, nella parte in cui all'articolo 61 del Codice penale estende la circostanza aggravante comune dell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, anche in danno di coloro che esercitano la professione forense nell'esercizio o a causa delle loro funzioni. Avverte infine che eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità potranno essere presentati entro le ore 11 della giornata odierna.

Michele BORDO, *relatore per la II Commissione*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, anche a nome della collega Ianaro, relatrice per la XII Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo premissivo Carnevali 01.01, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime altresì parere favorevole sull'e-

mendamento Bagnasco 1.25, purché riformulato nei termini riportati in allegato, in senso identico all'articolo premissivo Carnevali 01.01 come riformulato (*vedi allegato 2*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Turri 1.24 e Annibali 1.5, nonché sull'emendamento De Filippo 1.1. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Turri 1.15 e Annibali 1.6, purché riformulati nei termini riportati in allegato, in senso identico all'articolo premissivo Carnevali 01.01 come riformulato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Rostan 1.3. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Bagnasco 1.20 e Rizzo Nervo 1.10. Esprime parere contrario sugli emendamenti Potenti 1.18 e Bellucci 1.23. Esprime parere favorevole sull'emendamento Rostan 1.27, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Annibali 1.7 e Carnevali 1.11, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 1.12, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Nappi 1.13 e Rostan 1.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Loreface 1.14, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Turri 1.16, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Misiti 1.26, Annibali 1.8 e 1.9 e Bond 1.21. Esprime parere contrario sull'emendamento Potenti 1.19. Esprime parere favorevole sull'emendamento Trizzino 1.17, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sull'emendamento Paolo Russo 1.22. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento De Filippo 1.2. Esprime parere contrario sul-

l'articolo aggiuntivo Misiti 1.023. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Rostan 1.02, Mammì 1.017 e Novelli 1.022, sugli identici articoli aggiuntivi Rostan 1.03, Mammì 1.018 e Novelli 1.021, nonché sull'articolo aggiuntivo Annibali 1.04. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Baldini 1.05 e 1.06. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Nappi 1.015, nonché sull'articolo aggiuntivo Leda Volpi 1.016. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Turri 1.019, Bruno Bossio 1.07, Potenti 1.020, Rostan 1.01, Carnevali 1.010, Siani 1.013, Carnevali 1.09, Siani 1,08 e Bellucci 1.014.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 1.

Elena CARNEVALI (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori del suo articolo premissivo 01.01.

Roberto BAGNASCO (FI) accetta la riformulazione proposta dai relatori del suo emendamento 1.25, reso così identico alla nuova formulazione dell'articolo premissivo Carnevali 01.01.

Roberto TURRI (LEGA) accetta la riformulazione proposta dai relatori del suo emendamento 1.15, reso così identico alla nuova formulazione dell'articolo premissivo Carnevali 01.01.

Vito DE FILIPPO (IV) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento Annibali 1.6 del quale è cofirmatario, reso così identico alla nuova formulazione dell'articolo premissivo Carnevali 01.01.

Alfredo BAZOLI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che è imminente l'avvio dei lavori della Giunta

per le autorizzazioni, ai quali sono chiamati a partecipare diversi componenti della Commissione Giustizia. Sottolineando che la seduta della Giunta per le autorizzazioni dovrebbe essere breve, chiede che le Commissioni riunite sospendano i propri lavori per consentire ai colleghi interessati di partecipare alla seduta della Giunta.

Michele BORDO (PD), *relatore per la II Commissione*, al fine di consentire ai colleghi di partecipare ai lavori della Giunta per le autorizzazioni, propone di proseguire con l'espressione dei pareri su tutte le proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, acconsente alla proposta del relatore per la II Commissione.

Michele BORDO (PD), *relatore per la II Commissione*, presenta, anche a nome della collega Ianaro, relatrice per la XII Commissione, l'emendamento 2.50 dei relatori, del quale raccomanda l'approvazione (*vedi allegato 3*). Precisa che tale proposta emendativa è conseguente alla riformulazione già proposta dell'articolo premissivo Carnevali 01.01 nel quale si specifica con riferimento alla legge cosa si debba intendere per categoria professionale sanitaria e per categoria professionale socio sanitaria. Sottolinea che tale emendamento è volto quindi a evitare il rischio di trovarsi di fronte ad una interpretazione non circoscritta delle differenti categorie professionali. Ritiene pertanto che tale proposta emendativa, congiuntamente alle precisazioni introdotte dalla riformulazione dell'articolo premissivo Carnevali 01.01, possa assorbire tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, constatata per le vie brevi la indisponibilità di tutti i gruppi a rinunciare al termine per la presentazione di proposte subemendative, riferite all'emendamento 2.50 dei relatori, fissa tale termine alle ore 12 della giornata odierna.

Michele BORDO (PD), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della collega Ianaro, relatrice per la XII Commissione, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, invita al ritiro degli emendamenti Sarli 2.6, Carnevali 2.3, Bagnasco 2.10 e Annibali 2.2, esprimendo altrimenti parere contrario. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Perantoni 2.12 e Dori 2.13, limitatamente alle parti dichiarate ammissibili, esprimendo, altrimenti parere contrario. Invita, altresì, al ritiro degli emendamenti Dori 2.11, Turri 2.7, nonché degli identici emendamenti Bellucci 2.4, Menga 2.5 e Annibali 2.1, esprimendo altrimenti parere contrario. Formula, infine, invito al ritiro degli emendamenti Rostan 2.14, Novelli 2.8 e Mugnai 2.9, esprimendo altrimenti parere contrario.

La Sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere favorevole sull'emendamento 2.50 dei relatori e parere conforme a quello dei relatori sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 2.

Michele BORDO (PD), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della collega Ianaro, relatrice per la XII Commissione, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sull'emendamento Turri 3.3, invita al ritiro dell'emendamento Perantoni 3.4, limitatamente alla parte ammissibile, esprimendo altrimenti parere contrario, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Dori 3.6, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Dori 3.5, Carnevali 3.2 e Rostan 3.1, nonché dell'articolo aggiuntivo Annibali 3.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Michele BORDO (PD), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della collega Ianaro, relatrice per la XII Commissione,

con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4 del provvedimento, invita al ritiro dell'emendamento Annibaldi 4.1, nonché degli articoli aggiuntivi Gemmato 4.01, Carnevali 4.02, Rizzo Nervo 4.03, Siani 4.04, Rizzo Nervo 4.05, Piastra 4.023, Bellucci 4.017, Potenti 4.025, Misiti 4.031, esprimendo, altrimenti parere contrario. Esprime, quindi, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Novelli 4.027 ed invita al ritiro delle proposte emendative Carnevali 4.06, Bellucci 4.016, Misiti 4.030, Trizzino 4.032 e Carnevali 4.07 e 4.08, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Siani 4.09, mentre invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Carnevali 4.010, Novelli 4.029 e Carnevali 4.011, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rizzo Nervo 4.012, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) ed invita al ritiro degli

articoli aggiuntivi Siani 4.013 e 4.014 e Bellucci 4.015 e 4.018, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sulla proposta emendativa Bellucci 4.019, purché riformulata nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), e esprime in fine parere contrario sugli articoli aggiuntivi Bellucci 4.020, 4.021 e 4.022, Potenti 4.024 e Paolo Russo 4.026 e 4.028.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 Governo, approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ai fini delle tutele di cui alla presente legge le professioni sociali di cui all'articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono equiparate alle professioni sociosanitarie disciplinate dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo le parole: professioni sanitarie e socio-sanitarie ovunque ricorrono, aggiungere la seguente: sociale.

01. 01. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: socio-sanitarie, di seguito denominato « Osservatorio », con le seguenti: socio-sanitarie e sociali, di seguito denominato « Osservatorio ». Al fine della presente legge sono da intendersi professioni socio-sanitarie e sociali quelle individuate all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo, ovunque ricorrano sostituire, le parole: socio-sanitarie con le seguenti: socio-sanitarie e sociali.*

b) *alla rubrica del medesimo articolo sostituire le parole: socio-sanitarie, con le seguenti: socio-sanitarie e sociali.*

1. 25. Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Cassinelli, Pittalis, Brambilla.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: e socio-sanitarie con le seguenti: , socio-sanitarie e sociali.

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dell'articolo 1, sostituire le parole: e socio-sanitarie con le seguenti: , socio-sanitarie e sociali;*

b) *nel provvedimento, ovunque ricorrano, sostituire le parole: e socio-sanitarie con le seguenti: socio-sanitarie e sociali e le parole: socio-sanitaria con le seguenti: , socio-sanitaria e sociale;*

c) *al Titolo, sostituire le parole: socio-sanitarie con le seguenti: , socio-sanitarie e sociali.*

*** 1. 24.** Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: e socio-sanitarie con le seguenti: , socio-sanitarie e sociali.

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dell'articolo 1, sostituire le parole:* e socio-sanitarie con le seguenti: , socio-sanitarie e sociali;

b) *nel provvedimento, ovunque ricorrono, sostituire le parole:* e socio-sanitarie con le seguenti: socio-sanitarie e sociali e le parole: socio-sanitaria con le seguenti: , socio-sanitaria e sociale;

c) *al Titolo, sostituire le parole:* socio-sanitarie con le seguenti: , socio-sanitarie e sociali.

*** 1. 5.** Annibali, De Filippo, Noja.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: professioni sanitarie e socio-sanitarie *aggiungere le seguenti:* e dei volontari impegnati nel settore.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* e delle associazioni di pazienti con le seguenti: , delle associazioni di pazienti e delle organizzazioni del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnate in sanità;

b) *al comma 1, lettere a), b) e e), aggiungere, in fine, le parole:* , nonché dei volontari che prestano attività nel settore sanitario;

c) *al comma 2, dopo le parole:* ordini professionali *aggiungere le seguenti:* nonché delle organizzazioni del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnate in sanità;

d) *all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai volontari di cui al Titolo III del codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che svolgono la propria attività ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del codice, presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private;

e) *all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 583-*quater* del codice penale, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, a incaricati di pubblico servizio, nonché ai volontari che prestano la propria attività presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private ».

f) *all'articolo 3, comma 1, capoverso 11-octies, aggiungere in fine, le seguenti parole:* nonché dei volontari che prestano attività nel settore sanitario.

1. 1. De Filippo, Noja, Annibali.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine della presente legge sono da intendersi professioni socio-sanitarie e sociali quelle individuate all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

*** 1. 15.** Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine della presente legge sono da intendersi professioni socio-sanitarie e sociali quelle individuate all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

*** 1. 6.** Annibali, De Filippo, Noja.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: prevedendo la presenza di rappresentanti *aggiungere le seguenti:* delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale,.

1. 3. Rostan, Conte.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: rappresentanti delle regioni, ag-

giungere le seguenti: rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

- 1. 20.** Bagnasco, Paolo Russo, Cassinelli, Mugnai, Versace, Novelli, Bond, Brambilla, Pittalis.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di rappresentanti delle regioni, *aggiungere le seguenti:* di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

- 1. 10.** Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Pini, Schirò.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: degli ordini professionali interessati *aggiungere le seguenti:* compresi quelli degli ordini dei farmacisti italiani,.

- 1. 18.** Potenti, Piastra, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Paolini, Marchetti, Morrone, Tateo, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: organizzazioni di settore *con le seguenti:* associazioni e organizzazioni di settore.

- 1. 23.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: organizzazioni di settore *aggiungere le seguenti:* ivi comprese le organizzazioni sindacali;

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra le quali l'adozione, da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale per il personale operante nei Dipartimenti di prevenzione, del lavoro in *équipe* quale strumento ordinario di prevenzione dalle aggressioni.

- 1. 27.** Rostan, Conte.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e delle associazioni di pazienti *aggiungere le seguenti:* di un rappresentante della ANCI e di un rappresentante della INAIL,.

- * **1. 7.** Annibaldi, De Filippo, Noja.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e delle associazioni di pazienti *aggiungere le seguenti:* di un rappresentante della ANCI e di un rappresentante della INAIL,.

- * **1. 11.** Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: l'organismo riferisce *aggiungere le seguenti:* almeno annualmente.

- 1. 12.** Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) promuovere la riduzione della congestione nelle sale d'attesa dei presidi ospedalieri, attraverso l'assegnazione di un numero e codice di gravità al momento della presa in carico e l'istallazione di schermi indicanti i tempi di attesa rispetto a ciascun reparto e al tipo di codice d'ingresso assegnati;

e-ter) favorire una comunicazione scadenzata con i familiari del paziente da parte del personale sanitario, circa le condizioni dello stesso, per evitare che l'attesa possa generare aggressività.

- 1. 13.** Nappi, Menga, Loreface, Sarli, Mammì.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione nelle strut-

ture sanitarie pubbliche e private, nelle scuole, attraverso i mezzi di comunicazione di massa e sui *social*.

1. 4. Rostan, Conte.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) promuovere, nell'ambito delle aziende ospedaliere, corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla gestione delle situazioni di conflitto prima che si trasformino in atti aggressivi.

1. 14. Lorefice, Menga, D'Arrando, Sarli, Nappi, Mammì.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) promuovere un piano comprensivo di interventi, che contempli anche misure di sicurezza come videosorveglianza a circuito chiuso negli spazi comuni e altre idonee misure di protezione, anche prevedendo l'affidamento della gestione del sistema di videosorveglianza a personale appartenente alla struttura ospedaliera o territoriale.

1. 16. Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) intraprendere iniziative tese a sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dal personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nella gestione delle criticità e nella presa in carico dei pazienti presso i reparti di pronto soccorso nell'esercizio delle funzioni, del servizio o, comunque, dell'attività svolta

presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie nelle quali operano.

1. 26. Misiti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: degli ordini professionali aggiungere le seguenti: , di INAIL, di INPS e dell'ANCI.

1. 8. Annibali, De Filippo, Noja.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I soggetti coinvolti nell'osservatorio di cui al presente articolo, nell'ambito delle rispettive competenze, implementano all'interno dei propri sistemi informativi uno specifico applicativo di rilevazione statistica, ai fini di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

1. 9. Annibali, De Filippo, Noja.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Tutti i soggetti coinvolti, per le loro competenze, prevedono nei propri sistemi informativi un sistema specifico di rilevazione statistica di quanto previsto al comma 1 lettere *a)* e *b)*.

1. 21. Bond, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Pittalis, Versace, Paolo Russo, Cassinelli, Brambilla.

Al comma 4, dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti: ed ai consigli regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

1. 19. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Paolini, Marchetti, Morrone, Tateo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per il triennio 2020-2022, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle campagne di sensibiliz-

zazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria.

4-ter. Per l'attuazione del comma *4-bis* è autorizzata la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2021 e 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute.

4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-quinquies. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

1. 17. Trizzino, Menga, Loreface, Sarli, Nappi, Mammì.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di contribuire alla prevenzione e riduzione degli episodi di violenza di cui alla presente legge, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate apposite linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, volte a individuare, con particolare riguardo e priorità alle strutture e ai presidi sanitari a maggiore criticità, idonee iniziative per il miglioramento anche organizzativo delle strutture e dei servizi sanitari, sociosanitari, anche prevedendo l'obbligo della funzione di *triage* per tutte le strutture di emergenza.

4-ter. Quale contributo per le misure di cui al comma *4-bis* sono stanziati 10 milioni di euro annui. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4-quater. Con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, sono individuati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma *4-ter*.

1. 22. Paolo Russo, Bond, Mugnai, Bagnasco, Cassinelli, Novelli, Versace, Pittalis, Brambilla.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero predispone altresì una campagna di comunicazione istituzionale finalizzata a:

a) sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alle disposizioni di cui alla presente legge, anche con riferimento alla disciplina penale di cui agli articoli 2, 3 e 4;

b) garantire la diffusione dei principali dati derivanti dall'attività di studio ed analisi di cui al comma 1, lettera c);

c) coadiuvare l'Osservatorio nell'espletamento del compito di cui al comma 1, lettera e).

1. 2. De Filippo, Noja, Annibaldi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure in materia di adeguamento degli spazi delle unità operative delle strutture

sanitarie dedicate ai casi di emergenza e urgenza, nonché di tutti i dipartimenti di Emergenza e Accettazione all'attesa dei familiari dei pazienti)

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le un'unità operative delle strutture sanitarie dedicate ai casi di emergenza e urgenza, nonché tutti i Dipartimenti d'Emergenza e Accettazione sono tenuti ad adeguare i propri spazi all'attesa dei familiari dei pazienti.

1. 023. Misiti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Procedure per la sicurezza delle professioni sanitarie e socio-sanitarie)

1. Al fine di prevenire condotte aggressive nei confronti delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite le procedure da adottare all'interno delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale in grado di contrastare aggressioni e minacce nell'esercizio delle proprie funzioni. Tali procedure rientrano nell'ambito della valutazione dell'attività dei direttori generali di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

* **1. 02.** Rostan, Conte.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Procedure per la sicurezza delle professioni sanitarie e socio-sanitarie)

1. Al fine di prevenire condotte aggressive nei confronti delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite le procedure da adottare all'interno delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale in grado di contrastare aggressioni e minacce nell'esercizio delle proprie funzioni. Tali procedure rientrano nell'ambito della valutazione dell'attività dei direttori generali di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

* **1. 017.** Mammi, D'Arrando, Loreface, Sarli, Nappi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Procedure per la sicurezza delle professioni sanitarie e socio-sanitarie)

1. Al fine di prevenire condotte aggressive nei confronti delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite le procedure da adottare all'interno delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale in grado di contrastare aggressioni e minacce nell'esercizio delle proprie funzioni. Tali procedure rientrano nell'ambito della valutazione dell'attività dei direttori generali di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

* **1. 022.** Novelli, Bond, Mugnai, Bagnasco, Cassinelli, Versace, Pittalis, Brambilla.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Formazione del personale sanitario e socio-sanitario)

1. Al fine di prevedere una formazione adeguata del personale sanitario e socio-

sanitario per prevenire, evitare e gestire episodi di violenza, le università inseriscono nella propria offerta formativa corsi per la sicurezza sul luogo di lavoro o potenziano i corsi di studi già esistenti. Per il medesimo fine, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale provvedono ad inserire programmi obbligatori di formazione di educazione continua in medicina (ECM) anche con il supporto delle organizzazioni professionali di riferimento.

**** 1. 03.** Rostan, Conte.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Formazione del personale sanitario e socio-sanitario)

1. Al fine di prevedere una formazione adeguata del personale sanitario e socio-sanitario per prevenire, evitare e gestire episodi di violenza, le università inseriscono nella propria offerta formativa corsi per la sicurezza sul luogo di lavoro o potenziano i corsi di studi già esistenti. Per il medesimo fine, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale provvedono ad inserire programmi obbligatori di formazione di educazione continua in medicina (ECM) anche con il supporto delle organizzazioni professionali di riferimento.

**** 1. 018.** Mammi, D'Arrando, Loreface, Sarli, Nappi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Formazione del personale sanitario e socio-sanitario)

1. Al fine di prevedere una formazione adeguata del personale sanitario e socio-sanitario per prevenire, evitare e gestire

episodi di violenza, le università inseriscono nella propria offerta formativa corsi per la sicurezza sul luogo di lavoro o potenziano i corsi di studi già esistenti. Per il medesimo fine, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale provvedono ad inserire programmi obbligatori di formazione di educazione continua in medicina (ECM) anche con il supporto delle organizzazioni professionali di riferimento.

**** 1. 021.** Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Cassinelli, Versace, Pittalis, Brambilla.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Commissioni paritetiche)

1. Presso le strutture di cui alla presente legge, sono costituite le Commissioni paritetiche per la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dai rappresentanti apicali delle strutture, allo scopo di individuare e implementare le azioni necessarie per la definizione di programmi antiviolenza. In particolare, tali commissioni dovranno prevedere:

a) la predisposizione di un gruppo, costituito da personale dedicato, addestrato a gestire situazioni critiche, alla mediazione dei conflitti ed al supporto anche psicologico del dipendente vittima di aggressione. La responsabilità della conduzione del programma antiviolenza è affidata a soggetti o gruppi di lavoro addestrati e qualificati, con disponibilità di risorse idonee;

b) la promozione di azioni volte alla diffusione di una politica di contrasto a qualsivoglia atto di violenza, finalizzata anche ad incoraggiare il personale a se-

gnalare prontamente gli episodi subiti ed a suggerire misure per ridurre o eliminare i rischi;

c) la promozione, unitamente agli attori interessati, di specifici momenti formativi;

d) azioni per facilitare il coordinamento con le Autorità di pubblica sicurezza, al fine di fornire un valido supporto per identificare strategie atte ad eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari;

e) azioni finalizzate ad installare e mantenere regolarmente in funzione impianti di allarme nei luoghi connotate da un grado di rischio più elevato.

1. 04. Annibali, De Filippo, Noja.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.

(Concorso delle Forze di polizia per la sicurezza dei presidi ospedalieri)

1. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza ai presidi sanitari e ospedalieri, è autorizzata l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso le medesime strutture.

2. Il piano di impiego delle forze di polizia di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

1. 05. Baldini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli esercenti le

professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni nonché per i pazienti e gli utenti delle strutture sanitarie ed ospedaliere, è autorizzata l'adozione di sistemi di controllo degli accessi ai presidi sanitari e ospedalieri mediante strumenti identificativi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

1. 06. Baldini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. – Al fine di tutelare la sicurezza del personale dei Dipartimenti di prevenzione, impegnato nelle attività istituzionali di vigilanza, ispezione e controllo, le aziende sanitarie adottano, quale ordinario strumento di prevenzione dalle aggressioni, come buona prassi, il lavoro in *équipe*.

1. 015. Nappi, Menga, Loreface, Sarli, Mammì.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure per la tutela del medico che opera come guardia medica)

1. Il medico svolge il servizio di continuità assistenziale esclusivamente all'interno dei presidi ospedalieri ovvero presso una sede di pubblica assistenza riconosciuta e durante le visite ai pazienti, in sede o domiciliari, può essere affiancato da operatori volontari.

1. 016. Leda Volpi, Loreface, Nappi, Mammì.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 336 del codice penale)

1. Al primo comma dell'articolo 336 del codice penale, dopo le parole: « incaricato di un pubblico servizio, » sono inserite le seguenti; « ivi compreso il personale medico, infermieristico e ausiliario delle strutture ospedaliere e territoriali del Servizio sanitario nazionale e delle strutture sanitarie private e private accreditate nonché i farmacisti e gli assistenti sociali, ».

1. 019. Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 336 del codice penale, dopo le parole: « o ad un incaricato di un pubblico servizio, » sono aggiunte le seguenti: « compreso il personale medico e sanitario del Servizio sanitario nazionale, ».

1. 07. Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 357 del codice penale)

1. Al primo comma dell'articolo 357 del codice penale, dopo la parola: « amministrativa » sono aggiunte le seguenti: « ed altresì medico-sanitaria ».

1. 020. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Paolini, Marchetti, Morrone, Tateo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 357 del codice penale)

1. Al primo comma dell'articolo 357 del codice penale, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: « nonché gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni ».

1. 01. Rostan, Conte.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 357 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Sono altresì pubblici ufficiali ai sensi del presente articolo gli esercenti le professioni sanitarie, sociosanitarie e nell'esercizio delle loro funzioni ».

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private *con le seguenti:* , socio-sanitaria e socio-assistenziale nell'esercizio delle loro funzioni;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private *con le seguenti:* , socio-sanitaria e socio-assistenziale nell'esercizio delle loro funzioni.

1. 010. Carnevali.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 357 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Sono altresì pubblici ufficiali ai sensi del presente articolo gli esercenti le

professioni sanitarie, sociosanitarie e nell'esercizio delle loro funzioni ».

Conseguentemente all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private *con le seguenti:* , socio-sanitaria nell'esercizio delle loro funzioni;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private *con le seguenti:* , socio-sanitaria nell'esercizio delle loro funzioni.

1. 013. Siani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 357 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Sono altresì pubblici ufficiali ai sensi del presente articolo gli esercenti le professioni sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali nello svolgimento delle loro funzioni ».

1. 09. Carnevali.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 357 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Sono altresì pubblici ufficiali ai sensi del presente articolo gli esercenti le professioni sanitarie, sociosanitarie nello svolgimento delle loro funzioni ».

1. 08. Siani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 357 del codice penale)

1. All'articolo 357 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Sono altresì pubblici ufficiali i medici e il personale sanitario e socio-sanitario nell'esercizio delle loro funzioni ».

1. 014. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: a personale esercente *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria ovvero a incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie pubbliche o private.

2. 6. Sarli, Menga, D'Arrando, Loreface, Nappi.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private *con le seguenti:* socio-sanitarie o socio-assistenziali o a incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private *con le seguenti:* , socio-sanitarie o socio-assistenziali o a incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni.

2. 3. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private *con le seguenti:* o socio-sanitaria o socio-assistenziale o a incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private o servizi sanitari e socio-sanitari e socio-assistenziali pubblici o privati.

- 2. 10.** Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Versace, Paolo Russo, Cassinelli, Pittalis, Brambilla.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: o socio-sanitaria *con le seguenti:* socio sanitaria o socio-assistenziale *e le parole:* strutture socio-sanitarie pubbliche o private *con le seguenti:* strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali pubblici o privati.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: o socio-sanitaria *con le seguenti:* , socio sanitarie o socio-assistenziale *e le parole:* socio-sanitarie pubbliche o private *con le seguenti:* strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali pubblici o privati.

- 2. 2.** Annibaldi, De Filippo, Noja.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: o a incaricati *fino alla fine del comma con le seguenti:* nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio o, comunque, dell'attività svolta presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private, nonché a personale scolastico nell'esercizio della funzione, del servizio o, comunque, dell'attività svolta nell'istituto scolastico.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: o a incaricati *fino alla fine del comma con le seguenti:* e a per-

sonale scolastico nell'esercizio della funzione, del servizio o dell'attività svolta.

- 2. 12.** Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: o a incaricati *fino alla fine del comma con le seguenti:* nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio o, comunque, dell'attività svolta presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private, nonché a coloro che esercitano la professione forense nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: o a incaricati *fino alla fine del comma con le seguenti:* nell'esercizio delle funzioni, del servizio o dell'attività svolta e a coloro che esercitano la professione forense nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- 2. 13.** Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: o a incaricati *fino alla fine del comma con le seguenti:* nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio o, comunque, dell'attività svolta presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: o a incaricati di pubblico servizio *con le seguenti:* nell'esercizio delle funzioni, del servizio o dell'attività svolta.

- 2. 11.** Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: o a incaricati di pubblico servizio aggiungere le seguenti: o a farmacisti o ad assistenti sociali,

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: o a incaricati di pubblico servizio aggiungere le seguenti: o a farmacisti o ad assistenti sociali.

2. 7. Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.

*** 2. 4.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.

*** 2. 5.** Menga, Loreface, Sarli, Nappi, Mammì.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.

*** 2. 1.** Annibali, De Filippo, Noja.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ovvero presso ogni altro

luogo ove sono esercitate le predette funzioni.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ovvero presso ogni altro luogo ove sono esercitate le predette funzioni.

2. 14. Rostan, Conte.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ovvero al personale sanitario e tecnico operante, in qualità di dipendente o volontario su ambulanze o su mezzi di soccorso, nell'atto o in ragione del proprio servizio.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e al personale sanitario e tecnico in servizio su mezzi di soccorso.

2. 8. Novelli, Cassinelli, Mugnai, Bagnasco, Pittalis, Versace, Bond, Brambilla, Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e servizi sanitari e socio-sanitari, e socio-assistenziali pubblici o privati.

2. 9. Mugnai, Bagnasco, Bond, Novelli, Versace, Paolo Russo, Pittalis, Cassinelli, Brambilla.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 8-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502)

1. All'articolo 8-ter, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, dopo le parole: « L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta » sono aggiunte le seguenti: « per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e ».

2. 01. Trizzino, Sarli, Mammì.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Circostanze aggravanti)

1. All'articolo 61, numero 10), del codice penale, dopo le parole: « persona incaricata di un pubblico servizio, » sono inserite le seguenti: « ivi compreso il personale medico, infermieristico e ausiliario delle strutture ospedaliere e territoriali del Servizio sanitario nazionale, i farmacisti e gli assistenti sociali ».

3. 3. Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente, al comma 1, dopo il capoverso 11-octies, aggiungere il seguente:

11-novies) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, danno dei dirigenti scolastici, del personale docente ed educativo, o del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nell'esercizio delle loro funzioni, del servizio o dell'attività svolta.

3. 7. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, sostituire il capoverso 11-octies con il seguente:

11-octies) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sani-

tarie e socio-sanitarie ovvero del personale scolastico nell'esercizio delle loro funzioni, del servizio o, comunque, dell'attività svolta.

3. 4. Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, sostituire il capoverso 11-octies con il seguente:

11-octies) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, del servizio o, comunque, dell'attività svolta.

3. 6. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, sostituire il capoverso 11-octies con il seguente:

11-octies) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, del servizio o, comunque, dell'attività svolta, nonché di coloro che esercitano la professione forense nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

3. 5. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, capoverso 11-octies, sostituire le parole: e socio-sanitarie con le seguenti: socio-sanitarie e socio-assistenziali.

3. 2. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

Al comma 1, capoverso 11-octies, sostituire le parole: nell'esercizio delle loro funzioni con le seguenti: o degli incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso servizi e strutture sanitarie, socio-sanitarie pubbliche e private o del privato sociale o presso altre pubbliche amministrazioni.

3. 1. Rostan, Conte.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Assistenza per il personale medico, sanitario e dei servizi sociali vittima di aggressioni)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative per assicurare al personale medico, sanitario e dei servizi sociali vittima di aggressioni, vittima di violenza subita durante l'attività lavorativa, le attività di assistenza sociale, sostegno psicologico e tutela legale, nell'ambito della tutela rivolta agli infortunati sul lavoro da parte dell'INAIL.

3. 01. Annibali, De Filippo, Noja.

ART. 4.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Tutti i reati di cui alla presente legge, commessi in danno agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, sono procedibili d'ufficio.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: codice penale *aggiungere le seguenti:* ed ulteriori disposizioni.

4. 1. Annibali, De Filippo, Noja.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto per gli anni 2021 e 2022 un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento e, comunque, non superiore all'importo di euro 1.000,00, per l'acquisto e l'installazione o l'adeguamento dei sistemi di videosorveglianza o antifurto o per la stipula di contratti con istituti di vigilanza.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 5, dopo le parole: o maggiori oneri a carico della finanza pubblica *aggiungere le seguenti:* ad eccezione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-bis.

4. 01. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con

proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso le quali:

a) presso i reparti di pronto soccorso delle strutture ospedaliere di primo e di secondo livello possa essere istituito un presidio operativo di pubblica sicurezza, aperto 24 ore su 24;

b) presso i servizi di emergenza-urgenza dei presidi ospedalieri di base, presso i presidi ambulatoriali di guardia medica e nelle strutture del sistema territoriale dei servizi sociali alla persona sia assicurato un collegamento diretto e continuo con le forze di polizia;

c) negli ambiti territoriali ed organizzativi nei quali operino assistenti sociali siano previste specifiche misure di sicurezza e protocolli operativi con le forze dell'ordine.

4. 02. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Schirò, Pini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità attraverso le quali presso i reparti di pronto soccorso delle strutture ospedaliere di primo e di secondo livello possa essere istituito un presidio operativo di pubblica sicurezza, aperto 24 ore su 24.

4. 03. Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Schirò, Pini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di con-

certo con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso le quali presso i servizi di emergenza-urgenza dei presidi ospedalieri di base, presso i presidi ambulatoriali di guardia medica e nelle strutture del sistema territoriale dei servizi sociali alla persona sia assicurato un collegamento diretto e continuo con le forze di polizia.

4. 04. Siani, Rizzo Nervo, Carnevali, Pini, Schirò.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso le quali negli ambiti territoriali ed organizzativi nei quali operino assistenti sociali siano previste specifiche misure di sicurezza e protocolli operativi con le forze dell'ordine.

4. 05. Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Pini, Schirò.

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.

(Presidi di polizia presso le strutture ospedaliere)

1. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e di secondo

livello è istituito un presidio fisso di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, composto almeno da un ufficiale di polizia giudiziaria e da due agenti.

2. Le direttive del Ministro dell'interno di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 139, nonché i piani coordinati di controllo del territorio, predisposti dai prefetti in attuazione delle direttive stesse, devono prevedere che nei presidi ospedalieri di base ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 1 del presente articolo, gli agenti di polizia, al fine di garantire un'adeguata tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, sorvegliano i suddetti presidi ospedalieri anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario.

Art. 4-ter.

(Ricollocazione dei presidi ambulatoriali di guardia medica)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambienti idonei a garantire un'adeguata protezione dell'incolumità e della sicurezza del personale.

4. 023. Piastra, Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Istituzione di presidi di polizia)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso le strutture ospedaliere e territo-

riali è istituito un presidio fisso di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, composto almeno da un ufficiale di polizia e da un numero di agenti determinato in proporzione al bacino di utenza e al livello di rischio della struttura interessata.

4. 017. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 12 febbraio 1968, n. 132)

1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

« *m-bis*) un presidio fisso destinato alla sicurezza interna e composto da almeno un ufficiale di polizia giudiziaria e da due agenti ».

4. 025. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Paolini, Marchetti, Morrone, Tateo, Piastra, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Presidi permanenti di Polizia nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

1. Con proprio decreto, il Ministro dell'interno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le determinazioni necessarie ai fini dell'istituzione dei presidi permanenti di polizia nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

4. 031. Misiti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Vigilanza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche o private)

1. Le strutture sanitarie, sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, possono dotarsi di un sistema di videosorveglianza costituito da telecamere a circuito chiuso con immagini criptate, al fine di garantire una maggiore tutela degli operatori sanitari.

2. Le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze di polizia soltanto a seguito di denuncia di reato presentata alla competente autorità.

3. Le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso di cui ai commi 1 e 2 sono automaticamente cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle medesime telecamere attraverso un sistema di criptazione a doppia chiave asimmetrica. La chiave pubblica è situata all'interno del *firmware* di ciascuna telecamera; la chiave privata rimane nell'esclusiva disponibilità di un ente certificatore accreditato, che la fornisce soltanto nei casi stabiliti dal comma 2, nonché negli altri casi previsti dalla legge.

4. Le telecamere non devono essere fomite di dispositivi di comunicazione con risorse esterne. Il flusso dei dati cifrati in uscita è trasmesso mediante un cavo *ethernet* o un sistema *wi-fi* criptato a un *server* interno non configurato per la connessione alla rete *internet*.

5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le garanzie di riservatezza che devono essere osservate per l'installazione e per il funzionamento delle videocamere a circuito chiuso di cui al presente articolo.

6. I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale

unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove queste non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

7. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui destinato a finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali di cui ai commi 1 e 2.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 7 e sono definiti i termini e le modalità per l'accesso ai finanziamenti da parte delle strutture che ne facciano richiesta.

8. A copertura degli oneri di cui al comma 7, si provvede mediante riduzione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021-2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 027. Novelli, Paolo Russo, Bagnasco, Cassinelli, Bond, Mugnai, Versace, Pittalis, Brambilla, Calabria.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Videosorveglianza)

1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la sicurezza del personale esercente le professioni sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, nonché gli utenti, stabilisce le modalità per l'installazione presso i presidi sanitari e sociosanitari di videocitofoni, nonché per l'installazione di sistemi di telecamere a circuito chiuso presso gli stessi e sulle strutture mobili di pronto intervento per l'installazione di sistemi di telecamere a circuito chiuso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante gli stanziamenti già previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

4. 06. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Videosorveglianza)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la sicurezza del personale medico e sanitario e dei pazienti, le strutture ospedaliere e territoriali provvedono all'installazione di un sistema di telecamere a circuito chiuso negli spazi comuni, adeguatamente segnalato mediante idonea cartellonistica, in conformità a quanto disposto dal codice in materia di prote-

zione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. La gestione del sistema di telecamere a circuito chiuso di cui al comma 1 è affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura ospedaliera o territoriale interessata.

4. 016. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Sistemi di videosorveglianza nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)

1. Entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, al fine di garantire la sicurezza del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, sono tenute ad installare sistemi di videosorveglianza in conformità a quanto disposto dal codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

4. 030. Misiti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure in materia di videosorveglianza strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)

1. Nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono tenute ad adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sistemi di videosorveglianza interni a circuito chiuso.

4. 032. Trizzino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Assistenza del personale sanitario, sociosanitario e sociale vittima di aggressioni)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito l'Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro (INAIL), con proprio decreto stabilisce le modalità operative per assicurare sostegno psicologico per le vittime di violenza subita durante l'attività lavorativa, nell'ambito della tutela INAIL rivolta agli infortunati sul lavoro.

4. 07. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Campagne informative e di sensibilizzazione)

1. Il Ministro della salute, nell'ambito delle risorse disponibili, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno una volta l'anno, promuove, in conformità a quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, una o più campagne informative e di sensibilizzazione sul ruolo svolto dal personale medico e sanitario nella gestione delle criticità e nella presa in carico dei pazienti presso i reparti di pronto soccorso, nonché dagli assistenti sociali professionisti nei diversi contesti organizzativi nei quali operano.

4. 08. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Obbligo di costituzione di parte civile)

1. È fatto obbligo alle aziende sanitarie, alle pubbliche amministrazioni e alle strutture e servizi sanitari, sociosanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, sociosanitarie o sociali nell'esercizio delle loro funzioni.

4. 09. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure di prevenzione)

1. Senza ulteriori oneri, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le organizzazioni di lavoro pubbliche e private, dove esercitano le professioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, prevedono nei propri piani per la sicurezza specifiche misure volte a predisporre:

a) un'adeguata formazione del personale medico e sanitario in merito alla gestione del rischio derivante da atti di violenza;

b) specifici protocolli operativi con le forze di polizia al fine di garantire interventi tempestivi;

c) specifiche procedure di presa in carico della vittima di atti violenti.

4. 010. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure di prevenzione)

1. Senza ulteriori oneri, al fine di prevenire episodi di aggressione o vio-

lenza, le organizzazioni di lavoro pubbliche e private dove esercitano le professioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, prevedono nei propri piani per la sicurezza specifiche misure volte a: prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione e specifici protocolli operativi con le forze di polizia al fine di garantire interventi tempestivi, nonché specifiche procedure di presa in carico della vittima di atti violenti.

- 4. 029.** Novelli, Bagnasco, Bond, Cassinelli, Mugnai, Versace, Pittalis, Brambilla, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure di prevenzione)

1. Senza ulteriori oneri, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le organizzazioni di lavoro pubbliche e private, dove esercitano le professioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, prevedono nei propri piani per la sicurezza specifiche misure volte a predisporre un'adeguata formazione del personale medico e sanitario in merito alla gestione del rischio derivante da atti di violenza.

- 4. 011.** Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure di prevenzione)

1. Senza ulteriori oneri, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le organizzazioni di lavoro pubbliche e private, dove esercitano le professioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, prevedono nei propri piani per la sicurezza specifiche misure volte a inserire specifici protocolli operativi con le forze di

polizia al fine di garantire interventi tempestivi.

- 4. 012.** Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Pini, Schirò.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure di prevenzione)

1. Senza ulteriori oneri, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le organizzazioni di lavoro pubbliche e private, dove esercitano le professioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, prevedono nei propri piani per la sicurezza specifiche misure volte a inserire specifiche procedure di presa in carico della vittima di atti violenti.

- 4. 013.** Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Obbligo di formazione per il personale esercente le professioni sanitarie e sociosanitarie)

1. Nell'ambito del programma nazionale di educazione continua in medicina (ECM) come previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il personale appartenente alle professioni sanitarie e sociosanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, è tenuto a partecipare, anche attraverso la formazione a distanza (FAD), a corsi inerenti la tutela e la gestione del rischio derivati da atti di violenza contro la propria persona durante lo svolgimento della propria professione.

2. Con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentita la Commissione nazionale per la formazione continua, entro sessanta

giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità di organizzazione dei corsi, del conseguimento dei crediti formativi di cui al comma 1.

4. 014. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Gruppi di lavoro multidisciplinari)

1. Le strutture ospedaliere e territoriali promuovono la costituzione di gruppi di lavoro multidisciplinari per la prevenzione, la protezione e la gestione del rischio derivante da atti di violenza nei confronti del personale medico e sanitario delle stesse strutture.

2. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno, in particolare, il compito di:

a) definire una strategia articolata di prevenzione e di gestione degli atti di violenza;

b) predisporre un modello per la segnalazione degli atti di violenza;

c) individuare e analizzare gli atti di violenza e le situazioni a rischio che richiedono l'intervento delle strutture di vigilanza interna;

d) individuare misure organizzative e strutturali idonee a prevenire gli atti di violenza, a proteggere il personale medico e sanitario nonché a gestire i rischi derivanti da tali atti;

e) prevedere un'adeguata formazione del personale medico e sanitario in merito alla gestione del rischio derivante da atti di violenza.

4. 015. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Copertura assicurativa)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ospedaliere e territoriali provvedono alla stipulazione di una polizza di assicurazione in favore del personale medico e sanitario per la copertura dei danni subiti derivanti da atti di violenza nelle medesime strutture.

4. 018. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza)

1. La Repubblica riconosce ed istituisce la « Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza », per sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza, da celebrare annualmente in apposita data da fissare con decreto del Ministero della salute, di concerto con i Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca.

2. Al fine di rendere consapevoli i cittadini sul lavoro dei medici e operatori sanitari, che con dedizione e professionalità contribuiscono al funzionamento del sistema sanitario nazionale, anche al fine di consolidare il rapporto di fiducia tra medico e paziente, il Ministro della salute, in collaborazione con le regioni, gli enti locali e le associazioni di categoria, promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione contro la violenza nei confronti dei medici e degli operatori sanitari.

4. 019. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Ammissione al patrocinio)

1. All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: « 609-undecies » sono inserite le seguenti: « e 583-quater, ultimo comma del codice penale ».

4. 020. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Codice paziente)

1. Presso il pronto soccorso delle strutture ospedaliere è adottato un codice per identificare i pazienti a rischio violenza.

2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

4. 021. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Sportelli di ascolto)

1. Presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie è istituito un servizio di ascolto e consulenza psicologico a supporto dei lavoratori vittime di violenza sul lavoro, che preveda anche percorsi per il reinserimento lavorativo.

2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

4. 022. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 612-ter del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 612-quater. *(Circostanza aggravante)* Se i fatti di cui agli articoli 581, 582, 610 e 612 sono commessi nei confronti di personale di cui all'articolo 39 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, territoriale del Servizio sanitario nazionale, delle strutture sanitarie private, delle farmacie, dei servizi sociali, dei servizi di soccorso volontari, la pena è aumentata di un terzo e si procede sempre d'ufficio ».

4. 024. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamezza, Di Muro, Paolini, Marchetti, Morrone, Tateo, Piastra, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria o di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00.

4. 026. Paolo Russo, Bagnasco, Novelli, Pittalis, Mugnai, Bond, Versace, Brambilla, Cassinelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Al comma 539 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-ter*) predisposizione di una relazione annuale sulla gestione del rischio di aggressioni nei confronti degli operatori sanitari nell'esercizio delle loro funzioni, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. La relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria ».

2. La mancata predisposizione della relazione annuale sulla gestione del rischio di aggressioni nei confronti degli operatori sanitari nell'esercizio delle loro funzioni,

di cui alla lettera *d-ter*) del comma 539 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei direttori generali responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il conseguimento degli obiettivi attraverso l'esercizio dei compiti di cui comma 539 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è valutato ai fini del miglioramento della *performance* organizzativa e individuale attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi economici e di carriera.

4. 028. Paolo Russo, Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Cassinelli, Pittalis, Brambilla.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 Governo, approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01. – (Ambito di applicazione). – 1. Ai fini della presente legge, sono da intendersi quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall'articolo 5 della predetta legge.

- * **01. 01.** (Nuova formulazione) Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
- * **1. 25.** (Nuova formulazione) Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Cassinelli, Pittalis, Brambilla.
- * **1. 15.** (Nuova formulazione) Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
- * **1. 6.** (Nuova formulazione) Annibali, De Filippo, Noja.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche nella forma del lavoro in *équipe*.

- 1. 27.** (Nuova formulazione) Rostan, Conte.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e delle associazioni di pazienti,

aggiungere le seguenti: , di un rappresentante dell'INAIL,

- * **1. 7.** (Nuova formulazione) Annibali, De Filippo, Noja.
- * **1. 11.** (Nuova formulazione) Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: l'organismo riferisce *aggiungere le seguenti:* , di regola annualmente,

- 1. 12.** Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) promuovere corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

- 1. 14.** (Nuova formulazione) Loreface, Menga, D'Arrando, Sarli, Nappi, Mammi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , eventualmente promuovendo iniziative per l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza.

- 1. 16.** Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Promozione dell'informazione)

1. Il Ministro della salute promuove iniziative d'informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

(ex 1. 17.) *(Nuova formulazione)* Trizzino, Menga, Loreface, Sarli, Nappi, Mammi.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire il capoverso 11-octies con il seguente:

11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

3. 6. *(Nuova formulazione)* Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. — *(Misure di prevenzione)* —

1. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture sanitarie e socio-sanitarie prevedono nei propri piani per la sicurezza misure volte a inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire interventi tempestivi.

4. **012.** *(Nuova formulazione)* Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Pini, Schirò.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. — *(Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari)* — 1. La Repubblica riconosce e istituisce la « Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari », per sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza, da celebrare annualmente in apposita data da fissare con decreto del Ministero della salute, di concerto con i Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. 019. Bellucci, Gemmato, Varchi, Marchio.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 Governo, approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo.

EMENDAMENTO DEI RELATORI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: o a incaricati fino alla fine del comma con le seguenti: nell'esercizio delle sue funzioni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: o a incaricati fino alla fine del comma con le seguenti: nell'esercizio delle sue funzioni.

2. 50. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00399 Gariglio: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale.
- 7-00400 Paita: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale (*Discussione congiunta e rinvio*) 37

RISOLUZIONI

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00399 Gariglio: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale.

7-00400 Paita: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale.

(Discussione congiunta e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione congiunta delle risoluzioni.

Davide GARIGLIO (PD) illustra la risoluzione a sua prima firma, riguardante le osservazioni prodotte dalla Commissione Europea avente ad oggetto l'aiuto di Stato S.A. 38399 (2018/E) – Tassazione dei porti in Italia su esenzione Autorità di

Sistema Portuale dall'imposta sul reddito delle società.

Nel rinviare al testo della risoluzione, svolge alcune considerazioni miranti a confutare le osservazioni della Commissione UE affinché la stessa voglia riconsiderare gli orientamenti assunti.

Al riguardo sottolinea preliminarmente che il Trattato di funzionamento dell'Unione Europea stabilisce che i Trattati lasciano « del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati Membri », di fatto legittimando l'assetto organizzativo dei porti del nostro Paese, al pari di quelli esistenti negli altri Paesi dell'Unione europea.

Osserva quindi come nessuno possa imporre alla Francia, alla Germania o all'Olanda di assumere il regime di proprietà esistente in Italia o in Belgio. Analogamente nessuno può imporre all'Italia di assumere il regime di proprietà della Spagna, dell'Olanda o del Belgio.

Ricorda che in Italia i beni pubblici rientrano nella categoria giuridica della « proprietà pubblica » menzionata dall'articolo 42 della Costituzione e sono i beni di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per realizzare i propri fini isti-

tuzionali e, per questo motivo, sono sottoposti a un regime giuridico peculiare.

In particolare, il patrimonio pubblico si distingue in beni demaniali e beni patrimoniali.

Evidenzia, al riguardo che l'articolo 822 del codice civile contiene un'elencazione tassativa dei beni demaniali, distinguendoli in beni demaniali « necessari » – che per qualità intrinseche, possono appartenere solo allo Stato o agli enti territoriali – e in beni demaniali « eventuali o accidentali », che possono essere di proprietà privata ma che, se appartengono a un ente territoriale, entrano a far parte del demanio.

Il demanio marittimo – di cui fanno parte, ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e degli articoli 28 e seguenti del codice della navigazione, il lido del mare, la spiaggia, i porti e le rade, le lagune vive e morte, i canali utilizzabili per uso pubblico marittimo e infine le pertinenze del demanio marittimo – rientra tra i beni demaniali « necessari ».

Il codice civile disciplina il regime giuridico dei beni demaniali in maniera differente rispetto a quello dei beni di proprietà privata.

In particolare, ai sensi dell'articolo 823 del codice civile, i beni demaniali « sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano ». Ne consegue che tali beni non possono formare oggetto di negozi traslativi o costitutivi di diritti reali, di diritti in favore di terzi, non sono sottoponibili a procedure civilistiche di espropriazione coattiva e non possono formare oggetto di usucapione.

Gli unici rapporti giuridici che possono costituirsi con soggetti privati presuppongono in Italia il ricorso allo strumento della concessione.

La pubblica amministrazione mantiene sul concessionario significativi poteri di indirizzo, controllo e vigilanza. A fronte di tali poteri di controllo, corrisponde un potere sostitutivo da parte della pubblica amministrazione, che può esercitare per garantire il pieno soddisfacimento dell'in-

teresse pubblico all'esercizio dell'attività concessa, oltre alla facoltà sanzionatoria, in caso di inadempienze da parte del concessionario.

Coerentemente a tale impianto normativo, la disciplina del settore portuale, contenuta nella legge n. 84 del 1994, dispone che le autorità di sistema portuale, assegnano, ai sensi dell'articolo 18, alle imprese l'utilizzazione degli spazi portuali in quanto funzionale allo svolgimento di funzioni pubblicistiche attinenti alle attività marittime e portuali e alla loro realizzazione e non già al perseguimento dell'interesse economico derivante dai relativi ricavi.

Ritiene, pertanto, che non sia rinvenibile, nella disciplina contenuta nella richiamata legge n. 84 l'esercizio di attività economica da parte delle autorità di sistema portuale, dovendosi ritenere corretta l'esenzione di quest'ultime dall'imposta sul reddito delle società.

Nel contesto normativo sopra delineato, l'obiettivo della massima redditività degli spazi portuali dell'ente portuale deve, quindi, necessariamente soggiacere rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico oggetto della concessione.

In considerazione di quanto esposto, ritiene non sia possibile assimilare i canoni concessori delle autorità di sistema portuale a rendite di attività di locazione, come avviene nei Paesi, che, per effetto del diverso modello di *governance* di tipo Landlord hanseatico, puntano esclusivamente alla massima redditività economica degli spazi portuali di proprietà.

Nel caso di specie, invece, si tratta, di vere e proprie tasse funzionali all'esercizio delle funzioni pubblicistiche cui l'autorità di sistema portuale è preposta.

Evidenzia come altro elemento da considerare sia il fatto che il legislatore italiano ha mantenuto una netta separazione tra attività di regolazione e accesso alle attività di impresa portuale ed alle relative aree demaniali, da una parte ed esercizio delle suddette attività economiche dall'altra, in sintonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia e con il principio di sussidiarietà orizzontale. Tale puntuale e

inequivoca separazione si rinviene nel comma 11 dell'articolo 6 della citata legge n. 84 del 1994, che vieta alle autorità di sistema portuale lo svolgimento – direttamente o tramite società partecipate – delle operazioni portuali (carico/scarico, trasbordo, deposito, movimentazione, ecc.) e delle attività ad esse connesse. Inoltre le autorità di sistema portuale non svolgono né possono svolgere i servizi tecnico-nautici, cioè pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, che sono disciplinati dall'articolo 14 della medesima legge e da norme del codice della navigazione e del regolamento al codice della navigazione, né eseguono rifornimenti di carburanti alle navi ovvero altre forniture navali e neppure la raccolta di rifiuti. Questi enti assicurano, nell'esclusivo interesse pubblico, l'accesso non discriminatorio ai mercati delle operazioni e servizi portuali da parte di una pluralità di imprese, in regime di libera concorrenza tra loro e nel contempo assicurano trasparenza e imparzialità di amministrazione dei beni demaniali dello Stato. Conseguentemente le autorità di sistema portuale non sono soggette alle imposte sulle società, sia perché esse non sono società o imprese, sia perché, su un piano più sostanziale, le funzioni e attività poste in essere da tali soggetti sono quelle di una amministrazione dello Stato, legate da un rapporto organico con quest'ultimo.

Al riguardo osserva che nei porti italiani non sede di autorità di sistema portuale le medesime funzioni « statali » vengono svolte dall'autorità marittima (Capitanerie di Porto-Guardia Costiera), difficilmente equiparabile a « imprese » che dovrebbero pagare le imposte a se stesse (Stato).

Più in generale osserva come non si possa sottacere il fatto che le osservazioni della Commissione UE, in non pochi casi, sono frutto di equivoci, in altri di fraintendimenti e in altri di errori di valutazione sulle norme in vigore in Italia.

Fornisce quindi alcuni esempi in tal senso: la Commissione UE pare equivocare il modello di organizzazione e regolazione marcatamente pubblicistico della *governance* del sistema portuale italiano, che è

diverso da quelli adottati da altri Stati membri, quali ad esempio Belgio, Francia, Olanda, Spagna.

A suo avviso le decisioni della Commissione riferite ai porti di detti Paesi non costituiscono precedenti idonei a dimostrare e soprattutto a confermare che le autorità di sistema portuale italiane svolgano attività economiche. Ritene che, in mancanza di una armonizzazione a livello unionale, la nozione di porto, che comprende tutti i numerosi soggetti privati e pubblici operanti nell'ambito portuale, non possa essere confusa ovvero ricompresa nel soggetto che regola le attività portuali e amministra soltanto un determinato compendio demaniale, talvolta non rilevante territorialmente ed economicamente a livello UE.

Appare poi fuorviante richiamare, come fa la Commissione, sentenze, come ad esempio *Aereoports de Paris* e *Leipzig Halle*, non riguardanti il settore portuale, considerate le rilevanti diversità che caratterizzano i due comparti. Sembra altresì errata la pretesa della Commissione di considerare l'articolo 107 del TFUE in maniera indifferenziata per regimi fiscali assai diversi, da applicare a tutti i soggetti privati o pubblici ai quali gli Stati membri affidano la gestione dei porti. Si tenga poi conto che nell'ordinamento italiano gli investimenti pubblici nelle infrastrutture portuali rappresentano meri trasferimenti tra amministrazioni pubbliche per realizzare opere sul demanio dello Stato, che ad esso restano nella sua veste di proprietario; questa situazione dimostra come non possa versarsi nel caso di integrazione dei requisiti di cui all'articolo 107 TFUE.

Riferisce, inoltre, che la nota (46) afferma che l'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 non esclude che le autorità di sistema portuale svolgono attività di pilotaggio, rifornimento di carburante, ormeggio, rimorchio e raccolta di rifiuti ». Si tratta, a suo giudizio, di affermazioni che non corrispondono alla realtà; i predetti servizi sono disciplinati dall'articolo 14 della predetta legge e dalle norme del codice della navigazione e sono soggetti

alla vigilanza e al controllo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera che dipendono dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferisce, altresì, che la nota (70) afferma che le autorità di sistema portuale forniscono « servizi portuali », circostanza che non sarebbe esplicitamente esclusa dalla medesima legge n. 84 del 1994, e che le autorità di sistema portuale possono entrare in concorrenza con altri fornitori di tali servizi che operano sul mercato ». Anche in questo caso, rilevata la genericità (non si indicano quali sarebbero tali servizi), precisa piuttosto che le autorità di sistema portuale vigilano i servizi sulle parti comuni del porto che non possono, anche per motivi di sicurezza, essere affidati al mercato.

Ricorda, inoltre, che nei giorni scorsi gran parte dei rappresentanti del *cluster* marittimo italiano hanno espresso l'auspicio affinché la Commissione UE riveda le proprie osservazioni, inviando alla Commissione precise e documentate memorie: ASSOPORTI, organizzazioni sindacali dei lavoratori dei trasporti CGIL – CISL – UIL, ASSITERMINAL, ANGOPI, ANCIP.

Pertanto ritiene opportuno che il Governo resista con decisione e argomenti in modo dettagliato la posizione della Repubblica Italiana.

Ribadisce infine che nel presentare l'atto di indirizzo in titolo si è voluta esprimere la volontà di sensibilizzare l'intero Parlamento sul rischio che il sistema portuale sta correndo, auspicando che, al termine del dibattito e sentite le comunicazioni del Governo, le Commissioni sappiano esprimere una posizione unitaria da trasmettere agli organismi europei: Parlamento Europeo, Commissione Europea e alla Commissione Trasporti del Parlamento europeo.

Raffaella PAITA (IV), dopo avere condiviso le considerazioni del collega Gariglio, preferisce soffermarsi sugli aspetti prevalentemente politici della vicenda, evidenziando come già un anno fa la Commissione europea abbia annunciato l'intenzione di aprire una procedura relativa

alla questione della tassazione delle autorità portuali italiane.

Al riguardo ritiene che in tale contesto il lavoro svolto per affrontare la questione assai delicata dal precedente governo non sia stato evidentemente sufficiente e che, in particolare, il precedente ministro abbia scelto di tenere una posizione attendista, così come l'allora viceministro Rixi, assente nella seduta odierna, che ha seguito in prima persona tale vicenda.

Ritiene quindi doveroso pronunciarsi in termini chiari, sottolineando come il modello portuale italiano sia del tutto diverso da quello degli altri Stati europei dove il concetto di bene demaniale risulta essere dirimente. Osserva altresì che la specificità del contesto italiano, confermata dalla riforma Delrio richiede una posizione chiara da parte del governo italiano, non più rinviabile.

Si tratta a questo punto di comprendere a che punto sia la trattativa con le istituzioni europee e quali strumenti il governo abbia messo in campo al fine di tutelare al meglio le esigenze del sistema portuale italiano, scongiurando il rischio di gravi danni economici.

Chiede quindi al rappresentante del governo di pronunciarsi sul contenuto delle risoluzioni all'esame delle commissioni riunite e chiede di conoscere quale sia la soluzione che il governo intende adottare al fine di sfruttare tale discussione al meglio. Osserva, inoltre, che data la delicatezza della materia, sarebbe stata opportuno procedere, prima della discussione delle risoluzioni, all'audizione della ministra Paola De Micheli.

Auspica quindi che si possa formare un ampio consenso sulle risoluzioni in esame, affinché vi sia un autorevole impegno del Parlamento nei confronti delle istituzioni europee al fine di scongiurare cattive interpretazioni dell'ordinamento vigente italiano e al fine di approntare la migliore difesa possibile dell'economia portuale.

Paolo FICARA (M5S) preannuncia che anche il gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato nella giornata odierna una risoluzione sulla delicata questione della

fiscalità delle Autorità di sistema portuale, ancora non assegnata, ritenendo quindi di non dilungarsi sul merito della questione ampiamente descritta dai colleghi che lo hanno preceduto.

Riconosce che forse il Governo precedente avrebbe potuto essere più incisivo, ma ricorda che nella lettera inviata nel marzo 2019 si era comunque sottolineata la natura giuridica diversa dei porti italiani.

Segnala al riguardo la sentenza della Corte di giustizia n. 174 del 2016 che ha evidenziato come sia importante identificare il ruolo dell'ente che gestisce i beni demaniali per conto dello Stato al fine di individuare con esattezza la finalità di tale gestione.

Osserva quindi che se la Commissione europea, erroneamente, attribuisce determinate funzioni alle autorità portuali italiane, il Governo deve attivarsi già dalla prima riunione prevista il prossimo 11 marzo del Consiglio europeo Trasporti precisando con chiarezza la posizione che intende avanzare.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) interviene per evidenziare, a nome dei deputati del gruppo della Lega, l'errore in cui è incorsa la Commissione europea, dal momento che le autorità di sistema portuale italiane non possono essere in nessun caso assoggettate all'imposta sul reddito delle società. Auspica, pertanto, che il Governo si adoperi quanto prima nelle sedi opportune, al fine di ottenere la sospensione della procedura avviata dalla Commissione.

Raffaele TRANO (M5S) sottolinea come il sistema portuale italiano, pur beneficiando della favorevole configurazione geografica, soffra la concorrenza internazionale che – secondo un'analisi di Cassa Depositi e Prestiti – comporta per le imprese del settore oneri quantificabili in 12 miliardi di euro. Ritiene quindi una « svista » la pretesa della Commissione europea che l'IRES debba essere versata

dagli enti portuali, le cui funzioni hanno carattere pubblicistico; ciò finirebbe oltretutto per aumentare gli adempimenti burocratici che gravano su tali enti.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), intervenendo a nome del suo gruppo, chiede che la risoluzione Ficara sia sottoscritta da tutti i deputati del Movimento 5 Stelle della Commissione Finanze.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI, nell'esprimere apprezzamento per il contributo che le commissioni intendono dare al fine di dirimere una controversia assai delicata, ritiene che nelle prossime settimane potrà essere individuato uno spazio adeguato per condurre la trattativa con le istituzioni europee. Al riguardo informa le Commissioni che il Governo sta procedendo ad incontrare i rappresentanti delle autorità portuali al fine di analizzare le criticità e raccogliere il loro punto di vista ed intende predisporre un documento dettagliato al fine di rappresentare con chiarezza le posizioni più efficaci per tutelare la specificità del sistema portuale italiano.

Raffaella PAITA (IV), con riferimento all'intervento del sottosegretario Traversi, ritiene opportuno che il governo esprima una posizione dettagliata sul merito delle risoluzioni che pongono una serie di interrogativi e rivolgono al governo la richiesta di un impegno chiaro in merito alle osservazioni formulate dalla Commissione europea. Ritiene imprescindibile, in questa fase, conoscere quale sia la posizione del governo circa le contestazioni avanzate e conseguentemente quella sul contenuto delle risoluzioni in esame.

Al riguardo ritiene che il governo non possa limitarsi a chiedere un generico contributo da parte delle Commissioni parlamentari ma debba individuare e condividere le soluzioni giuridiche che intende avanzare affinché le Commissioni parlamentari siano messe nelle migliori condizioni per procedere alla votazione delle risoluzioni con cognizione di causa.

Invita quindi il rappresentante del Governo ad esprimersi sul merito delle questioni e delle criticità prospettate.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI si riserva di intervenire in una fase successiva, dal momento che le commissioni nella seduta odierna hanno semplicemente iniziato la discussione delle risoluzioni in titolo e che si è in attesa della presenta-

zione della preannunciata risoluzione da parte del gruppo del Movimento Cinque Stelle.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette <i>fake news</i>). C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Alessandro MORELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 16.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette *fake news*). C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

Le Commissioni proseguono l'esame delle abbinare proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 febbraio 2020.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza del 5 febbraio si è convenuto di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore istrutto-

ria e la formulazione di un testo unificato delle proposte di legge all'esame da sottoporre alle Commissioni in sede plenaria per l'adozione come testo base.

Le Commissioni deliberano la nomina di un Comitato ristretto.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che le presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato ristretto sulla base delle indicazioni pervenute da parte dei rappresentanti dei gruppi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame delle abbinare proposte di legge ad altra seduta, precisando che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, convocata al termine della seduta odierna, saranno assunte le necessarie determinazioni relative alla successiva organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	44
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa (COM(2019) 330 final) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (COM(2019) 331 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2019) 330 final – Annex e COM(2019) 331 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2019) 331 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	44
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	46

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Luigi GALLO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella Liuzzi e il sottosegretario di Stato per l'istruzione Giuseppe De Cristofaro.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innova-

zione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa (COM(2019) 330 final) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (COM(2019) 331 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2019) 330 final – Annex e COM(2019) 331 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2019) 331 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

Le Commissioni proseguono l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2020.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che i relatori hanno depositato nella scorsa se-

duta una proposta di documento finale (*vedi allegato*). Comunica che la XIV Commissione non esprimerà il parere.

Manuel TUZI (M5S), *relatore per la VII Commissione*, dà lettura della proposta di documento finale formulata dai relatori.

Federico MOLLICONE (FDI) dopo aver espresso rammarico per il mancato svolgimento di audizioni, sottolinea come sul tema dell'innovazione il suo gruppo abbia sempre manifestato interesse e attenzione. Tuttavia, deve rilevare che sull'innovazione non sono importanti solo i finanziamenti, ma anche le modalità con cui la materia viene gestita, anche e soprattutto da parte delle istituzioni. A tale proposito, sottolinea che nel Parlamento la materia è frammentata, per competenza, tra più Commissioni e che invece, come il suo gruppo ha evidenziato in più occasioni, sarebbe opportuno accentrare la competenza in un'unica Commissione: si dovrebbe istituire una Commissione bicamerale al fine di valutare e recepire gli indirizzi e i programmi lanciati in sede europea e di accelerare i processi di innovazione tecnologica in Italia. Dopo aver ricordato i principali temi strategici nel campo dell'innovazione tecnologica ed aver segnalato, in particolare, quelli relativi ai gestori telefonici e ai sistemi di riconoscimento facciale, sottolinea l'importanza di rafforzare la ricerca e le politiche industriali nazionali.

Valentina APREA (FI), dopo aver sottolineato che il suo gruppo è sempre stato in prima linea quando si tratta di innovazione tecnologica, si associa al deputato Mollicone nel lamentare la mancanza, all'interno delle istituzioni, di strutture e luoghi deputati ad affrontare in modo

specifico questi temi. Rileva che anche oggi, pur essendo prevista nel Governo una Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l'esame si sta svolgendo alla presenza di rappresentanti del Governo afferenti ad altri dicasteri. Fa notare quindi, che se è vero che occorre destinare all'innovazione fondi, è altrettanto vero che occorre rispettare gli impegni dell'Agenda digitale europea, tra cui l'introduzione della banda larga, rispetto al quale l'Italia è in forte ritardo. Quanto all'innovazione tecnologica della pubblica amministrazione, ricorda che essa è quasi del tutto assente per istruzione e sanità, i principali settori della pubblica amministrazione, con grave danno dei cittadini.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Mattia MOR (IV) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Italia Viva. Condivide la sollecitazione avanzata dal deputato Mollicone a ragionare su un'apposita Commissione parlamentare dedicata all'innovazione alla tecnologia. Auspica, inoltre, il maggior consenso possibile delle forze politiche sui provvedimenti sulla materia sui quali il Parlamento sarà chiamato ad esprimersi, in quanto si tratta di temi assolutamente trasversali.

Giorgia LATINI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di documento finale formulata dai relatori (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa (COM(2019) 330 final) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (COM(2019) 331 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2019) 330 final – Annex e COM(2019) 331 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2019) 331 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive),

esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa (COM(2019) 330 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (COM(2019) 331 final);

premesso che:

le proposte si inseriscono nell'ambito delle iniziative adottate dall'Unione europea al fine di sostenere la ricerca e l'innovazione in modo da consentire ai sistemi economici e produttivi europei di competere adeguatamente con quelli delle aree e dei Paesi più dinamici o che investono risorse assai consistenti nella promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica;

in questo contesto, particolare rilievo assume il programma Orizzonte Europa 2021-2027, che prevede un aumento significativo – da 80 a 100 miliardi di euro

– della dotazione finanziaria rispetto all'attuale programma Orizzonte 2020. Peraltro, il Parlamento europeo ha proposto un ulteriore incremento del *budget* fino a 120 miliardi di euro;

altrettanto rilevante è l'obiettivo di definire un arco temporale di vigenza e di operatività dell'Agenda strategica per l'innovazione e dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia non limitate al prossimo periodo finanziario 2021-2027, in modo da assicurare un quadro sufficientemente certo e stabile sulle risorse a disposizione e sulle priorità da perseguire;

la nuova Agenda strategica per l'innovazione si propone altresì di rafforzare le sinergie ed evitare duplicazioni nell'attività svolta, rispettivamente, dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e dal Consiglio europeo per l'innovazione, oltre che di potenziare la capacità di innovazione degli istituti di istruzione europei e di allargare il numero delle comunità di conoscenza e innovazione (CCI), tre delle quali già operano con base in Italia;

l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), organo dell'Unione europea creato nel 2008, può svolgere un ruolo decisivo per la promozione e il sostegno delle attività svolte dalle comunità di co-

noscenza e innovazione, attraverso forme di partenariato con imprese, soggetti pubblici, istituti di istruzione universitaria e di ricerca, e il suo potenziamento nei termini prospettati può quindi rivelarsi assai utile anche in relazione agli obiettivi di individuare nuovi settori di intervento e di creare nuove comunità di conoscenza e innovazione,

esprimono

UNA VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

provveda il Governo italiano a seguire costantemente e attivamente i negoziati in corso relativi al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e al programma Orizzonte Europa 2021-2027 al fine di:

1) sostenere la proposta avanzata dal Parlamento europeo di aumentare ulteriormente i finanziamenti assegnati al programma Orizzonte Europa, compatibilmente con il quadro delle risorse complessive a disposizione, in modo da promuovere un vero e proprio cambio di passo nelle politiche europee per il sostegno della ricerca e dell'innovazione; ciò al fine di consentire alle economie degli Stati membri – ivi compresa quella italiana, che incontra particolari difficoltà nel reperimento di tutte le risorse che sarebbero necessarie per allinearsi agli obiettivi indicati – di affrontare meglio la competizione su scala internazionale;

2) promuovere e incoraggiare, ove possibile, l'attivazione di nuove comunità della conoscenza e dell'innovazione anche in Italia, valorizzando le eccellenze riscontrabili nel nostro Paese;

3) garantire che nel riparto delle risorse complessivamente stanziata non siano privilegiati alcuni Paesi, specie se gli stessi già dispongono di margini di bilancio più ampi di manovra, e attivarsi affinché venga tutelato il nostro Paese, che è il terzo contribuente dell'UE;

4) sollecitare il sistema delle università e della ricerca italiane, oltre che il

mondo delle imprese e tutte le autorità pubbliche competenti, ad attivarsi allo scopo di accedere ai finanziamenti previsti e di potersi avvalere del sostegno dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologie, fornendo tutte le informazioni e il supporto utili allo scopo;

5) favorire l'adozione di misure correttive e preventive nelle politiche digitali e nella legislazione dell'Unione tramite la raccolta e l'analisi dei dati sugli effetti psicologici percettivi sociali e comportamentali, degli utenti attivi e passivi, a seguito della diffusione dell'intelligenza artificiale e delle connessioni ubiquitarie, e della presenza dei sistemi *cyber*-fisici della vita quotidiana della popolazione, con particolare attenzione ai soggetti in età evolutiva;

6) valorizzare il patrimonio culturale europeo, tangibile e intangibile, come vettore di promozione della diversità culturale, della libertà di espressione, della coesione sociale e della cittadinanza europea;

7) preservare e divulgare il patrimonio culturale europeo, tangibile e intangibile, attraverso la digitalizzazione ed altre iniziative che tengano in considerazione le più recenti tecnologie digitali;

8) sostenere l'adozione delle tecnologie digitali nel settore dell'istruzione e il loro impiego all'interno degli istituti scolastici, che devono essere dotati di adeguata strumentazione e infrastruttura digitale, a partire dalle reti di banda larga ad alta capacità e con connettività di almeno 100 Mbps;

9) aumentare tra gli utenti la consapevolezza dei rischi e la conoscenza dei processi di base riguardanti la *privacy online* e la protezione dei dati, oltre che la sicurezza contro gli attacchi informatici, con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni, alle PMI e alle *start-up*;

10) incentivare gli enti locali ad adottare politiche di innovazione sociale e tecnologica attraverso l'installazione di soluzioni *smart*.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei Commissari straordinari dell'ex Ilva, Francesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio Lupo, in merito alla crisi industriale e alle connesse problematiche ambientali del sito siderurgico di Taranto	48
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 febbraio 2020.

Audizione dei Commissari straordinari dell'ex Ilva, Francesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio Lupo, in merito alla crisi industriale e alle connesse problematiche ambientali del sito siderurgico di Taranto.

Le audizioni si sono svolte dalle 14.05 alle 15.10.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto 145 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 49

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto 151 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 52

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059-A, C. 2306 Conte e C. 2357 Turri (*Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge Conte C. 2306 – Adozione del testo base*) 56

Sui lavori della Commissione 58

Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale e all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità. C. 2160 Molinari (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 2307 Magi*) ... 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 59

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, comunica che il termine per l'espressione del parere della Commissione è fissato al 17 marzo prossimo.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposi-

zioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (A.G.145). Lo schema di decreto ministeriale in esame introduce modifiche alla disciplina regolamentare delle specializzazioni forensi prevista dall'articolo 9 della legge n. 247 del 2012, con particolare riguardo all'individuazione dei settori di specializzazione, alla disciplina del colloquio per ottenere il titolo di specialista, ai percorsi formativi e ai requisiti per il mantenimento del titolo. Prima di passare ad illustrare il contenuto del provvedimento al nostro esame, rammenta che l'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, di riforma della professione forense, prevede che le modalità attraverso le quali è riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere il titolo di specialista siano disciplinate da un regolamento attuativo adottato dal Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF). In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2012, il CNF esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento entro 90 giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi. Gli schemi di decreto sono quindi trasmessi alle Camere per l'acquisizione, entro 60 giorni, del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Rammenta che, ai sensi del citato articolo 9, l'avvocato può conseguire il titolo di specialista in presenza di una delle seguenti condizioni: esito positivo di percorsi formativi almeno biennali organizzati dal Consiglio nazionale forense (CNF) presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e gli ordini forensi territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione; comprovata esperienza nel settore di specializzazione, desumibile qualora sussistano un'anzianità ininterrotta di iscrizione all'albo di almeno 8 anni ed un esercizio assiduo, prevalente e continuativo dell'attività forense (la cui valutazione esclusiva spetta al CNF) in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni. Segnala che l'attribuzione e la revoca del titolo di specialista spettano

esclusivamente al CNF, sulla base di quanto stabilito dal regolamento attuativo; in ogni caso, il titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni. Fa presente che con il decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, è stato emanato il regolamento di attuazione dell'articolo 9, recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista, che stabilisce sia le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, sia i parametri ed i criteri sulla base dei quali il CNF valuta l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo dell'attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

A tale proposito evidenzia che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5575/2017, con la quale sono state confermate le sentenze del TAR Lazio che avevano in parte annullato il citato decreto ministeriale n. 144 del 2015, si sono rese necessarie le modifiche alla disciplina regolamentare delle specializzazioni forensi introdotte dal provvedimento in esame. In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato ha confermato le censure del TAR relative all'individuazione dei settori di specializzazione, ritenuta irragionevole, e alla disciplina del colloquio diretto ad accertare la comprovata esperienza, ritenuta carente per genericità e indeterminatezza. Il Consiglio di Stato ha inoltre accolto, con la medesima sentenza, la censura concernente l'illecito disciplinare commesso dall'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito. Nel passare ad esaminare il contenuto dello schema di decreto ministeriale in discussione, che si compone di tre articoli, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, alla lettera *a*) sopprime il comma 3 dell'articolo 2, a norma del quale l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito, commette illecito disciplinare. Sul punto, il Consiglio di

Stato ha rilevato che, a fronte del rinvio operato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012 al codice deontologico, « la norma regolamentare è illegittima se vuole ampliare l'ambito delle fattispecie rilevanti, superflua e illogica se non perplessa, e dunque parimenti da annullare, se intende riportarsi alle previsioni del codice deontologico, specificandole » e quindi introducendo elementi di incertezza sulle conseguenze sanzionatorie dell'indebito utilizzo del titolo. La lettera *b*) sostituisce integralmente l'articolo 3, riformulando compiutamente l'elenco dei settori di specializzazione secondo i criteri, congiuntamente o disgiuntamente applicati, dell'omogeneità disciplinare e della specialità della giurisdizione o del rito. I settori di specializzazione di cui al comma 1 del novellato articolo 3 passano dai 18 individuati dal citato decreto ministeriale n. 144 del 2015 ai 12 dello schema di decreto in esame e sono i seguenti: *a*) diritto civile; *b*) diritto penale; *c*) diritto amministrativo; *d*) diritto del lavoro e della previdenza sociale; *e*) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale; *f*) diritto internazionale; *g*) diritto dell'Unione europea; *h*) diritto dei trasporti e della navigazione; *i*) diritto della concorrenza; *l*) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali; *m*) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni; *n*) tutela dei diritti umani e protezione internazionale. Segnala che gli ambiti di specializzazione di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), che fanno riferimento alla tradizionale tripartizione fra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, sono ulteriormente suddivisi in indirizzi corrispondenti a rami del diritto specifici ed omogenei che, come dispone il comma 2 dell'articolo 3, assumono distinto rilievo ai fini dell'ottenimento del titolo di specialista in quanto il percorso formativo seguito ovvero l'esperienza maturata devono essere relativi ad almeno uno degli indirizzi indicati nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3. La lettera *c*) apporta modifiche all'articolo 6, in tema di colloquio da effettuare di fronte al Consiglio nazionale forense nel

caso di domanda per l'ottenimento del titolo di avvocato specialista, fondata sulla comprovata esperienza. In primo luogo, il colloquio non verterà « sulle materie comprese nel settore di specializzazione », come previsto dal decreto ministeriale n. 144 del 2015, bensì sarà volto all'esposizione ed alla discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei settori e negli indirizzi di specializzazione. In secondo luogo, vengono specificati il ruolo e la composizione della Commissione di valutazione incaricata di condurre il colloquio, rafforzandone la posizione di terzietà. La Commissione è composta da 5 membri (tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto della domanda), 4 nominati con decreto del Ministro della giustizia (di cui uno con funzioni di presidente) ed uno (avvocato) nominato dal CNF, tutti individuati nell'ambito di un elenco, di durata quadriennale, tenuto presso il Ministero della giustizia e comprendente tutti i settori di specializzazione. La Commissione delibera a maggioranza una proposta motivata sull'attribuzione del titolo o sul rigetto della domanda. Con la lettera *d*) vengono apportate all'articolo 7, concernente i percorsi formativi, le modificazioni conseguenti all'introduzione degli indirizzi di specializzazione nei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo, specificando che i corsi relativi ai suddetti settori devono prevedere una parte generale ed una parte speciale, di durata non inferiore ad un anno, destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore medesimo. La lettera *e*) modifica l'articolo 8, sulla comprovata esperienza, riducendo da 15 a 10 gli incarichi da documentare, annualmente trattati nel settore di specializzazione nel quale si vuole conseguire il titolo di avvocato specialista e svolti nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda. Anche in deroga al numero pre-

visto di incarichi annualmente trattati, la Commissione valuta la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore (ed eventualmente con l'indirizzo) di specializzazione, tenendo conto della loro particolare rilevanza e delle caratteristiche specifiche del settore (e dell'indirizzo) di specializzazione. La lettera *f*), apporta alcune modifiche all'articolo 11, in materia di mantenimento del titolo di avvocato specialista per esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione; si tratta delle medesime modifiche già illustrate alla lettera *e*) relative all'articolo 8; pertanto viene richiesto che siano documentati dieci e non più quindici incarichi annualmente trattati nel settore di specializzazione, nel triennio di riferimento, e che sia valutata dalla Commissione la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore (ed eventualmente con l'indirizzo) di specializzazione, tenendo conto della loro particolare rilevanza e delle caratteristiche specifiche del settore (e dell'indirizzo) di specializzazione. Quanto all'articolo 2, evidenzia che esso dispone che la disciplina transitoria dettata dall'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 144 del 2015, si applichi anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso, con le medesime caratteristiche, iniziato prima della data di entrata in vigore del decreto in esame e non ancora concluso alla stessa data. L'articolo 3 prevede in fine la clausola di invarianza finanziaria.

Enrico COSTA (FI), in considerazione del fatto che la scadenza del termine per l'espressione del parere non è imminente, chiede se si possa prevedere lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni. Segnala a tale proposito l'opportunità di audire in particolare rappresentanti del Consiglio nazionale forense.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel fare presente che il parere del Consiglio nazionale forense è allegato al provvedimento in oggetto, rinvia all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la decisione in ordine all'opportunità di procedere ad audizioni e la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Atto n. 151.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere della Commissione è fissato al 10 marzo prossimo.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale dell'Unione (cosiddetta « direttiva PIF ») (A.G.151). Tale direttiva è volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale, evitando al contempo – come riportato nel considerando n. 3 – « incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse ». Più specificamente, scopo della direttiva è quello di impegnare gli Stati membri a indicare con chiarezza ed esplicitamente quali fattispecie di reato dei rispettivi ordinamenti devono essere considerate le-

sive degli interessi finanziari dell'UE, facendo conseguire a tale catalogazione misure sanzionatorie efficaci e proporzionate. Prima di passare all'illustrazione del contenuto del provvedimento, ricorda che lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2018), che, oltre a rinviare ai principi e criteri fissati in via generale per tutte le direttive dall'articolo 1 della legge, detta alcuni principi e criteri direttivi specifici in relazione alla citata direttiva (UE) 2017/1371. Rammenta altresì che l'articolo 1 della legge n. 117 del 2019 rinvia all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per definire le procedure per l'esercizio della delega e che sulla base di tali procedure la Commissione Giustizia è tenuta ad esprimersi entro il 10 marzo 2020, come ricordato dalla presidente. Al proposito segnala che il citato termine per l'espressione del parere parlamentare viene a scadere successivamente alla scadenza del termine di delega (2 febbraio 2020), e dunque, per effetto dello « scorrimento dei termini » necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare, previsto dal comma 3 del citato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, lo stesso termine di delega è prorogato di tre mesi. Fa presente inoltre che i criteri specifici per l'esercizio della delega, elencati all'articolo 3, nelle lettere da *a*) a *i*) del comma 1, sono i seguenti: individuazione delle fattispecie incriminatrici già previste nell'ordinamento interno che possano essere ritenute lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, e corrispondano quindi alla definizione di reati secondo quanto previsto dalla direttiva (lettera *a*); sostituzione, nelle norme nazionali vigenti, dei riferimenti alle « Comunità europee » con quelli all'« Unione europea » (lettera *b*); abrogazione delle norme interne che risultino incompatibili con quelle della

direttiva e in particolare di quelle che stabiliscono la non punibilità a titolo di concorso o di tentativo dei delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (lettera *c*); modifica dell'articolo 322-*bis* del codice penale, al fine di estendere la fattispecie di corruzione ivi prevista anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione (lettera *d*); integrazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), includendovi anche i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (lettera *e*); previsione della punibilità con una pena massima di almeno 4 anni di reclusione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli (lettera *f*); previsione di un'aggravante qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale (lettera *g*); previsione che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea commessi da persone giuridiche siano eventualmente applicate, oltre alle sanzioni amministrative, anche le sanzioni pecuniarie penali o non penali di cui all'articolo 9 della direttiva (lettera *h*); adeguamento delle norme nazionali in materia di giurisdizione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (lettera *i*). Passando ad esaminare il contenuto dello schema al nostro esame, segnala che esso si compone di 9 articoli, volti ad uniformare l'ordinamento interno a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 in tema di contrasto alle frodi lesive degli interessi dell'Unione. A tal fine, evidenzia che l'articolo 1 reca una serie di modifiche al codice penale. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *f*) della legge di delega e dalla direttiva, sono individuate (lettere *a-c* del comma 1) le fattispecie di reato per le quali viene stabilito un au-

mento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione, quando il fatto commesso lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ed il danno ovvero il profitto conseguenti al reato sono superiori ad euro 100.000. Si tratta, in particolare di: peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 del codice penale); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater* del codice penale). Segnalo a tale proposito che lo schema incide non sulla pena prevista a carico del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, ma su quella prevista per chi dà o promette denaro o altra utilità (reclusione fino a tre anni). In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della legge di delega, la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 322-*bis* del codice penale al fine di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dalla direttiva, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Paesi terzi rispetto agli Stati membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione. Infine (lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema) l'Unione europea viene equiparata allo Stato italiano quale parte lesa nel delitto di truffa aggravata ai fini sia della pena che della procedibilità d'ufficio, a tal fine modificando l'articolo 640, secondo comma, numero 1) del codice penale. Segnala che l'articolo 2 integra la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto recata dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, aggiungendo un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 6. Viene in tal modo introdotta una deroga alla non punibilità del tentativo qualora i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del medesimo decreto legislativo),

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3) e dichiarazione infedele (articolo 4) siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato facente parte dell'Unione, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Segnala a tale proposito che la legge di delega (al comma 1, lettera *c*) dell'articolo 3) prescrive al Governo un intervento abrogativo delle norme interne che stabiliscono la non punibilità a titolo di concorso o di tentativo dei delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Sul punto, come riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, il legislatore delegato ha ritenuto di dare attuazione esclusivamente alla norma che imponeva la punibilità a titolo di tentativo e non quella a titolo di concorso nei reati, ritenendo non necessario un intervento a quest'ultimo riguardo. Evidenzia che l'articolo 3 interviene in materia di legislazione doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), relativamente ai delitti di contrabbando, in quanto gli stessi comportano lesione degli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, vengono apportate le seguenti modifiche all'articolo 295 della legge doganale, il quale reca la disciplina delle circostanze aggravanti del contrabbando: aggiungendo una nuova lettera *d-bis*) (comma 1, lettera *a*) dell'articolo 3 dello schema) si introduce una circostanza aggravante specifica per fare in modo che i reati di contrabbando (previsti nel Titolo VII, Capo I, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, agli articoli 282 e seguenti) siano puniti, oltre che con la multa prevista per le singole fattispecie, anche con la reclusione da tre a cinque anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della legge di delega; sostituendo l'ultimo comma (comma 1, lettera *b*) dell'articolo 3 dello schema) si fa in modo che i reati sopracitati siano puniti, oltre che con la multa prevista per le singole fattispecie, anche con la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare

dei diritti di confine dovuti è di valore compreso tra i cinquantamila e i centomila euro. Conseguenza delle citate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 è anche la modifica effettuata dall'articolo 4 dello schema che introduce, in materia di diritti doganali, un'eccezione alla depenalizzazione compiuta dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, per i reati puniti con la sola pena pecuniaria, in virtù del fatto che i reati di contrabbando, per le ragioni sopra esposte, sono direttamente lesivi degli interessi finanziari dell'UE. Fa presente che l'articolo 5 interviene, nel senso indicato dalla direttiva secondo il principio dettato dalla lettera *e*) dell'articolo 3 della legge delega, in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, apportando numerose modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In primo luogo, con la lettera *a*) del comma 1, si interviene sull'articolo 24 del citato decreto legislativo, il quale prevede la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote a carico dell'ente, in relazione alla commissione di una serie di reati ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Le modifiche attengono: all'integrazione del catalogo di reati ivi previsto con il reato di frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 del codice penale) e con il reato di appropriazione indebita o distrazione di fondi comunitari, commesso da chi « mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale » (di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di aiuti comunitari al settore agricolo); all'inserimento dell'Unione europea tra i soggetti ai danni dei quali è compiuto il reato che dà origine alla responsabilità dell'ente. Fa presente che la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5 dello schema interviene invece sull'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, includendo nell'elenco dei delitti in relazione ai quali si applica

all'ente (a beneficio del quale le condotte illecite sono perpetrate), la sanzione pecuniaria fino a duecento quote: il peculato (articolo 314, primo comma, del codice penale), che punisce con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi « il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria »; il peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 del codice penale) che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni « il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità; l'abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale) che punisce il pubblico ufficiale, che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Evidenzia che la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 5 dello schema introduce all'articolo 25-*quinquiesdecies* del citato decreto legislativo n. 231 del 2001 – tramite il nuovo comma 1-*bis* – i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (come già previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 sui reati tributari) commessi anche in parte nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea allo scopo di evadere l'Iva, tra quelli in relazione ai quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti. Le sanzioni scattano se l'ammontare dell'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro. Nello specifico, l'ente che evade l'imposta sul valore aggiunto è soggetto alle seguenti sanzioni pecuniarie: in caso di delitto di dichiarazione infedele (come da articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000) è prevista una sanzione fino a 300 quote; in caso di delitto di omessa dichiarazione (come da articolo 5

del decreto legislativo n. 74 del 2000) è prevista una sanzione fino a 400 quote; in caso di delitto di indebita compensazione (come da articolo 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000) è prevista una sanzione fino a 400 quote. Infine la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 5 dello schema aggiunge un nuovo articolo al decreto legislativo n. 231 del 2001 (articolo 25-*sexiesdecies*) che prevede, in relazione alla commissione dei reati di contrabbando di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, la responsabilità amministrativa degli enti e quindi l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive. Le sanzioni pecuniarie sono differenziate a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno i centomila euro, soglia oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione è ritenuta considerevole; nel primo caso la sanzione applicabile è fino a quattrocento quote, nel secondo fino a duecento. Per quanto riguarda invece le sanzioni interdittive, si opera un rinvio all'articolo 9, comma 2, lettere *c*), *d*) ed *e*) del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2001 che prevedono, rispettivamente, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Fa presente che l'articolo 6 modifica la disciplina del reato di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, che punisce chi « mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale », attualmente punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, aumentando la pena massima a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della legge di delega. L'articolo 7 prevede, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge di

delega, che i riferimenti alle Comunità europee contenuti nelle norme penali che disciplinano i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea siano da intendersi come relativi all'Unione europea. L'articolo 8 dispone l'invio annuale alla Commissione europea, da parte del Ministero della giustizia, di una relazione contenente i dati statistici relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Più in dettaglio, la relazione deve contenere: il numero dei procedimenti iscritti, delle sentenze di proscioglimento o condanna emesse e dei provvedimenti di archiviazione che hanno riguardato tali reati; l'importo delle somme confiscate; il valore stimato dei beni confiscati; il danno stimato procurato al bilancio dell'Unione europea o ad altri bilanci di istituzioni o organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o a bilanci da questi gestiti e controllati. L'articolo 9 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, rinvia all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato.

C. 2059-A, C. 2306 Conte e C. 2357 Turri.

(Seguito dell'esame e rinvio — Revoca dell'abbinamento della proposta di legge Conte C. 2306 — Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge C. 2059-A, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione procederà alla discussione generale e alla successiva adozione del testo base.

Federico CONTE (LEU) chiede che si proceda al disabbinamento della proposta di legge a sua prima firma C. 2306.

Enrico COSTA (FI) chiede che cosa comporti l'eventuale disabbinamento della proposta di legge del collega Conte.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, precisa che, nel caso in cui venisse approvata la richiesta di disabbinamento della proposta di legge Conte C. 2306, l'esame proseguirebbe sulle abbinare proposte di legge 2059 e Turri 2357. Precisa altresì che in tal caso la proposta di legge del collega Conte seguirebbe un autonomo *iter* parlamentare. Chiede comunque, prima di procedere alla deliberazione sulla richiesta di revoca dell'abbinamento della proposta di legge Conte C. 2306, se il relatore intenda avanzare la proposta di adozione del testo base.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge Costa 2059.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, chiede all'onorevole Conte se intenda confermare, anche alla luce della proposta di adozione del testo base avanzata dal relatore, la sua richiesta di revoca dell'abbinamento della proposta di legge Conte C. 2306.

Federico CONTE (LEU) conferma la richiesta di revoca dell'abbinamento della sua proposta di legge C. 2306.

Jacopo MORRONE (LEGA) chiede per quale motivo sia necessario sottoporre a

votazione la richiesta di revoca dell'abbinamento della proposta di legge Conte C. 2306.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel rammentare che le proposte di legge Conte C. 2306 e Turri C. 2357 sono state abbinare d'ufficio, in quanto vertenti sulla stessa materia della proposta di legge Costa C. 2059, precisa che per tale ragione la revoca dell'abbinamento non può che intervenire su deliberazione della Commissione.

Jacopo MORRONE (LEGA) ne deduce che, nel caso in cui non si raggiungesse la maggioranza dei voti sulla richiesta avanzata dal collega Conte, la proposta di legge Conte C. 2306 resterà abbinata alle altre due proposte all'ordine del giorno.

Enrico COSTA (FI), nel riconoscere che, qualora venisse approvata la revoca dell'abbinamento della proposta di legge Conte C. 2306, non si configurerebbero lesioni dei diritti delle opposizioni, avanza un rilievo di carattere politico. Rammenta a tale proposito che la richiesta del 28 gennaio scorso in Assemblea di rinvio in Commissione della proposta di legge a sua prima firma era stata avanzata dall'onorevole Conte evidenziando l'opportunità di addivenire ad un miglioramento del testo, anche grazie al contributo che avrebbe potuto determinare la sua proposta di legge C. 2306, in corso di assegnazione in quel momento. Nel sottolineare come il ventilato miglioramento sia stato evidentemente raggiunto a parere della maggioranza su un diverso terreno, ritiene che la procedura adottata, per quanto legittima dal punto di vista della tecnica parlamentare, sia nella sostanza piuttosto contorta. Auspica da ultimo che non lo sia altrettanto l'annunciato lodo Conte-*bis* in materia di prescrizione.

Federico CONTE (LEU) tiene a precisare che, contrariamente a quanto dichiarato dal collega Costa, nel suo accorato intervento in Assemblea aveva motivato la richiesta di rinvio con l'esigenza di dare

più tempo alla maggioranza al fine di trovare un'intesa sulla materia della prescrizione. Precisa altresì che in quell'occasione il riferimento alla sua proposta di legge C. 2306 era volto esclusivamente ad evidenziare l'esistenza di un ulteriore provvedimento sulla medesima materia della proposta di legge Costa C. 2059 che avrebbe potuto aiutare a trovare un accordo. Ritiene coerente la sua odierna richiesta di revoca dell'abbinamento, considerato che è da ritenere verosimile, oltre che, a suo avviso fortemente auspicabile, che la proposta di legge Costa C. 2059 – di cui è stata formulata dal relatore la proposta di adozione come testo base e nel cui contenuto egli non si riconosce – venga respinta. In tal caso reputa infatti che, anche in assenza di un accordo tra le forze di maggioranza, la sua proposta di legge, permanendo all'ordine del giorno della Commissione se revocato l'abbinamento, potrebbe comunque fornire un utile contributo al successivo dibattito sulla riforma della prescrizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la revoca dell'abbinamento della proposta di legge Conte C. 2306.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge Costa 2059.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI) interviene per segnalare che è appena stata resa nota la decisione della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima l'applicazione retroattiva della legge cosiddetta spazzacorrotti, che ha esteso ai reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni previste dall'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario rispetto alla concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione. Ricorda a tale proposito come analogo rilievo, a ragione, fosse stato avanzato ripetutamente nel corso dell'esame del provvedimento dal gruppo di Forza

Italia, che aveva evidenziato altresì la mancanza di una disposizione transitoria che impedisse l'applicazione delle nuove norme ai condannati per un reato commesso prima dell'entrata in vigore della legge. Precisa infine che il suo intervento è volto a sollecitare l'avvio di una nuova stagione dei lavori parlamentari che sia caratterizzata da una maggiore apertura al confronto.

Giulia SARTI (M5S) interviene per stigmatizzare le considerazioni della collega Bartolozzi, rammentando che la costituzionalità o meno delle disposizioni approvate dal Parlamento è accertata dalla Corte costituzionale a seguito di una valutazione *ex post*, stante che una pur auspicabile valutazione *ex ante* non è attualmente prevista nel nostro ordinamento. Senza nulla togliere alle competenze della collega Bartolozzi, ritiene che non si possano accettare lezioni da parte di un partito che ha fatto dell'incostituzionalità delle norme, a partire dai lodi Alfano e Schifani, il suo cavallo di battaglia.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), nel sottolineare come i rilievi avanzati da esponenti dell'opposizione nel corso dell'esame dei provvedimenti non vengano tenuti in alcun conto, ribadisce che il suo precedente intervento era volto unicamente a sollecitare un maggiore dialogo tra le forze politiche in Parlamento.

Giulia SARTI (M5S) dal canto suo ribadisce che le considerazioni svolte dai deputati assumono una specifica valenza anche sulla base del partito di appartenenza.

Enrico COSTA (FI) interviene nel dibattito per ricordare le parole del sottosegretario Ferraresi, in Commissione Giustizia, in occasione della discussione della sua risoluzione 7-00166 relativa all'applicazione del nuovo articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. A tale proposito, ricorda che il sottosegretario aveva dichiarato che risulta « improprio il richiamo al

disposto dell'articolo 25 della Costituzione con particolare riferimento al principio di irretroattività della legge penale sostanziale al cui precetto sfugge la regolamentazione delle modalità esecutive della pena irrogata ». Invita quindi il sottosegretario a verificare con maggiore cura le note che gli vengono predisposte dagli uffici del Ministero.

Franco VAZIO (PD), con l'intento di riportare la calma tra i colleghi, rammenta che i rilievi avanzati dalla Corte costituzionale si concentrano su una specifica disposizione della cosiddetta legge spazzacorrotti, relativa all'applicazione del nuovo articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Precisa che la questione era stata oggetto di valutazione da parte della Commissione giustizia e dello stesso Partito democratico che a suo tempo aveva sollecitato un intervento normativo correttivo della disposizione. Rileva infatti che tale norma appare problematica, considerato che comporta conseguenze detentive per i soggetti che abbiano compiuto il fatto prima dell'entrata in vigore della legge, interferendo anche con le eventuali richieste di accesso ai benefici già avanzate. Ritiene pertanto che, nel dare atto ad alcuni colleghi di aver espresso preoccupazioni in merito all'applicazione della disposizione in questione, occorra ricordare che essa all'epoca è stata approvata sull'onda del giustizialismo del gruppo della Lega. Nell'invitare per il futuro ad una maggiore cautela quando si esaminano disposizioni che incidono sulle pene detentive, con questo spirito prende spunto dall'intervento della collega Bartolozzi, che ha segnalato una specifica criticità della legge n. 3 del 2019.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale e all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità.

C. 2160 Molinari.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 2307 Magi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2019.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che è stata assegnata la proposta di legge C. 2307 Magi, recante « Modifica all'articolo 73 e introduzione dell'articolo 73-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e altre disposizioni in materia di riduzione della pena per la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella della proposta di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Ricorda inoltre che è stato deliberato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di procedere ad un ciclo di audizioni informali, la cui tempistica sarà decisa nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2207 Boldrini, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

Audizione del Direttore dell'Ufficio per l'Italia dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), Giovanni Rosas	60
Rappresentanti dell'Unione Donne Italiane (UDI)	60
Rappresentanti dell'Unione Generale del Lavoro (UGL)	61

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 ^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 Boldrini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	61
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo (<i>Deliberazione di un'integrazione del programma</i>)	61
---	----

RISOLUZIONI:

7-00406 Ehm: Sui recenti sviluppi della situazione in Iraq (<i>Discussione e rinvio</i>)	61
ALLEGATO (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 febbraio 2020.

Nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2207 Boldrini, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

Audizione del Direttore dell'Ufficio per l'Italia dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), Giovanni Rosas.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.10.

Rappresentanti dell'Unione Donne Italiane (UDI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.40.

**Rappresentanti dell'Unione
Generale del Lavoro (UGL).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 16.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

C. 2207 Boldrini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2019.

Marta GRANDE, *presidente*, comunica che con le audizioni informali svolte in data odierna si è concluso il ciclo di approfondimenti istruttori sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che si è concluso l'esame preliminare del provvedimento il quale, intendendosi rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.**INDAGINE CONOSCITIVA**

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 16.05.**Sulla politica estera dell'Italia per la pace
e la stabilità nel Mediterraneo.**

(Deliberazione di un'integrazione del programma).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che, facendo a seguito a quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è pervenuta l'intesa della Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, in merito alla proposta di integrazione del programma dell'indagine conoscitiva in oggetto mediante l'inserimento tra i soggetti da audire di rappresentanti dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi all'unanimità l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva in titolo nei termini indicati dalla presidente Grande.

La seduta termina alle 16.10.**RISOLUZIONI**

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 16.10.**7-00406 Ehm: Sui recenti sviluppi
della situazione in Iraq.**

(Discussione e rinvio).

Yana Chiara EHM (M5S), in qualità di prima firmataria, anche a nome degli ulteriori firmatari, presenta una nuova formulazione della risoluzione in titolo, che procede ad illustrare, evidenziando in particolare le novità introdotte rispetto all'atto già pubblicato.

Segnala a tal fine soprattutto l'inserimento di un ulteriore impegno volto a continuare a sostenere le attività dell'Unione europea in Iraq per consolidare, tramite la Missione Europea di Assistenza (EUAM), istituzioni statali rispettose dei diritti civili, per accrescere la sicurezza e garantire la prevenzione dei conflitti, il contrasto al terrorismo, la lotta a corruzione, instabilità politica e polarizzazione etnica e settaria, nonché a lavorare per sostenere gli sforzi delle organizzazioni della società civile irachena affinché si esca dalla logica di guerra a vantaggio di una società incentrata sulla giustizia sociale (*vedi allegato*).

Sottolinea, infine, che in base a notizie diffuse dall'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani, la repressione delle proteste della società civile in Iraq continua anche in queste ore, incrementando il numero delle vittime, dei feriti e delle persone scomparse

Piero FASSINO (PD), pur esprimendo apprezzamento per il testo illustrato dalla collega Ehm, sottolinea l'opportunità di includere nell'atto di indirizzo anche i profili politico-istituzionali della situazione irachena, in particolare il fatto che un terzo del Paese è governato autonomamente dai curdi e che si tratta dell'area in cui è presente il nostro contingente. Inoltre, osserva che nelle ultime settimane la protesta della società civile è stata gradualmente sostituita dalla crescente conflittualità tra le comunità sciita e sunnita, che rischia di compromettere in modo irreparabile il carattere plurale degli assetti istituzionali iracheni, che il nostro Paese ha sempre sostenuto. Al riguardo, segnala che l'uccisione del generale Suleimani ha suscitato, da un lato, la violenta protesta della comunità sciita, dall'altro l'inquietante silenzio della fazione sunnita, se non addirittura gravi seppure isolate manifestazioni di giubilo. Preannuncia, quindi, la presentazione di una proposta di integrazione nella parte dispositiva della risoluzione.

Paolo FORMENTINI (LEGA) sottolinea la ferma contrarietà del gruppo Lega ri-

spetto ai toni smaccatamente anti-americani di taluni passaggi della risoluzione, soprattutto laddove si fa riferimento ad una presunta invasione americana del 2003 o ad attacchi omicidi ordinati dagli Stati Uniti. Inoltre, rileva che la parte del dispositivo riguardante la missione militare richiederebbe l'opportuno coinvolgimento della Commissione Difesa.

Yana Chiara EHM (M5S), ringraziando i colleghi per i contributi, con riferimento alle osservazioni del collega Fassino, precisa che la risoluzione si focalizza sul sostegno alla protesta della società civile irachena in quanto l'atto è stato elaborato, anche su impulso della collega Boldrini, alla luce degli esiti dell'audizione di rappresentanti della stessa società civile, svolta il 15 gennaio scorso. Al riguardo, segnala che da tempo l'Italia è presente in Iraq con attività di cooperazione volte proprio a rafforzare i processi di *empowerment* della medesima società civile. Evidenzia, altresì, che il movimento di protesta ha avuto un carattere pacifico e del tutto estraneo alle tradizionali divisioni settarie e che solo nelle ultime settimane, anche a seguito di ingerenze straniere, è riemersa in maniera preoccupante l'antica contrapposizione tra sciiti e sunniti. Riguardo alle osservazioni del collega Formentini, prendendo atto della linea del suo gruppo rispetto ai riferimenti agli Stati Uniti, evidenzia che nella risoluzione si esprime apprezzamento per la missione dei militari italiani, già in essere e finalizzata alla formazione delle forze armate locali, chiedendo di valorizzarne i profili di impegno per la tutela dei diritti umani.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE sottolinea che il Governo italiano segue con particolare attenzione i movimenti di protesta che, a partire dagli ultimi mesi del 2019, hanno interessato l'Iraq. Associandoci ai nostri *partner* europei, l'Italia ha lanciato appelli alla moderazione, condannando le violenze contro i manifestanti e ribadendo il diritto della popolazione a protestare pacificamente. La richiesta trasmessa dal Governo italiano alle Autorità

irachene è stata quella di porre fine alle violenze, fare luce sulle stesse e assicurare i colpevoli alla giustizia. Le proteste hanno segnato un passaggio determinante nella storia irachena, poiché hanno dato voce alla crescente richiesta di cambiamento, maggiore democrazia e trasparenza e autonomia da influenze di Paesi terzi. Sottolinea di averne avuto riscontro anche in occasione dei colloqui che il Presidente iracheno Salih ha avuto a Roma il 25 gennaio scorso: da Capo di Stato egli ha testimoniato che nel Paese matura sempre più l'esigenza di voltare pagina e inaugurare un percorso nuovo in Iraq. A tal fine, è necessario che il Paese abbia istituzioni forti, in grado di fornire risposte soddisfacenti alle aspirazioni della popolazione.

Sottolinea che la designazione di un nuovo Primo Ministro ha rappresentato un passaggio essenziale in tal senso, ma si tratta del primo passo di un percorso non semplice che dovrà portare il Paese verso nuove elezioni.

Evidenzia che fin dalle elezioni politiche del 2018, l'Italia ha creduto nella necessità di un Iraq stabile e pacificato, da cui potessero riverberarsi effetti positivi anche nella regione. Gli accadimenti della fine dello scorso anno, l'uccisione del generale iraniano Suleimani, l'attacco alle basi USA in territorio iracheno da parte iraniana e la reazione del Parlamento di Baghdad, che ha votato una risoluzione per allontanare le truppe straniere dal Paese, sono stati segnali importanti. La lettura che se ne può trarre è che l'Iraq vuole essere un Paese sovrano, ma che al contempo ha una forte necessità di legami con attori regionali e internazionali.

Afferma che l'Italia continua ad investire – sia politicamente, sia avvalendosi degli strumenti di cooperazione allo sviluppo – nella ricostruzione del Paese, nella stabilizzazione e nel rafforzamento delle istituzioni irachene e ricorda, al riguardo, che l'impegno effettivo della nostra Cooperazione ammonta a circa 300 milioni di euro, con iniziative in svariati settori, fra cui il supporto alla *governance*, lo sviluppo economico e rurale, la salute, la tutela dei gruppi vulnerabili e delle

minoranze religiose. Sul punto evidenzia il suo impegno personale affinché l'Iraq potesse essere considerato Paese prioritario per la cooperazione italiana.

Segnala che al di là della preoccupazione per gli sviluppi sul terreno, che sono seguiti con la massima attenzione a tutela dei nostri militari di stanza in Iraq, al Presidente Salih è stato ribadito nel corso della sua visita a Roma la necessità di assicurare istituzioni governative stabili e sostenute da un'ampia maggioranza: solo così l'Esecutivo iracheno sarà in grado di venire incontro alle richieste dei manifestanti di buon governo e valori democratici.

Sottolinea che l'Italia ritiene fondamentale continuare a lavorare per la stabilizzazione del Paese, che è funzionale allo sviluppo e alla crescita. In tale quadro, il Governo intende in particolare perseverare nel contrasto a *Daesh*, partecipando alle attività della Coalizione Internazionale e per questo ha fornito un contributo molto qualificato in materia di formazione delle forze di sicurezza in Iraq. L'Italia è il secondo contributore di truppe della Coalizione dopo gli USA e ha allocato 11,8 milioni di euro sul Fondo dell'UNDP per la stabilizzazione immediata.

Conclude segnalando che, quanto alle attività formative condotte dal personale militare italiano, per i principi che ne stanno a fondamento e per la tipologia degli argomenti trattati, esse sono già in linea con lo specifico impegno chiesto al Governo con la risoluzione in titolo.

Piero FASSINO (PD) propone di aggiungere un ulteriore punto del dispositivo al fine di impegnare il Governo a sostenere ogni azione utile al consolidamento e alla stabilizzazione dell'assetto federalistico dello Stato iracheno, tutelando l'autonomia della regione del Kurdistan e assicurando piena agibilità alle diverse comunità religiose.

Marta GRANDE, *presidente*, relativamente alle considerazioni del collega Formentini in tema di competenze, precisa che la risoluzione in titolo è stata asse-

gnata alla sola III Commissione evidentemente in ragione del fatto che le relative competenze sono chiamate in causa dall'atto di indirizzo in misura prevalente rispetto a quelle della Commissione Difesa.

Paolo FORMENTINI (LEGA) ribadisce l'opportunità che dell'atto di indirizzo sia investita la Commissione Difesa. Chiede anche un chiarimento circa l'intenzione della maggioranza di pervenire ad una deliberazione già in questa seduta.

Yana Chiara EHM (M5S), accogliendo la proposta di integrazione avanzata dal collega Fassino, chiede al deputato Formentini di chiarire i passaggi che, a suo avviso, dovrebbero essere espunti o modificati.

Paolo FORMENTINI (LEGA), preannunciando che, in caso di mancato accoglimento delle proposte di modifiche, il gruppo Lega chiederà la votazione per parti separate al fine di tenere ben distinti gli impegni dalle premesse, ribadisce la richiesta di sopprimere: nella seconda premessa, le seguenti parole: « dall'invasione statunitense del 2003 »; nella quinta premessa, le parole: « che esca dalle vecchie divisioni settarie »; nella settima premessa, le parole: « gli attacchi omicidi ordinati dagli Stati Uniti ». Chiede, in generale, che ogni richiamo alle componenti settarie sia sostituito dal richiamo ai partiti e dall'elenco di tutte le componenti. Propone, altresì, di aggiungere, nell'ultimo punto del dispositivo, dopo le parole: « sulla giustizia sociale » le parole: « e sul rispetto delle varie componenti ».

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE sconsiglia l'inserimento nel testo di

elenchi relativi alle varie componenti della società irachena in quanto esposto al rischio di esclusioni non volute ma foriere di possibili conseguenze negative.

Yana Chiara EHM (M5S), accogliendo alcuni solleciti pervenuti dal collega Formentini, acconsente alla sostituzione dei riferimenti a componenti settarie con quelli a componenti politiche.

Eugenio ZOFFILI (LEGA), considerata la rilevanza del tema e le numerose proposte di modifica ed integrazione al testo della risoluzione, propone di rinviare la discussione ad altra seduta.

Marta GRANDE, *presidente*, quanto alla proposta di rinvio si rimette alla disponibilità della collega Ehm a volerla accogliere nell'interesse al raggiungimento di un consenso il più ampio possibile sulla risoluzione in titolo.

Yana Chiara EHM (M5S), pur ritenendo che le modifiche ed integrazioni richieste sono limitate, si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta di rinvio della discussione.

Marta GRANDE, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza è stato svolto dalle 16.30 alle 16.40.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00406 Ehm: Sui recenti sviluppi della situazione in Iraq.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La III Commissione,
premessi che:

l'Iraq vive da decenni guerre e divisioni settarie che hanno portato a caos e movimenti interni al Paese che non si sono mai arrestati. Dalla guerra con l'Iran, all'invasione del 2003 da parte degli Stati Uniti, con la caduta del regime di Saddam, fino alla nascita del sedicente Stato Islamico (*Daesh*), larga parte della popolazione ha convissuto per buona parte della propria vita con la guerra. Vi è una generazione che è quella dei giovani di oggi, che costituiscono il 70 per cento della popolazione, che non ha conosciuto nient'altro che violenza, conflitto e terrorismo;

dal 1° ottobre 2019 in Iraq milioni di giovani si sono riversati nelle piazze in quella che può essere definita la più forte ondata popolare di mobilitazione dall'invasione statunitense del 2003, che ha coinvolto 10 governatorati su 18. Nel movimento di protesta, oltre alle proteste contro il Governo, la corruzione, la mancanza di libertà di espressione ed il sistema politico, si denota una vera trasformazione culturale e sociale, lontana dai settarismi, con la volontà di chiudere con il passato e la vecchia classe politica e portare ad un cambiamento totale;

alle proteste hanno fatto seguito violente repressioni, condotte sia da parte delle forze armate irachene, sia da parte di milizie armate non identificabili. È stato stimato che, dall'inizio della protesta, fino a metà gennaio 2020, ci sono state circa 670 persone uccise, migliaia di persone sono state arrestate o rapite ed oltre

ventimila risulterebbero essere i feriti. La maggior parte delle vittime è stata causata dall'uso indiscriminato di armi e dal lancio di lacrimogeni ad altezza uomo;

i manifestanti, ad ogni modo, hanno continuato le proteste pacifiche nelle settimane a seguire, organizzando postazioni fisse che garantiscono cura, assistenza legale, cibo, attività culturali, ecologiste, usano i *social media* come mezzo di comunicazione e informazione (anche se il Governo più volte ha bloccato internet nel Paese, come accaduto nello *shut down* all'inizio delle proteste);

le richieste del movimento, giunte a inizio dicembre 2019, sono la nomina di un governo indipendente, l'approvazione di una riforma elettorale che esca dalle vecchie divisioni settarie e le dimissioni del Primo Ministro Madhi. A partire da tale data, è stato costituito un governo *ad interim* e sono state avviate consultazioni che, tuttavia, non hanno ancora portato ad alcun risultato concreto;

il 5 dicembre 2019 il Parlamento iracheno ha approvato all'unanimità una legge relativa alla commissione elettorale: essa non sarà più formata su basi partitiche, ma composta da nove membri, di cui sette giudici, estratti a sorte, e due scelti dal Consiglio consultivo statale, massima istituzione di giustizia amministrativa dell'Iraq. Inoltre, il 25 dicembre 2019 il Parlamento ha approvato una nuova legge elettorale, che garantisce la possibilità di candidature indipendenti dai partiti;

la situazione, tuttavia, si è improvvisamente aggravata dopo gli attacchi omi-

cidi ordinati dagli Stati Uniti nel bombardamento con droni del 3 gennaio 2020 e con la conseguente l'uccisione del generale iraniano Souleimani e del comandante della milizia irachena Al Muhandis, a cui è seguito il lancio di missili da parte dell'Iran verso le basi Usa in Iraq, che non hanno causato vittime tra i soldati;

dopo questi attacchi i giovani iracheni sono tornati a manifestare con più forza, ricordando che l'Iraq è indipendente e non vuole nessuna ingerenza né dagli Usa, né dall'Iran, rimanendo in una protesta estremamente organizzata, non violenta, in cui anche le donne hanno per la prima volta un ruolo da protagoniste;

lo stesso Parlamento iracheno, il 5 gennaio 2020, ha approvato una risoluzione che chiede al Governo di revocare la richiesta di assistenza avanzata nel 2014 alla Coalizione internazionale anti-*Daesh*, di denunciare ogni Accordo internazionale in vigore che autorizzi forze armate di un Paese straniero ad utilizzare il territorio, lo spazio aereo e marittimo dell'Iraq, di adire, attraverso il Ministero degli esteri, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in merito alle azioni compiute dalle forze armate degli Stati Uniti in violazione della sovranità irachena e di dare immediato avvio ad un'accurata richiesta sui fatti occorsi;

l'Italia ha in Iraq una presenza importante, con il dispiegamento del contingente militare più grande *in loco* dopo quello americano, rimasto illeso dai bombardamenti iraniani, e svolge importanti attività di addestramento e formazione delle forze militari irachene;

il 17 dicembre 2019 la piattaforma «*Iraqi Civil Society Solidarity Initiative*» (ICSSI), costituita da associazioni, organizzazioni sindacali e politiche internazionali, ha inviato una lettera-appello al Governo iracheno, firmata da 29 importanti personalità internazionali, in solidarietà con le richieste della protesta;

la spirale di caos e violenza che oramai da tanto tempo soffoca l'Iraq ri-

schia di destabilizzare ulteriormente l'intera regione, alimentando la crescita di gruppi terroristici che trovano nuova linfa dai momenti di tensione come questo;

il Consiglio dei Ministri degli affari esteri dell'Unione europea, nella riunione del 10 gennaio 2020, ha discusso dell'impatto di questi sviluppi sulla coalizione internazionale coinvolta nella lotta contro DAESH, ribadendo il sostegno alla stabilità e alla ricostruzione dell'Iraq,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza affinché le autorità irachene rispettino gli obblighi derivanti innanzitutto dall'ordinamento internazionale in materia di diritti umani, con particolare riferimento alla libertà di riunione e di associazione, affinché prevengano un ingiustificato uso della forza contro i dimostranti sia da parte delle Forze di Sicurezza che da parte di gruppi armati non direttamente controllati dal governo, e perché si astengano dalle detenzioni arbitrarie di manifestanti pacifici e difensori dei diritti umani e da restrizioni della libertà di stampa;

ad adottare iniziative di competenza per sostenere le organizzazioni della società civile irachena contro la violazione dei diritti umani e contribuire all'*empowerment* della società stessa con progetti di formazione e sostegno;

ad adottare le iniziative di competenza, nel quadro dell'attività dei competenti organismi internazionali per fornire assistenza alla commissione elettorale per il monitoraggio delle prossime elezioni in Iraq;

a proseguire e rafforzare le attività di addestramento e la formazione delle forze armate locali da parte dei nostri militari implementandole nel senso della tutela dei diritti umani e di pratiche corrette relative alle misure di contenimento di massa, non violento, verso la folla nelle manifestazioni di piazza, dove l'uso eccessivo di armi invece che disperdere i manifestanti ha provocato vittime;

a continuare a sostenere le attività dell'Unione europea in Iraq per consolidare, tramite la Missione Europea di Assistenza (EUAM), istituzioni statali rispettose dei diritti civili, per accrescere la sicurezza e garantire la prevenzione dei conflitti, il contrasto al terrorismo, la lotta a corruzione, instabilità politica e polarizzazione etnica e settaria, nonché a lavorare per sostenere gli sforzi delle organiz-

zazioni della società civile irachena affinché si esca dalla logica di guerra a vantaggio di una società incentrata sulla giustizia sociale.

(7-00406) « Ehm, Suriano, Cabras, Quarta-
pelle Procopio, Migliore,
Boldrini, Del Grosso, Di Sta-
sio, Emiliozzi, La Marca, Ol-
giati, Romaniello, Siragusa ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	68
Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale. C. 1466 Pagani, C. 2036 Ermellino e C. 2268 Piastra (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
Sui lavori della Commissione	69
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure » (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	69
ALLEGATO (Nota depositata dal deputato Giovanni Russo)	70

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale. C. 1466 Pagani, C. 2036 Ermellino e C. 2268 Piastra. (*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che, dopo lo svolgimento della relazione introduttiva, la Commissione ha convenuto sull'opportunità di avviare una mirata attività conoscitiva e che i gruppi sono stati invitati a far pervenire le proprie proposte entro il 14 febbraio. Sollecita, quindi, a rispettare questo termine in modo da poter procedere a convocare in audizione le persone individuate. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di

norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati.

C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che la relazione introduttiva si è già svolta e propone, se non vi sono interventi, che la questione del prosieguo dell'esame sia trattata in Ufficio di Presidenza. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Maria TRIPODI (FI), con riferimento alla proposta di legge C. 875/A Corda e abbinate, il seguito del cui esame è previsto domani, domanda la disponibilità dei gruppi a uno slittamento alla prossima settimana, in ragione di impegni sopravvenuti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, se nessuno obietta, avverte che la seduta di domani in sede referente sul provvedimento s'intende sconvocata. Restano all'ordine del giorno le interrogazioni a risposta immediata, cui seguirà l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 dicembre 2019.

Giovanni RUSSO (M5S) deposita una nota (*vedi allegato*) nella quale prospetta l'opportunità di portare alcune modifiche alla proposta di documento conclusivo.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) si riserva di valutarle.

Dopo interventi dei deputati Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) e Salvatore DEIDDA (FDI), Gianluca RIZZO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».

NOTA DEPOSITATA DAL DEPUTATO GIOVANNI RUSSO

A pagina 37, nelle considerazioni conclusive, sia sostituita la parola « insostituibile » con la parola « fondamentale ».

Inoltre, nell'ultima pagina delle conclusioni, siano premesse alla parola « dispositivo » le seguenti: « Anche in conseguenza di una possibile revisione del sistema di reclutamento nelle carriere iniziali si potrebbe ipotizzare ».

Nel capoverso successivo, siano sostituite le parole « più massiccio di sistemi d'arma » con la parola « assetti ».

La nota n. 42 potrebbe essere integrata citando l'approvazione dell'emendamento

alla legge di bilancio (articolo 1, comma 132) che autorizza al pagamento dello straordinario al personale impiegato in Strade Sicure.

Inoltre, sia inserito nel testo delle conclusioni anche la citazione del riferimento del Presidente della Repubblica Mattarella all'operazione *Strade Sicure* fatto nel discorso del 19 dicembre 2019, durante la visita al Comando Operativo Interforze.

La nota n. 44 sia inserita nel corpo del testo.

Per il resto, si concorda con il testo predisposto.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	71
Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori. C. 2293 Angiola (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo. C. 2333 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. Atto n. 150 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) (2018/822), recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Atto n. 152 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	78

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Associazione Motus-E, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica	79
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 9.25.

Sui lavori della Commissione.

Carla RUOCCO, *presidente*, informa i colleghi di essere stata, come è noto, chiamata a ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario,

incarico del quale si ritiene onorata e che si appresta a svolgere con dedizione e impegno. Preannuncia pertanto che presenterà a breve le proprie dimissioni dalla carica di Presidente della Commissione Finanze.

Intende altresì esprimere il proprio orgoglio per aver ricoperto il ruolo di Presidente della VI Commissione permanente, ruolo che si augura di aver svolto con correttezza e profitto e che ha rappresentato per lei una esperienza di fondamentale importanza, alla quale si è dedicata con il massimo impegno.

Sente infine il dovere di ringraziare tutti i colleghi membri della Commissione, a prescindere dall'appartenenza politica, per aver contribuito ad instaurare un clima di proficua collaborazione e di rispetto reciproco, che ha consentito in questi anni di raggiungere risultati importanti, al servizio del Paese.

Paolo GIULIODORI (M5S) intende ringraziare la Presidente Ruocco per aver svolto in questi anni il suo ruolo con imparzialità, correttezza e dedizione.

Massimo UNGARO (IV) si associa, a nome del gruppo di Italia Viva, alle espressioni di stima del collega Giuliodori e ringrazia la Presidente Ruocco per il proficuo lavoro svolto, porgendole i migliori auguri per il nuovo incarico.

Nicola GRIMALDI (M5S) esprime anch'egli, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle, apprezzamento per il lavoro svolto dalla Presidente Ruocco, avendo ella contribuito in maniera determinante a creare un clima sereno e collaborativo all'interno della Commissione, indipendentemente dall'avvicinarsi di due diverse maggioranze di Governo. Le rivolge quindi i migliori auguri per il nuovo incarico che si appresta a ricoprire.

Giulio CENTEMERO (LEGA) rivolge i ringraziamenti del gruppo della Lega alla Presidente Ruocco, di cui certamente la Commissione sentirà la mancanza.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si associa, anche a nome del Governo, alle espressioni di stima espresse nei riguardi della Presidente Ruocco, cui rivolge i migliori auguri di buon lavoro per il proprio prestigioso incarico.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) manifesta il proprio sentito ringraziamento alla Presidente Ruocco per aver consentito a tutti i gruppi di lavorare in modo proficuo e di confrontarsi con spirito costruttivo, come è accaduto, ad esempio, in occasione dell'esame della proposta di legge per la semplificazione fiscale. In quella, così come in altre occasioni, si è privilegiato un modello di lavoro attento al merito delle questioni più che alle logiche degli schieramenti politici, avendo sempre come fine l'interesse dei cittadini e del Paese. Si tratta di un metodo che, ne è certo, la Presidente non potrà che riprodurre presso la Commissione d'inchiesta sul sistema creditizio e che auspica possa caratterizzare anche la nuova Presidenza della Commissione Finanze.

Marco OSNATO (FDI) rivolge alla Presidente le proprie congratulazioni per il prestigioso incarico ricevuto, assai rilevante in ragione delle delicatissime questioni affrontate, che incidono direttamente sulla vita dei cittadini italiani. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario avrà infatti il compito assai impegnativo di fare luce sui fatti accaduti, al fine di evitare che possano ripetersi.

Intende quindi esprimere a nome del suo gruppo particolare apprezzamento per il lavoro svolto dalla Presidente Ruocco, la cui guida ha consentito, malgrado le naturali contrapposizioni politiche, di pervenire a punti di mediazione e soluzioni condivise anche in momenti di particolare delicatezza e complessità. Auspica che un tale metodo di lavoro possa caratterizzare anche i futuri lavori della Commissione Finanze.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringrazia tutti i colleghi per le espressioni di stima

a lei rivolte e auspica, in ogni caso, di continuare a far parte della Commissione Finanze; ciò le darà modo, tra l'altro, di tenere aggiornati i membri della Commissione sull'attività svolta dalla Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, nell'ottica della massima sinergia e collaborazione tra organi parlamentari.

Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori.

C. 2293 Angiola.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio scorso.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, riterrebbe opportuno, ove i colleghi concordino, rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta. Ciò al fine di definire, in una prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, l'elenco dei soggetti da invitare in audizione.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 9.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il

Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati.

C. 2091 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, rammenta che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2091 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, sottoscritto a Bruxelles l'11 novembre 2016.

Ricorda che nel 2009 sono stati avviati i negoziati per un Accordo commerciale tra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altro (cd. « Accordo multipartito »).

L'Ecuador – a causa di un contenzioso pendente in sede di Organizzazione mondiale del Commercio – ha in seguito deciso di ritirarsi dai negoziati, che sono quindi proseguiti soltanto con il Perù e la Colombia e si sono conclusi nel 2012 con la firma di un Accordo commerciale che istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli.

L'Accordo rappresenta, inoltre, un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici e degli investimenti, facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza. Il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani forma parte essenziale dell'Accordo.

A seguito della richiesta presentata dall'Ecuador di riavviare i negoziati con l'UE

per diventare Parte dell'Accordo, nel 2014 sono riprese le trattative tra le Parti, che si sono concluse l'11 novembre 2016 con la firma del Protocollo di adesione dell'Ecuador all'Accordo. Tale adesione rafforza il quadro giuridico delle relazioni commerciali dell'UE con questo Paese e facilita gli scambi commerciali e gli investimenti reciproci, integrando inoltre l'Ecuador nel regime di norme e istituzioni congiunte istituito dall'Accordo.

Il Protocollo di adesione si compone di 29 articoli e XX Allegati, per l'approfondimento dei quali si rinvia al relativo dossier predisposto dal Servizio Studi.

L'interesse della Commissione Finanze nei confronti del contenuto del provvedimento è alquanto ridotto e si limita alle disposizioni recate dall'articolo 26, che riguardano, tra l'altro, il mantenimento in vigore delle misure di applicazione della tassa sulle bevande alcoliche per due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul disegno di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo.

C. 2333 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2333, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

La Convenzione, sottoscritta a Libreville il 28 giugno 1999, intende disciplinare gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.

Quanto al contenuto, la Convenzione si compone di 30 articoli, suddivisi in VI Capitoli, e un Protocollo, e richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE.

Ai sensi dell'articolo 1, la Convenzione si applica alle persone, fisiche e giuridiche, residenti negli Stati contraenti e, sotto il profilo oggettivo, è limitata all'imposizione sui redditi che sono – per la parte italiana – l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (articolo 2).

Dopo l'articolo 3, che contiene le definizioni generali, con l'articolo 4 viene definito il concetto di residente quale persona assoggettata ad imposta, e specificati i criteri dirimenti dei casi di doppia residenza.

L'articolo 5 è dedicato alla stabile organizzazione – « una sede fissa di affari attraverso la quale un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività » –, mentre l'articolo 6 riguarda le modalità di tassazione dei redditi immobiliari.

Con l'articolo 7 vengono disciplinati gli utili di impresa, accogliendo il principio generale in base al quale essi sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile.

L'articolo 8 disciplina le modalità di tassazione degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea.

L'articolo 9 è dedicato alla disciplina relativa alle imprese associate.

Con riferimento alle imposizioni sui dividendi (articolo 10), sugli interessi (articolo 11) e sulle royalties (articolo 12), la Convenzione stabilisce un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo al 15 per cento per i dividendi e al 10 per cento per gli interessi e i canoni.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, tali condizioni appaiono del tutto favorevoli agli operatori italiani che investono nel Paese africano, anche in considerazione del punto 4 del Protocollo annesso, che include il riferimento alla clausola della nazione più favorita, in base alla quale, ove il Gabon accordasse ad un altro Stato dell'OCSE aliquote più favorevoli rispetto a quelle previste dal presente accordo, le ritenute alla fonte per i casi disciplinati dalla presente intesa verrebbero automaticamente allineate a quelle più vantaggiose.

Quanto alle plusvalenze, l'articolo 13 stabilisce l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza, ad eccezione degli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili o di beni mobili relativi ad organizzazioni stabili, per i quali è prevista una potestà impositiva concorrente dei due Stati.

Al trattamento fiscale sui redditi derivanti da professioni indipendenti è dedicato l'articolo 14, a quello sui redditi da lavoro subordinato l'articolo 15, ai gettoni di presenza l'articolo 16, mentre l'articolo 17 riguarda il trattamento fiscale dei redditi da attività di artisti e sportivi.

L'articolo 18 disciplina le pensioni, prevedendone la tassazione soltanto nello Stato di residenza, salvo che per i pagamenti erogati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di una persona fisica, mentre l'articolo 19, dedicato alle remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte.

Per i redditi di insegnanti temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti, l'articolo 20 dispone una esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento, al fine di facilitare gli scambi culturali.

Per gli studenti (articolo 21) viene prevista una esenzione, a condizione che i redditi provengano da fonti situate al di fuori dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio o apprendistato.

Per quanto riguarda il trattamento dei redditi diversi da quelli trattati negli articoli precedenti (articolo 22), è prevista la tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'articolo 23 prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria.

I successivi articoli dispongono quindi: un principio di non discriminazione (articolo 24); una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione (articolo 25); lo scambio di informazioni fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale (articolo 26); l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 27); una procedura di rimborso per i casi garantiti di ritenute ridotte (articolo 28).

L'articolo 29 stabilisce che le disposizioni della Convenzione, una volta esplesate le rispettive procedure di ratifica, entrerà in vigore alla data dello scambio dei relativi strumenti, e precisa, altresì, la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni in essa contenute.

L'articolo 30, infine, individua le modalità di denuncia della Convenzione.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul disegno di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 febbraio 2020 — Presidenza della presidente Carla RUOCCO — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Atto n. 150.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sull'Atto è fissato al 10 marzo prossimo.

Luca MIGLIORINO (M5S), *relatore*, rammenta che lo schema di decreto legislativo in esame intende recepire le disposizioni contenute nell'articolo 1 della direttiva 2017/2455/UE, che è intervenuta sulle norme generali IVA (recate dalla direttiva 2006/112/CE) e sulle esenzioni IVA per le importazioni di piccole spedizioni di valore trascurabile (previste dalla direttiva 2009/132/CE), al fine di dettare una specifica disciplina sugli obblighi re-

lativi alle prestazioni di servizi e alle vendite a distanza di beni.

La delega al recepimento della direttiva è contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019). Il termine di recepimento è il 2 maggio 2020. Il termine per l'espressione del parere parlamentare è invece fissato al 10 marzo 2020.

La direttiva oggetto di recepimento introduce misure di semplificazione a favore delle piccole start up operanti nel settore del commercio elettronico, nonché per l'identificazione degli acquirenti e dei destinatari, al fine di semplificare la dichiarazione e il versamento dell'IVA all'importazione.

La direttiva semplifica ed estende l'operatività del regime speciale MOSS (*Mini One Stop Shop* o Mini Sportello Unico), ovvero il regime di tassazione IVA opzionale relativo alle prestazioni di servizi elettronici e di telecomunicazione e tele-radiodiffusione a favore di consumatori finali europei. Optando per il regime MOSS, il soggetto passivo (fornitore dei servizi) evita di doversi identificare presso ogni Stato membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazione e versamento dell'IVA), mentre trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettua i versamenti, attraverso un apposito portale elettronico, esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati membri di consumo. Le dichiarazioni e i versamenti così acquisiti dallo Stato membro di identificazione sono quindi trasmesse ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazione sicura.

In Italia il portale elettronico MOSS è gestito dall'Agenzia delle entrate.

Occorre ricordare che lo schema in esame intende recepire il solo articolo 1 della direttiva 2017/2455/UE, il quale introduce una soglia di 10.000 euro al di sotto della quale le prestazioni sono soggette ad IVA nello Stato membro di identificazione del soggetto passivo, a meno che questo non opti per l'applicazione dell'imposta nello Stato membro di consumo. Sono semplificate le procedure di

emissione delle fatture. Si autorizzano inoltre i soggetti passivi ad applicare le norme dello Stato membro di identificazione in materia di fatturazione e tenuta dei registri.

L'articolo 1 dello schema di decreto in esame modifica in più punti la disciplina sulla territorialità dell'IVA per i servizi elettronici e di telecomunicazione, allo scopo di introdurre regole specifiche nel caso in cui il prestatore di tali servizi sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro UE.

Con una prima modifica (comma 1, lettera *a*) dell'articolo 1), le norme in esame introducono il nuovo articolo 7-*octies* nel Testo Unico IVA (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

In sostanza, le nuove disposizioni mantengono fermo il criterio impositivo del luogo del domicilio o della residenza del committente non soggetto passivo. Dunque per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, se rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, l'IVA è dovuta in Italia se il committente non soggetto passivo è ivi stabilito, ossia è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero.

Viene poi introdotta una prima eccezione alla predetta regola, che opera se il prestatore di servizi è un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro UE (comma 2 del nuovo articolo 7-*octies*).

In tale ipotesi, non si applica il criterio impositivo del luogo di domicilio o residenza del committente, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato. Non è quindi dovuta in Italia l'IVA – a meno che il fornitore estero non opti diversamente – se le prestazioni di servizi in di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici siano fornite a committenti non soggetti passivi d'imposta nazionali, da parte di soggetti stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia, ma non anche in altri Stati della UE, e il cui ammontare complessivo, nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in

Stati membri dell'Unione europea e diversi da quello di stabilimento del prestatore, non sia superiore a 10.000 euro.

Una seconda eccezione al criterio impositivo della residenza del committente è posta dal comma 3 del nuovo articolo 7-*octies*, e opera ove il prestatore di servizi sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato e i servizi siano resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. In questo caso, l'IVA è dovuta in Italia anche per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, da parte di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato e non anche in altri Stati della UE e il cui ammontare complessivo delle prestazioni di servizi resi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia non ha superato 10.000 euro.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica IVA, che disciplina il regime speciale cd. MOSS per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE.

Il comma 1, lettera *a*) dell'articolo 2 espunge dall'articolo 74-*quinquies* la condizione per cui l'accesso al MOSS richiede ad un prestatore extra-UE di non essere identificato in altro Paese UE a fini IVA.

Ciò intende allineare la normativa nazionale con quanto previsto dalla direttiva 2017/2455, ai sensi della quale dal 1° gennaio 2019 il soggetto passivo non stabilito nell'Unione è qualificato come un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio dell'Unione, senza riferirsi all'identificazione a fini IVA.

Da ciò consegue che, laddove un fornitore extra-UE di servizi elettronici, resi a privati consumatori UE, sia identificato ai fini IVA in un altro Paese, lo stesso prestatore può identificarsi anche in Italia e adottare il regime IVA MOSS, per beneficiare delle semplificazioni da esso previste.

Il comma 1, lettera *b*) dell'articolo 2 modifica l'articolo 74-*quinquies*, comma 2

del decreto del Presidente della Repubblica IVA, stabilendo che i prestatori di servizi di telecomunicazione, di teleradio-diffusione ed elettronici resi nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni (in sostanza, ai consumatori) devono applicare le norme sulle certificazioni fiscali del commercio al minuto e attività assimilate: la fattura è emessa a richiesta del cliente, mentre è fatto obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale.

Con le modifiche di cui al comma 1, lettera *c*) dell'articolo 2 viene sostituita la lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 74-quinquies, che elenca la documentazione che deve corredare la richiesta di identificazione ai fini del regime MOSS. La vigente lettera *d*) chiarisce che nella richiesta il soggetto deve dichiarare che non è identificato a fini IVA all'interno dell'Unione europea; in coerenza con le modifiche alla direttiva IVA e a quelle apportate con la lettera *c*), la predetta dichiarazione di mancata identificazione è sostituita con una dichiarazione che attesta che il richiedente non è stabilito a fini IVA all'interno dell'Unione europea.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria delle norme così introdotte, il cui onere viene valutato in 200.000 euro annui a decorrere dal 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 4 dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Preso atto dei contenuti dello schema di decreto in esame, ritiene che la Commissione possa esprimersi sul provvedimento già nella seduta odierna.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Carla RUOCCO, *presidente*, invita i colleghi ad esprimersi sul punto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) (2018/822), recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

Atto n. 152.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sull'Atto è fissato all'11 marzo prossimo. Il provvedimento, tuttavia, non è corredato del parere della Conferenza unificata, pertanto la Commissione non potrà esprimersi fin quando tale documentazione non sarà trasmessa.

Paolo GIULIODORI (M5S), *relatore*, rammenta che l'Atto del Governo in esame intende recepire nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione.

Segnala che il termine di recepimento della direttiva 2018/822 è scaduto il 31 dicembre 2019 e che la Commissione europea ha quindi avviato la procedura d'infrazione n. 2020/0065 per mancato recepimento della direttiva.

L'articolo 1 dello schema definisce l'ambito applicativo della disciplina in oggetto. Il provvedimento in esame reca anche la procedura di comunicazione a giurisdizioni extraeuropee, al fine di garantire un inquadramento sistematico della materia dello scambio di informazioni.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti, sia con riferimento ai soggetti coinvolti, sia

alle fattispecie oggetto di comunicazione; individua il contribuente e gli intermediari incaricati delle comunicazioni di legge, nonché i meccanismi transfrontalieri da segnalare alle autorità fiscali nazionali ed estere.

L'articolo 3 disciplina gli obblighi di comunicazione del meccanismo transfrontaliero posti in capo agli intermediari e al contribuente, nonché gli esoneri da tale obbligo.

L'articolo 4 definisce le regole per l'obbligo di comunicazione in più Stati membri.

L'articolo 5 individua il meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della comunicazione; il meccanismo transfrontaliero è soggetto all'obbligo di comunicazione nei casi in cui risulti presente almeno uno degli elementi distintivi ovvero un indice di rischio di elusione o di evasione fiscale.

L'articolo 6 elenca la tipologia delle informazioni oggetto della comunicazione all'Agenzia delle entrate (comma 1). Il comma 2 specifica che gli intermediari sono tenuti a comunicare le informazioni inerenti il meccanismo transfrontaliero solo quando ne sono a conoscenza, ne hanno il possesso o il controllo.

L'articolo 7 stabilisce i termini di presentazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni oggetto della comunicazione.

L'articolo 8 dispone un obbligo *a tantum* nei confronti degli intermediari e dei contribuenti obbligati alla comunicazione delle informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase di attuazione avviene tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020.

L'articolo 9 disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le altre autorità competenti delle giurisdizioni estere.

L'articolo 10 reca delle modifiche di coordinamento con alcune disposizioni vigenti.

L'articolo 11 introduce per gli intermediari e i contribuenti tenuti alle comunicazioni un obbligo di conservazione dei documenti e dei dati utilizzati per l'attuazione del meccanismo transfrontaliero.

L'articolo 12 disciplina le sanzioni per i casi di omessa comunicazione delle informazioni stabilendo che in tali casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 21.000 euro prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazione degli obblighi degli operatori finanziari.

L'articolo 13 prevede una clausola di invarianza finanziaria ovvero dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 14 stabilisce la decorrenza: recependo quanto previsto dalla direttiva, le disposizioni del decreto hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2020.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 9.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 febbraio 2020.

Audizioni di rappresentanti dell'Associazione Motus-E, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	80
Proposta di nomina dell'avvocato Vito Cozzoli a presidente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa. Nomina n. 43 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
Proposta di nomina di Roberto Cicutto a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia. Nomina n. 44 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	82

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 Brunetta (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	85
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	94
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 223 La Marca (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91

RISOLUZIONI:

7-00319 Casa: Per l'istituzione di un premio letterario alla memoria di Andrea Camilleri (<i>Discussione e rinvio</i>)	93
Interventi di fine seduta	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica che la deputata Flora Frate ha cessato di far parte della Commissione.

Proposta di nomina dell'avvocato Vito Cozzoli a presidente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa.

Nomina n. 43.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Paolo LATTANZIO (M5S), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo il parere sulla proposta di nominare l'avvocato Vito Cozzoli presidente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute SpA.

Ricorda che Sport e Salute spa è subentrata alla CONI Servizi SpA per effetto dell'articolo 1, comma 629, della legge di bilancio per il 2019 (n. 145 del 2018). Pertanto, Sport e salute SpA è ora la società di cui si avvale il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'espletamento dei suoi compiti. Da Statuto, Sport e salute produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, inclusa la promozione ed organizzazione di eventi, la gestione di centri ed impianti sportivi; è inoltre incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva da destinare alle Federazioni Nazionali. Sottolinea che dai suoi compiti si evince facilmente il ruolo centrale che la società occupa nella promozione e diffusione dell'attività sportiva. Non si tratta soltanto di sport a livello agonistico, ma di una pratica sportiva che si avvicina al quotidiano, che fa parte della vita dei cittadini. Evidenza che il nome stesso della società indica un binomio considerato ormai fondamentale: quello tra lo sport e la salute, intesa come fisica e mentale. Sport vuol dire prevenzione, ma anche inclusione, capacità di sfidarsi e superare i propri limiti, essere parte di un gruppo, superare le diversità per un obiettivo comune.

Aggiunge che indirizzare le politiche in campo sportivo vuol dire anche avere un occhio di riguardo per la solida connessione esistente tra sport e sviluppo, sia

economico che sociale. La riqualificazione degli spazi urbani e della vita nelle periferie spesso « dimenticate » – non solo quelle di città, ma anche quelle del Paese – passa anche attraverso lo sport: un palazzetto costruito in un'area degradata, o dove i servizi sono pochi può diventare un polo di attrazione e di integrazione, soprattutto per i più giovani che trovano una alternativa alla strada; d'altro canto è risaputo che l'organizzazione di eventi sportivi ha evidenti *spill over* positivi sui circuiti economici e turistici, a favore di crescita, occupazione e promozione dei territori.

Ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, Sport e salute SpA è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato.

Riferisce che per la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, a seguito delle dimissioni da tale incarico dell'ing. Rocco Sabelli, ha diramato un avviso pubblico volto ad acquisire utili manifestazioni di interesse all'assunzione del citato incarico. All'esito di questa procedura ha proposto per la nomina l'avvocato Vito Cozzoli.

Aggiunge che per la rilevanza del compito di attuazione delle politiche sportive affidato alla società Sport e Salute, è fondamentale che alla sua guida vi sia un profilo di alto spessore, di rilievo e di esperienza come quello di Vito Cozzoli, così come provato dal *curriculum* trasmesso con la richiesta di parere, a cui rinvio.

Per tutte le motivazioni sopra citate, propone di esprimere parere favorevole sulla nomina.

Valentina APREA (FI), preannunciando il voto favorevole di Forza Italia, esprime il proprio apprezzamento per la scelta di nominare Vito Cozzoli presidente del Consiglio di amministrazione di Sport e salute SpA, avendo avuto modo di conoscerlo nel corso degli anni in cui ha prestato servizio presso la Camera dei deputati. Concorda quindi con la scelta del Governo, che gli permetterà di trasferire la competenza che ha dimostrato di avere alla Camera in un altro ente, dove si richiede un profilo di così alto spessore. Si dice certa che svolgerà un ottimo lavoro.

Federico MOLLICONE (Fdi), dopo aver precisato che voterà a favore della proposta di nomina di una persona che ritiene stimabile e di alto livello, si esprime criticamente sulle modalità con cui si è proceduto alla riorganizzazione della *governance* dello sport in Italia e, in particolare, sullo spostamento delle risorse finanziarie in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri: scelta che non condivide, trattandosi di un'entità soggetta a cambiamenti politici. Non vede, infatti, di buon occhio una gestione governativa dello sport, neanche di quello di base. Pertanto, ribadito di non avere nulla da eccepire rispetto alla scelta dell'avvocato Cozzoli alla guida di Sport e salute, ritiene un errore strategico aver compresso l'autonomia del CONI portando lo sport sotto il controllo della politica.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) dichiara che, nella consapevolezza dell'importanza che lo sport ha per il Paese, il *curriculum* dell'avvocato Cozzoli è stato attentamente valutato e il suo gruppo responsabilmente sosterrà la nomina. È certa che Cozzoli contribuirà all'obiettivo che serve raggiungere: quello di accrescere il rapporto positivo tra le diverse componenti del complesso mondo dello sport e tra questo e la politica. Preannuncia quindi il voto favorevole del Partito democratico.

Michele ANZALDI (IV) esprime il voto favorevole del suo gruppo, sottolineando

l'importanza e il valore che lo sport ha per le famiglie italiane.

Daniele BELOTTI (LEGA) preannuncia il voto favorevole della Lega.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	39
Votanti	39
Astenuti	0
Maggioranza	20
Hanno votato <i>sì</i>	36
Hanno votato <i>no</i>	3

(La Commissione approva).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Aprea, Bella, Belotti, Casa, Casciello, Ciampi, Colmellere, Ferri in sostituzione di Toccafondi, Foggiani, Frailis in sostituzione di Di Giorgi, Frassinetti, Fratoianni, Furguele, Fusacchia, Gallo, Latini, Lattanzio, Lucchini in sostituzione di Sasso, Mariani, Marin, Melicchio, Mollicone, Nitti, Orfini, Squeri in sostituzione di Palmieri, Patelli, Piccoli Nardelli, Prestipino, Racchella, Ricciardi in sostituzione di Carbonaro, Rossi, Saccani Jotti, Testamento, Tuzi, Vacca, Valente e Villani.

Proposta di nomina di Roberto Cicutto a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.

Nomina n. 44.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, riferisce che la Commissione cultura è chiamata ad esprimere il parere al Governo sulla proposta di nomina di Roberto Cicutto a presidente della Fondazione la Biennale di Venezia.

Riporta che il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ha comunicato il 31 gennaio scorso la sua intenzione di procedere alla nomina di Roberto Cicutto a Presidente della Fondazione, alla luce del suo profilo professionale di alto livello, della sua qualificata competenza e della sua rilevante esperienza nel settore delle arti, nonché nella sua esperienza di direzione di istituzioni ed enti di interesse pubblico in ambito culturale. Per il profilo di Roberto Cicutto rinvia al *curriculum* che è stato trasmesso dal Ministro insieme alla richiesta di parere.

Ricorda che la Commissione si è già occupata della ratifica della nomina di Paolo Baratta a Presidente della Biennale di Venezia. Nata 125 anni fa, è una delle istituzioni culturali più note e prestigiose al mondo, all'avanguardia nella ricerca e nella promozione delle nuove tendenze artistiche contemporanee. Essa organizza, infatti, in tutti i suoi settori – che spaziano tra arte, architettura, cinema, danza, musica e teatro – attività di mostra e di ricerca. Va segnalato, in particolare, l'impegno della Biennale nella diffusione della creatività nelle giovani generazioni, attraverso lo sviluppo della *Biennale Educational* che coinvolge un numero crescente di scuole. Si è inoltre costruito un rapporto con gli istituti Universitari e di ricerca per visite speciali e l'organizzazione di lezioni e seminari che hanno visto la partecipazione, nel quinquennio 2012-2017, di ben 305 università (103 italiane e 202 straniere). Sono state inoltre sviluppate le opportunità di ricerca e produzione destinate alle giovani generazioni di artisti, in dialogo con maestri riconosciuti, attraverso il progetto internazionale denominato Biennale College, attivato per i settori Danza, Teatro, Musica e Cinema.

Ricorda che il presidente dura in carica 4 anni, può essere riconfermato per non

più di due volte, è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività.

Con riferimento al *curriculum* di Roberto Cicutto, segnala che è molto ricco e che le preme ricordare tre elementi della sua biografia che considera importanti. Segnala che Roberto Cicutto ha prodotto ed ha distribuito, in molti anni di attività, film di grande levatura culturale, da « L'albero degli zoccoli » a « Il segreto del bosco vecchio » di Ermanno Olmi. Ha fatto conoscere e distribuito film come « Il pranzo di Babette » (diretto da Gabriel Axel), « Lezioni di piano » (diretto da Jane Campion), fino a « La finestra di fronte » diretto da Ferzan Özpetek, per citare solo alcuni dei più noti. Ricorda che Cicutto ha costruito una forte rete di rapporti internazionali che opera nel campo culturale e che ha ricoperto numerosi incarichi di gestione in grandi realtà nazionali e internazionali: Segretario Generale di ACE, consigliere d'amministrazione del Centro sperimentale di cinematografia e dal 2009 presidente e amministratore delegato dell'Istituto LUCE – Cinecittà. Propone quindi di esprimere parere favorevole alla sua nomina.

Angela COLMELLERE (LEGA) ricorda che la Biennale di Venezia, con le sue iniziative ed in particolare con la Mostra del Cinema, rappresenta un'eccellenza di livello internazionale che compete con le principali esposizioni mondiali per attrattività e importanza. Segnala che il suo gruppo aveva chiesto una proroga del presidente Paolo Baratta, giunto a fine mandato, proprio alla luce del fondamentale lavoro da lui portato avanti negli anni. Prende atto che, tuttavia, la scelta della maggioranza è stata a favore della nomina di Roberto Cicutto, che vanta comunque un *curriculum* prestigioso nel campo cinematografico. Per tale motivo e nell'interesse esclusivo di Venezia e della Fon-

dazione, annuncia che il suo gruppo voterà a favore della proposta, nell'ottica di una fiducia preventiva e senza preconcetti ideologici sulla sua persona. Auspica, a nome della Lega, che egli prosegua nell'opera di implementazione della Biennale e della Mostra del Cinema intrapresa dal presidente Baratta, anche con proprie idee innovative che ne continuino a garantire il successo, a vantaggio di Venezia, del Veneto e dell'intero Paese.

Vittorio SGARBI (M-NI-USEI-C!-AC) sottolinea come la nomina di Roberto Cicutto giunga al termine di un lungo periodo di presidenza dominato da Baratta: un predominio che, ne era certo, non avrebbe potuto essere tollerato dagli attivisti delle nuove forze politiche. Evidenza, in particolare, che si trattava di un cambio di guida necessario e rimarca che, per buona intuizione del ministro Franceschini, tale cambio non è stato concepito in favore e a vantaggio di un qualche esponente del mondo della politica, come in un primo momento si era pensato. Apprezza il fatto che Cicutto sia una persona competente e, soprattutto, che sia veneziano. Stigmatizza, invece, con forza la nomina, disposta dal presidente Baratta nella fase terminale della sua reggenza, di Cecilia Alemani alla direzione della Biennale Arte di Venezia 2021, aggiungendo che si dovrebbe espressamente vietare di procedere a nomine di peso negli ultimi sei mesi di un mandato di interesse pubblico. Dopo aver definito la presidenza Baratta elitaria e antiquata, esprime l'auspicio che adesso, con la nuova stagione, si abbia un ringiovanimento anche nelle idee e sia concesso più spazio a quel che è nuovo, possibilmente con l'apertura a un numero maggiore di artisti. Conclude, auspicando che il presidente Cicutto sia quanto prima audito in Commissione.

Nicola ACUNZO (M5S) invita a concentrarsi sulla nomina sottoposta oggi al parere della Commissione prescindendo dalle considerazioni svolte dal deputato Sgarbi su quanto è vecchio e quanto è nuovo. È dell'avviso che Roberto Cicutto abbia di-

mostrato con il suo percorso professionale di saper coniugare capacità imprenditoriali e intuizione artistica, soprattutto in ambito cinematografico. Ritiene che sia la persona giusta per la biennale e preannuncia pertanto il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Condivide l'auspicio espresso dal deputato Sgarbi in merito ad una audizione di Cicutto in Commissione e si augura che la sua nomina dia uno slancio positivo all'arte, alla cultura e all'imprenditorialità.

Michele ANZALDI (IV) esprime apprezzamento per la nomina di Cicutto, il quale giunge dopo i due mandati del presidente Baratta che hanno sancito il successo della Fondazione La Biennale di Venezia a livello mondiale. Era difficile, a suo avviso, individuare una personalità in grado di continuare su quella scia ed è convinto che Cicutto rappresenti la quadratura del cerchio. Preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Federico MOLLICONE (FdI), a nome del suo gruppo, condivide il contenuto dell'intervento del deputato Sgarbi che ha dimostrato capacità di analisi nel descrivere come è stata e come dovrebbe essere gestita la Biennale di Venezia. Dopo una gestione che anche lui ritiene elitaria, diventa imprescindibile favorire la conoscenza e la diffusione di nuovi artisti e di nuove espressioni artistiche. Premesso di ritenere Roberto Cicutto una personalità di alto livello, ritiene non si possano non deplorare i metodi da consorteria con cui è governato il mondo del cinema da cui egli proviene. Preannunciando l'astensione del suo gruppo dalla votazione, si riserva di valutare la nomina alla luce delle scelte che il nuovo presidente compirà.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E) preannuncia il suo voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	37
Votanti	35
Astenuti	2
Maggioranza	18
Hanno votato sì	34
Hanno votato no	1

(La Commissione approva).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Aprea, Bella, Casa, Casciello, Ciampi, Colmellere, Ferri in sostituzione di Toccafondi, Fogliani, Frailis in sostituzione di Di Giorgi, Fratoianni, Furgiuele, Fusacchia, Gallo, Latini, Lattanzio, Lucchini in sostituzione di Sasso, Mariani, Marin, Melicchio, Nitti, Orfini, Patelli, Piccoli Nardelli, Prestipino, Racchella, Rossi, Squeri in sostituzione di Palmieri, Sgarbi, Testamento, Tuzi, Vacca, Valente e Villani.

Si sono astenuti i deputati: Paola Frasinetti e Federico Mollicone.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Giuseppe De Cristofaro.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

C. 1682 Brunetta.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, introduce l'esame ricordando che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione agricoltura per le parti di propria competenza sul nuovo testo della proposta di legge C. 1682 Brunetta risultante dagli emendamenti approvati dalla stessa Commissione Agricoltura.

Riferisce che il provvedimento, recante disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana, individua misure per la promozione del patrimonio enogastronomico italiano.

Evidenzia preliminarmente che la proposta di legge si basa su una convinzione di fondo: quella cioè che il mondo della produzione enologica, olivicola e gastronomica d'eccellenza sia parte integrante del più ampio patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico del Paese. La proposta configura il turismo enogastronomico come una forma di turismo culturale ed evidenzia come fondamentale l'esigenza di trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza del settore agroalimentare e di quello enogastronomico.

Per la descrizione delle norme, avverte che si soffermerà solo su quelle che rientrano nell'ambito di competenza della Commissione, che comunque sono numerose. L'articolo 1 della proposta prevede che determinati comuni assumano la denominazione di città del vino e dell'olio o di eventuali altre eccellenze gastronomiche italiane. Si tratta dei comuni nei quali ricadono i luoghi della produzione enologica, olivicola e gastronomica italiana in possesso dei requisiti che dovranno essere individuati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 2 istituisce la Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane, volta a promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio enogastronomico nazionale e delle tradizioni ad esso collegate, nonché del turismo esperienziale. L'organizzazione della Giornata è affidata a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione – oltre che d'intesa con la Conferenza

unificata Stato-regioni e autonomie locali, sentite le associazioni di categoria della filiera agroalimentare comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il concerto del Ministro dell'istruzione è previsto perché, secondo la proposta di legge, nella Giornata delle eccellenze deve essere garantito il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche. Il testo fa ancora riferimento al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per cui occorre una correzione.

L'articolo 3 istituisce il nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane con compiti di consultazione e di valutazione nell'ambito degli interventi legislativi e riguardo al settore produttivo e commerciale del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane.

L'articolo 4 reca misure di sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore viticolo e gastronomico italiano e a tal fine prevede che il Ministero dell'università e della ricerca promuova l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane, nonché dell'insegnamento della dietoterapia mediterranea nella clinica sanitaria, nell'ambito dei percorsi didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione sanitaria.

L'articolo stabilisce, inoltre, che parte delle risorse del FOE (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca) deve essere destinata annualmente alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola, olivicola e gastronomica. Il Ministero dell'università e della ricerca e le altre istituzioni pubbliche competenti sono chiamati a promuovere programmi di ricerca e innovazione, nonché percorsi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Anche qui il testo fa ancora riferimento al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per cui occorre una correzione.

A suo giudizio, questo punto del testo richiede una riflessione aggiuntiva: si riferisce alla disposizione che affida al Ministero dell'università e della ricerca la promozione dell'attivazione di corsi di laurea, dottorati, master e corsi di formazione in ambito universitario. Ricorda infatti che le università, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Nel rispetto di tale principio, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. I corsi di diploma, di laurea e di specializzazione sono determinati dai rispettivi statuti che definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

Quanto al FOE, ricorda che esso rappresenta il maggior contributo che il Ministero dell'università e della ricerca destina per la copertura delle spese e delle attività degli enti e delle istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero stesso e che viene erogato sulla base della programmazione preventiva degli enti, elaborata tenendo presente le indicazioni contenute nel Programma Nazionale della Ricerca. Ritiene, pertanto, che vada esclusa la previsione di un vincolo di destinazione delle risorse del Fondo, specialmente se rivolto ad un ambito commerciale.

L'articolo 4-bis aggiunge una nuova competenza tra le competenze da apprendere a scuola nell'indirizzo di studio « Enogastronomia e ospitalità alberghiera », che è previsto nell'ambito dei percorsi di istruzione professionale, nell'articolazione di Enogastronomia. La nuova competenza da apprendere consiste nella capacità di analisi dei vini a livello olfattivo e degustativo, nonché nella conoscenza dei vitigni e delle tecniche di produzione delle aree di origine. È previsto di conseguenza che il diplomato acquisisca il titolo di « esperto di vini ». Segnala al riguardo, per inciso, che l'espressione « esperto di vini » non si collega a un titolo

di studi riconosciuto nell'ambito dell'istruzione professionale. Osserva inoltre che l'aggiunta di una competenza comune a tutti i profili dell'indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera costringerebbe a una modifica dei percorsi di studio uguale per tutti. Senza contare che le 11 competenze attualmente previste sono generiche e trasversali e non specifiche come invece quella che si vorrebbe introdurre. Rileva inoltre che l'introduzione di questa competenza nell'istituto professionale potrebbe creare confusione con l'istituto tecnico, indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione « viticoltura ed enologia », che invece già la prevede.

È invece possibile attivare – ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 61 del 2017 – percorsi specifici che sviluppino particolari competenze anche in aggiunta alle 11 già previste, in territori particolarmente sensibili alla tematica, grazie all'autonomia e alla flessibilità offerti dal nuovo ordinamento.

L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Commissione dell'enogastronomia di qualità, con il compito, tra gli altri, di promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane tramite la realizzazione dell'« Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di qualità ». Della commissione fanno parte, tra gli altri, rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.

La Commissione ogni anno adotta le linee programmatiche e operative per la realizzazione dell'Atlante annuale, che è redatto anche avvalendosi delle informazioni che è previsto siano raccolte dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, in particolare delle scuole secondarie di secondo grado con indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale, degli istituti professionali alberghieri, delle università e degli Istituti tecnici superiori (ITS) anch'essi con indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale, concernenti i

prodotti tipici del rispettivo territorio nonché i relativi usi, costumi, tradizioni, tecniche e mestieri.

L'articolo 6 detta disposizioni relative alle gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione, nonché di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari, anche mediante la distribuzione automatica, nelle mense ospedaliere, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli enti pubblici, negli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e di secondo grado, volte a promuovere la diffusione della dieta mediterranea. Il testo prevede che le stazioni pubbliche appaltanti siano tenute ad attribuire un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono l'adozione del modello di dieta mediterranea nel rispetto dei principi di territorialità, sostenibilità, stagionalità, tradizionalità dei prodotti e dei regimi di qualità, anche di produzione biologica. È previsto che sia il Ministro dell'istruzione con proprio regolamento a stabilire criteri e modalità di attuazione di questo articolo.

Anche qui ravvisa profili critici. In materia di mense scolastiche, ricorda che l'articolo 4, commi da 5 a 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 104 del 2013 reca già disposizioni in materia di educazione alimentare e sulle gare d'appalto nei servizi di refezione scolastica. Tali disposizioni prevedono, intanto, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e biologici nelle scuole, elabori appositi programmi di educazione alimentare, anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale, anche nell'ambito di iniziative già avviate (comma 5 dell'articolo 4). Ricorda, inoltre, che il decreto-legge n. 104 dispone, altresì, che nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pub-

bliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti debbano prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e, comunque, a ridotto impatto ambientale e di qualità, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea», consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi devono prevedere, altresì, un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia (comma 5-*quater*). Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, per quanto riguarda le attività da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, al fine di favorire la consapevolezza dei rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare, elabora programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate (comma 5-*quinqies*). Infine, l'articolo 64, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017 ha istituito il Fondo per le mense scolastiche biologiche, al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente.

L'articolo 6-*bis* dispone in materia di sviluppo del «portale *web* e app delle denominazioni DOP e IGP», includendo le eccellenze enogastronomiche italiane con relativa geolocalizzazione dei prodotti nonché degli itinerari culturali e turistici.

L'articolo 7 prevede che nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, siano assicurati spazi alle realtà storiche, artistiche, sociali ed economiche che valorizzano e promuovono il vino, l'olio e le eccellenze gastronomiche italiane quali patrimonio culturale nazionale.

Gli articoli 8 e 9 recano le disposizioni finanziarie e la clausola di salvaguardia.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E), dopo aver rilevato che le annotazioni critiche del relatore sono certamente condivisibili, esprime l'auspicio che la proposta di parere sarà conseguente e che la Commissione non si voglia limitare a esprimere un parere favorevole con blande osservazioni.

Valentina APREA (FI) dichiara che il suo gruppo è favorevole al provvedimento, che – per quanto possa certamente essere corretto e migliorato in alcuni punti – nasce per rispondere a un'esigenza importante: quella di tutelare il *made in Italy* nell'agroalimentare. I problemi sono molti e noti: le etichettature sono poco trasparenti e possono ingannare i consumatori facendo credere che siano italiani prodotti soltanto finiti in Italia da materie prime o semilavorati di provenienza straniera. D'altra parte, la tutela del *made in Italy*, che è una partita economica di enorme importanza per l'Italia, ha bisogno di ricerca mirata e la ricerca ha bisogno di finanziamenti. Per questo dissente dal relatore rispetto ai rilievi da lui formulati sull'articolo 4, comma 1, lett. *b*), ritenendo che il finanziamento della ricerca nel campo sia necessario e che non ci sia motivo per non attingere al FOE.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire sul merito del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Valentina APREA (FI), per le ragioni già chiarite, si dice contraria, in particolare, alla condizione n. 2). Chiede che la proposta di parere sia posta in votazione per parti separate, consentendo alla Commissione di pronunciarsi separatamente sulla condizione n. 2).

Vittoria CASA (M5S), apprezzando la struttura del parere, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. Condivide le criticità evidenziate dal relatore, soprattutto quelle relative all'autonomia delle università e delle istituzioni scolastiche.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Federico MOLLICONE (FdI) concorda con la valorizzazione dei percorsi enogastronomici che si contraddistinguono come un'eccellenza della produzione italiana. Esprime parere favorevole sul contenuto della proposta di legge e si associa alla collega Aprea relativamente alla richiesta di votazione per parti separate della proposta di parere.

Paolo LATTANZIO (M5S), contrariamente a quanto richiesto dai deputati Aprea e Mollicone, non condivide la richiesta di procedere alla votazione per parti separate.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) è anch'ella dell'avviso che si debba votare la proposta di parere nella sua interezza.

Michele ANZALDI (IV) chiede la votazione della proposta di parere per intero.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e preso atto che la richiesta della deputata Aprea di votare per parti separate non è condivisa dai rappresentanti dei gruppi di maggioranza, pone in votazione la proposta di parere del relatore nella sua interezza.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta, sospesa alle 16, riprende alle 16.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

C. 2120, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla III Commissione il parere sul disegno di legge C. 2120, già approvato dal Senato, che prevede la ratifica dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e l'Armenia. Riferisce che l'Accordo intende contribuire alla definizione di una cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra Unione europea e Armenia compatibile con l'adesione dell'Armenia all'Unione economia eurasiatica. Si tratta del primo accordo firmato dall'Unione europea con un Paese membro dell'Unione economica euro-asiatica. In particolare, l'accordo è finalizzato a promuovere la cooperazione in numerosi settori – dalla sanità all'ambiente, dall'energia ai trasporti, dalla cultura agli affari sociali – coprendo anche aspetti specifici quali la cooperazione giuridica, la lotta al riciclaggio di denaro, al crimine organizzato e alla corruzione. In particolare sottolinea che il Titolo V prevede la cooperazione tra l'Unione europea e l'Armenia in attività di ricerca e innovazione, istruzione; cultura; audiovisivi e media; sport e attività fisica; oltre che su moltissime altre materie.

Aggiunge che il disegno di legge di ratifica si compone dei consueti quattro articoli, che 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; la clausola di invarianza finanziaria e la data di entrata in vigore.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Federico MOLLICONE (FdI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.

Nuovo testo C. 223 La Marca.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI+E), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione Affari esteri il parere sul nuovo testo della proposta di legge C. 223 La Marca, come risultante dagli emendamenti approvati dalla stessa Commissione in sede referente.

Ricorda che alla proposta di legge C. 223 La Marca erano state abbinata le proposte C. 2008 Siragusa, C. 2219 Fitzgerald Nissoli e C. 2200 Formentini, tutte finalizzate alla creazione di una ricorrenza che rappresenti, divulghi e valorizzi le esperienze, le attività e il contributo sociale apportato dai cittadini italiani all'estero nel campo della cultura e della lingua italiana, della ricerca scientifica, dell'imprenditoria e delle professionalità nonché della solidarietà internazionale.

Il nuovo testo dispone l'istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo, prevedendo che sia celebrata il giorno 27 ottobre, al fine di far conoscere l'apporto dato dagli italiani emigrati all'estero alla modernizzazione e allo sviluppo della società nazionale e di valorizzare le esperienze, le attività e il contributo sociale dato dai nostri connazionali nel campo della cultura e della lingua italiana,

della ricerca scientifica, delle attività imprenditoriali e professionali e della rete di solidarietà tra connazionali.

L'articolo 1, comma 1, precisa – come di consueto per questo tipo di giornate – che la Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949. A questo proposito, ricordo che l'articolo 3 della predetta legge n. 260 del 1949 qualifica esplicitamente alcune specifiche ricorrenze come solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici, e che, successivamente, la legge n. 54 del 1977 ha disposto (agli articoli 2 e 3) che le solennità civili previste per legge – comprese quelle di cui alla citata legge n. 260 del 1949 – non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Tornando alla proposta in esame, l'articolo 2 prevede che in occasione della Giornata nazionale sono promossi in Italia e all'estero cerimonie, iniziative e incontri volti a promuovere e divulgare le attività, le esperienze multiculturali e le professionalità acquisite in contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero nei campi di cui all'articolo 1.

L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dopo aver ricordato che la proposta di legge giunge in un momento storico assai significativo che vede crescere l'emigrazione dal Paese e che la data del 27 ottobre è stata scelta a ricordare la data della legge che ha istituito l'AIRE, formula una proposta di parere favorevole.

Federico MOLLICONE (FdI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, chiarendo tuttavia che, mentre condivide l'istituzione della Giornata, che è nello spirito dell'orgoglio nazionale, non concorda sulla scelta del giorno. La sua parte politica, infatti, avrebbe preferito che la Giornata fosse celebrata il 12 ottobre, giorno in cui si

ricorda la scoperta dell’America, e si riserva di presentare emendamenti in tal senso durante la discussione in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165, approvata in un testo unificato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, dopo aver ricordato che la Commissione ha iniziato l’esame del provvedimento il 19 dicembre 2019, con l’intervento introduttivo della relatrice, deputata Carbonaro, e l’ha poi sospeso per dare modo ai commissari interessati di seguire il ciclo di audizioni programmato sulla materia dalla III Commissione, avverte che, essendosi concluso tale ciclo di audizioni, è ora possibile riprendere l’esame del provvedimento. Quindi, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, e d’accordo con lei, formula una proposta di parere favorevole.

Cristina PATELLI (LEGA), a nome del gruppo, esprime forti perplessità e riserve sulla Convenzione oggetto del disegno di legge di ratifica in esame.

Si sofferma innanzitutto sull’articolo 4, lettera c), secondo cui le parti firmatarie della Convenzione «riconoscono che l’esercizio del diritto al patrimonio culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell’interesse pubblico, degli altrui diritti e libertà». Ritiene infatti che non si comprenda quali limitazioni dell’esercizio del

diritto al patrimonio culturale potrebbero essere necessarie in una società democratica. Esprime il dubbio che questa disposizione debba essere letta e interpretata alla luce di quella dell’articolo 7, lettera b), il cui tenore, a suo avviso, è ancora più preoccupante. Questa lettera b) prevede infatti che le parti si impegnano a stabilire procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove allo stesso patrimonio culturale siano attribuiti da comunità diverse valori contraddittori. Si domanda con preoccupazione se s’intenda, con una norma del genere, avallare, consolidare e rendere comune – rispetto al problema della possibile diversa valutazione che di una stessa opera d’arte possono dare popoli e civiltà diversi – una linea di condotta autocensoria e priva di orgoglio e dignità nazionali del tipo di quella che l’Italia tenne in occasione della tristemente nota visita della delegazione iraniana a Roma nel 2016, quando, per non urtare la sensibilità degli ospiti musulmani, si decise di coprire numerose opere d’arte riproducenti corpi nudi di donna. Un altro passaggio di dubbio intento è quello contenuto nell’articolo 16, che prevede un sistema di monitoraggio dell’applicazione della Convenzione mediante un apposito comitato, cui sono affidati vari e generici compiti, il quale rischia di trasformarsi in un guardiano del settore culturale, nel genere del Grande Fratello orwelliano, e di limitare la libertà di creazione artistica e di organizzazione della fruizione dell’arte.

In definitiva, ritiene che la Convenzione di cui si tratta sia un intreccio di istanze per molti versi ovvie e banali e di vincoli genericamente formulati che rischiano nell’applicazione concreta di diventare pericolosi e censorii. Teme soprattutto il rischio che, per non offendere la sensibilità di altri popoli, si arrivi a nascondere, a censurare, parti del patrimonio culturale italiano: un rischio molto concreto se solo si pensa alle preoccupazioni suscitate ad esempio dall’affresco nel duomo di San Petronio a Bologna raffigurante Maometto umiliato all’Inferno. Si chiede se non si deciderà allora di chiudere al pubblico

l'accesso all'affresco e se non si vorrà poi, di conseguenza, censurare Dante nei passi in cui parla di Maometto all'Inferno.

Conclude osservando che nella Convenzione di Faro non c'è cenno della tecnologia più moderna, a cominciare da quella digitale, che invece è essenziale per promuovere la fruizione del patrimonio culturale.

Per tutte queste ragioni, preannuncia il voto contrario del gruppo della Lega.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), replicando in parte alla deputata Patelli, ricorda che nulla nasce dal nulla e neanche la Convenzione di Faro, la quale non rappresenta una novità di impostazione, per molti versi, mentre lo è per altri. La Convenzione per un verso infatti eredita l'acquisto di precedenti convenzioni internazionali sulla materia culturale, a cominciare da quelle del dopoguerra; per altro verso cerca di andare oltre nella loro stessa direzione, che è quella che mira a creare una cultura comune e condivisa di base intorno al grande patrimonio culturale europeo. La Convenzione vuole fare delle stesse diversità culturali europee un'opportunità di unione e di condivisione; vuole creare basi di condivisione anche nella e mediante la cultura. Per la sua parte politica, si tratta di un insieme di impegni di fondamentale importanza, che, se attuati, permetteranno ai cittadini europei di fruire meglio del loro patrimonio culturale.

Federico MOLLICONE (FdI) annuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere, in quanto ravvisa nella Convenzione in ugual misura luci e ombre. Le luci stanno nell'affermazione del diritto al patrimonio culturale, nella concezione del patrimonio culturale come fattore di comunità, come elemento unificante e come bene comunitario identificante che è dovere delle vecchie generazioni conservare e tramandare ed è diritto delle giovani conoscere e godere. Le ombre stanno nei pericoli già paventati dai deputati della Lega: ossia nel rischio che la Convenzione sia applicata secondo certo spirito del tempo, quello — che la sua parte politica osteggia — che vede affer-

marsi in Europa il pensiero debole e il relativismo, secondo cui tutti i valori e le idee e le culture sono equivalenti e per rispetto ad altre culture occorre vergognarsi dei propri valori e beni. Aggiunge che la Convenzione è in gran parte solo fiato di voce, visto che nei Paesi in cui è ratificata non ha prodotto grandi cambiamenti e che il ministro Franceschini, se a parole la difende, nei fatti non riuscirà ad applicarla, visto che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è composto da dirigenti e sovrintendenti che interpretano il loro ruolo in modo miope, sostanzialmente ostacolando la fruizione dei beni con l'opporli, in nome della conservazione, all'utilizzo dei siti culturali e delle opere, come ha sperimentato più volte anche personalmente: sovrintendenti che trattano i beni culturali come roba propria e impediscono alla cittadinanza di goderne.

Lucia CIAMPI (PD) sottolinea l'importanza della Convenzione in esame, il cui merito è di rivoluzionare il concetto di patrimonio culturale, sostanziandolo in quello di eredità culturale. Il cambio di prospettiva comporta una tendenza verso un maggior protagonismo dei cittadini, una maggiore attenzione alla fruizione. Si stabilisce che il patrimonio culturale e la sua fruizione appartengono ai cittadini, alla comunità. Il bene culturale passa dall'essere valore in sé, senza relazione col fruitore, all'averne un valore d'uso. Si passa dalla museificazione del bene alla sua liberazione e messa a disposizione del pubblico. In questo modo la cultura diventa un fattore di democrazia, un moltiplicatore, e un motore di sviluppo.

Paolo LATTANZIO (M5S) ritiene che la Convenzione di Faro sia un sistema di impegni di grande valore. Premesso, in replica agli interventi dei deputati Patelli e Mollicone, che per la sua parte politica tutte le culture sono accette, la cultura deve servire a unire le persone e per questo serve coinvolgerle nella fruizione della cultura. Sottolinea in particolare i principi di cui all'articolo 3, che enuncia l'impegno di tutti a creare un patrimonio

comune dell'Europa, con l'obiettivo di unire. Ne deriva, a suo parere, un arricchimento. L'idea che i beni europei appartengano a una comune eredità culturale europea valorizza le differenze tra i singoli Stati e le diverse tradizioni e contribuisce, creando un'unità europea, alla costruzione di un futuro di pace: un risultato che non è possibile ottenere senza promuovere la convivenza pacifica, che è accettazione dell'altro e apertura all'altro. Sottolinea anche l'importanza dell'articolo 4, che nel sancire diritti e responsabilità concernenti il patrimonio culturale, li imputa a « chiunque », senza fare quindi distinzioni tra le persone. È, a suo parere, un segno di civiltà e di progresso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 17.

RISOLUZIONI

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 17.

7-00319 Casa: Per l'istituzione di un premio letterario alla memoria di Andrea Camilleri.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Vittoria CASA (M5S) illustra la risoluzione di cui è prima firmataria.

Luigi GALLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi di fine seduta.

Patrizia PRESTIPINO (PD) vuole rendere partecipe la Commissione del fatto che oggi, davanti a due scuole di Pomezia,

in una delle quali lei stessa è insegnante, sono comparse ignobili scritte antisemite. Denunciando il gravissimo episodio, intende esprimere la propria solidarietà e vicinanza non solo alla comunità ebraica ma anche a quella scolastica, a cominciare da quella dell'istituto presso cui insegna. Rimarca il forte senso civico che gli alunni della sua scuola hanno sempre dimostrato in occasione delle Giornate della memoria e della profonda commozione con cui hanno accolto i testimoni della Shoah. Ci tiene a testimoniare che si tratta di scuole nelle quali fatti come questo sono inauditi e in cui c'è una vigile attenzione tanto dei docenti quanto degli alunni rispetto al rischio dell'antisemitismo e in generale dell'odio tra gruppi: una sensibilità costantemente rinnovata anche attraverso l'annuale commemorazione del Giorno della memoria e del Giorno del ricordo. Auspica che tutta la Commissione voglia unirsi nella deprecazione di quanto accaduto e condannare gli episodi di odioso razzismo antisemita. Apprezza che la ministra Azolina e la viceministra Ascani abbiano già espresso la loro condanna dell'increscioso episodio.

Marco BELLA (M5S), in qualità di deputato eletto nella circoscrizione elettorale in cui si trovano le scuole, si unisce al giudizio di condanna della deputata Prestipino.

Luigi CASCIELLO (FI) e Paolo LATTANZIO (M5S) si uniscono a loro volta alla condanna.

Luigi GALLO, *presidente*, certo di esprimere i sentimenti di tutti i commissari presenti, si unisce nella condanna ai deputati Prestipino e Bella.

La seduta termina alle 17.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.05 alle 17.20.

ALLEGATO

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana (Nuovo testo C. 1682 Brunetta).**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1682 Brunetta, recante disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana, come risultante dalle modifiche introdotte in sede referente;

premessi che:

la proposta di legge, al fine di valorizzare l'insieme di conoscenze ed esperienze legate alla produzione enologica, olivicola e gastronomica italiane d'eccellenza – considerate parte integrante del più ampio patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico del Paese – prevede, tra l'altro, l'attivazione di iniziative di coinvolgimento nelle scuole in generale, nonché di percorsi di studio specifici negli indirizzi di istruzione professionale e di percorsi formativi nelle università;

in particolare, l'articolo 2 – nell'istituire la Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane, da dedicare a iniziative per la diffusione della conoscenza del patrimonio enogastronomico nazionale e del turismo esperienziale – prevede il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nelle predette iniziative e il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che dovrà definire le modalità attuative della Giornata;

l'articolo 4 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuova nelle università pubbliche l'attivazione di specifici percorsi formativi

per la valorizzazione della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane, nonché dell'insegnamento della dietoterapia mediterranea nella clinica sanitaria; e che il medesimo Ministero promuova programmi di ricerca e innovazione, nonché percorsi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Al riguardo deve peraltro ricordarsi che le università, sul fondamento dell'articolo 33 della Costituzione, godono di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e che i relativi corsi di diploma, di laurea e di specializzazione sono determinati dai rispettivi statuti;

il medesimo articolo 4 stabilisce, inoltre, che parte delle risorse del FOE (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca) debba essere destinata annualmente alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola, olivicola e gastronomica. Al riguardo va considerato che il FOE (che rappresenta il maggior contributo finanziario che il Ministero dell'università e della ricerca destina agli enti e alle istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero stesso) viene erogato sulla base della programmazione preventiva degli enti, elaborata tenendo presente le indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca, e che non appare quindi opportuno prevedere per legge un vincolo di destinazione di quota delle sue risorse, soprattutto se finalizzato ad un ambito commerciale;

l'articolo 4-bis prevede che, nel profilo di uscita di uno degli indirizzi di studio dei percorsi istruzione professio-

nale, e precisamente « Enogastronomia e ospitalità alberghiera », venga introdotta, come risultato di apprendimento, la competenza in materia di analisi dei vini a livello olfattivo e degustativo, nonché la conoscenza dei vitigni e delle tecniche di produzione delle aree di origine. Al riguardo va detto innanzitutto che appare inopportuno aggiungere una competenza nuova nel profilo di uscita del suddetto indirizzo di studio, senza contare che le undici competenze nello stesso attualmente previste, essendo tipiche di un profilo di uscita unitario, sono generiche e trasversali, e non specifiche come invece la nuova che si vorrebbe introdurre (acquisizione della capacità di analisi dei vini a livello olfattivo e degustativo e conoscenza dei vitigni e delle tecniche di produzione delle aree di origine); si aggiunga che l'introduzione di questa competenza nel citato indirizzo dei percorsi di istruzione professionale potrebbe creare confusione in quanto la competenza è già prevista anche nella formazione dell'istituto tecnico, indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione « viticoltura ed enologia » e provocherebbe una sovrapposizione tra i profili di indirizzo dell'istruzione tecnica e quelli dell'istruzione professionale, che la recente riforma di questi ultimi ha voluto scongiurare;

L'articolo 6 detta disposizioni relative alle gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari nelle mense ospedaliere, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli enti pubblici, negli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e di secondo grado, volte a promuovere la diffusione della dieta mediterranea, prevedendo in sostanza che le stazioni pubbliche appaltanti debbano attribuire un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono l'adozione del modello di dieta mediterranea. È inoltre previsto che sia il Ministro dell'istruzione, con proprio regolamento, a stabilire criteri e modalità di attuazione di questo articolo. Al riguardo, con specifico riferimento alla refezione scolastica, va tenuto presente

che l'articolo 4, commi da 5 a 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 104 del 2013 reca già disposizioni in materia di educazione alimentare e gare d'appalto nei servizi di refezione scolastica, prevedendo specifici compiti in capo al Ministero per le politiche agricole, e che, in particolare, il comma 5-*quater* già prevede l'attribuzione di punteggi specifici nelle gare d'appalto per le offerte che prevedono la dieta mediterranea e la filiera corta;

i riferimenti al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca devono essere corretti alla luce del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, che ha diviso in dicastero in due Ministeri autonomi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, comma 1, la Commissione di merito riformuli la lettera *a*), chiarendo che il Ministero competente « promuove l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche » esclusivamente in forme compatibili con il pieno rispetto dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile delle università;

2) al medesimo articolo 4, comma 1, la Commissione di merito sopprima la lettera *b*);

3) all'articolo 4-*bis*, la Commissione di merito sopprima il comma 1, eventualmente chiarendo che le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possano avvalersi – per la previsione di percorsi di formazione volti all'acquisizione della capacità di analisi dei vini a livello olfattivo e degustativo e della conoscenza dei vitigni e delle tecniche di produzione delle aree di origine – degli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 3, comma 5, e dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 61 del 2017;

4) all'articolo 6, la Commissione di merito coordini le disposizioni ivi contenute con quelle, di analogo tenore, già previste dall'articolo 4, commi da 5 a 5-*quinqüies*, del decreto-legge n. 104 del 2013;

5) i riferimenti al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dove rimangono, siano corretti tenendo conto del fatto che il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, ha diviso il dicastero in due Ministeri autonomi.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto 146 (<i>Esame e rinvio</i>)	98
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 Brunetta (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	100
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	110

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'incremento degli impianti destinati al pretrattamento, alla selezione della frazione organica e degli imballaggi e al recupero energetico dei rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, nonché misure volte a favorire l'economia circolare. C. 1792 Gelmini (<i>Esame e rinvio</i>)	101
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
---	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul rapporto annuale « Infrastrutture strategiche e prioritarie – programmazione e realizzazione », aggiornato al 31 ottobre 2019	105
ALLEGATO 2 (<i>Nota di sintesi</i>)	111

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03545 Lucchini: Emergenza idrica nel territorio della provincia di Chieti	106
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	119
5-03546 Fregolent: Esclusione di 13 unità di pesca dall'operatività nell'area marina protetta « Penisola del Sinis-isola di mal di Ventre »	106
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	120
5-03547 Pellicani: Tempi per il completamento delle bonifiche dei SIN, con particolare riguardo all'area di Porto Marghera, e relative risorse	106
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	121
5-03548 Zolezzi: Iniziative per rafforzare la legalità nelle attività di gestione dei rifiuti ...	107
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	122
5-03549 Cortelazzo: Tempi e modalità di bonifica dei siti inquinati nella regione Campania ...	107
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	123
5-03550 Cunial: Sostenibilità ambientale della superstrada pedemontana veneta	107
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	124

INTERROGAZIONI:

5-02306 Grippa: Sussistenza di una competenza statale in materia di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di deviazione del porto canale di Pescara	108
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	125
5-02722 Gemmato: Sversamento di reflui di origine fognaria nel fiume Ostone (TA)	109
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	127
5-02757 Mazzetti: Normativa in materia di cessazione della qualifica di rifiuto	109
ALLEGATO 11 (Testo della risposta)	129
AVVERTENZA	109

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto 146.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il prossimo 8 marzo 2020. Avverte altresì che la Commissione bilancio dovrà esprimere i propri rilievi entro il 17 febbraio 2020. Comunica infine che in data 6 febbraio scorso è pervenuto il parere della Conferenza unificata.

Alberto ZOLEZZI (M5S), *relatore*, riferisce sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, che modifica la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Come già evidenziato, l'assegnazione alla Commissione è avvenuta con riserva, non essendo il testo corredato del parere della Conferenza Unificata. Quest'ultima tuttavia ha reso il proprio parere nella seduta del 29 gennaio e, pertanto, la Commissione è adesso nelle condizioni di rendere il parere parlamentare entro la scadenza dell'8 marzo.

Evidenzia peraltro che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2017/2102 è scaduto il 12 giugno 2019, quindi ancor prima che si completasse l'iter parlamentare della legge di delegazione 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117). Per tale motivo la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 2019/0218.

Quanto invece al termine di esercizio della delega, esso scade nei tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, ovvero – per effetto dello «scorrimiento» di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della sua scadenza – il prossimo 2 maggio 2020.

La disciplina in esame traspone nell'ordinamento interno la direttiva che modifica l'originaria disciplina comunitaria sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche (AEE) dettata dalla direttiva 2011/65/UE, cosiddetta RoHS 2, che a sua volta incideva sulla prima direttiva adottata in materia, ossia la direttiva 2002/95/CE cosiddetta RoHS 1.

Le due direttive del 2002 e del 2011 sono state attuate rispettivamente con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e successivamente con il decreto n. 27 del 2014, quest'ultimo oggetto di novelle da

parte dell'articolo 1 del testo in esame. L'articolo 2 dello schema reca invece la sola clausola di invarianza finanziaria.

Secondo quanto esplicitato nella relazione che correda il testo, la direttiva in esame mira a proteggere la salute umana attraverso il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE, promuovendo il riutilizzo di tali prodotti ed il riciclaggio dei materiali usati, nonché a ridurre la quantità di sostanze pericolose.

La lettera *a)* integra l'elenco delle apparecchiature escluse dall'ambito di applicazione del decreto stesso con riguardo ad alcuni strumenti musicali, ossia agli organi a canne.

La relazione illustrativa, così come il 4° considerando della direttiva, motiva tale esclusione in virtù del fatto che le canne degli organi sono costruite utilizzando un tipo specifico di lega a base di piombo, per la quale finora non sono state trovate alternative, e che la maggior parte degli organi a canne rimane nello stesso luogo per vari secoli e quindi il loro tasso di sostituzione è irrisorio.

La lettera *b)* integra la vigente definizione di « macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale » in modo da comprendere in tale categoria sia quelle dispositivi di trazione a bordo, sia quelle con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna. Il 5° considerando della direttiva giustifica tale scelta in considerazione del fatto che sono macchie prodotte in due versioni che si differenziano solo per l'alimentazione (o a bordo o esterna) per cui va uniformata la normativa, nel senso della loro esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva.

La lettera *c)* integra la normativa vigente, al fine di estendere la deroga alla restrizione all'uso delle sostanze di cui all'allegato II anche ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento o al potenziamento delle capacità di tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono state immesse sul mercato prima del

22 luglio 2019. In tal modo – come chiarisce la relazione illustrativa – si consente l'immissione sul mercato secondario dei pezzi di ricambio contenenti le sostanze di cui all'allegato II destinati alla riparazione ed al riutilizzo delle AEE immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019, favorendo un più lungo ciclo di vita per molti prodotti.

La lettera *d)* integra l'attuale disciplina prevedendo specifici ulteriori casi in cui le parti di ricambio possono essere riutilizzate in deroga alle restrizioni all'uso delle sostanze indicate dall'Allegato II.

Ricorda che la disposizione vigente contempla solo le parti di ricambio recuperate da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzate nelle AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016. La norma in commento prevede adesso che possano essere riutilizzati, in deroga alle restrizioni, anche i pezzi di ricambio contenenti sostanze di cui all'Allegato II che siano: recuperati da dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024; recuperati da dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026; recuperati da strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027; recuperati da tutte le AEE che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2029.

Rimane ferma la condizione che il loro riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore.

La lettera *e)* modifica la vigente disciplina al fine di introdurre un periodo di validità massima dell'esenzione dalle restrizioni anche per le AEE indicate nella

categoria 11 dell'allegato I (vale a dire le « altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate »).

Si ricorda che l'allegato I indica le AEE soggette alle restrizioni previste dal decreto legislativo n. 27, che vanno dai grandi e piccoli elettrodomestici (categorie 1 e 2) ad una serie di apparecchiature informatiche, elettriche, ecc. (categorie 3-10). La categoria 11 di tale allegato ha quindi carattere residuale. Per tale categoria di AEE viene previsto un periodo di validità massima di 5 anni a decorrere dal 22 luglio 2019, ancorché prorogabile. Nel 6° considerando della direttiva viene sottolineato che « dato che le esenzioni alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose dovrebbero avere una durata limitata, anche il periodo di validità massima per le esenzioni in vigore dovrebbe essere specificato chiaramente per tutte le pertinenti categorie di AEE, compresa la categoria 11 ».

Da ultimo, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame non recepisce le disposizioni abrogative recata dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a*) e paragrafo 3, lettera *a*) della direttiva. La relazione illustrativa specifica infatti che l'articolo 24 del decreto n. 24 già prevede che le AEE che non rientrano nell'ambito di applicazione della previgente normativa nazionale in materia (contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151) ma che risultano non conformi al presente decreto, possono comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.

In conclusione, segnala l'opportunità che l'allegato II del D.Lgs. 27 del 2014 venga aggiornato sulla base del riscontro di tossicità o criticità di altri elementi presenti all'interno di AEE, fra cui le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). A suo giudizio si potrà valutare l'inserimento della ricerca dei PFAS (compresi nuovi PFAS fra cui il cicloC6O4) ed eventuale limitazione nell'allegato II. Sottolinea l'utilità di inserire tali sostanze e altre fra quelle da ricercare.

Per ottimizzare il lavoro, evidenzia l'utilità di svolgere l'audizione dei referenti

dei consorzi RAEE nonché di altri portatori d'interesse o esperti indipendenti del settore.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO, indi della vicepresidente Patrizia TERZONI.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

C. 1682 Brunetta.

Parere alla XIII Commissione.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Umberto BURATTI (PD), *relatore*, nel ricordare che la proposta di legge è il frutto del lavoro svolto da un intergruppo a cui hanno partecipato deputati di tutte le forze parlamentari, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Alberto ZOLEZZI (M5S) chiede al relatore informazioni sul prosieguo dell'esame parlamentare della proposta, anche alla luce delle sollecitazioni emerse nel dibattito svoltosi ieri.

Umberto BURATTI (PD) fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere solo sulle parti di propria competenza, evidenziate da lui nel corso della relazione svolta nella giornata di ieri

e che gli eventuali approfondimenti saranno svolti dalla Commissione di merito, qualora lo ritenesse opportuno.

Patrizia TERZONI, *presidente*, fa presente che la Commissione Agricoltura è in attesa dei pareri delle altre Commissioni parlamentari e che l'avvio del provvedimento in Assemblea è fissato per il prossimo 17 febbraio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per l'incremento degli impianti destinati al pretrattamento, alla selezione della frazione organica e degli imballaggi e al recupero energetico dei rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, nonché misure volte a favorire l'economia circolare. C. 1792 Gelmini.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Erica MAZZETTI (FI), *relatrice*, illustra alla Commissione i principali contenuti della proposta di legge, a prima firma della collega Gelmini, recante Disposizioni per l'incremento degli impianti destinati al pretrattamento, alla selezione della frazione organica e degli imballaggi e al recupero energetico dei rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, nonché misure volte a favorire l'economia circolare, presentata circa un anno fa, precisando preliminarmente che i riferimenti

finanziari all'anno 2019 andranno aggiornati in ragione del ritardo nell'esame della proposta.

L'iniziativa legislativa muove dall'esigenza innegabile di dotare l'Italia di infrastrutture moderne per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti.

L'insufficienza dell'attuale parco impiantistico – soprattutto nelle regioni centrali e meridionali – è la principale causa dell'eccessivo ricorso alle discariche e del dispendioso trasferimento verso gli impianti del Nord di ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da territori che non sono in grado di chiudere il ciclo dei rifiuti all'interno dei loro confini. Favorire la creazione di nuovi impianti e quindi il recupero di materia e di energia consentirebbe di raggiungere più agevolmente gli ambiziosi obiettivi di tutela ambientale e di economia circolare che animano le recenti direttive dell'Unione europea.

Ne consegue che il cuore della proposta di legge sta proprio nell'articolo 1, il cui obiettivo principale è quello di favorire e soprattutto accelerare la realizzazione degli impianti indispensabili per chiudere il ciclo dei rifiuti nel nostro Paese. La carenza di questi impianti in buona parte del Paese, è ormai davvero insostenibile.

In quest'ottica, l'articolo 1 reca tre gruppi di disposizioni. Un primo gruppo di norme (commi 1-2) è finalizzato alla ricognizione dei fabbisogni impiantistici sul territorio nazionale; un secondo gruppo (commi 3-8) prevede la nomina di commissari straordinari, al fine di accelerare l'effettiva realizzazione degli impianti e un terzo gruppo di disposizioni (commi 9-15) riguarda invece la semplificazione delle procedure, incentivi e agevolazioni, nonché la costituzione di un Fondo finalizzato al miglioramento e al riequilibrio territoriale dell'offerta impiantistica, con una dotazione complessiva di 750 milioni di euro.

Il comma 1 individua i soggetti coinvolti nella ricognizione degli impianti (Ministero dell'ambiente, ISPRA, ARPA), la tipologia di impianti da censire e la misurazione del relativo fabbisogno.

Il comma 2 detta disposizioni volte a raccordare la ricognizione prevista dal

comma 1 con quella già svolta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati nella scorsa legislatura con particolare riguardo agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi e agli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata.

Il comma 3 consente, ove necessario, la nomina di uno o più commissari straordinari, fino ad un massimo di 5, con DPCM, previo parere del presidente della regione interessata. Il medesimo comma ne definisce la competenza territoriale (Nord, Centro, Sud, Sardegna e Sicilia) nonché le funzioni di stimolo alla programmazione, gestione e realizzazione degli impianti.

I commi 4 e 5 disciplinano la durata dell'incarico, che viene fissata in 12 mesi, prorogabili o rinnovabili per un triennio dalla prima nomina, nonché le modalità, la struttura e il compenso.

Il comma 6 dispone che il commissario straordinario possa adottare tutte le iniziative volte alla realizzazione degli impianti anche operando in deroga alle disposizioni vigenti relative ai termini di conclusione dei procedimenti e delle autorizzazioni, fermo restando comunque il rispetto della vigente normativa in materia di autorizzazioni ambientali prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

I commi 7 e 8 consentono al commissario straordinario di convocare la conferenza di servizi per facilitare la conclusione del procedimento autorizzatorio e di promuovere, se necessario, la conclusione di appositi accordi di programma per l'individuazione dei soggetti idonei pubblici, privati o misti, dotati dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali necessari per l'affidamento dell'opera, nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 159 del 2011 (recante « Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. »).

Il comma 9 prevede l'emanazione, entro 60 giorni di un decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia) per la definizione dei criteri e delle mo-

dalità per l'eventuale revoca dei benefici e il recupero di somme indebitamente percepite dal soggetto.

Il comma 10 prevede l'applicazione, per gli impianti di cui al presente articolo, della disciplina relativa ai termini procedurali ambientali e di espropriazione per pubblica utilità prevista dal comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014.

Il comma 11, ai fini del miglioramento e del riequilibrio territoriale dell'offerta impiantistica, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un Fondo con una dotazione complessiva di 750 milioni di euro (150 milioni per l'anno 2019 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021).

Il comma 12 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione della disciplina di utilizzo del fondo nonché della quota di partecipazione a carico degli enti territoriali.

In base al comma 13, gli enti territoriali possono prevedere incentivi o agevolazioni volti a favorire il coinvolgimento del capitale privato nella realizzazione e nella gestione degli impianti, avvalendosi delle risorse del Fondo.

Il comma 14 specifica che tali incentivi e agevolazioni sono cumulabili con quelli già previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e dell'Unione europea.

Il comma 15 dispone che le spese effettuate dalle regioni per gli impianti di cui al presente articolo sono escluse dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità interno di cui all'articolo 32 della legge n. 183 del 2011.

L'articolo 2 istituisce, al comma 1, un Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo per l'economia circolare finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per sostenere investimenti in ricerca e sviluppo nei seguenti ambiti: a) processi di produzione o di valorizzazione di prodotti che comportano una riduzione dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita; b) miglioramento della qualità delle materie prime secondarie; c) au-

mento del riciclaggio e della biodegradabilità della plastica, considerando tale materiale riciclabile all'infinito; *d*) sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti; *e*) sviluppo di processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca negli ambiti dell'economia circolare; *f*) incentivazione delle imprese nella ricerca, nelle tecnologie e nelle soluzioni innovative volte a migliorare e a favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e di riciclo.

Il comma 2 demanda la disciplina del funzionamento del Fondo ad un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3 specifica che i soggetti privati interessati possono cumulare le agevolazioni concesse dal Fondo con quelle già previste dalla vigente normativa in materia e beneficiare della quota di cofinanziamento prevista dal programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione 2014-2020) « Orizzonte 2020 » e dal programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, di cui al regolamento UE n. 1293/2013 dell'11 dicembre 2013. Si ricorda peraltro che nel corso del 2019 presso il Parlamento europeo è stata approvata, in prima lettura, una Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), per il periodo 2021-2027, che abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013.

Ai sensi del comma 4, i soggetti privati possono altresì usufruire – per ciascun anno del triennio 2019-2021 – di un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di investimento sostenute e documentate, fino a un importo massimo annuale di euro 50.000 per ciascun beneficiario, nel limite di quattro milioni di euro annui.

Il comma 5 specifica che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive

e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di inserire specifiche tecniche e clausole contrattuali, al fine di favorire nei contratti pubblici relativi alla ristorazione collettiva e alla fornitura di derrate alimentari, attraverso l'assegnazione di punteggi premianti, l'offerente che fornisce contenitori e imballaggi realizzati con materiali biodegradabili o compostabili.

Mentre si richiama il rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di servizi di ristorazione (articoli 34 e 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), si prevede che sia invece conformata a tale nuova regola il decreto del Ministro dell'ambiente 25 luglio 2011 relativo all'adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara.

Il comma 3 novella il comma 6 dell'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici. Lo scopo è quello di introdurre un nuovo criterio di valutazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

In sostanza, si prevede che, nella predisposizione dei documenti di gara, la stazione appaltante valuterà, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, anche il criterio della minore quantità di contenitori e di imballaggi a parità di prodotto contenuto, nonché le loro caratteristiche qualitative.

Rileva che il comma 4 è di fatto scavalcato dalla stessa normativa europea. Ricordo infatti che sulla base della « Strategia europea per la plastica nell'economia circolare », l'Unione europea ha emanato la direttiva 2019/904/UE che prevede divieti di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso a decorrere dal luglio 2021. Gli Stati membri hanno due anni di tempo per adeguare i propri ordinamenti. È evidente che il divieto del monouso dovrà essere ben declinato, e

comunque andrà rivisto per molti pro-dotti, penso per esempio, a quelli sanitari.

L'articolo 4 riscrive integralmente la disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*) contenuta nel testo dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente).

Poiché la proposta di legge in esame è stata presentata il 18 aprile 2019, essa non può tenere conto delle modifiche e delle integrazioni successivamente apportate prima dal decreto sblocca-cantieri (articolo 1, comma 19, del decreto-legge n. 32 del 2019) e, in seguito, dall'articolo 14-bis del decreto-legge n. 101 del 2019.

Tali modifiche e integrazioni contengono, nella sostanza, disposizioni analoghe a quelle recate dall'articolo in esame. Ad esempio, il comma 2 è sostanzialmente già presente nella normativa vigente, così come è già previsto il registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti in cui sono raccolte le autorizzazioni rilasciate con indicazioni di *end of waste* previsto dal comma 6

L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria della proposta di legge.

In particolare si dispone che le risorse per il Fondo per il miglioramento e il riequilibrio territoriale dell'offerta impiantistica previsto dall'articolo 1, comma 11 siano a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per risorse pari a 150 milioni di euro per l'anno 2019 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

La copertura del Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore dell'economia circolare (previsto dall'articolo 2, comma 1), per risorse pari a 100 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, e per l'erogazione del credito di imposta per i privati (previsto dall'articolo 2, comma 4), pari a 3 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, avviene invece a valere sul fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

Paola DEIANA (M5S) osserva che si tratta di una proposta di legge che presenta notevoli criticità, soprattutto con riguardo ai contenuti di cui all'articolo 1. Ritiene che si possa aprire un confronto costruttivo su alcuni dei restanti contenuti, e si riferisce in particolare a quelli recati dagli articoli 2 e 3, mentre le disposizioni di cui all'articolo 4, come anticipato dalla relatrice, risultano di fatto superate dall'emanazione della recente normativa in sede europea.

Alberto ZOLEZZI (M5S) nel sottolineare l'importanza dei contenuti recati dalla proposta in esame, che è opportuno e utile affrontare in Commissione, rileva come sia errato il presupposto da cui origina la proposta.

Rileva, ad esempio, come l'idea che la gestione dei rifiuti a Roma sia inefficiente, non essendo sviluppata la raccolta differenziata, non sia fondata sui dati. Osserva, infatti che, anche a seguito dei dati riportati recentemente in audizione dall'assessore Valeriani, Roma registra dati migliori di alcune delle più efficienti capitali europee, registrando invece una patologia nella filiera dovuta al trasporto dei rifiuti fuori dai confini cittadini, con un aggravio delle emissioni.

Ritiene opportuno quindi che si effettui un monitoraggio sugli impianti, ma ancor più utile svolgere un ragionamento di sistema sulla gestione del ciclo dei rifiuti, senza scadere nello sterile attacco ad una specifica forza politica.

Osserva come l'Italia registri fortissimi problemi in tema di emissioni, come dimostrano gli alti livelli di particolato presenti nelle città di pianura, che costerà al Paese ingenti risorse in conseguenza delle sanzioni che verranno applicate in sede europea.

In merito alla digestione anaerobica, di cui tanto si parla senza però spesso essere a conoscenza dei dati scientifici, sottolinea come il metano prodotto dai rifiuti organici sviluppi in termini di emissioni venti volte di più rispetto al metano fossile e, parallelamente, in merito al clima, il me-

tano prodotto dai rifiuti arborei genera emissioni pari a 5000 volte di più di quelle per metano fossile.

Inoltre ritiene opportuno verificare come coordinare gli ambiti di gestione dei rifiuti, ritenendo la regione la meno adatta, a causa dei possibili condizionamenti politici.

Patrizia TERZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 16.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 16.20.

Sul rapporto annuale « Infrastrutture strategiche e prioritarie – programmazione e realizzazione », aggiornato al 31 ottobre 2019.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, comunica che il Rapporto « Infrastrutture strategiche e prioritarie – Programmazione e realizzazione », elaborato dal Servizio Studi della Camera, su incarico dell'VIII Commissione, in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Istituto di ricerca CRESME, fornisce un'analisi sullo stato della programmazione e della realizzazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie con dati ed elementi di informazione aggiornati al 31 ottobre 2019. Il quadro delineato tiene conto, pertanto, anche dei diversi interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni e delle linee di indirizzo strategico enunciate negli allegati ai docu-

menti di economia e finanza (DEF), che sono stati trasmessi al Parlamento.

Il quadro di riferimento del Rapporto comprende le opere oggetto di monitoraggio inserite nella programmazione delle infrastrutture strategiche nel periodo 2001-2014 e le opere prioritarie individuate negli allegati ai Documenti di economia e finanza (DEF) 2015, 2017 e 2019.

I singoli capitoli del rapporto sono dedicati all'analisi sullo stato di avanzamento delle infrastrutture strategiche prioritarie e non prioritarie, con riguardo ai costi e alle disponibilità, alla tipologia delle opere, alla ripartizione territoriale, nonché alla fase di avanzamento. Uno specifico capitolo è dedicato all'analisi delle dinamiche del mercato delle opere pubbliche che, come si è constatato nel corso degli anni, fornisce un importante strumento per valutare lo stato di avanzamento delle infrastrutture strategiche.

Il Rapporto è corredato da una nota di sintesi, che sarà allegata al resoconto della seduta odierna della Commissione (*vedi allegato 2*).

Alla pubblicazione dei rapporti negli ultimi anni si è accompagnata l'implementazione del sistema informativo SILOS (Sistema Informativo Legge Opere Strategiche), anch'esso accessibile sul sito web della Camera, che in occasione del nuovo rapporto 2020 è stato aggiornato ed arricchito e che consente di consultare i dati, anche in formato di tipo aperto, relativi a tutte le infrastrutture oggetto di monitoraggio ed elementi di dettaglio concernenti lo stato di avanzamento delle singole opere contenute nelle relative schede opera.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 16.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato all'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 16.30.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-*ter* del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'Ambiente.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

5-03545 Lucchini: Emergenza idrica nel territorio della provincia di Chieti.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando l'emergenza idrica per 87 comuni della provincia di Chieti generata dalla forte carenza infrastrutturale e dall'impossibilità da parte della società Sasi di ripristinare le condotte e arginare le forti perdite di acqua, rispetto alle quali la preoccupazione aumenta con l'avvicinarsi della stagione turistica.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (LEGA), replicando, prende atto della risposta del rappresentante del Governo, che ringrazia per la disponibilità dimostrata rispetto alla convocazione di un tavolo tecnico di emergenza, di cui si farà promotore per il tramite della regione Abruzzo. Prega in ogni caso il Ministro, per il tramite del Sottosegretario, di convocarlo in tempi brevi, una volta arrivata la richiesta, ribadendo la preoccupazione

rispetto ai danni che la mancanza di acqua potrà determinare per cittadini, i turisti, e le imprese nel corso della stagione estiva.

5-03546 Fregolent: Esclusione di 13 unità di pesca dall'operatività nell'area marina protetta «Penisola del Sinis-isola di mal di Ventre».

Sara MORETTO (IV) chiede di sottoscrivere, in accordo con la presentatrice, l'interrogazione in titolo, alla cui illustrazione rinuncia.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sara MORETTO (IV), replicando, ringrazia il sottosegretario per la dettagliata ricostruzione di una vicenda che richiede un delicato equilibrio tra esigenze di tutela dell'ambiente marino e la legittima aspettativa di circa 40 operatori del settore della piccola pesca. Al riguardo, prende positivamente atto della possibilità di esperire un'ulteriore proroga per lo svolgimento di tale attività, che versa in una situazione di estrema difficoltà.

5-03547 Pellicani: Tempi per il completamento delle bonifiche dei SIN, con particolare riguardo all'area di Porto Marghera, e relative risorse.

Nicola PELLICANI (PD), illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando che il risanamento dei SIN non è solo un problema di inquinamento e di pulizia dei suoli ma anche e soprattutto un problema di salute. Tiene a sottolineare che l'area di Porto Marghera è di enormi dimensioni, misurando più di 700 ettari, e che si è proceduto alla bonifica solo per una percentuale assai ridotta.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), ringraziando l'onorevole Pellicani per la presentazione di questo atto di sinda-

cato ispettivo, che consente di fare il punto sul risanamento un'area di grande rilievo tra i vari SIN che interessano il Ministero.

Nicola PELLICANI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta assai articolata, che consente di avere informazioni aggiornate sul marginamento della macro isola, a seguito del quale sarà facilitato il lavoro di scavo dei sedimenti. Ritiene opportuno in ogni caso che il Ministero, insieme con la regione con i soggetti interessati, continui a monitorare la situazione al fine di pervenire ad una sua definizione.

5-03548 Zolezzi: Iniziative per rafforzare la legalità nelle attività di gestione dei rifiuti.

Alberto ZOLEZZI (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), replicando, rimarca l'importanza della tematica oggetto dell'interrogazione, non potendosi certo considerare esaurito lo spazio di intervento del legislatore dopo la introduzione dei cosiddetti ecocreati avvenuta nella scorsa legislatura. Prendendo atto della risposta, evidenzia che tuttora risulta che le informative della DIA sulle attività illecite nel settore dei rifiuti non siano effettivamente trasmesse e pertanto non producano quelle conseguenze inibitorie che invece dovrebbero consentire di proteggere maggiormente un segmento economico che — come dichiarato anche dall'ANAC — è forse il più esposto alle infiltrazioni della criminalità, anche organizzata.

5-03549 Cortelazzo: Tempi e modalità di bonifica dei siti inquinati nella regione Campania.

Erica MAZZETTI (FI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Erica MAZZETTI (FI), replicando, evidenzia come la risposta abbia correttamente inquadrato i problemi ma con altrettanta chiarezza evidenziato come non si siano trovate soluzioni, nonostante ciò costituisca il principale impegno, anche simbolico, del Ministro Costa, data la sua provenienza. Né appare essere stata in alcun modo incisiva l'azione della regione, nella quale il presidente De Luca sarà presto giudicato dagli elettori anche su questo.

Resta da prendere atto come anche in Campania si registri una drammatica carenza di impianti per il trattamento dei rifiuti, da cui inevitabilmente scaturiscono comportamenti dannosi per l'ambiente e la salute umana.

5-03550 Cunial: Sostenibilità ambientale della superstrada pedemontana veneta.

Sara CUNIAL (MISTO), illustra l'interrogazione in titolo, che ha l'obiettivo di attenzionare nuovamente presso il Ministero la superstrada pedemontana veneta. Rileva, inoltre, che il progetto è giustificato da una presunta emergenza traffico, inficiata da una stima già smentita sia dalla Cassa Depositi e Prestiti che da BEI, a seguito della quale aumenterà il livello del pedaggio a più del doppio rispetto a quello attualmente fissato per le autostrade venete. Fa presente, inoltre, che mentre i rischi fanno capo al soggetto pubblico, i guadagni faraonici andranno in capo a soggetti privati ed in particolare al concessionario SIS, che incasserà nei prossimi anni più di tredici miliardi di euro.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Sara CUNIAL (MISTO), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta resa, preannuncia che aggiornerà il NOE che evidentemente non è sufficientemente vicino ai territori colpiti da queste vicende. Ricorda come la superstrada pedemontana veneta sia stata già attenzionata dall'ANAC, dalla BEI e dalla Corte dei conti ed esprime preoccupazione per le infiltrazioni criminali in questa come in altre opere del Veneto, risultante da numerosi documenti ufficiali. La relazione gennaio-giugno 2019 da ultimo presentata dalla Direzione investigativa antimafia dichiara chiaramente come la criminalità organizzata abbia infiltrato la regione, concentrandosi in particolare su tre infrastrutture, una delle quali è proprio la superstrada pedemontana, riuscendo ad ottenere da grandi società edili lavori di subappalto grazie alla appartenenza ai clan.

Vittorio Rizzo, capo della polizia, ha dichiarato che la colonizzazione e il tipo di intervento avviene attraverso le istituzioni.

Ancora, il procuratore nazionale antimafia parla di un radicamento della criminalità organizzata all'interno della regione, in un percorso che le porterà a governarla. Tiene a ricordare che il consorzio SIS, concessionario dell'infrastruttura, è già stato oggetto di una indagine per subappalti ad imprese in odore di mafia, per quanto riguarda il passante metro di Palermo.

Stante tutto ciò, fa presente come i cittadini, oltre a rilevare una certa inerzia delle autorità di controllo e della magistratura locali, si sentano lasciati soli dallo Stato. Auspica pertanto un intervento chiaro e deciso del Ministero dell'ambiente che faccia fronte alle gravi situazioni presenti con riguardo alla superstrada oggetto dell'interrogazione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato all'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 17.10.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-02306 Grippa: Sussistenza di una competenza statale in materia di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di deviazione del porto canale di Pescara.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Carmela GRIPPA (M5S) ringrazia il sottosegretario per la risposta, della quale si dichiara parzialmente soddisfatta. Auspica che il Ministero dell'ambiente ponga la massima attenzione sulla questione oggetto dell'interrogazione, ricordando che l'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA) ha voluto, all'interno dei lavori del comitato di coordinamento regionale, che fosse messo a verbale un passaggio nel quale si richiama il parere contrario espresso nel giudizio 3007 del 2019 per la definizione della competenza, statale o regionale. Non comprende perché nel caso di specie non sia necessaria una VIA nazionale, ma sia sufficiente una valutazione di impatto ambientale regionale. In essa infatti non si parla solo di sicurezza ma anche di navigazione e quindi di presenza di barche, il che desta perplessità, nei comitati, nell'ARTA e nei cittadini abruzzesi di cui lei è portavoce. Non vorrebbe infatti che sotto questo

progetto si mascherino altre finalità non condivisibili.

5-02722 Gemmato: Sversamento di reflui di origine fognaria nel fiume Ostone (TA).

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Marcello GEMMATO (FDI) nel ringraziare il sottosegretario per la puntuale risposta, si dichiara parzialmente soddisfatto. Ricorda che l'interrogazione origina da denunce di cittadini che hanno voluto difendere uno dei luoghi più belli del Paese e che hanno denunciato situazioni gravi con grande coraggio, per il quale dovrebbero essere ringraziati e supportati maggiormente dalle istituzioni nella loro denuncia.

Risulta grave che attività dannose per l'ambiente siano state svolte da uomini titolari di imprese che avevano ricevuto le autorizzazioni da parte dei comuni. Ma ancora più grave e inaccettabile è il fatto che tali soggetti, dopo le condanne penali, siano di nuovo titolari di attività simili.

5-02757 Mazzetti: Normativa in materia di cessazione della qualifica di rifiuto.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Erica MAZZETTI (FI) ricorda come il tema oggetto dell'interrogazione sia stato più volte all'attenzione della politica, essendo la normativa di riferimento stata oggetto di ben due modifiche nell'arco di un anno, nonché di una apposita indagine

conoscitiva in Commissione. Ma soprattutto, essa trova una disciplina nel pacchetto delle direttive dell'Unione europea sull'economia circolare che dovranno avere attuazione nei prossimi mesi e su cui tuttavia il Governo appare procedere molto a rilento.

La questione specifica posta nell'atto di sindacato ispettivo riguarda l'ambito dei rifiuti speciali, inerti, proveniente dal settore delle costruzioni. Ritiene utile evidenziare come vi sono settori economici che hanno già sviluppato una grande capacità di riciclo e recupero del materiale, come avviene ad esempio nel settore tessile, particolarmente sviluppato a Prato, città dalla quale proviene. Prende quindi atto favorevolmente che si vogliano moltiplicare questi cicli e metodi economici virtuosi, anche se ricorda come la ultima modifica della disciplina dell'*end of waste*, necessaria a seguito di una discutibile pronuncia del Consiglio di Stato e di una clamorosamente errata disciplina introdotta per volontà del Movimento 5 Stelle, si è realizzata solo per la caparbia iniziativa delle imprese e delle forze politiche di opposizione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-02816 Muroni: Svolgimento di una gara automobilistica all'interno del parco nazionale del Vesuvio.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 Brunetta.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, la proposta di legge C. 1682 Brunetta, come risultante dagli emendamenti approvati;

valutate favorevolmente le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 per quanto concerne la valorizzazione del patrimonio paesaggistico nonché l'equilibrio e la sostenibilità ambientale delle produzioni;

evidenziata positivamente la disposizione di cui all'articolo 6 che prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono la fornitura o la somministrazione di prodotti tipici della dieta mediterranea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Sul rapporto annuale «Infrastrutture strategiche e prioritarie – programmazione e realizzazione», aggiornato al 31 ottobre 2019.**NOTA DI SINTESI**

Il presente documento analizza i dati del monitoraggio sullo stato della programmazione e della realizzazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie al 31 ottobre 2019. Il quadro delineato tiene conto, pertanto, dell'evoluzione normativa e delle linee di indirizzo strategico enunciate negli allegati ai documenti di economia e finanza (DEF), che sono stati annualmente trasmessi al Parlamento.

Il Rapporto prende a riferimento una base di dati complessiva che riguarda sia le infrastrutture prioritarie, sia le infrastrutture strategiche non prioritarie per ricomprendere anche le altre opere strategiche ultimate, in corso di esecuzione, in fase di affidamento dei lavori o di progettazione. Il quadro di riferimento comprende, infatti, sia le opere oggetto di monitoraggio inserite nella programmazione delle infrastrutture strategiche nel periodo 2001-2014 sia le opere prioritarie individuate negli allegati ai Documenti di economia e finanza (DEF) 2015, 2017 e 2019.

Anche quest'anno il rapporto dedica una specifica sezione alle dinamiche del mercato delle opere pubbliche, che fornisce un importante strumento per valutare lo stato di avanzamento delle infrastrutture. In particolare, è analizzato l'andamento dei bandi e delle aggiudicazioni in un periodo temporale più vasto che va dal 2014 al 31 ottobre 2019. La scelta di analizzare un orizzonte temporale pluriennale, in linea con le passate edizioni del rapporto, è determinata dalla necessità di disporre di un periodo di riferimento

lungo, al fine di confrontare i dati del periodo più recente con quelli precedenti.

Un primo elemento importante che il rapporto registra è la ripresa della spesa per investimenti pubblici che comincia a dare evidenza concreta delle diverse azioni che sono state avviate nelle ultime due legislature: nel 2015 è iniziato il processo di selezione delle opere prioritarie; nel 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici; con la legge di bilancio 2017 è stato istituito il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, avviando il meccanismo per garantire continuità nella messa a disposizione delle risorse per la realizzazione delle opere. A fronte delle ingenti risorse attivate con le leggi di bilancio 2017-2020 e con il superamento del vincolo di bilancio e lo sblocco degli avanzi di amministrazione degli enti locali, permaneva peraltro una significativa difficoltà realizzativa, soprattutto sul piano degli enti territoriali, sulla quale si è cercato di intervenire con diversi interventi legislativi e, da ultimo, con le misure contenute nel decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. decreto «sblocca cantieri»). A seguito di tale complesso quadro di azioni, nel 2016 si registra l'accelerazione della crescita delle progettazioni; nel 2017 ripartono i bandi per la realizzazione delle opere; nel 2018 crescono le aggiudicazioni, e nel 2019 riprendono a crescere gli investimenti. I dati disegnano, quindi, un quadro positivo, non solo sul lato di alcune tipologie di opere di trasporto, ma anche sul lato della spesa per investimenti

che gli enti locali hanno avviato sul territorio (e per la quale specifici finanziamenti sono stati previsti dalle leggi di bilancio 2019 e 2020). I dati del sistema informativo SIOPE della Ragioneria generale dello Stato, relativamente alla spesa dei Comuni, mostrano nei primi dieci mesi del 2019 una crescita della spesa in conto capitale del 16 per cento. È l'inizio di una fase di ripresa che segue la pesante caduta avviata a partire dalla crisi nel 2009.

Nei punti di seguito elencati, sono enucleati i principali dati e le principali considerazioni emerse dal lavoro di analisi sull'evoluzione della programmazione e lo stato di avanzamento delle opere e degli interventi in relazione ai vari aggregati di opere monitorati, e dal lavoro di analisi del mercato delle opere pubbliche.

1. Una nuova programmazione attraverso una più stringente selezione delle priorità: confermata e rafforzata l'attenzione per la manutenzione del patrimonio infrastrutturale esistente.

Il quadro di riferimento del Rapporto prende in considerazione infrastrutture, il cui costo, aggiornato al 31 ottobre 2019, ammonta a 273 miliardi di euro.

Il costo delle opere monitorate risulta in riduzione di circa 44,210 miliardi (-14 per cento) rispetto al costo complessivo delle opere monitorate al 31 maggio 2018 (317,144 miliardi), ed è il risultato, perseguito in un'ottica di più stringente selezione delle priorità infrastrutturali, dell'azzeramento del costo degli interventi non prioritari in project review o da sottoporre a progetto di fattibilità e non finanziati, dell'aggiornamento del costo delle altre infrastrutture strategiche e prioritarie monitorate al 31 maggio 2018 nonché dei nuovi interventi e programmi individuati con il DEF 2019.

Circa l'80 per cento dei 273 miliardi di costi esaminati (219 miliardi) riguarda le cosiddette opere prioritarie nelle quali sono comprese infrastrutture strategiche già programmate prima del 2017 (120 miliardi) e nuovi programmi e interventi

prioritari individuati con gli allegati ai DEF 2017 e 2019 (99 miliardi), tra le infrastrutture programmate prima del 2017 si distinguono le 25 opere prioritarie del DEF 2015 (90,7 miliardi), mentre le nuove priorità riguardano in misura prevalente i « programmi diffusi » per la manutenzione del patrimonio infrastrutturale esistente in ambito ferroviario (circa 50 miliardi per interventi relativi a sicurezza, ambiente, adeguamento a obblighi di legge, tecnologie per la circolazione e per l'efficientamento) e stradale (circa 23 miliardi per la valorizzazione del patrimonio stradale esistente e per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture a rischio sismico).

Il restante 20 per cento del costo delle infrastrutture programmate, pari a 53,928 miliardi, e invece riconducibile a opere « non prioritarie » ma inserite nella programmazione delle infrastrutture strategiche, e segnatamente nell'ultimo documento perfezionato sulla base dell'abrogata disciplina sulla programmazione delle infrastrutture strategiche (11° allegato al DEF 2013, approvato con la delibera del CIPE n. 26 del 2014). Il costo delle infrastrutture strategiche non prioritarie monitorate risulta in riduzione di circa 96,877 miliardi (-64 per cento) rispetto al costo complessivo delle opere monitorate al 31 maggio 2018 (150,805 miliardi). Di questi, 93,242 miliardi sono imputabili all'azzeramento del costo e circa 3,635 miliardi all'aggiornamento del costo o al trasferimento di talune infrastrutture strategiche non prioritarie tra le prioritarie a seguito di *project review*.

2. Le risorse disponibili per le opere programmate ammontano a 199 miliardi, di cui 155 miliardi per le opere prioritarie e 44 miliardi per le non prioritarie. Complessivamente il contributo pubblico rappresenta il 78 per cento e quello privato il restante 22 per cento.

Le risorse complessivamente disponibili al 31 ottobre 2019, per la realizzazione delle opere programmate, ammontano a 199 miliardi, il 73 per cento del costo

previsto. Il contributo pubblico rappresenta il 78 per cento (155 miliardi) e quello privato il restante 22 per cento (44 miliardi). Il fabbisogno residuo, necessario per completare le opere programmate, ammonta a 74 miliardi.

I 155 miliardi di risorse disponibili destinate alle infrastrutture prioritarie sono stati alimentati negli ultimi anni anche dal fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), a valere sulla programmazione 2014-2020, dal fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e rifinanziato dal comma 1072 della legge di bilancio 2018) e dal fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (istituito dall'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019). Il contributo pubblico rappresenta l'82 per cento (127 miliardi) e quello privato il restante 18 per cento (28 miliardi).

Per le infrastrutture non prioritarie, invece, si osserva una copertura finanziaria dell'81 per cento corrispondente a un importo di circa 44 miliardi. Il contributo pubblico rappresenta il 64 per cento (28 miliardi) e quello privato il restante 36 per cento (16 miliardi).

3. La meta circa del costo delle opere prioritarie riguarda interventi in fase di progettazione. I lotti con obbligazioni giuridicamente vincolanti (o.g.v.) rappresenta il 36,5 per cento dei costi di cui il 21 per cento sono lavori in corso, l'11 per cento lavori ultimati e il restante 5 per cento lotti contrattualizzati ma lavori non avviati. Per le 25 opere prioritarie del DEF 2015 i costi per gli interventi in fase di progettazione rappresentano il 23 per cento, i lotti con o.g.v. il 68,5 per cento, di cui il 36 per cento sono lavori in corso, il 24,5 per cento lavori ultimati e il restante 8 per cento lotti con contratto.

Dall'analisi dello stato di avanzamento per lotti riguardanti le infrastrut-

ture prioritarie, al 31 ottobre 2019, emerge che:

il 50 per cento dei costi, pari a circa 109 miliardi, riguarda opere in fase di progettazione. In questo ambito, le ferrovie rappresentano il sistema infrastrutturale di maggiore costo, con circa 69,682 miliardi, il 64 per cento del costo delle priorità individuate con i DEF 2015, 2017 e 2019 in fase di progettazione, dei quali circa 51 miliardi riferiti a nuove priorità individuate con il DEF 2017;

il 21 per cento del costo dei lotti prioritari riguarda lavori in corso. Si tratta di 149 lotti del valore di circa 45,798 miliardi. In questo ambito, sono le 25 opere prioritarie del DEF 2015 che espongono i maggiori costi, con circa 32,580 miliardi, il 71 per cento degli interventi prioritari con lavori in corso;

i lotti ultimati rappresentano l'11 per cento del costo delle priorità individuate con i DEF 2015, 2017 e 2019. Si tratta di 129 lotti del valore di circa 24,143 miliardi. Anche in questo ambito, sono le 25 opere prioritarie del DEF 2015 che espongono i maggiori costi, con circa 22,200 miliardi, il 92 per cento degli interventi prioritari ultimati;

il 5,5 per cento dei programmi e degli interventi prioritari riguarda lotti in gara o aggiudicati, e segnatamente 22 lotti del valore di circa 11,623 miliardi. I sistemi infrastrutturali con il maggiore costo sono le ferrovie e le strade e autostrade, con circa 10,508 miliardi, il 90 per cento degli interventi prioritari con lotti in gara o aggiudicati;

il 4,5 per cento risulta con contratto, ma i lavori non sono ancora iniziati e il restante 8 per cento riguarda lotti con contratto rescisso o con uno stato di avanzamento misto. 4. Il 41 per cento del costo delle opere strategiche non prioritarie riguarda interventi ultimati. I lotti con o.g.v. pesano il 19 per cento e quelli in fase di progettazione il 35 per cento.

Per le infrastrutture strategiche non prioritarie si osserva uno stato di avanzamento più maturo. In questo ambito, tenendo conto della revisione del perimetro operata, l'incidenza dei lotti ultimati e del 41 per cento, circa 22 miliardi, e quello dei lotti con o.g.v. e del 19 per cento, circa 10 miliardi, di cui 9 miliardi relativi a lavori in corso e 1 miliardo a lotti con contratto e lavori non avviati.

L'incidenza dei lotti in fase di progettazione per le infrastrutture non prioritarie è del 35 per cento. In questo ambito, dove una parte dei lotti risulta in fase di revisione progettuale (project review) o da sottoporre a progettazione di fattibilità, si riscontra un elevato fabbisogno finanziario residuo. Le disponibilità, infatti, coprono meno del 50 per cento del costo.

I lotti in gara o aggiudicati rappresentano meno dell'1,5 per cento del costo totale e quelli con contratto approvato e in attesa di avviare i lavori meno del 2 per cento. Il restante 3,5 per cento riguarda lotti con contratto rescisso o con uno stato di avanzamento misto.

5. L'analisi per sistema infrastrutturale evidenzia una prevalenza di ferrovie, strade e autostrade sia in relazione alle opere prioritarie che a quelle non prioritarie. In particolare le ferrovie rappresentano il 48 per cento del costo delle infrastrutture prioritarie, le strade il 56 per cento delle opere non prioritarie.

Le infrastrutture prioritarie comprendono opere ferroviarie, stradali, metropolitane, porti, interporti, aeroporti, ciclovie e il Mo.S.E. Il 48 per cento del costo di tali interventi, pari a circa 105 miliardi, riguarda le ferrovie; il 34 per cento strade e autostrade (74 miliardi); il 13 per cento i sistemi urbani (circa 28 miliardi) e in particolare i sistemi di trasporto rapido di massa nelle regioni Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia (circa 26 miliardi); il 2 per cento gli aeroporti (circa 4 miliardi); l'1 per cento porti e

interporti (2,5 miliardi); il 3 per cento il Mo.S.E. (5,5 miliardi) e lo 0,2 per cento le ciclovie.

Le opere non prioritarie includono infrastrutture stradali, ferroviarie, metropolitane, porti, interporti, aeroporti, schemi idrici, reti energetiche ed edilizia pubblica. Il 56 per cento del costo complessivo delle infrastrutture non prioritarie, pari a circa 30 miliardi, riguarda strade e autostrade, specialmente interventi di completamento, ammodernamento e messa in sicurezza delle strade statali e regionali; il 24 per cento ferrovie (circa 13 miliardi); il 5 per cento le infrastrutture dei sistemi urbani (circa 3 miliardi); il 4,5 per cento porti e interporti (2,4 miliardi); il 3 per cento interventi rientranti nel sistema degli schemi idrici (circa 2 miliardi); il 4 per cento le infrastrutture energetiche (2,4 miliardi); meno del 3 per cento aeroporti, edilizia e altre infrastrutture diverse.

6. Per le infrastrutture prioritarie il peso del centro-nord è del 44 per cento e quello di sud e isole del 24,5 per cento. Il restante 31,5 per cento riguarda interventi diffusi. Per le opere non prioritarie il peso del centro-nord è del 61 per cento e quello di sud e isole il 36 per cento, mentre gli interventi diffusi pesano il 3 per cento.

Il 44 per cento del costo delle infrastrutture prioritarie, pari a circa 96 miliardi di euro, è localizzato nelle regioni del centro-nord (dove si concentra il 66 per cento della popolazione). Il 24,5 per cento del costo (circa 54 miliardi) è riconducibile a interventi nelle regioni del sud e nelle isole (in cui risiede il 34 per cento della popolazione). Il restante 31,5 per cento del costo, pari a circa 69 miliardi, riguarda interventi per i quali non è stato possibile ricostruire il dettaglio territoriale, in quanto riferiti, in misura prevalente, ai nuovi « programmi diffusi » per la manutenzione del patrimonio infrastrutturale esistente, inseriti nei contratti di programma di RFI e di ANAS.

7. Lo stato di attuazione delle infrastrutture prioritarie localizzate nelle regioni del centro-nord è più avanzato di quelle nel sud e nelle isole. Il 69 per cento dei programmi e interventi non ripartibili a livello territoriale e in fase di progettazione.

Il 54 per cento dei lotti prioritari localizzati nelle regioni del centro-nord, circa 51,5 miliardi, riguarda lavori ultimati (circa 13 miliardi), in corso di realizzazione (circa 29 miliardi) o con contratto sottoscritto (poco più di 9 miliardi). nel sud e nelle isole tale percentuale è del 47 per cento, circa 25,4 miliardi (circa 11 miliardi i lotti ultimati, 14 miliardi i lotti in corso e circa 500 milioni i lotti con contratto).

Il 69 per cento del costo dei programmi e interventi non ripartibili a livello territoriale, circa 48 miliardi su un costo totale di 69 miliardi, è in fase di progettazione con un elevato fabbisogno (71,5 per cento).

8. Il mercato delle opere pubbliche continua a crescere: crescono i bandi e le aggiudicazioni.

L'aggiornamento dell'analisi del mercato delle opere pubbliche conferma e accentua nel 2019 la crescita del mercato avviata nella seconda metà del 2017 e l'accelerazione avvenuta nel 2018.

Il motore trainante della ripresa sono i contratti di lavori tradizionali, che analizzati nelle tre fasi della progettazione, delle gare e delle aggiudicazioni mostrano la seguente dinamica, in linea con l'entrata in operatività del nuovo Codice dei contratti pubblici nell'aprile 2016: crescono prima i bandi per la progettazione (2016, 2017 e 2018), compresi quelli BIM, poi i bandi per l'esecuzione dei lavori (2017, 2018 e 2019), e da ultimo le aggiudicazioni dei lavori (2018 e 2019).

9. In forte crescita gli importi per la progettazione di infrastrutture di trasporto che nel 2019 vedono protagoni-

sti i bandi per direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

I bandi per servizi di progettazione mostrano una crescita iniziata nel 2013, soprattutto riguardo agli importi, e una accelerazione della crescita a partire dal 2016. In base ai dati sui bandi di servizi di architettura e ingegneria, tra il 2015 e il 2018 i bandi di progettazione sono cresciuti del 95 per cento e l'importo del 355 per cento. Il numero dei bandi passa da 2.623 a 5.122; l'importo da 214 milioni a 973 milioni. nei primi 10 mesi del 2019, rispetto allo stesso periodo del 2018, si osserva un rallentamento del numero di bandi (-9,8 per cento) ma non dell'importo che al contrario continua a crescere (+19,9 per cento).

Nel 2019 prosegue la domanda di servizi di progettazione che prevedono l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, in cui rientra il BIM. Si è passati da circa 30 bandi nel biennio 2015-2016 a 103 bandi nel 2017, e poi a 304 bandi nel 2018, il triplo del 2017. In crescita anche l'importo dei bandi. nel 2018 l'ammontare delle gare di progettazione in BIM è salito a 242 milioni di euro, nel 2017 erano stati 117 milioni. Il trend di crescita dei bandi BIM sembra destinato a consolidarsi nel 2019, considerando che nei primi dieci mesi si osservano tassi di crescita del 20 per cento per numero e importo.

Nella dinamica degli importi sono determinanti gli interventi nel settore dei trasporti. nei primi dieci mesi del 2019 gli importi dei servizi di progettazione per l'insieme delle infrastrutture di trasporto (strade e autostrade, ferrovie e metropolitane, porti, interporti e aeroporti) ammontano a circa 273 milioni di euro (il 31 per cento del valore complessivo del mercato pari a circa 875 milioni di euro), un valore in crescita del 16 per cento rispetto all'ammontare totalizzato nello stesso periodo del 2018 (237 milioni di euro, il 32 per cento del valore totale del mercato pari a 730 milioni) e i protagonisti sono i bandi per l'affidamento della direzione dei

lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

10. I bandi per la realizzazione di opere pubbliche sono in crescita dal 2017. nel 2019 si rafforza la crescita degli importi spinta dalle grandi opere.

Dalla seconda metà del 2017 la domanda di opere pubbliche cresce sostenuta dagli appalti di sola esecuzione, dagli appalti di costruzione/manutenzione e gestione, nonché dai contratti di partenariato pubblico privato (PPP). L'analisi dei dati annuali sui bandi dell'ultimo quinquennio 2014-2018 evidenzia che il 2018 è l'anno in cui si registrano i valori più alti, con 23.338 procedure dell'importo complessivo a base di gara di 31,7 miliardi, un valore quest'ultimo superiore al valore medio annuo del periodo 2003-2008 (30 miliardi annui), gli anni dei bandi delle grandi opere strategiche della legge obiettivo (Autostrada Asti-Cuneo, Pedemontana Veneta e lombarda, tangenziale Est Esterna di Milano, Quadrilatero Marche-Umbria, macro lotti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, M4 e M5 di Milano, linea C di Roma, tra le principali).

Nei primi 10 mesi del 2019, rispetto allo stesso periodo del 2018, si rafforza la crescita degli importi in gara spinta dalle grandi opere. I tassi di crescita sono del 4 per cento, il numero, e del 48 per cento, l'importo. Quanto alla crescita espansiva degli importi nel 2019 si consideri che l'ammontare totalizzato tra gennaio e ottobre 2019, pari a 33,7 miliardi di euro, è superiore a tutti i valori annui dal 2002 (valori annui simili ma non superiori sono stati raggiunti nel triennio 2003-2005, circa 32,3 miliardi annui). Determinanti, tra gli altri, gli importi dei seguenti bandi: circa 3,3 miliardi per l'affidamento dei 5 lotti TELT per la costruzione del tunnel di base della sezione transfrontaliera del collegamento ferroviario alta velocità Lione-Torino – Cantieri operativi 5, 6/7 e 8 e 3, 4 e 10; 2,2 miliardi per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di affidamento di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo, com-

prensivo della realizzazione dei lavori strumentali; 1,2 miliardi quale valore degli investimenti previsti nel bando MIT – Dg Strade ed Autostrade – per l'affidamento in concessione delle tratte autostradali A21 Torino-Alessandria-Piacenza, A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea-Santhia, la diramazione Torino-Pinerolo e il SATT, nonché la progettazione e l'esecuzione dei lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle stesse infrastrutture stradali.

Nel 2019 l'aumento del numero di bandi è trainato dai lavori tradizionali, per i quali si osserva un incremento del 2,3 per cento (da 14.629 a 14.965), dai contratti di PPP che crescono del 3,5 per cento (da 3.131 a 3.241) e dagli appalti di costruzione/manutenzione e gestione (+67,5 per cento, da 409 a 685) sostenuti dai servizi facility management (FM) agli edifici. Riguardo agli importi i lavori tradizionali aumentano del 20,0 per cento (da 16,0 a 19,2 miliardi), i contratti di PPP del 129,9 per cento (da 5,6 a 12,8 miliardi, il valore annuo più alto dal 2002) e gli appalti di costruzione/manutenzione e gestione del 50,3 per cento (da 1,1 a 1,7 miliardi).

11. Si consolida la crescita del numero delle aggiudicazioni.

Le aggiudicazioni di opere pubbliche superiori al milione di euro nel 2018 crescono del 37,9 per cento riguardo al numero e del 39 per cento riguardo agli importi. L'aumento del numero di aggiudicazioni è trainato dai lavori tradizionali, per i quali si osserva un incremento del 41,5 per cento (da 1.153 a 1.631). In crescita del 46,1 per cento le aggiudicazioni di appalti di costruzione/manutenzione e gestione (da 76 a 111) e del 23,4 per cento le aggiudicazioni di contratti di PPP (da 325 a 401). Riguardo all'importo, in forte crescita il valore dei lavori tradizionali aggiudicati (+67,4 per cento). In crescita anche il valore delle aggiudicazioni di appalti di costruzione/manu-

tenzione e gestione (+71,6 per cento). In calo quello dei contratti di PPP (-12,2 per cento).

La crescita delle aggiudicazioni si consolida nel 2019. Il numero di aggiudicazioni di importo superiore a 1 milione di euro cresce del 34,4 per cento, da 1.717 a 2.307 aggiudicazioni. l'incremento è del 38,0 per cento per i lavori tradizionali (da 1.299 a 1.792); del 45,5 per cento per gli appalti di costruzione/manutenzione e gestione (da 88 a 128); del 19,0 per cento per i contratti PPP (da 330 a 387). l'importo complessivo delle aggiudicazioni cresce del 5,5 per cento (da 17,1 a 18,1 miliardi). l'incremento è del 4,1 per cento per i lavori tradizionali aggiudicati e del 19,0 per cento per i contratti PPP. Si riduce del 15,4 per cento il valore delle aggiudicazioni di appalti di costruzione/manutenzione e gestione aggiudicati.

12. Si consolida la crescita della domanda dei Comuni. In forte crescita la domanda dei gestori delle infrastrutture di trasporto.

L'analisi dei bandi del periodo gennaio 2014-ottobre 2019, articolati per gruppi di stazioni appaltanti, evidenzia l'importanza della domanda espressa dai comuni, i principali committenti territoriali e nazionali. Per i comuni nel 2018 si consolida e si rafforza la crescita del mercato, con un incremento del numero dei bandi del 2,8 per cento (da 10.982 bandi a 14.065) e dell'importo del 15,2 per cento (da 5,7 miliardi a 6,6) rispetto al 2017, dopo la crescita dello 0,8 per cento del numero dei bandi e del 9 per cento degli importi registrato nel 2017 rispetto al 2016 (10.173 bandi e 5,3 miliardi). I dati dei primi dieci mesi del 2019 confermano la nuova fase di crescita delle opere pubbliche comunali. Si registrano aumenti del 4,6 per cento del numero dei bandi e del 44 per cento degli importi, rispetto allo stesso periodo del 2018.

Ai gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici nazionali spetta una quota significativa del valore del mercato com-

pletivo delle opere pubbliche, che è cresciuta notevolmente negli ultimi anni per il peso assunto dalle infrastrutture di trasporto (ferrovie, strade e autostrade, sistemi di trasporto rapido di massa, porti, interporti e aeroporti). Si passa da una quota inferiore al 20 per cento negli anni antecedenti il 2016 a una quota media annua superiore al 30 per cento nel quadriennio 2016-2019. nel 2018, per l'insieme dei gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici nazionali si osserva un incremento dei bandi del 2,2 per cento (da 1.015 a 1.037), dopo la contrazione del 3,6 per cento registrata nel 2017 rispetto al 2016. nel 2019 la crescita si rafforza (+3,2 per cento, da 866 a 894 bandi). Riguardo agli importi il 2018 si è chiuso con un calo dell'1 per cento (da 8,8 miliardi a 8,7) a motivo della forte riduzione degli importi dei bandi dei gestori della rete ferroviaria (-34 per cento, da 5,9 miliardi a 3,9), dopo la fase espansiva del 2017. nel 2019, considerando il valore complessivo degli importi in gara nei primi dieci mesi, pari a oltre 10 miliardi, si supera ampiamente sia il valore annuo del 2018 (8,7 miliardi) che tutti i valori annui degli anni 2000, se si esclude quello del 2004 (11,1 miliardi). Determinanti alcuni lotti strategici e prioritari relativi al collegamento ferroviario Lione-Torino, alla linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona, all'itinerario ferroviario Napoli-Bari, alla terza corsia autostradale nel tratto Firenze-Pistoia, alla Gronda di Genova.

13. In crescita le piccole, le medie e le grandi opere.

Dall'analisi delle procedure di affidamento monitorate, tra gennaio 2014 e ottobre 2019, articolate per classi di importo ed escludendo i bandi di importo non segnalato, risulta che l'82 per cento dei bandi riguarda opere piccole di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, mentre l'88 per cento degli importi riguarda opere medie e grandi di importo superiore.

Per le opere piccole si osserva una crescita a partire dal 2017, con un numero

di bandi incrementato del 14,3 per cento (da 12.038 bandi a 13.762) e un importo aumentato del 23,5 per cento (da 2,5 miliardi a 3,1). la crescita delle piccole opere si consolida e si rafforza nel 2018 (+26,3 per cento il numero dei bandi; +28,8 per cento l'importo) e prosegue nel 2019 con minore intensità (+0,1 per cento il numero dei bandi; +8,4 per cento gli importi).

Per le opere medie – che nell'intero periodo rappresentano quote del 17 per cento, per numero di bandi, e del 51 per cento, per importo, del mercato delle opere pubbliche al netto dei bandi di importo non segnalato – si osserva un trend simile a quello osservato per le piccole opere. la ripresa ha inizio nel 2017, con un numero di bandi aumentato del 27,1 per cento (da 1.998 bandi a 2.540) e un importo aumentato del 27,0 per cento (da 9,7 miliardi a 12,3), la crescita si consolida e si rafforza nel 2018 (+36,2 per cento il numero dei bandi; +42,6 per cento l'importo) e prosegue nel 2019 con minore intensità (+11,8 per cento il numero dei bandi; +8,6 per cento gli importi).

Anche le grandi opere di importo superiore a 50 milioni di euro – che nell'intero periodo rappresentano quote dello 0,4 per cento, per numero di bandi, e del 37 per cento, per importo, del mercato delle opere pubbliche al netto dei bandi di importo non segnalato – a partire dal 2017 crescono. Il miglior risultato riguardo al valore economico, contrariamente a quanto rilevato per le opere di minore importo, è raggiunto nei primi

dieci mesi del 2019. Si tratta di 16,2 miliardi, un valore record mai raggiunto prima. tale valore è composto per il 40 per cento da appalti di lavori tradizionali (circa 6,6 miliardi) e per il 60 per cento (9,7 miliardi) da contratti di PPP o appalti misti di costruzione/manutenzione e gestione.

14. La crescita coinvolge tutto il territorio, nelle regioni del centro-nord e forte la spinta delle grandi opere.

L'aggregazione dei bandi per area geografica, considerando che una parte dei bandi non è riconducibile a una delle due aree geografiche individuate, evidenzia per il centro-nord una dinamica di progressiva crescita del numero dei bandi, con percentuali superiori al 10 per cento tra il 2015 e il 2018. Per quanto riguarda gli importi, il *trend* di crescita si interrompe nel 2016 (- 18,8 per cento rispetto al 2015) e riprende nel 2017 (+15,3 per cento, da 13,1 a 15,1 miliardi) per poi proseguire e rafforzarsi nel 2018 (+40,6 per cento, da 15,1 a 21,3 miliardi) e nei primi dieci mesi del 2019 (+52,8 per cento, da 6,4 a 7,2 miliardi).

Per quanto riguarda il sud e le isole, i dati evidenziano una contrazione del mercato tra il 2014 e il 2017. nel 2018 il mercato riparte, con aumenti del 18,7 per cento, riguardo al numero di bandi (da 5.426 a 6.439), e del 67,8 per cento riguardo agli importi (da circa 5,4 a 9 miliardi). nei primi dieci mesi del 2019 la crescita si consolida, con aumenti dell'11,4 per cento, per numero di bandi, e del 12,4 per cento, per importo.

ALLEGATO 3

5-03545 Lucchini: Emergenza idrica nel territorio della provincia di Chieti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, occorre evidenziare, preliminarmente, che, secondo quanto riferito dalla regione Abruzzo, per quanto attiene alla pianificazione degli interventi e dei fabbisogni infrastrutturali per il Servizio Idrico Integrato della provincia di Chieti, sono stati definiti i programmi degli interventi inseriti nelle programmazioni 2007-2013, 2014-2020, e nella prossima programmazione in corso di definizione.

Più in particolare, gli interventi oggetto di finanziamento pubblico, sulla base delle priorità e criticità evidenziate dal Gestore SASI e dall'Ente di Governo d'Ambito rientrano tra gli Interventi FSC 2007/2013, Interventi Masterplan, Interventi decreto Sblocca Italia e Interventi da economie ex Agensud, per un totale di 11,5 mln di euro. La Regione ha, inoltre, segnalato di aver ricevuto, il 10 febbraio scorso, il nulla osta del competente Ministero infrastrutture e trasporti all'utilizzo delle economie del Programma Sblocca Italia, per un totale di euro 6.9 milioni per il completamento dell'intervento già previsto nel suddetto Programma per un importo di 1.6 milioni quale stralcio di un progetto complessivo di 8.5 milioni di euro « Sostituzione, adeguamento e ottimizzazione delle reti idriche comunali nel comprensorio territoriale dell'Avello per i Comuni di Guardiagrele, Orsogna [...] » come da previsioni della DGR Abruzzo n. 312/2015.

La Regione ha, inoltre, richiesto ad ERSI e SASI il dettaglio tecnico e finanziario degli interventi utili a risolvere la criticità determinatasi nel comprensorio del Vastese, ricevendo, al riguardo, il quadro interventi ma non ancora lo studio di fattibilità tecnico-economica complessivo ed un quadro finanziario con i possibili stralci funzionali ipotizzabili.

Fermo restando quanto fin qui esposto, si rappresenta la piena disponibilità del Ministero dell'ambiente, previa richiesta ufficiale della regione Abruzzo, a convocare un tavolo inter-istituzionale che preveda la partecipazione dell'ARERA, oltre che di tutti i soggetti interessati, finalizzato ad individuare gli eventuali interventi di natura infrastrutturale e gestionale necessari per risolvere la situazione di severità idrica venutasi a creare. Si evidenzia che la presenza dell'Autorità di regolazione è fondamentale, essendo stata posta in essa la responsabilità di individuare – sentiti le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori – l'elenco degli interventi necessari ed urgenti relativi alla sezione « acquedotti » del « Piano nazionale di interventi nel settore idrico », di cui all'articolo 1, comma 516 e successivi, della legge n. 205 del 2017.

ALLEGATO 4

5-03546 Fregolent: Esclusione di 13 unità di pesca dall'operatività nell'area marina protetta « Penisola del Sinis-isola di mal di Ventre ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, in via preliminare si precisa che le modifiche apportate al decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 sono state oggetto di un'attenta valutazione da parte del Ministero dell'ambiente, suffragata dal parere tecnico-scientifico espresso da ISPRA nel 2107, soprattutto per quel che concerne le conseguenze che le stesse innovazioni avrebbero potuto comportare per le Aree marine protette, considerato il possibile aumento della capacità di prelievo della risorsa. Finora la vigenza del limite di lunghezza dei 12 metri ha consentito di gestire le capacità di prelievo in maniera sostenibile.

Alla luce di tali valutazioni il Ministero dell'ambiente, nel novembre 2019, ha comunicato ai soggetti gestori che le disposizioni previste dal recente provvedimento del MIPAAF non trovano applicazione nelle Aree marine protette considerato, peraltro, che le stesse concernono espressamente la campagna di pesca del tonno rosso per l'anno 2019.

Relativamente all'area marina « Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre » deve evidenziarsi che, per l'esercizio della pesca, alle imbarcazioni con lunghezza superiore ai 12 metri, in data 28 febbraio 2018, era stata concessa una deroga con scadenza il 31 dicembre 2018, in modo da consentire l'adeguamento sia della lunghezza fuori tutto delle unità da pesca sia della licenza per l'esercizio della pesca

costiera locale. Alla scadenza del termine, nessuna imbarcazione aveva provveduto ad adeguarsi e quindi era stata concessa dal Ministero dell'ambiente, nel febbraio 2019, una proroga a carattere straordinario fino al termine ultimo del 31 agosto 2019. Prima della scadenza di tale ulteriore termine il soggetto gestore ha richiesto una modifica al Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina in questione per consentire l'attività di pesca alle imbarcazioni oltre i 12 metri « fino ad esaurimento », cioè alla cessazione dell'attività. Tale richiesta, di contenuto derogatorio ancora più ampio e non sostenibile rispetto al sistema delle Aree marine protette, non ha potuto trovare esito favorevole.

Nell'ottobre 2019 il Ministero aveva comunque espresso l'avviso che, ove le unità da pesca interessate avessero formalmente attestato che la loro attività avrebbe avuto termine entro il 31 dicembre 2020, sarebbe stata valutata la possibilità di una deroga in via definitiva fino alla suddetta data.

Alla luce delle considerazioni esposte, si evidenzia che il Ministero dell'ambiente ha tenuto in debito conto gli aspetti socio-economici legati alle attività di pesca di tali imprese che, d'altra parte, essendo titolate a svolgere la loro attività fuori dell'Area marina protetta, in questo periodo di deroga, hanno potuto operare in entrambi gli ambiti.

ALLEGATO 5

5-03547 Pellicani: Tempi per il completamento delle bonifiche dei SIN, con particolare riguardo all'area di Porto Marghera, e relative risorse.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, preme precisare, in via preliminare, che i valori del 16 per cento per la matrice suolo/sottosuolo e del 11 per cento per la matrice acque sotterranee si riferiscono ai procedimenti di bonifica conclusi in relazione alla specifica matrice ambientale e alla destinazione d'uso dell'area interessata, sulla base dell'accertamento, validato dall'ARPA, dell'assenza di superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) o dell'assenza di superamenti delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Per quanto riguarda i valori del 69 per cento per la matrice suolo/sottosuolo e del 66 per cento per la matrice acque sotterranee, si sottolinea che la Città Metropolitana di Venezia trasmette periodiche relazioni di aggiornamento inerenti lo stato di avvio e avanzamento dei lavori di bonifica. Da tali relazioni emerge che i lavori previsti dalla maggior parte dei progetti di bonifica approvati risultano avviati.

Con riferimento agli interventi che comprendono opere di marginamento unitamente ad opere di drenaggio e collettamento verso il depuratore di Fusina delle acque di falda inquinate, si rappresenta che l'attuale stato dei marginamenti è pari ad una lunghezza complessiva di circa 42 chilometri; tratti realizzati: oltre il 90 per cento (circa 38 chilometri realizzati).

Inoltre, nell'ambito del « Protocollo d'Intesa per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della Città di Venezia », siglato il 31 gennaio 2017 dal Ministero dell'am-

biente e comune di Venezia, è stato delineato il seguente cronoprogramma per la chiusura delle macroisole « Fusina » e « Nuovo Petrolchimico »: i lavori relativi alla sponda Alcoa potranno essere iniziati nel 2020; la conclusione dei lavori della sponda ENEL, compreso il collaudo, è prevista per il 2023; la conclusione dei lavori della sponda Darsena della Rana, compreso il collaudo, è prevista per il 2023. I suddetti tratti sono di competenza della regione del Veneto, la quale ha dichiarato di essere attualmente in grado di far fronte agli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Programma del 16 aprile 2012, grazie alle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'ambiente, che consentono la copertura finanziaria degli interventi in questione.

Si segnala, infine, che le risorse ministeriali attualmente disponibili per la realizzazione delle opere di marginamento delle macroisole ricomprese nel SIN ammontano a oltre 102 milioni di euro. Le suddette risorse, saranno disciplinate in un Accordo di Programma in corso di definizione e assicurano la copertura finanziaria degli interventi di marginamento in capo alla regione del Veneto e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Risultano ancora da programmare da parte della regione oltre 10,7 milioni di euro a valere sullo stanziamento ministeriale di cui al decreto ministeriale n. 468/01, pari a complessivi euro 76.931.206,25 già nella disponibilità della regione.

ALLEGATO 6

**5-03548 Zolezzi: Iniziative per rafforzare la legalità
nelle attività di gestione dei rifiuti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, preme precisare, in via preliminare, che, per quanto concerne l'eventuale inserimento nell'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011 delle fattispecie di reato relative alla gestione dei rifiuti, le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva sono desunte, come previsto dalla lettera *a*) dello stesso comma 4, anche dalla sussistenza dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale. Tale norma richiama i reati di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, tra i quali il reato di cui all'articolo 260 del codice dell'ambiente (traffico illecito di rifiuti), ora totalmente trasposto nel nuovo articolo 452-*quaterdecies* del codice penale («Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti»), che è, quindi, indirettamente già incluso nello stesso articolo 84. Pertanto i Prefetti, nonostante il reato stesso non risulti espressamente contemplato, qualora la sussistenza di tale fattispecie criminosa emerga nel corso delle verifiche antimafia, effettuano ulteriori, approfonditi accertamenti.

Si segnala, inoltre, che per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 costituisce fattispecie in sé bastevole a giustificare l'emissione dell'informativa, poiché il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli, ragioni

sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso.

Quanto alla legge 6 novembre 2012, n. 190 la stessa prevede – per le attività imprenditoriali maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa – l'acquisizione dell'informazione antimafia «indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011». Il successivo comma 53 indica, poi, le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, identificandole in quelle che si occupano di: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato, noli a caldo, autotrasporti per conto terzi, guardiania dei cantieri.

Il Ministero dell'interno ha, infine, segnalato che presso lo stesso opera il Gruppo Interforze Centrale per il Monitoraggio e le Bonifiche delle Aree Inquinata (G.I.M.B.A.I.), che svolge compiti di monitoraggio ed analisi delle informazioni concernenti, tra l'altro, le verifiche antimafia e i risultati dei controlli effettuati presso i luoghi interessati dall'emergenza ambientale.

ALLEGATO 7

**5-03549 Cortelazzo: Tempi e modalità di bonifica
dei siti inquinati nella regione Campania.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, va premesso che nel 2016, ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, è stata emessa apposita Ordinanza di protezione civile (n. 425) per favorire e regolare il subentro della regione Campania nelle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e Laghetti di Castelvoturno (Caserta). Tale Ordinanza ha individuato, pertanto, la regione Campania quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree predette; il dott. Mario Pasquale De Biase, già Commissario delegato, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani già approvati alla data di adozione della medesima Ordinanza. In data 23 agosto 2019, è stata emessa un'ulteriore Ordinanza di protezione civile (n. 604) che, al fine di favorire e regolare il subentro della regione nelle iniziative di messa in sicurezza e bonifica delle aree in questione, prorogava la contabilità speciale intestata al Commissario Delegato al 16 dicembre 2019, per provvedere alla conclusione delle attività previste.

Fermo restando quanto esposto, ai fini della gestione ordinaria delle attività già avviate dalla gestione commissariale, la regione Campania, con Delibera n. 20 del 18 gennaio scorso, ha provveduto ad individuare l'unità operativa dirigenziale « Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della F.U.T. », presso la « Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB », quale ufficio deputato ad assicurare la continuità delle attività già svolte dal Commissario; ha dato, inoltre, mandato all'unità operativa dirigenziale « Bonifiche » di fornire ogni più ampio supporto.

Onde garantire la risoluzione delle problematiche connesse alla prosecuzione delle attività di messa in sicurezza e bonifica già avviate, si segnala, altresì, che sono in corso interlocuzioni tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli altri soggetti interessati.

Per quanto concerne, infine, lo stato di avanzamento delle opere di bonifica, si segnala che, con riferimento alla discarica Ex Resit di Giugliano, i lavori di bonifica risultano completati nel luglio 2019 e la discarica risulta messa in sicurezza; in merito alla discarica in località Masseria del Pozzo, è attualmente in verifica finale il progetto esecutivo I Stralcio; in merito alla discarica Novambiente s.r.l. si è in attesa di ricevere il progetto esecutivo; in merito, infine, all'area denominata San Giuseppepiello è in corso la riqualificazione ambientale mediante l'applicazione di un progetto pilota di ricerca.

ALLEGATO 8

**5-03550 Cunial: Sostenibilità ambientale della
superstrada pedemontana veneta.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si rappresenta che il Comando Carabinieri per la tutela ambientale di Treviso, territorialmente competente, ha evidenziato di non avere ricevuto alcuna richiesta di indagine da parte della competente Autorità giudiziaria per accertare e riscontrare eventuali illeciti di natura ambientale che sarebbero stati commessi nella costruzione dell'opera infrastrutturale in argomento. Quanto al presunto ritrovamento di amianto presso il « Bosco della Speranza » nel comune di Altivole, il NOE ha precisato che il Tribunale di Treviso ha revocato l'ordinanza di sospensione dei lavori emessa a seguito dell'istanza presentata da un coltivatore residente nella zona, ed ha disposto la ripresa delle attività con condanna dell'istante alla rifusione delle spese del procedimento.

Per quanto concerne l'inquinamento di aria ed acqua verificatosi in Vallugana, il NOE ha precisato, altresì, che l'evento risale all'ottobre del 2019, allorquando una centralina mobile collocata da ARPAV per il rilevamento delle polveri PM10 a Malo, nei pressi del cantiere della galleria di servizio del tratto della superstrada Pedemontana Castelgomberto-Malo, aveva rilevato lo sfioramento della media giornaliera dei PM10 pari a $61 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Il NOE ha sottolineato che tale superamento era in linea con i valori registrati quel giorno da altre analoghe postazioni presenti nella

provincia di Vicenza in considerazione delle particolari condizioni climatiche che avevano caratterizzato quella giornata.

Quanto alla formazione di una voragine nei pressi del cantiere, il NOE ha comunicato la mancanza di ogni collegamento con il procedimento penale conseguente alla morte di un operaio nel cantiere di Malo, avvenuta nell'aprile del 2016, precisando che, per tale procedimento, la Procura della Repubblica di Vicenza ha disposto, di recente, la chiusura delle indagini preliminari e richiesto il rinvio a giudizio di 14 indagati per il reato di omicidio colposo.

La regione del Veneto, da parte sua, ha precisato che il progetto approvato si compone anche di un progetto di monitoraggio che ha imposto verifiche puntuali. Il responsabile ambientale, nominato dal Concessionario, si attiene strettamente a quanto prescritto dal piano di monitoraggio e trasmette i dati risultanti con relazioni trimestrali. La regione, nell'ambito della propria funzione di alta sorveglianza, sovrintende affinché vengano svolte tutte le attività di cui al progetto di monitoraggio, coadiuvata da ARPAV.

Fermo restando quanto esposto, si rassicura, comunque, che il Ministero dell'ambiente continuerà a svolgere la propria attività di monitoraggio, senza ridurre in alcun modo il livello di attenzione sulla tematica in argomento.

ALLEGATO 9

5-02306 Grippa: sussistenza di una competenza statale in materia di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di deviazione del porto canale di Pescara.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste e relative al procedimento Verifica di assoggettabilità a V.I.A. (VA) avviato su proposta dell'Azienda regionale attività produttive (A.R.A.P.), relativamente all'intervento « Masterplan Abruzzo – Deviazione del Porto Canale di Pescara », preliminarmente si osserva che il Ministero dell'ambiente non ha ricevuto alcuna istanza per l'avvio della procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale).

Di contro, l'istanza di valutazione di assoggettabilità (VA) è stata presentata alla regione Abruzzo dall'A.R.A.P. il 6 settembre 2018 per essere sottoposta alla procedura Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni).

La regione Abruzzo ha ritenuto opportuno sottoporre il progetto al Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A. (CCR-VIA), al fine di valutare l'ammissibilità e la correttezza della tipologia di opere come considerate dall'A.R.A.P.

Il Comitato di Coordinamento Regionale, ai fini della definizione della procedura di VA, ha invitato il proponente a precisare, anche mediante la presentazione di documenti integrativi, se l'intervento ricada all'interno delle previsioni di cui all'allegato IV alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, nelle seguenti categorie:

punto 7, lettera *n*): opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori

marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;

punto 8, lettera *t*): modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III).

Nel dicembre 2018 le integrazioni presentate dal proponente sono state nuovamente sottoposte al CCR-VIA che ha richiesto ulteriori chiarimenti ai fini della definizione della procedura di valutazione di impatto ambientale, posto che, ove fosse stata confermata la riconducibilità delle opere alla declaratoria di cui all'allegato II-*bis* della Parte II, sarebbe stato necessario attivare la procedura di competenza statale.

In data 14 maggio 2019 l'A.R.A.P. ha presentato nuovi documenti (Rev. Aprile 2019) dai quali si evince che l'esecuzione delle opere di banchimento viene stralciata ed il progetto revisionato si basa esclusivamente sulle opere già iniziate dal Provveditorato alle opere pubbliche, ovvero:

interventi integrativi per il pennello di foce che riveste, secondo il tecnico progettista, una importanza basilare per la sicurezza della navigazione, nonché per le opere successive di deviazione del porto canale di Pescara;

interventi sulla scogliera soffolta rafforzandola ed elevandola fino al radicamento a terra.

Gli interventi predisposti dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna erano rivolti a contenere l'insabbiamento della darsena commerciale e dell'imboccatura del porto canale.

Nell'integrazione alla Relazione tecnica, datata giugno 2019, il proponente ha precisato che, acclarata la necessità di posticipare nel tempo l'effettiva deviazione del porto canale, lo scopo delle opere progettate è quello di perfezionare gli interventi già attuati contribuendo al miglioramento sensibile delle condizioni di sicurezza della navigazione, delle condizioni ambientali con intercettazione dei sedimenti marini a monte della foce fluviale evitando la miscelazione degli stessi con i limi del fiume Pescara, nonché delle condizioni di intercettazione e deflusso del plume fluviale.

Infine, il Comitato di Coordinamento Regionale, nella seduta del 6 giugno 2019, a maggioranza, con l'astensione del rappresentante di A.R.T.A, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, circa gli interventi integrativi e modificativi presentati dal proponente e ha stabilito che il progetto debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità regionale, « considerato che, nell'insieme, le opere non possono essere ritenute ancora un "molo guardiano", come definito nel Piano Regolatore Portuale, e che sono quindi configurabili nel punto 8, lettera *t*) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 ».

Tanto premesso, si rassicura che il Ministero dell'ambiente continuerà a tenersi informato circa le opere previste dal progetto e lo stato di avanzamento degli interventi.

ALLEGATO 10

5-02722 Gemmato: sversamento di reflui di origine fognaria nel fiume Ostone (TA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si premette che la depurazione e, conseguentemente, la gestione degli impianti, si inserisce nel Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) composto appunto da acquedotto, fognatura e depurazione; la normativa di settore, in particolare l'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, affida agli Enti di Governo d'ambito – in sede di predisposizione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito – il compito di condurre le seguenti attività:

- ricognizione delle infrastrutture;
- programmazione degli interventi;
- redazione piano economico finanziario.

Per le implicazioni conseguenti ad una corretta attuazione del SII, il Ministero dell'ambiente è particolarmente attento al suo processo di riordino e sta monitorando l'iter di riorganizzazione nelle diverse regioni.

La regione Puglia con legge regionale n. 9 del 2011 ha individuato un Ambito unico regionale e ha costituito l'AIP, Autorità Idrica Pugliese, soggetto rappresentativo dei Comuni Pugliesi.

È in corso di redazione il Piano di Ambito da utilizzare per l'affidamento a regime della gestione del SII, a scadenza della gestione della società Acquedotto Pugliese s.p.a. prevista per il 31 dicembre 2021. Dall'ultima ricognizione condotta dal Ministero, alcuni comuni risultano inadempienti per non aver ceduto opere ed infrastrutture afferenti al SII al gestore unico; tra questi, non rientra il comune di Lizzano.

In riferimento al caso specifico, già nel 2010 era stata rilevata una anomala torbidità dell'acqua del mare antistante la zona costiera della Marina di Lizzano, determinata da fioritura algale conseguente all'immissione in mare, attraverso i Canali Mascia e Ostone, di elevate percentuali di nutrienti (azoto e fosforo), provenienti dai reflui dell'impianto di depurazione consortile dei comuni di Lizzano, Fragagnano e San Marzano di San Giuseppe.

Al riguardo, il comune di Lizzano, nel 2012 e, successivamente, nel 2013, aveva emesso Ordinanze contingibili e urgenti (Ordinanze n. 28 del 28 maggio 2012 e n. 28 del 13 maggio 2013) che stabilivano di «convogliare, in deroga alla normativa vigente, le acque, provenienti da detto impianto, nella falda acquifera del sottosuolo, riversandole nel punto accessibile più vicino».

Il Ministero dell'ambiente, con una specifica nota del giugno 2013 indirizzata alla regione Puglia, alla provincia di Taranto, ai Comuni di Lizzano, Fragagnano e San Marzano di San Giuseppe, all'Arpa Puglia e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica di Taranto, aveva chiesto alle suddette Amministrazioni di intervenire in autotutela nei confronti delle Ordinanze in questione.

La normativa nazionale di settore (decreti legislativi n. 152 del 2006 e n. 30 del 2009), in linea con le indicazioni comunitarie (direttiva comunitarie 2000/60 e 2006/118), stabilisce un espresso divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

Il Ministero evidenziava, inoltre, come l'obiettivo di eliminare l'eccessiva proliferazione algale provocata dall'immissione in mare di elevate percentuali di azoto e fosforo non doveva essere raggiunto convogliando le acque reflue del depuratore consortile di Lizzano nella falda acquifera del sottosuolo.

Infatti, tale comportamento, associato anche alle particolari caratteristiche geologiche della regione Puglia, ha come unico risultato reale compromissione delle falde acquifere con un aggravio dell'aspetto igienico sanitario e danno ambientale.

Più di recente, il comune di Lizzano, a seguito della segnalazione di uno sversamento anomalo presso la foce del canale « Ostone », ha attivato l'ARPA Puglia e la ASL affinché fossero attivati i dovuti controlli.

Il 2 agosto 2019, in particolare, il comune di Lizzano ha richiesto all'Arpa Puglia, all'Acquedotto Pugliese, all'Autorità Idrica di Bacino, all'ASL, al Consorzio Stornara e Tara, alla regione e alla provincia e alle Associazioni ambientaliste, di conoscere la situazione delle acque della foce del fiume Ostone in modo da prevenire e reprimere ogni forma di reato ambientale.

Il 6 agosto 2019 l'ARPA e la Goletta Verde di Lega Ambiente hanno effettuato le analisi delle acque presso la foce del Canale Ostone, dalle quali è emerso che sia le acque di mare che quelle alla foce dell'Ostone non evidenziano problematiche di natura igienico-sanitaria-ambientale.

I dati ufficiali di Arpa Puglia, dell'Acquedotto Pugliese e della Lega Ambiente-Goletta Verde hanno indicato che le acque sono salubri e limpide sia a monte (cioè all'uscita del depuratore consortile) che alla foce del canale Ostone.

Il 29 ottobre 2019 A.R.P.A. Puglia ha comunicato di aver eseguito in data 30 agosto scorso un ulteriore sopralluogo presso gli stessi siti e di aver eseguito dei prelievi di campioni di acqua di mare in corrispondenza della foce del Canale

Ostone e dello specchio acqueo antistante lo stabilimento « Bahia del Sol » da cui non sono emersi valori critici rispetto ai principali parametri previsti per le acque-marine costiere.

Il comune ha precisato che, in seguito ad ulteriori segnalazioni inerenti il colore « scuro » delle acque registratosi alla foce del canale Ostone, in particolare, nelle ore più calde della giornata, in data 3 settembre 2019, in corrispondenza dei lidi in oggetto, è stato eseguito il campionamento dei punti di monitoraggio previsti per la balneazione.

In entrambi i casi, i parametri Enterococchi intestinali ed Escherichia coli sono risultati conformi ai valori limite definiti nel decreto ministeriale 30 marzo 2010 (Allegato A).

Successivamente, nel mese di ottobre 2019, si sono tenuti degli incontri tra i rappresentanti istituzionali dei comuni consorziati di Fragagnano e San Marzano di San Giuseppe per affrontare le problematiche relative alle diverse segnalazioni da parte dell'AQP di sversamenti anomali all'interno della rete pubblica di fognatura nera.

Il 29 ottobre 2019 è stata emessa l'ordinanza n. 93 di divieto di scarico nella rete fognaria.

Tali attività, di concerto con i comuni consorziati nella gestione del depuratore, sono state inserite nell'ambito delle misure previste a tutela del SIC « Posidonieto – Isola di San Pietro – Torre Canneto » nel territorio del comune di Lizzano, al largo della costa.

In relazione alle vicende giudiziarie di cui si accenna nell'interrogazione, da informazioni assunte dal Ministero della giustizia si rende noto che uno dei procedimenti penali ha condotto all'emissione di un decreto penale di condanna per illecito sversamento di liquami fognari.

Alla luce di quanto espresso il Ministero continuerà a mantenere elevata l'attenzione sulla questione, affinché gli Enti interessati si adoperino per trovare una soluzione alle problematiche finora illustrate.

ALLEGATO 11

5-02757 Mazzetti: Normativa in materia di cessazione della qualifica di rifiuto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, inerenti, in particolare, la definizione dei provvedimenti volti a stabilire i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, si segnala che l'articolo 14-*bis* della legge n. 128 del 2019 del 2 novembre 2019 ha modificato l'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.

La nuova disposizione normativa prevede, tra l'altro, che, in mancanza di criteri specifici adottati con i decreti ministeriali, le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell'articolo 184-*ter* siano rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta Direttiva nonché sulla base dei criteri specificatamente elencati al comma 3 del medesimo articolo 184-*ter*. Inoltre, è previsto un sistema di controlli a campione successivi al rilascio dei provvedimenti autorizzatori, che coinvolge l'Autorità competente, l'ARPA, l'ISPRA e il Ministero dell'ambiente.

Inoltre, ai fini del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente il Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi della predetta norma.

Si rappresenta, a tal proposito, che le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti.

Le modifiche normative intervenute si pongono nell'ottica di fornire elementi di certezza agli operatori del settore della gestione dei rifiuti nonché di semplificare e agevolare l'attuazione di un sistema di « economia circolare » nel rispetto del quadro normativo eurounitario.

È indispensabile, infatti, incentivare l'attuazione di politiche che favoriscano le procedure per assicurare l'effettività dell'istituto dell'EoW, il cui scopo principale è quello di generare percorsi virtuosi di transizione verso l'economia circolare la quale ha, tra i suoi obiettivi fondamentali, l'incentivazione alla sostituzione di materie prime vergini con materie provenienti da filiere di recupero. L'obiettivo principale dell'istituto dell'*End of Waste*, disciplinato dall'articolo 6 della Direttiva 2008/98/Ce, è proprio quello di consentire ai materiali risultanti da processi di riciclaggio o di recupero di essere nuovamente introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini.

La recente modifica normativa consentirà, dunque, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali, meccanismi di *End of Waste* immediatamente operativi, dettati ovviamente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della predetta direttiva 2008/98, che permetteranno di non procrastinare ulteriormente la realizzazione dell'economia circolare, l'affermazione della società del recupero e del riciclo, la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti come richiesto dall'Unione europea.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 148 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	131
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	136
In memoria delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto a Lodi il 6 febbraio	138

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recanti attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE (atto n. 139), dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (atto n. 140) e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto n. 148).	
Audizione di rappresentanti della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), dell'Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri (AIATP) e di Assarmatori	138
Audizione di rappresentanti dell'Istituto Italiano di Navigazione (IIN)	139
Audizione di rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera	139

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE. Atto n. 139 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	142

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Atto n. 140 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	143
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03551 Tasso: Potenziamento della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia	140
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	144
5-03552 Maccanti: Soppressione di alcuni distaccamenti della Polizia stradale	140
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	145
5-03553 Zanella: Iniziative urgenti per accertare il livello di sicurezza sulle tratte ferroviarie dell'alta velocità.	
5-03555 Gariglio: Iniziative urgenti per rafforzare le misure di sicurezza nel settore della manutenzione della rete ferroviaria	140
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	146
5-03554 Rotelli: Rispetto delle procedure di sicurezza negli interventi di manutenzione sulla linea ferroviaria Milano-Lodi	141
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	147
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 148.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Alessandro MORELLI, *presidente e relatore*, avverte che la relatrice Raffa ha comunicato di essere impossibilitata a partecipare alla seduta odierna e che svolgerà in questa seduta le funzioni di relatore in sua vece.

Riferisce che lo schema di decreto legislativo consta di 15 articoli e in ottemperanza alla delega contenuta nel citato articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, rifonde e adegua la disciplina vigente relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea, contenuta nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999 (articolo 15, comma 3) ai contenuti della direttiva medesima.

Ricorda preliminarmente che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 21 dicembre 2019, mentre il termine per l'esercizio della delega scadrà, a seguito della proroga della delega medesima derivante dalle previsioni dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il 2 maggio 2020.

Passando ora all'esame degli articoli, l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del decreto che stabilisce le modalità di comunicazione del numero e delle informazioni delle persone a bordo delle navi da passeggeri, al fine di migliorare il livello di sicurezza e accrescere la possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso porti di Stati membri della Comunità nei casi di emergenza, nonché di garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e soccorso e delle altre conseguenze degli incidenti in mare.

L'articolo 2 contiene le definizioni riguardo alle quali, quelle contenute nella direttiva, vengono fedelmente recepite nel testo. Oltre a ciò sono adeguate le denominazioni (come ad esempio quella dell'amministrazione competente) che, nel corso del ventennio intercorso tra l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999 e l'attuale regime sono state modificate. Viene soppressa, in linea con quanto indicato nella direttiva, la definizione di «acque riparate», mentre è introdotta quella di «area portuale».

Ulteriori definizioni di nuova introduzione sono quella di «unità da diporto e unità da diporto veloce», «servizio di linea» (che sostituisce la vecchia dizione «servizio regolare»), mentre sono state modificate la definizione di «nave da passeggeri», «adetto alla registrazione dei passeggeri» ed «autorità designata». La definizione di «Paese terzo», che non era stata inserita nel testo in sede di recepimento della direttiva 98/41/CE, viene invece recepita dallo schema di decreto legislativo all'esame.

Altre definizioni sono invece connesse ad esigenze di coordinamento con disposizioni nazionali emanate, anche in recepimento di disposizioni europee, successivamente al 1999. Rientrano in questo ambito le definizioni «interfaccia unica nazionale», «sistema di identificazione automatica», «miglio» e la modifica alla definizione «onda significativa».

L'introduzione della definizione di «raccomandatario marittimo» è connessa alla facoltà prevista dall'articolo 6, comma 4 (si veda *infra*). È infine introdotta la definizione SOLAS 1974, con riferimento alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974.

L'articolo 3 riguarda l'ambito di applicazione: rispetto al testo vigente del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, si prevede in termini espliciti la non applicazione di queste disposizioni alle unità da diporto e alle unità da diporto veloci, come definite all'articolo 2, e alle unità che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle acque navigabili interne. Nella precedente definizione le unità da diporto erano escluse a condizione che non fossero dotate di equipaggio e che non trasportassero più di dodici passeggeri ai fini commerciali.

Gli articoli da 4 a 9 contengono le modifiche più rilevanti sotto il profilo procedurale, innovando la disciplina della registrazione dei passeggeri che dovrà essere effettuata attraverso i sistemi di registrazione elettronica previsti dalla normativa europea e nazionale vigente, in particolare attraverso l'interfaccia unica nazionale o, nei soli casi previsti dal provvedimento da emanare entro il 20 dicembre 2023, con il quale saranno definite le modalità tecniche e operative di trasmissione dei dati, attraverso il sistema di identificazione automatico (AIS) per la comunicazione del numero dei passeggeri a bordo.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dalla direttiva e secondo la previsione dell'articolo 15, commi 1 e 2, l'amministrazione (ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale delle capitanerie di porto) stabilisce, con provvedimento da emanare entro il 20 dicembre 2023, le modalità tecniche e operative di trasmissione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 da parte delle società e, pertanto, fino all'emanazione di questo provvedimento le società possono continuare a comunicare le informazioni pre-

viste dagli articoli 4 e 5 all'addetto alla registrazione dei passeggeri della società o al sistema a terra della società avente la stessa funzione, come avviene attualmente.

L'articolo 4 disciplina il conteggio delle persone a bordo, prevedendo che tale dato sia comunicato al comandante prima della partenza e dichiarato, con mezzi tecnici adeguati, nell'interfaccia unica nazionale o, nei soli casi previsti dal provvedimento da emanare entro il 20 dicembre 2023, con il quale saranno definite le modalità tecniche e operative di trasmissione dei dati, attraverso il sistema di identificazione automatico (AIS) per la comunicazione del numero dei passeggeri a bordo. È fatto salvo l'obbligo del comandante di verificare che il numero delle persone a bordo non superi la capacità massima prevista dalla certificazione di sicurezza dell'unità. Rispetto alla disciplina prevista nel decreto ministeriale del 1999 non sono state riproposte le deroghe concernenti le unità da passeggeri che effettuano viaggi esclusivamente nella Laguna Veneta, e in quella di Grado e le unità da passeggeri in navigazione « nazionale locale », all'interno di porti, lagune e rade e che trasportino non più di venti passeggeri.

L'articolo 5 disciplina le informazioni sulle persone a bordo, che devono essere registrate nell'interfaccia unica nazionale entro 15 minuti dalla partenza della nave nei casi in cui la cui distanza dal porto di partenza a quello di scalo successivo superi le venti miglia. Si prevede rispetto al regime vigente l'inserimento della nazionalità delle persone a bordo e dell'indicazione, a richiesta del passeggero, di un numero di contatto in caso di emergenza.

L'articolo 6 con riguardo agli obblighi per le società che gestiscono navi battenti bandiera italiana o di un Paese terzo si dispone, in coerenza con quanto già prevede la vigente normativa, che debba sempre essere indicato un addetto alla registrazione dei passeggeri responsabile della dichiarazione delle informazioni sulle persone a bordo e relative al numero di passeggeri, prevedendosi tuttavia che tale soggetto non sia responsabile della conservazione dei dati ma della trasmissione

dei medesimi ai sistemi informativi, anche avvalendosi rispettivamente, del raccomandatario marittimo o del comandante della nave a seconda delle modalità di registrazione di tali dati (interfaccia unica nazionale o sistema di identificazione automatica). Inoltre a differenza del precedente regime tale obbligo è sempre da rispettare e la trasmissione dei dati non è subordinata al verificarsi di casi di emergenza o incidenti.

Al riguardo segnala che il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato la genericità delle disposizioni concernenti le modalità di raccolta e inserimento dei dati nei pertinenti sistemi informativi, nonché la mancata chiarezza in merito ai soggetti coinvolti nelle diverse operazioni di trattamento auspicando la chiara individuazione dei soggetti coinvolti nelle diverse operazioni di trattamento, con conseguente definizione dei ruoli di titolare e/o responsabile del trattamento. Il Garante ha anche segnalato come le modalità attuative di tali disposizioni potrebbero anche essere rimesse ad una norma di rango secondario da adottare previo parere del Garante medesimo.

L'articolo 7 disciplina le deroghe e alle esenzioni. Si dispone, confermando una disposizione già prevista dalla normativa vigente, che l'amministrazione possa ridurre il limite delle venti miglia, per le navi da passeggeri in uscita dai propri porti.

Quanto alle esenzioni dagli obblighi di conteggio e registrazione dei passeggeri si dispone con riguardo all'obbligo di dichiarare il numero di persone a bordo nell'interfaccia unica nazionale che possano essere esentate le navi che, partendo da un porto nazionale, effettuino un servizio di linea di durata inferiore a un'ora da porto a porto esclusivamente nel tratto di mare D e in tale tratto di mare è assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e soccorso; con riguardo all'obbligo di registrazione dei dati concernenti i passeggeri possono essere esentate le navi da passeggeri che effettuino viaggi tra due porti o viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi e navigano esclusivamente nel

tratto di mare D, e in cui è assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e soccorso. Tali deroghe devono essere comunicate alla Commissione europea. Con riferimento invece alle deroghe concesse per motivi di comprovata inattuabilità di quanto richiesto dalla direttiva si prevede che, ove concesse, tali deroghe non debbono falsare la concorrenza.

L'articolo 8 reca la disposizione che concerne la «registrazione dei dati e la loro trattazione» e presenta significative differenze di impostazione rispetto alla vigente disposizione che disciplina l'«approvazione dei sistemi di registrazione e loro caratteristiche». Con riguardo a tale registrazione si stabilisce che la procedura debba garantire «la dichiarazione precisa delle informazioni richieste, nel rispetto delle tempistiche previste dal presente decreto». Si prevede inoltre l'accesso immediato alle informazioni richieste ai sensi del decreto per l'autorità designata mentre il vigente regime prevede che «le informazioni sui passeggeri oggetto del presente decreto siano in ogni momento prontamente disponibili per la trasmissione all'autorità designata».

L'articolo 9 disciplina l'informativa da fornire ai passeggeri per mezzo del biglietto. L'unico elemento di novità, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, riguarda la comunicazione della circostanza che i dati personali vengono conservati solo per un brevissimo periodo e, in ogni caso, non oltre quanto indicato nell'articolo 12. Al riguardo, considerato che i dati messi a disposizione dai passeggeri possono contenere anche dati sanitari relativi alla necessità di cure o assistenze speciali in situazioni di emergenza, il Garante per la protezione dei dati personali ha segnalato nel suo parere l'opportunità che nell'informativa presente nel biglietto si comunichi anche il fatto che tali dati saranno inseriti nell'interfaccia e trasmessi al comandante prima della partenza della nave. Il Garante ha altresì rilevato l'opportunità che siano comunicati nell'informativa i dati concernenti il titolare e il responsabile del trattamento dei dati personali.

L'articolo 10 disciplina i controlli da parte delle autorità marittime con riguardo al rispetto delle disposizioni introdotte nello schema.

L'articolo 11 introduce specifiche sanzioni amministrative: per chiunque non osserva le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, o omette di comunicare i dati con le modalità ivi previste o dichiara i dati oltre i termini ivi previsti ovvero comunica i dati in maniera errata o incompleta; per il comandante che non osserva le disposizioni sul numero massimo di passeggeri (rinviando per la sanzione, a quanto previsto dall'articolo 1224 del codice della navigazione per l'imbarco eccessivo di passeggeri); per la società che non dispone di una procedura di registrazione dei dati conforme a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, o che non designa un addetto alla registrazione dei passeggeri; per chiunque contravvenga ai divieti o non rispetti gli obblighi di riservatezza. Si ricorda in proposito che la norma di delega (articolo 18 legge n. 117 del 2019 richiede la previsione di misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme la cui violazione possa compromettere la sicurezza della navigazione e la previsione di sanzioni amministrative per le altre violazioni.

In attuazione di quanto previsto da uno specifico criterio di delega si identifica l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel Capo del compartimento marittimo. A tale proposito segnala che il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato come l'attribuzione della competenza a ricevere il rapporto al Capo del compartimento marittimo si ponga in contrasto con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 che disciplina specificatamente le condizioni per comminare sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni inerenti il diritto alla protezione di dati personali, attribuendo la relativa competenza alle autorità nazionali di controllo.

L'articolo 12 disciplina in termini assai più dettagliati della normativa attualmente

vigente la materia di trattamento dei dati personali raccolti ai sensi del presente decreto.

Le nuove disposizioni precisano che i dati siano in ogni caso raccolti e conservati dalla società solo fino al momento in cui il viaggio della nave in questione è completato in sicurezza e i dati sono stati dichiarati nell'interfaccia unica nazionale. Con riferimento all'Amministrazione i dati sono conservati per il tempo necessario per le finalità di tale decreto e comunque fino al momento in cui il viaggio della nave in questione è completato in sicurezza, ma in nessun caso oltre sessanta giorni dalla partenza della nave; in caso di emergenza o in seguito a un incidente, fino al completamento di un'indagine o di un procedimento giudiziario. È inoltre precisato che le informazioni che non sono più necessarie ai fini del decreto sono cancellate automaticamente e senza ritardi.

I commi 4 e 5 dell'articolo 12 dello schema di decreto stabiliscono inoltre che i raccolti possono essere utilizzati per i controlli di frontiera rimettendo ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo la disciplina delle modalità tecniche relative al trasferimento, trattamento, conservazione, tipologia e formato dei dati al Ministero dell'interno, nonché quelle relative al raffronto informatico dei dati con quelli conservati nelle altre banche dati nazionali, europee e internazionali contenenti informazioni utili al controllo delle frontiere.

Con riguardo a tale modalità di utilizzo, nel suo parere, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso forti perplessità in merito sia alla conformità di tale trattamento ai principi di delega sia rispetto alle disposizioni introdotte con la direttiva 2017/2109 all'esame.

In primo luogo, segnala il garante, l'articolo 5, comma 4, della direttiva prevede un esplicito divieto di trattare o utilizzare i dati raccolti per le finalità

previste dalla direttiva, per finalità diverse, ciò recependo un'osservazione in tal senso del Garante europeo per la protezione dei dati. Tale ulteriore finalità di utilizzo dei dati, a detta dell'Autorità, sembra inoltre « eccedere i principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio della delega stessa ». L'Autorità rileva infine che la previsione di un decreto del Ministro dell'interno per consentire l'utilizzo dei dati acquisiti per il controllo di frontiera « sembra preludere peraltro, alla creazione di un nuovo database dedicato a tale scopo e interconnesso a altre banche dati, senza alcuna specifica indicazione circa la effettiva necessità di tale ulteriore archivio per finalità di controllo delle frontiere Schengen ».

L'articolo 13 dispone alcune modifiche di coordinamento al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196. Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa « tali modifiche si rendono necessarie per il coordinamento delle disposizioni del predetto decreto legislativo con le disposizioni successivamente sopravvenute nonché al fine di armonizzare le disposizioni in parola con le definizioni contenute nei pertinenti strumenti normativi nazionali ed internazionali ».

L'articolo 14 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 15 contiene le disposizioni transitorie e finali.

Segnala, infine, che in data 29 gennaio è stata trasmessa al Parlamento la comunicazione relativa all'apertura di una procedura di infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per il mancato recepimento della direttiva in esame 2017/2109, il cui termine di recepimento era fissato al 21 dicembre 2019 dall'Allegato A della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea per il 2018).

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Propone quindi un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame dell'atto del Governo n. 149 e successivamente alle audizioni informali.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

Atto n. 149.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Carmela GRIPPA (M5S), *relatrice*, riferisce che lo schema di decreto legislativo, consta di 11 articoli e, in ottemperanza alla delega contenuta nell'allegato A della legge 4 ottobre 2019, n. 117, interviene innanzi tutto per adeguare la disciplina vigente, contenuta nel decreto legislativo n. 286 del 2005 e nei relativi allegati, ai contenuti introdotti dalla direttiva (UE) 2018/645 (articoli 1-8). L'articolo 9 introduce nel Codice della strada la norma concernente la Rete dell'Unione europea delle patenti di guida, mentre gli articoli 10 e 11 contengono rispettivamente le disposizioni transitorie e la clausola di invarianza finanziaria.

Passando ora all'esame degli articoli, l'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 14 del decreto legislativo precisando che i conducenti che necessitano della qualificazione iniziale e dell'obbligo di formazione periodica non sono più solo i conducenti che effettuano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D1E, DE ma i conducenti che effettuano trasporti su strada all'interno dell'Unione, su strade aperte all'uso pubblico, per mezzo di veicoli per i quali è necessaria la patente di guida delle citate categorie.

L'articolo 2 modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 286 del 2005 con riferimento all'ambito applicativo. Si stabilisce che la qualificazione è richiesta ai cittadini italiani; ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e ai cittadini di un

paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa. Si espunge quindi il riferimento alla residenza (sia anagrafica, sia normale) attualmente previsto dall'articolo 15 vigente, adeguando con il nuovo testo l'ambito di applicazione della normativa della qualificazione dei conducenti all'articolo 1 della direttiva 2018/645.

L'articolo 3 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 286 prevedendo i casi di esonero dalla qualificazione dei conducenti dei veicoli. Rispetto alla disciplina vigente, oltre alla precisazione di alcuni ambiti di applicazione delle deroghe in essere, si prevede che siano esonerati i conducenti di veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente; i soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all'articolo 14. Sono inoltre esclusi i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente; i conducenti non offrono servizi di trasporto; e i casi in cui il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale. I casi nei quali un trasporto presenta tali caratteristiche sono peraltro precisati dal nuovo comma 3 dell'articolo 16. Un'ultima deroga riguarda i conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in *leasing*.

L'articolo 4 modifica l'articolo 20 in materia di formazione periodica prevedendo, in particolare, che i corsi si svolgano sulla base del programma previsto dalla normativa europea secondo le modalità di cui all'allegato 1, sezioni 2 (probabilmente il riferimento corretto è alla sezione 3) e 4, così come modificate dall'articolo 8 dello schema in esame. I conducenti titolari della qualificazione di cui all'articolo 14 hanno infatti l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica.

L'articolo 5 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 286 concernente il luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica.

Si specifica che i predetti corsi in Italia sono frequentati dai cittadini italiani, dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo che hanno posto la residenza normale in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dai conducenti cittadini di un paese non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia.

L'articolo 6 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 inerente il codice unionale armonizzato. In particolare, si sostituisce il riferimento al regolamento (CE) 484/2002 con il vigente regolamento (CE) 1072/2009 e si prevede il riconoscimento degli attestati del conducente rilasciati anteriormente al 23 maggio 2020 fino al loro termine di scadenza.

L'articolo 7 inserisce l'articolo 22-*bis* al decreto legislativo n. 286 del 2005 prevedendo che lo scambio di informazioni, tra gli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, sulle qualificazioni dei conducenti professionali avvenga mediante la rete elettronica unionale. L'accesso alla rete è protetto e consentito esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti. Lo scambio

di informazioni sulla rete si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

L'articolo 8 apporta una serie di modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 286 del 2005, recante i requisiti minimi della qualificazione e della formazione e all'allegato II del citato decreto legislativo, recante i requisiti relativi al modello dell'Unione europea di carta di qualificazione del conducente. Tra le novità introdotte, diverse modifiche concernono l'educazione alla sicurezza stradale sia sotto il profilo della condotta di guida che della conoscenza dei più aggiornati sistemi di ausilio alla guida ad esempio vengono citati il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione. Sono inoltre definiti, con un significativo livello di dettaglio, i contenuti dei corsi di formazione e la loro struttura e disciplinata la possibilità che la formazione avvenga tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), ad esempio facendo uso dell'*e-learning*.

L'articolo 9 inserisce nel codice della strada un nuovo articolo 116-*bis* che stabilisce che gli Stati membri si scambino reciprocamente le informazioni in materia di patente di guida mediante la rete dell'Unione europea delle patenti di guida. L'accesso alla rete è protetto e consentito esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti. Lo scambio di informazioni sulla rete si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali. La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell'Unione.

L'articolo 10 contiene le disposizioni transitorie. Si dispone in particolare che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero delle in-

infrastrutture e dei trasporti aggiorni le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite *e-learning*, per gli attestati di fine corso, per la connessione con la rete dell'Unione europea delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.

L'articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Segnala in conclusione come l'Italia non ha ritenuto di recepire la possibilità, prevista dalla direttiva, di permettere, per i veicoli alimentati con combustibili alternativi, la guida all'interno del territorio nazionale, con la patente di categoria B (che consente la guida di veicoli di massa non superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di non più di 8 passeggeri, oltre al conducente), di veicoli che non trainano un rimorchio di massa superiore a 3,5, ma non superiore a 4,25 tonnellate, per il trasporto di merci, a condizione che la massa superiore alle 3,5 tonnellate sia dovuta esclusivamente alla massa del sistema di propulsione alimentato con combustibili alternativi.

La ragione del mancato esercizio di questa facoltà, riportata nell'ambito della relazione illustrativa, è legata alle difficoltà operative da parte degli enti deputati al controllo del traffico stradale posto che, sulla carta di circolazione (in cui sono indicati solo i dati previsti da specifica disciplina unionale) non è indicata la massa dei sistemi di propulsione, quindi sarebbe complesso, in fase di verifica su strada, accertare se uno specifico veicolo possa essere condotto con la patente della categoria B.

Alessandro MORELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

In memoria delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto a Lodi il 6 febbraio.

Giovanni Battista TOMBOLATO (LEGA) chiede alla presidenza che la

Commissione osservi un minuto di silenzio in memoria dei due macchinisti deceduti a seguito del grave incidente avvenuto a Lodi, sulla linea AV Milano-Bologna.

Alessandro MORELLI, *presidente*, rivolge un doveroso saluto a nome della Commissione alle famiglie delle vittime del tragico incidente avvenuto il 6 febbraio, nel quale è deragliato un treno Freccia-rossa.

(La Commissione osserva un minuto di silenzio).

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 febbraio 2020.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recanti attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE (atto n. 139), dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (atto n. 140) e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto n. 148).

Audizione di rappresentanti della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), dell'Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri (AIATP) e di Assarmatori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Italiano di Navigazione (IIN).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.30.

Audizione di rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE.

Atto n. 139.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2020.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che, nella seduta del 29 gennaio, la Commissione Bilancio ha espresso la propria valutazione favorevole sullo schema di decreto.

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Elena MACCANTI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega, anche alla luce delle audizioni appena concluse, che non hanno evidenziato particolari criticità sullo schema di decreto in esame. Sottolinea inoltre l'importanza dell'ascolto dei rappresentanti delle categorie interessate nel corso dell'esame dei provvedimenti.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Atto n. 140.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2020.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che, nella seduta del 29 gennaio, la Commissione Bilancio ha espresso la propria valutazione favorevole sullo schema di decreto.

Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 16.30.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03551 Tasso: Potenziamento della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia.

Antonio TASSO (MISTO-MAIE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio TASSO (MISTO-MAIE), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ribadendo la strategicità della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia che soprattutto nel periodo estivo vede un aumento esponenziale degli utenti. Auspica quindi che nel previsto incontro tra RFI e le istituzioni locali si possa finalmente procedere alla realizzazione degli interventi di elettrificazione e potenziamento della linea.

5-03552 Maccanti: Soppressione di alcuni distaccamenti della Polizia stradale.

Elena MACCANTI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elena MACCANTI (LEGA), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che giudica del tutto evasiva e non centrata sui quesiti posti. Sottolinea in particolare che l'interrogazione era volta a conoscere la posizione della Ministra delle infrastrutture e dei trasporti e non quella del Ministero dell'interno.

Nel ribadire le preoccupazioni circa la conferma della soppressione di importanti distaccamenti della Polizia stradale, ritiene che tali decisioni avranno un impatto certamente negativo sull'incidentalità delle strade extraurbane e che il Governo si assume una grave decisione, evidenziando la diversità di scelte politiche rispetto al Governo precedente, sicuramente ben più attento al potenziamento delle strutture per la sicurezza.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni Zanella 5-03553 e Gariglio 5-03555, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

5-03553 Zanella: Iniziative urgenti per accertare il livello di sicurezza sulle tratte ferroviarie dell'alta velocità.**5-03555 Gariglio: Iniziative urgenti per rafforzare le misure di sicurezza nel settore della manutenzione della rete ferroviaria.**

Federica ZANELLA (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Davide GARIGLIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Federica ZANELLA (FI), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta e sconcerata della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che giudica del tutto inadeguata e fuorviante e che non potrà certo fugare le forti preoccupazioni dei

cittadini circa il livello di sicurezza della rete ferroviaria.

Davide GARIGLIO (PD) rinuncia alla replica.

5-03554 Rotelli: Rispetto delle procedure di sicurezza negli interventi di manutenzione sulla linea ferroviaria Milano-Lodi.

Mauro ROTELLI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Mauro ROTELLI (FDI), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del governo, ribadendo la necessità di un attento monitoraggio da parte dell'esecutivo circa le risultanze della commissione di indagine al fine di poter fornire le dovute rassicurazioni agli utenti della rete ferroviaria e auspicando che siffatti tragici incidenti non debbano più verificarsi.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 16.50.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Alessandro MORELLI, *presidente*, comunica che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 5 febbraio u.s., il programma dei lavori della Commissione per il periodo gennaio-marzo 2020 si intende integrato, con riferimento al mese di marzo, con i seguenti argomenti:

proposta di legge C.2188 Capitano ed altri – « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica » (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della VII Commissione Cultura*);

risoluzione Bruno Bossio in materia di investimenti per l'infrastruttura ferroviaria nelle regioni del Sud Italia (*in corso di presentazione – subordinatamente all'effettiva assegnazione*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 16.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE (Atto n. 139).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi *Ro-Ro* da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE (atto n. 139);

evidenziato che la direttiva in recepimento è nata dall'esigenza, da parte del legislatore europeo, di aggiornare la normativa in materia di condizioni di sicurezza di navi *Ro-Ro* da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea – risalente al 1999 – ai progressi compiuti nell'attuazione del regime del controllo dello Stato d'approdo posto in atto dalla Direttiva 2009/16/CE (Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 23 aprile 2009 relativa al controllo da parte dello Stato di approdo);

sottolineato, altresì, che la medesima direttiva, al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sui proprietari delle navi, nonché di razionalizzare gli sforzi richiesti alle amministrazioni marittime degli Stati membri, ha inteso snellire e semplificare, sistematizzandolo, un quadro normativo caratterizzato da sovrapposizioni e duplicazioni, come emerso dal controllo qualità condotto in sede europea nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (iniziativa REFIT);

rilevato che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2017/2110, fissato al 21 dicembre 2019, risulta scaduto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Atto n. 140).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (atto n. 140);

rilevato che la direttiva 2017/2108 è nata dall'esigenza di semplificare e razionalizzare il quadro normativo esistente in materia di sicurezza delle navi da passeggeri nell'Unione europea al fine di mantenere un quadro normativo necessario e proporzionato, di assicurarne la corretta attuazione e di eliminare le sovrapposizioni e le discrepanze fra atti legislativi inerenti la medesima materia;

evidenziato che dal controllo di qualità condotto in sede europea nell'ambito

del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (iniziativa REFIT, che mira a rendere la legislazione dell'Unione europea più semplice e meno costosa), è emersa la necessità di una maggiore chiarezza e coerenza giuridica della normativa inerente il trasporto dei passeggeri via nave, da realizzarsi anche mediante l'aggiornamento di alcune definizioni al fine di allinearle a quelle in uso nelle norme internazionali;

rilevato che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2017/2108, fissato al 21 dicembre 2019, risulta scaduto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**5-03551 Tasso: Potenziamento della linea ferroviaria
Foggia-Manfredonia.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con il Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014-2020 sono stati assegnati a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), giusta delibera CIPE 54/2016, 50 milioni di euro per il potenziamento della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia, con penetrazione urbana nella città di Manfredonia con caratteristiche tranviarie e introduzione della tecnologia tram-treno su tutta la linea.

Nel dicembre 2018, la Regione Puglia ha chiesto una riprogrammazione del predetto stanziamento ai fini della realizzazione dell'intervento denominato BRT (Bus Rapid Transit) in sostituzione del citato intervento tram-treno, così da conseguire gli obiettivi prefissati di riequilibrio modale e riqualificazione urbana per il corridoio Foggia-Manfredonia, in linea con il Piano Regionale dei Trasporti.

L'intervento BRT ha l'obiettivo di potenziare e rendere competitiva ed ecocompatibile l'offerta di trasporto pubblico locale di connessione tra la città di Foggia, capoluogo e polo di commutazione dei flussi locali verso la rete ferro-stradale di rango nazionale, e la città di Manfredonia.

Su tale nuova proposta RFI ha evidenziato delle criticità derivanti dalla dismissione parziale della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia e dal contestuale mantenimento in esercizio della restante tratta, per finalità diverse da quelle attualmente previste.

Pertanto gli uffici del MIT, nel maggio 2019, hanno convocato apposita riunione con tutti i soggetti interessati per esaminare le criticità evidenziate da RFI.

Sia la Regione Puglia che il comune di Manfredonia hanno confermato la necessità di attuare il sistema BRT, mentre RFI ha rappresentato che la sua realizzazione presuppone l'utilizzo di 4 km di sedime ferroviario attualmente nel proprio patrimonio e che andrebbe definito con la Regione l'esercizio ferroviario da svolgere sulla parte residua della linea ferroviaria.

Ad oggi non vi sono aggiornamenti in ordine agli esiti del confronto convenuto in sede di riunione.

Quanto poi alla citata proposta delle Ferrovie del Gargano per l'ammodernamento e l'implementazione del servizio ferroviario sulla tratta Foggia-Manfredonia, ricordo che la competenza di programmazione dei servizi di trasporto nell'ambito del territorio regionale è in capo alla stessa Regione.

RFI riferisce che recentemente la Regione Puglia ha promosso un incontro coinvolgendo il comune di Manfredonia, il comune di Foggia e le Ferrovie del Gargano.

Quanto all'effettuazione di eventuali interventi sulla linea, RFI ha rappresentato il proprio interesse alla loro realizzazione a condizione che essi risultino coerenti con le esigenze del modello dei servizi previsti dalla committente Regione.

ALLEGATO 4

5-03552 Maccanti: Soppressione di alcuni distaccamenti della Polizia stradale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione sulla base degli elementi che sono stati forniti dal Ministero dell'interno.

Il Piano di razionalizzazione della Polizia stradale è il frutto di una complessa attività di valutazione sulle mutazioni in corso nella mobilità stradale, che tiene conto, in primo luogo, del mutamento delle dinamiche con le quali l'utenza sceglie gli assi viari da percorrere.

Il continuo aggiornamento delle politiche della sicurezza, anche al fine di una gestione più razionale ed efficiente delle risorse in campo, ha portato, inoltre, ad un ulteriore riparto tra le forze di polizia anche dei compiti connessi all'espletamento dei servizi di polizia stradale, sia con riferimento ai centri abitati che alla rete ordinaria e autostradale, come previsto dalla direttiva del Ministro dell'interno dell'agosto 2017.

In particolare, il citato progetto di razionalizzazione prevede un adeguamento dell'organizzazione e una rimodulazione degli organici secondo criteri e parametri specifici per ciascuna struttura.

Con particolare riferimento ai Distaccamenti, l'intenzione è quella di pervenire ad una revisione degli organici in ragione di criteri di efficienza operativa, e ad un ripianamento della loro forza effettiva al fine di incrementarne, prioritariamente, l'attività di pattugliamento.

Più in generale, per quanto riguarda ciascun reparto, l'organico sarà adeguato per far fronte ai fattori di vincolo autostradale, all'incremento dei processi gestionali e contabili e all'esigenza di garantire almeno un turno continuativo di vigilanza stradale nonché lo svolgimento dei compiti investigativi e di controllo amministrativo delle squadre di polizia giudiziaria.

Ne consegue che la soppressione dei presidi di polizia stradale citati dagli onorevoli interroganti risponde all'esigenza di recuperare l'organico di personale e di rafforzare altri reparti operativi autostradali ed ordinari, nonché di realizzare economie di gestione con l'impiego degli operatori attualmente assegnati a compiti interni e non operativi.

La vigilanza stradale, in ragione degli itinerari di competenza, sarà in futuro assegnata a sezioni o sottosezioni poste a pochi chilometri dagli attuali Distaccamenti e saranno, per tale motivo, incrementate da assegnazioni straordinarie di personale, pari alla forza effettiva dei Distaccamenti che saranno soppressi.

Tali considerazioni sono confermate dai dati numerici relativi ai Distaccamenti in argomento, che dispongono in media di una pattuglia al giorno.

Con riferimento ai dati ISTAT per il 2018 e all'ipotetico pregiudizio alla sicurezza stradale causato dalla razionalizzazione dei Distaccamenti, specie nelle strade extraurbane, si rappresenta che il 73 per cento degli incidenti è avvenuto su strade urbane, il 22 per cento su strade extraurbane ed il 5,5 per cento in autostrada.

Inoltre – premesso che relativamente agli incidenti con feriti, il 69,8 per cento degli stessi è avvenuto su strade urbane, il 23,8 per cento su strade extraurbane ed il 6,4 per cento in autostrada, e che la Polizia stradale rileva circa il 18 per cento di tutti gli incidenti con esito mortale e con feriti in Italia – il Ministero dell'interno esclude che possa esservi una proporzione diretta tra il personale della Polizia di Stato in forza ai Compartimenti ed il numero di sinistri rilevati dalle pattuglie.

ALLEGATO 5

5-03553 Zanella: Iniziative urgenti per accertare il livello di sicurezza sulle tratte ferroviarie dell'alta velocità.**5-03555 Gariglio: Iniziative urgenti per rafforzare le misure di sicurezza nel settore della manutenzione della rete ferroviaria.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente agli atti dell'onorevole Zanella e dell'onorevole Gariglio in quanto vertono entrambi sui livelli di sicurezza delle linee ferroviarie.

In proposito preciso che il presidio della manutenzione e della sicurezza ferroviaria è nella responsabilità di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e viene attuato sull'intera rete ferroviaria nazionale.

Le risorse impiegate sono sia di parte corrente, per le attività di manutenzione ordinaria, che in conto investimenti per la manutenzione straordinaria e per lo sviluppo della sicurezza ferroviaria, ossia per il mantenimento e il miglioramento degli attuali *standard*. Come è noto, il finanziamento di tali attività avviene attraverso i due Contratti di Programma: parte Servizi e parte Investimenti.

La parte Servizi disciplina il finanziamento delle attività di gestione e manutenzione straordinaria della rete, finalizzate a garantirne l'utilizzabilità in condizioni di sicurezza e affidabilità mediante le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il finanziamento di altri oneri di gestione relativi all'esercizio ferroviario quali circolazione, safety e security, e dei servizi di assistenza alle persone con ridotta mobilità. L'attuale CdP – parte servizi prevede fabbisogni annuali pari a circa 976 milioni di euro quale contributo dello Stato alle attività del gestore.

Quanto al Contratto di Programma parte Investimenti, rappresento che – in linea con gli obiettivi strategici declinati

negli strumenti di pianificazione e programmazione (DEF) – gli stanziamenti per la sicurezza, per obblighi di legge e/o in adempimento a prescrizioni inerenti la circolazione ferroviaria, costituiscono una priorità e rappresentano la principale voce di finanziamento.

A valere sulle nuove risorse di cui alle leggi di bilancio 2018 e 2019, lo schema di Aggiornamento 2018-2019 al predetto Contratto di Programma, trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del prescritto parere, prevede l'allocazione di ulteriori 2 miliardi di euro circa per il proseguimento degli interventi necessari a contenere i rischi nelle gallerie, nelle zone sismiche e in quelle soggette a dissesto idrogeologico, oltre ad interventi per la salvaguardia dell'ambiente e la mitigazione del rumore, per la soppressione dei passaggi a livello e la protezione in sicurezza delle rimanenti interferenze strada-ferrovia, per le nuove esigenze connesse al Piano sicurezza armamento nonché per l'avvio del nuovo programma di adeguamento alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità.

Altre risorse per circa 1,8 miliardi di euro sono destinate alla prosecuzione del piano di attrezzaggio ERTMS (*European Rail Traffic Management System*) e per l'ammodernamento tecnologico della dotazione delle linee e degli impianti ferroviari e per adeguarne l'efficienza alla crescente richiesta di mobilità ed eliminare gli impianti tecnologicamente superati ed obsoleti.

ALLEGATO 6

5-03554 Rotelli: Rispetto delle procedure di sicurezza negli interventi di manutenzione sulla linea ferroviaria Milano-Lodi.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In apertura desidero esprimere il cordoglio mio e di tutto il Governo alle famiglie dei macchinisti vittime dell'incidente e augurare pronta guarigione ai feriti.

Per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, evidenzio che, non appena appresa la notizia dell'incidente, la Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del MIT ha incaricato un proprio investigatore della conduzione delle indagini.

L'investigatore ha raggiunto il sito dell'incidente circa 3 ore dopo l'evento ed ha potuto accedere al sito soltanto il successivo giorno 10, trattandosi di luoghi sottoposti a provvedimento di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria.

La prima ispezione visiva effettuata non ha consentito di acquisire elementi sufficienti alla determinazione delle cause dell'incidente, pur essendo evidente che i

danni all'armamento sono presenti a partire da un deviatoio.

Gli organi di manovra del deviatoio saranno ispezionati nel corso degli accertamenti non ripetibili disposti dalla Procura della Repubblica di Lodi a partire proprio da oggi.

In proposito informo che la predetta Direzione ha presentato istanza formale a tale Procura affinché il proprio personale possa presenziare agli accertamenti.

Quanto poi alla verifica dell'attuazione e dell'adeguatezza delle procedure di sicurezza adottate dal gestore dell'infrastruttura, questa sarà oggetto dell'indagine tecnica a cura della citata Direzione generale.

Infine, Rete Ferroviaria Italiana riferisce di aver nominato una commissione di indagine interna per accertare le cause e le responsabilità dell'evento nei tempi più brevi possibili, così da assumere le decisioni conseguenti.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01633 Benamati: Sulla situazione dello stabilimento Demm di Alto Reno Terme	149
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	155
5-02857 Benamati: Sullo stabilimento del centro di ricerca dell'Enea del Brasimone	149
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	157
5-03447 Vizzini: Sul piano industriale del polo siderurgico di Piombino	149
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	160

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svoltasi a Bruxelles dal 21 al 22 gennaio 2020 in occasione della 12 ^a edizione della Conferenza di alto livello sulla politica spaziale europea	149
<i>ALLEGATO 4 (Relazione)</i>	162

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	150
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	151
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019. C. 2322 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – parere favorevole</i>)	153
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	165

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154
---	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA. — Interviene la sottosegretaria di stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.

La seduta comincia alle 15.35.

5-01633 Benamati: Sulla situazione dello stabilimento Demm di Alto Reno Terme.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta della rappresentante del Governo e, in particolare, della parte conclusiva con cui annuncia l'estensione della Cassa integrazione straordinaria in deroga e l'impegno del Governo a riconvocare un tavolo di confronto. Tavolo assolutamente necessario a fronte di problemi sorti, legati sia al piano industriale che alla riduzione dei volumi produttivi. Su questo informa che in data 10 febbraio è stato siglato un protocollo d'intesa tra le organizzazioni sindacali e la proprietà. In questo senso è di grande ausilio la riconvocazione di un tavolo che traduca l'impegno di un'integrazione salariale a tutti i lavoratori e contribuisca a una stabilizzazione definitiva dell'azienda.

5-02857 Benamati: Sullo stabilimento del centro di ricerca dell'Enea del Brasimone.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta della rappresentante del Governo. Sottolinea, in particolare, l'impegno del Ministero a vigilare affinché trasformazione del Centro in questione verso nuove tecnologie sia

accompagnata da adeguate risorse sia economiche e umane. Riguardo a queste ultime, auspica che non siano solo prese da altri Centri dell'ENEA della Regione come quello di Bologna, anch'esso in sofferenza, ma che se ne prevedano delle nuove. Osserva inoltre che le risorse economiche non devono ricadere sulla sola Regione Emilia-Romagna e invita su questo il Ministero a vigilare.

5-03447 Vizzini: Sul piano industriale del polo siderurgico di Piombino.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gloria VIZZINI (MISTO), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta della rappresentante del Governo. Auspica che non sia necessario prorogare la Cassa integrazione straordinaria che scade il prossimo 31 ottobre, a tutela dei lavoratori del polo siderurgico di Piombino, la cui crisi merita di essere adeguatamente monitorata, in quanto l'industria siderurgica italiana non si limita all'ex-ILVA:

Luca CARABETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 16.

Sulla missione svoltasi a Bruxelles dal 21 al 22 gennaio 2020 in occasione della 12ª edizione della Conferenza di alto livello sulla politica spaziale europea.

Luca CARABETTA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca le comunica-

zioni del presidente sulla missione del vicepresidente on. Benamati svoltasi a Bruxelles dal 21 al 22 gennaio 2020 in occasione della 12^o edizione della Conferenza di alto livello sulla politica spaziale.

Al riguardo comunica che è stata predisposta dal vicepresidente Benamati una relazione che è stata messa a disposizione della Commissione (*vedi allegato 4*).

Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia il Presidente e desidera solo sottolineare alcuni aspetti ed avanzare una proposta.

Evidenzia la rilevanza della Conferenza, il maggior evento del settore, che ha visto una significativa partecipazione istituzionale sia a livello europeo che dei singoli Stati. Sottolinea come da parte di tutti gli intervenuti sia stata posta la questione che la dotazione finanziaria per la politica spaziale sia almeno pari a quella proposta dalla Commissione, a fronte della proposta inferiore porta in Consiglio dalla presidenza finlandese. Evidenzia la specificità del collegamento della politica dello spazio sia con quella industriale che con quella della difesa. Rileva come il Governo degli Stati Uniti abbia stanziato ingenti somme per i programmi spaziali e per una peculiare arma spaziale in seno all'esercito, Sulla necessità di un'analoga politica europea è capofila la Francia. Altrettanta importanza è stata data al legame tra politica dello spazio e sviluppo sostenibile. Una particolare sottolineatura è stata data al tema dello sviluppo dei lanciatori di satelliti.

Desidera infine ringraziare gli Uffici della Camera a Bruxelles per il loro supporto.

Alla luce di quanto esposto e della competenza specifica della X Commissione nella materia della politica aerospaziale, rinnova la richiesta, già avanzata in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ascoltare in audizione il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, delegato alla politica aerospaziale, Riccardo Fraccaro. Propone, inoltre, di ascoltare l'ammiraglio Carlo Massagli, Segretario del Comitato interministeriale per le politiche relative allo

spazio e all'aerospazio, e il presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

Luca CARABETTA, *presidente*, informa che la Presidenza ha già preso contatti con il Sottosegretario Fraccaro per individuare una data per la sua audizione.

La seduta termina alle 16.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 16.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Atto n. 147.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2020.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, ricorda che nella scorsa seduta ha avanzato la proposta di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Luca CARABETTA, *presidente*, avverte che lo svolgimento delle audizioni sarà definito nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA. — Interviene la sottosegretaria di stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.

La seduta comincia alle 16.15.

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2020.

Rachele SILVESTRI (MISTO), *relatrice*, informa di aver bisogno di ulteriore tempo per definire, anche dopo contatti con le forze di maggioranza, la sua proposta di testo base.

Luca SQUERI (FI) chiede perché il confronto sul testo avvenga solo con le forze di maggioranza.

Rachele SILVESTRI (MISTO), *relatrice*, assicura che, una volta definita la sua proposta di testo base, darà la sua più ampia disponibilità al confronto con tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione.

Luca CARABETTA, *presidente*, ricorda che le proposte di legge in titolo sono inserite nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 16.20.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.

C. 2091 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lucia SCANU (M5S), *relatrice*, osserva che il Protocollo oggetto del disegno di legge all'esame della Commissione, è finalizzato a ratificare l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra.

Il Protocollo si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni, e XX allegati.

La Sezione I, concernente le Parti contraenti, è costituita dal solo articolo 1 che stabilisce che l'Ecuador diviene Parte dell'Accordo.

La Sezione II, riguardante le disposizioni dell'Accordo, è formata dal solo articolo 2, che stabilisce le modifiche all'Accordo multipartito, introdotte dal Protocollo aggiuntivo, che comprendono, tra l'altro, l'elenco dei servizi oggetto di reciproca liberalizzazione con l'Unione europea.

La Sezione III, d'interesse per la X Commissione riguarda la Tabella di soppressione dei dazi ed è formata dagli articoli da 3 a 5. Rileva, in particolare, l'articolo 3 che prevede che all'allegato I dell'Accordo venga aggiunta, ai sensi dell'allegato II del Protocollo, la descrizione dei dazi soppressi per merci provenienti

dall'Ecuador con i relativi periodi di soppressione progressiva e l'indicazione dei contingenti tariffari relativi a merci specifiche e che nello stesso allegato I venga inserita, la Tabella di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie dell'Ecuador per linea tariffaria. L'articolo 4 prevede che sempre all'allegato I venga aggiunta, la tabella di soppressione dei dazi dell'Ecuador per le merci originarie dell'Unione europea l'Ecuador. L'articolo 5 apporta le conseguenti modifiche al titolo dell'allegato I, appendice 2, sezione A, dell'Accordo.

La Sezione IV interessa anch'essa la X Commissione in quanto è riferita alle regole di origine. È costituita dal solo articolo 6, il quale prevede che l'allegato II dell'Accordo venga modificato per tenere conto dell'adesione dell'Ecuador con riferimento appunto alle regole d'origine.

La Sezione V consta del solo articolo 7 e riguarda misure di salvaguardia agricola, mentre la Sezione VI, formata dagli articoli 8 e 9, concerne misure sanitarie e fitosanitarie.

La Sezione VII investe in buona parte le sfere d'interesse della X Commissione, in quanto si occupa di scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico ed è costituita dagli articoli da 10 a 19. In particolare l'articolo 10 prevede la sostituzione della sezione B dell'allegato VII dell'Accordo con l'allegato IX del Protocollo, che riporta l'elenco di impegni relativi alle attività economiche liberalizzate a seguito dell'adesione dell'Ecuador. L'articolo 11 integra l'allegato VII dell'Accordo con l'elenco di impegni dell'Ecuador relativo al diritto di stabilimento. L'articolo 12 sancisce la sostituzione della sezione B dell'allegato VIII dell'Accordo con il testo di cui all'allegato XI del Protocollo, che contiene l'elenco di impegni nei settori di servizi liberalizzati nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi. L'articolo 13 aggiunge all'allegato VIII dell'Accordo l'elenco di impegni nel settore dei servizi in Ecuador e la loro compatibilità con gli impegni presi a livello mul-

tilaterale. L'articolo 14 stabilisce la sostituzione della sezione B dell'allegato IX, appendice 1, dell'Accordo con l'allegato XIII del Protocollo, contenente l'elenco di riserve delle attività economiche liberalizzate per le quali si applicano limitazioni al personale chiave e ai laureati in tirocinio, e la precisazione di tali limitazioni. L'articolo 15 integra l'allegato IX, appendice 1, dell'Accordo, con l'elenco di impegni, in coerenza con le disposizioni costituzionali e giuridiche che regolano la presenza temporanea in Ecuador di persone fisiche per motivi professionali. L'articolo 16 sostituisce la sezione B dell'allegato IX, appendice 2, con l'elenco delle riserve nei settori dei servizi liberalizzati dall'Unione europea e con l'indicazione delle riserve specifiche che ad essi si applicano. L'articolo 17 aggiunge all'allegato IX, appendice 2, dell'Accordo l'elenco di impegni relativi alla presenza temporanea in Ecuador di persone per motivi professionali. L'articolo 18 aggiunge all'allegato X dell'Accordo il contatto del Ministero del commercio estero dell'Ecuador. L'articolo 19 prevede che dopo l'allegato XI dell'Accordo venga inserito il testo di cui all'allegato XVII del Protocollo come allegato XI-bis dell'Accordo.

La Sezione VIII riguarda gli appalti pubblici e consta degli articoli da 20 a 23.

La Sezione IX, formata dagli articoli 24 e 25 concerne le indicazioni geografiche con la previsione dell'inserimento, nei relativi allegati, di due specifici prodotti a indicazione geografica dell'Ecuador.

La Sezione X, d'interesse della X Commissione, concerne le dichiarazioni comuni ed è costituita dal solo articolo 26. Tale articolo prevede che le dichiarazioni comuni dell'Ecuador e della Parte UE figuranti nell'allegato XX del Protocollo (che riguardano, tra l'altro precisazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e il mantenimento in vigore, previa verifica della loro necessità ogni cinque anni, delle misure relative all'importazione di indumenti e calzature usati e di veicoli usati) vengano inserite dopo la dichiarazione comune della Colombia, del Perù e della Parte UE.

La Sezione XI, composta dagli articoli 27, 28 e 29, riguarda disposizioni generali e finali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca una clausola d'invarianza finanziaria. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Carlo PIASTRA (LEGA) chiede di dedicare un'altra seduta all'esame del disegno di legge di ratifica, al fine di permettere un'adeguata discussione.

Luca CARABETTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.

C. 2322 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, osserva che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso, oggetto del disegno di legge di ratifica all'esame della X Commissione, è volto a fornire una cornice giuridica alla cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti.

L'Accordo è composto da dodici articoli preceduti da un breve preambolo.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo.

L'articolo 2 è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione.

La norma prevede che le Amministrazioni competenti per organizzare e gestire le attività saranno i rispettivi Ministeri della difesa e che sarà possibile stipulare ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto aree di cooperazione, tra le quali, tra l'altro, sviluppo e ricerca e supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa, rientranti negli interessi della X Commissione. Quanto alle modalità di cooperazione, esse consistono, tra l'altro, con riferimento agli interessi della X Commissione, nelle seguenti; scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari, partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso enti civili e militari della Difesa; sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa.

L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, mentre l'articolo 4 disciplina le questioni attinenti alla giurisdizione.

L'articolo 5 stabilisce garanzie e modalità di risarcimento in caso di danni causati da una Parte ad un'altra.

L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa che sarà possibile instaurare con riferimento ai materiali specificatamente indicati. Si stabilisce che il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra i due Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. Interessa in particolare la X Commissione il fatto che l'Accordo stabilisce che le attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità: ricerca scientifica, prove e progettazione; scambio di esperienze nel settore tecnico; produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici nei settori identificati dalle Parti; supporto alle industrie della difesa e agli

enti statali al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.

L'articolo 7, anch'esso d'interesse della X Commissione, riguarda la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, che le Parti si impegnano a garantire ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli accordi internazionali in materia da loro sottoscritti.

L'articolo 8 riguarda la sicurezza delle informazioni.

L'articolo 9 definisce le modalità di risoluzione di eventuali controversie, l'articolo 10 stabilisce i requisiti per l'entrata in vigore dell'Accordo, mentre l'articolo 11 prevede la possibilità che le Parti stipolino protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione.

L'articolo 12, infine, stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà di denunciarlo, con effetto a novanta giorni.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2

contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, con l'esclusione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1. L'articolo 5, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 16.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 12 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.45.

ALLEGATO 1

5-01633 Benamati: Sulla situazione dello stabilimento Demm di Alto Reno Terme.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La DEMM s.p.a., come noto, è un'importante realtà produttiva operante nel settore metalmeccanico della Valle del Reno.

La citata società faceva parte del gruppo Paritel e da novembre 2015 è in amministrazione straordinaria. A tal proposito, rappresento che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 4 dicembre 2015, è stato nominato commissario straordinario il prof. Umberto Tombari.

Con successivo decreto ministeriale 28 aprile 2016, adottato previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, è stata poi autorizzata l'esecuzione del programma finalizzato alla cessione del complesso aziendale della Società.

Di conseguenza, è stata avviata la procedura di vendita del complesso aziendale con una prima asta competitiva pubblica in data 8 luglio 2016, tramite divulgazione su alcune testate nazionali e internazionali di un invito a manifestare interesse all'acquisto.

A seguito dell'esito negativo di alcuni tentativi di dismissione, il Commissario straordinario, ha poi avviato un'ulteriore fase procedurale di cessione, in seno alla quale, in data 26 marzo 2018, è stata raccolta un'offerta vincolante da parte della società tedesca SCV s.r.l. che presentava le seguenti condizioni:

i) prezzo offerto per il ramo d'azienda: euro 1.100.000,00, al netto dell'acconto versato contestualmente all'offerta e pari ad euro 465.000,00, per un totale complessivo di euro 1.565.000,00;

ii) prezzo offerto per il compendio immobiliare: 1.000.000,00;

iii) trasferimento in capo al cessionario di numero massimo 125 dipendenti, e ciò a fronte, di n. 186 lavoratori a quel tempo alle dipendenze di DEMM.

Pertanto, in data 6 aprile 2018 il Commissario è stato autorizzato dal MISE al perfezionamento della cessione del complesso aziendale in favore della predetta società SCV s.r.l. e in data 30 aprile 2018 si procedeva ad avviare le consultazioni sindacali (ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 428 del 1990).

Successivamente, in data 10 luglio 2018 è stato sottoscritto tra la DEMM in amministrazione straordinaria, le Organizzazioni Sindacali nazionali e territoriali e la Società Acquirente l'accordo sindacale.

A tal ultimo riguardo, devo rappresentare come, tramite l'accordo, la Cessionaria, si impegnava ad assumere tutti i n. 186 lavoratori alle dipendenze di DEMM, vincolandosi altresì alla salvaguardia e conservazione dei livelli occupazionali dell'intero organico per il periodo di due anni dalla cessione, con mantenimento dello stesso livello economico-retributivo, salvo riduzione dei premi strutturali e della contrattazione di secondo livello.

In data 1° agosto 2018, l'amministrazione straordinaria ha poi perfezionato, con la società neo-costituita DEMM s.r.l., la cessione del complesso aziendale alle seguenti condizioni:

i) prezzo-base per il ramo d'azienda: euro 1.850.000,00, oltre ad ulteriore corri-

spettivo eventuale di euro 250.000,00 a titolo di *earn out*; rispetto al prezzo-base;

ii) prezzo offerto per il compendio immobiliare: euro 1.000.000,00, di cui euro 100.000,00 da pagare alla sottoscrizione del contratto, con saldo entro il 30 novembre 2018; in ragione di tale rateizzazione, all'interno del contratto, è stata prevista una riserva di proprietà dell'immobile in favore della Procedura;

iii) trasferimento in capo alla Cessionaria DEMM s.r.l. di tutti i dipendenti in forza alla Società e pari a n. 186 unità.

In esecuzione del suddetto Contratto di Cessione, in data 20 dicembre 2018, la Cessionaria eseguiva il pagamento della seconda tranche del prezzo rateizzato, e l'amministrazione straordinaria provvedeva alla cancellazione della riserva di proprietà dell'immobile (tramite stipulazione di un apposito atto notarile di avveramento della relativa condizione sospensiva).

Con decreto del 12 febbraio 2019 il Tribunale di Bologna ha disposto la chiusura dell'esercizio d'impresa, e conseguentemente, l'Amministrazione Straordinaria è entrata nella fase liquidatoria.

Relativamente all'apertura di « un tavolo di concertazioni », il Ministero dello sviluppo economico, proprio al fine di dare il massimo supporto a tale società nella fase di transizione ha subito aperto un tavolo di monitoraggio che si è già riunito più volte, l'ultima della quale, si è tenuta il 2 aprile scorso.

All'incontro erano presenti, oltre ai rappresentanti del MISE, i rappresentanti della Regione Emilia Romagna, il Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Bologna, il Vice Sindaco del Comune di Alto Reno Terme, il Commissario Straordinario di DEMM in A.S., i rappresentanti di Demm s.r.l., nonché i rappresentanti delle segreterie nazionali e territoriali di Cisl, Cgil e Ugl Metalmeccanici, unitamente alle RSU.

In tale sede, il rappresentante della DEMM s.r.l. ha informato che si stava dando corso al piano industriale e seppure non fosse semplice fare previsioni di lungo periodo, si stava lavorando per ampliare il portafoglio clienti e si prevedeva un recupero in tempi congrui. Si stava inoltre lavorando per mettere a punto un piano di formazione degli addetti con il supporto degli strumenti della Regione.

Le Organizzazioni Sindacali hanno espresso l'auspicio che il temporaneo calo di volumi possa essere superato in tempi ravvicinati.

Inoltre, vorrei informare che dopo l'ultimo incontro la società ha provveduto, presso lo stabilimento di Alto Reno Terme, sia alla nomina del Direttore di stabilimento sia di quello commerciale.

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunico altresì che è stato firmato il decreto che autorizza il prolungamento del trattamento di cassa integrazione straordinaria in deroga (ossia, in deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148) a favore di 172 dipendenti della azienda metalmeccanica DEMM di Alto Reno Terme, per il periodo intercorrente tra il 29 luglio 2019 e il 28 gennaio 2020.

Infine, informo che, in data 10 gennaio scorso, la procedura ha presentato una nuova istanza di esame congiunto della situazione aziendale finalizzato alla concessione di un ulteriore periodo di proroga della durata di due mesi del trattamento di CIGS per crisi aziendale. Il Ministero del lavoro nella propria sede istituzionale provvederà a convocare la DEMM s.r.l. per l'espletamento del citato esame congiunto.

Concludo precisando che il Ministero dello sviluppo economico si impegna a riconvocare il tavolo di confronto ministeriale per effettuare il monitoraggio sull'andamento industriale e per offrire all'azienda tutto il supporto necessario a superare le difficoltà evidenziate.

ALLEGATO 2

5-02857 Benamati: Sullo stabilimento del centro di ricerca dell'Enea del Brasimone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in discussione, l'Onorevole Interrogante fa riferimento al Centro ricerche del Brasimone, in particolare agli impegni assunti da ENEA per il suo rilancio e potenziamento.

A tale proposito ENEA riferisce che, di concerto con le Regioni Emilia Romagna e Toscana, intende perseguire gli obiettivi riportati nel « Progetto Brasimone », documento che accompagna in allegato il Protocollo di Intesa siglato fra le parti nel gennaio 2019. Tale Protocollo, infatti, pone le basi per la valorizzazione del sito nell'Appennino tosco-emiliano, già considerato un polo scientifico e tecnologico di rilievo internazionale.

Come noto, il documento riporta tre linee di intervento che ENEA intende attuare con il supporto di tutti gli enti locali coinvolti, mediante investimenti congiunti che riguardano:

DTT (Divertor Tokamak Test): sviluppo tecnologico del divertore, componente cardine del Progetto, per il quale è previsto un investimento fino a 12 milioni di euro nel periodo 2019-2025;

DEMO: sviluppo tecnologico del *breeding blanket* (componente fondamentale della maggior parte dei progetti di reattori a fusione commerciali), per il quale è previsto un investimento fino a 8 milioni di euro nel periodo 2018-2024, con un potenziamento dell'organico già avviato da ENEA con l'assunzione delle prime 9 unità presso il Centro Ricerche Brasimone;

SORGENTINA-RF: infrastruttura di ricerca per la produzione di radiofarmaci e applicazioni neutroniche, per cui è pre-

visto un investimento fino a 85 milioni di euro nel periodo 2019-2025, con un potenziamento dell'organico più consistente.

Riguardo a DTT e DEMO, così come declinate fra le attività in ambito EURO-FUSION, l'Agenzia conferma che intende mantenere e, ove possibile, incrementare il livello di coinvolgimento dei *partner* operanti nella Regione interessata.

Un discorso più ampio va fatto per ciò che attiene alla Delibera della Regione Emilia Romagna dell'8 aprile 2019, con la quale si invita ENEA e altri soggetti pubblici e privati a presentare proposte per investimenti tecnologici connessi a progetti di sviluppo del Centro ENEA del Brasimone. La disposizione contempla il finanziamento di progetti triennali che portino a compimento le aspettative del citato Protocollo.

Tale bando prevede contributi fino a 3,5 milioni di euro in tre anni (2019-2021) e, come voci di spesa eleggibili, la progettazione e la realizzazione di opere infrastrutturali, che consentiranno a ENEA di recuperare e valorizzare edifici e spazi di proprietà, per l'attuazione di attività ad alta rilevanza industriale e a positivo impatto territoriale.

L'Agenzia ha presentato a tale scopo tre progetti:

SORGENTINA RF – Thermomechanical Demonstration.

L'obiettivo del progetto è quello di studiare a livello tecnologico, nell'ambito della sperimentazione di radiofarmaci destinati alla diagnosi e alla terapia dei

tumori, l'accoppiamento acceleratore di protoni e bersaglio rotante, depositando una potenza fino a 2 MW.

LINC-ER – Laboratorio per la caratterizzazione di Irradiatori Neutronici Compatti in Emilia Romagna.

Il progetto intende realizzare una nuova infrastruttura in cui sia possibile la caratterizzazione sperimentale e fisica di generatori compatti di neutroni veloci da fusione con previsione del loro utilizzo in applicazioni industriali « portabili » che possano spaziare dalla scienza dei materiali ai beni culturali e alle applicazioni medicali.

EXADRONE.

Il Progetto intende realizzare presso ENEA Brasimone un centro di eccellenza permanente per la progettazione meccanica ed elettronica, attrezzato per la realizzazione e sperimentazione di prototipi industriali personalizzati e di sistemi robotici intelligenti, operanti in volo, perfezionati per operazioni di controllo e monitoraggio in ambienti critici oggi non accessibili a simili strumentazioni. Sarà creata una Accademia di volo teorica e pratica, con una nuova area operativa sperimentale stabile di Automazione e controllo in ambito materiali, elettronica e sensoristica avanzata rivolta in particolare per le applicazioni in campo nucleare e civile (infrastrutture di grande rilevanza).

Il 10 ottobre 2019, la Regione Emilia Romagna ha comunicato a ENEA che i tre progetti sono stati valutati tutti ammissibili per il finanziamento, e che nel triennio 2019-2021 ulteriori 960.132,81 euro verranno stanziati in aggiunta ai 3,5 milioni di euro già previsti, per un totale di circa 4,5 milioni di euro. I progetti elaborati, coerenti con il Protocollo di Intesa, rientrano quindi nel programma di rilancio e valorizzazione del Centro del Brasimone.

Il 22 novembre 2019, presso il Centro ricerche Brasimone, si è tenuto un incontro tra il Presidente dell'ENEA, l'Assessore alle attività produttive della Regione Emilia Romagna, i rappresentanti delle aziende

interessate e la Città Metropolitana di Bologna. L'evento nasce nel solco del citato Protocollo d'intesa ed è stato l'occasione per fare il punto sui progressi fatti e sui progetti finanziati nonché sullo stato delle attività e sull'impatto per il territorio, dando l'avvio a una più concreta interazione con le potenzialità industriali.

Tale confronto segnerebbero il primo passo verso la nascita di un Polo *HiTech* specializzato non solo nello sviluppo di tecnologie e soluzioni avanzate nel campo della medicina nucleare e delle radiazioni ionizzanti per diagnosi e terapie oncologiche, ma anche nella realizzazione di droni *hi-tech* per il monitoraggio della sicurezza di infrastrutture strategiche come ponti e viadotti. Gli investimenti prospettati e l'eventuale capacità di creare sinergie con università e organismi di ricerca potrebbero arricchire il lavoro del sito e attrarre competenze qualificate al fine di realizzare un centro di eccellenza in settori molto innovativi.

A tal fine e nella logica di apertura e di integrazione tra le attività del Centro Brasimone e le imprese che operano nei distretti industriali delle Regioni interessate, si evidenzia il coinvolgimento nella presentazione di uno dei Progetti (EXADRONE) della METAPROJECTS, una realtà industriale locale di rilevanza nazionale ed internazionale nel settore della progettazione elettronica.

La prevista riapertura del Bando Regionale per l'attrattività (legge regionale n. 14 del 2014) rappresenta, infine, una prospettiva di medio termine strategicamente molto importante per insediare presso il Centro ENEA Brasimone ulteriori imprese che possano in primo luogo interagire con i progetti in avvio.

La volontà dell'Agenzia di procedere in tal senso è anche evidenziata dalla partecipazione attiva come socio fondatore ai Clust-ER regionali dei settori pertinenti (Meccanica e Meccatronica, Energia e Sviluppo Sostenibile). I Clust-ER rappresentano, infatti, i soggetti operativi di eccellenza di aggregazione tra ricerca industriale e impresa per il territorio regionale, nazionale ed europeo.

Per quanto attiene, infine, il corrispondente incremento di risorse umane nel triennio 2019-2021, ENEA informa che si impegnerà affinché nell'ambito del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare e, in particolare, presso la divisione di Bologna, vengano reperite tutte le risorse complementari per lo svolgimento delle attività progettuali in questione.

Concludo, ribadendo che per il Ministero dello sviluppo economico è prioritario rafforzare le sinergie tra il mondo

della ricerca e quello produttivo, al fine di favorire, attraverso il trasferimento tecnologico, le competitività nel nostro Paese e la creazione di nuovi posti di lavoro. Pertanto, si vigilerà, nell'ambito delle proprie competenze, affinché gli *steps* dei progetti finanziati vengano rispettati e il rilancio e la valorizzazione del polo internazionale di ricerca del Brasimone produca l'atteso significativo impatto occupazionale e socio-economico nell'interesse dell'intero sistema territoriale.

ALLEGATO 3

5-03447 Vizzini: Sul piano industriale del polo siderurgico di Piombino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla vertenza in esame occorre, in via preliminare, ricordare quali sono le principali tappe che hanno segnato la vicenda.

A luglio 2018 era stato formalizzato il passaggio di proprietà dello stabilimento siderurgico ex Lucchini dagli algerini di Cevital agli indiani di JSW Steel Italy Group, *player* a livello mondiale nella produzione e lavorazione dell'acciaio, interessato a sviluppare e ad implementare a Piombino un nuovo progetto industriale.

JSW Steel Italy srl ha dunque presentato le linee guida del Piano Industriale alle organizzazioni sindacali Nazionali, Territoriali ed RSU, spiegando il percorso di ristrutturazione e rilancio che la stessa intendeva fare per garantire una continuità produttiva all'Azienda.

Conseguentemente, sempre nel mese di luglio 2018, è stato sottoscritto al MISE l'Accordo di programma che ha previsto 33 milioni di euro di finanziamenti per realizzare progetti di tutela ambientale e di risanamento del territorio attraverso appositi contratti di sviluppo nonché l'impegno da parte della Regione Toscana di finanziare con 30 milioni di euro (a valere sul Por Fesr 2014-2020) un progetto di efficientamento energetico e miglioramento ambientale del ciclo produttivo dello stabilimento ex Lucchini. Inoltre, sono state previste risorse per progetti di ricerca e sviluppo e per la formazione, che saranno presentati dal nuovo proprietario del polo siderurgico.

Ulteriori e numerosi incontri di monitoraggio si sono tenuti presso il MiSE con gli uffici competenti per fare il punto sia sullo stato di avanzamento del piano in-

dustriale e degli impegni assunti da JSW Steel Italy srl nel citato accordo di programma, che per discutere sulla possibilità di accesso a costi energetici maggiormente vantaggiosi (presupposto imprescindibile per la produzione competitiva dell'acciaio).

Ad oggi, JSW ha richiesto una proroga di 4 mesi per la presentazione della cosiddetta fase 2 del piano industriale, ossia quella per la produzione di acciaio basata su tecnologie sostenibili. Fermo restando che nel merito della proroga sono tenute a esprimersi le parti firmatarie dell'Accordo di Programma 24 luglio 2018, si ritiene che la complessità degli investimenti e lo stato di avanzamento degli impegni previsti per la prima fase, consentano di accogliere favorevolmente la richiesta di proroga.

Sul punto tengo a sottolineare l'impegno assunto in prima persona, con la delega ricevuta dal Ministro Patuanelli a seguire il rilancio del sito di Piombino, già avviato con la convocazione delle parti sociali e da ultimo nella giornata di ieri, con un proficuo incontro tenuto con il Ministro e il commissario Nardi.

Nel corso di tale incontro è stato delineato un cronoprogramma delle attività da mettere in campo, anche con la partecipazione delle altre amministrazioni coinvolte – tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il sindaco di Piombino e l'Autorità portuale – per delineare tutte le azioni necessarie al rilancio del sito siderurgico. Si procederà dunque ad avere interlocuzioni con la proprietà in merito alla realizzazione del piano industriale, nonché a convocare un tavolo che

con tutte le parti interessate, consenta di fare il punto sugli stati di avanzamento delle attività previste dall'Accordo di Programma.

Al contempo, informo che il Ministero del lavoro ha comunicato – per quanto di competenza – che in data 24 settembre 2019, si è tenuto presso il medesimo un incontro tra i vertici della società JSW Steel Italy di Piombino spa, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i rappresentanti della regione Toscana per l'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale finalizzato alla concessione di una proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148/2015 (relativo alle imprese che insistono in territorio riconosciuto Area di Crisi Complessa).

All'esito dell'incontro, le Parti hanno sottoscritto un accordo avente ad oggetto

il ricorso da parte della Società ad un ulteriore periodo di CIGS pari a 12 mesi, a partire dal 1° novembre 2019 fino al 31 ottobre 2020 in favore di 1661 lavoratori occupati presso il sito di Piombino.

Inoltre, informo che nell'ambito del predetto accordo la Regione Toscana si è impegnata a realizzare durante il periodo di proroga del trattamento di CIGS un « piano di politiche attive e di recupero occupazionale » in favore dei lavoratori coinvolti.

Concludo ribadendo che l'obiettivo perseguito dal MiSE in questa fase, dunque, è quello di garantire tutta l'attenzione necessaria alla buona risoluzione della vicenda e al rispetto degli impegni assunti dall'Azienda con l'accordo di programma, al fine di risolvere la crisi che da troppo tempo grava sul secondo polo siderurgico italiano.

ALLEGATO 4

Sulla missione svoltasi a Bruxelles dal 21 al 22 gennaio 2020 in occasione della 12^a edizione della Conferenza di alto livello sulla politica spaziale europea.

RELAZIONE

Lo scorso 20-21 gennaio si è svolta a Bruxelles la dodicesima edizione della Conferenza sulla politica spaziale europea, intitolata « Nuovo decennio, ambizione globale: crescita, clima, sicurezza e difesa ».

La Conferenza ha registrato una significativa presenza di rappresentanti della nuova Commissione europea (in particolare, l'Alto Rappresentante Borrell, la Vicepresidente esecutiva Vestager, il Commissario francese al Mercato interno Breton, funzionari apicali) e una massiccia partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni e dell'imprenditoria francese e tedesca.

Per quanto riguarda l'Italia, sono intervenuti il Sottosegretario alla difesa Tofo, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fraccaro, il Consigliere militare alla Presidenza del Consiglio dei ministri Massagli, l'europarlamentare Massimiliano Salini (PPE), oltre che alcuni rappresentanti dell'industria spaziale italiana. La Camera era rappresentata dall'on. Benamati (PD), Vicepresidente della Commissione attività produttive, commercio e turismo.

Il tema delle risorse finanziarie destinate alla politica spaziale è stato particolarmente dibattuto, alla luce dei negoziati attualmente in corso sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Tutti gli oratori intervenuti sul tema hanno osservato che la dotazione finanziaria per il Programma spaziale dovrebbe essere almeno pari ai 16 miliardi di euro proposti dalla Commissione. Il testo presentato in Consiglio dalla Presidenza finlandese reca invece una

forte riduzione delle risorse che ammonterebbero in totale a 12,7 miliardi. Come sottolineato dall'industria dello spazio, mantenere la dotazione proposta sarebbe essenziale per il consolidamento dei programmi Copernico e Galileo, oltre che per sviluppare nuove idee e tecnologie, legate ad esempio all'uso della tecnologia 5G o finalizzate all'obiettivo di uno spazio più pulito. Ai fini del finanziamento della politica spaziale europea, si è discusso inoltre delle sinergie con altri Fondi e programmi di spesa, quali il Fondo europeo per gli investimenti strategici, Horizon e il Fondo europeo per la difesa (anche quest'ultimo radicalmente ridimensionato nel testo della Presidenza finlandese sul QFP).

Altro tema centrale nel dibattito è stato quello dell'interazione tra la politica spaziale ed altre politiche.

Rappresentanti del Parlamento europeo hanno in particolare sollecitato l'inclusione dello spazio nell'ambito della nuova strategia industriale dell'UE (che dovrebbe essere presentata dalla Commissione a marzo). La Vicepresidente Vestager ha inoltre ribadito la necessità di dedicare un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese che operano nel settore nell'ambito del Quadro finanziario in corso di negoziato.

La stessa Vicepresidente ha evidenziato la necessità di un forte collegamento tra la politica dello spazio e la difesa. Ciò naturalmente non si traduce nella militarizzazione dello spazio, ma implica il riconoscimento che le due politiche affrontano le stesse sfide e che le tecnologie militari

possono essere utilizzate anche per finalità civili. La rilevanza dello spazio nell'area della difesa è stata ribadita anche dal Commissario francese Breton. Il Commissario ha in particolare osservato come i programmi Galileo e Copernico abbiano una dimensione legata alla difesa e alla sicurezza, e ha invitato gli Stati membri a partecipare ai progetti sullo spazio finanziati attraverso il Fondo europeo per la difesa. Sempre in tema di sinergia tra politica spaziale e della difesa, il Commissario ha richiamato il lancio di due iniziative, la Space Situational Awareness (SSA), finalizzata ad accrescere la conoscenza dell'ambiente spaziale ed evitare la collisione di satelliti, e l'iniziativa Govsatcom, volta ad assicurare una comunicazione satellitare civile e militare conveniente e sicura. La Presidente francese della Sottocommissione difesa del Parlamento europeo, Nathalie Loiseau (Renew Europe), ha inoltre evidenziato la dimensione spaziale del Fondo europeo per la difesa. Sul tema dell'interazione tra spazio e difesa è intervenuto il Sottosegretario Tofalo, il quale ha osservato come, da un lato, l'interesse strategico a proteggere attivamente le infrastrutture spaziali, grazie alle quali beneficiamo di informazioni ed applicazioni indispensabili nella vita quotidiana, responsabilizza fortemente il mondo della Difesa e Sicurezza. Dall'altro lato, le Forze armate sono fortemente condizionate dallo sviluppo delle applicazioni spaziali, rappresentando lo spazio un *layer* che eroga servizi essenziali per il funzionamento di sistemi d'arma sempre più avanzati e complessi. Il sottosegretario ha aggiunto come l'ambiente spaziale sia sempre più congestionato, per via dell'avvento del c.d. « Commercial Space » e dell'accumulo di detriti; in questa situazione, alcuni Paesi ritengono che lo Spazio non possa più essere considerato solo un *layer* ma che esso stia evolvendo in un vero e proprio dominio di confronto militare. In tale contesto, il Sottosegretario ha richiamato la riflessione in corso, nell'ambito del ministero della Difesa italiano, su quale possa essere una collocazione

organica ideale e quali le più idonee dipendenze funzionali di un Comando Operazioni Spaziali.

La Vice presidente Vestager ha introdotto il tema del legame tra politica dello spazio e Green deal. Tale tema è stato in particolare oggetto dell'intervento del sottosegretario Fraccaro, il quale si è soffermato sul ruolo dei programmi spaziali (in particolare Copernico) ai fini del raggiungimento degli obiettivi climatici e ha evidenziato la necessità di un forte coordinamento delle politiche spaziali fra le Istituzioni coinvolte ed un coinvolgimento dei cittadini. Lo spazio deve diventare più democratico e le informazioni e applicazioni relative allo spazio più fruibili.

Più in generale, diversi oratori hanno posto la questione di una migliore comunicazione ai cittadini e, in particolare, di una più efficace informazione sui programmi Copernico e Galileo.

Rappresentanti istituzionali e dell'industria hanno quindi evidenziato la necessità di una cooperazione tra l'UE e altri attori internazionali che operano nel settore e di un forte coordinamento tra il programma spaziale europeo ed il programma ESA Space 19+, definito a livello ministeriale lo scorso novembre e con una dotazione finanziaria di 14,4 miliardi di euro. Le industrie hanno inoltre posto l'esigenza di un quadro normativo chiaro e stabile, che sia espressione di una strategia spaziale europea.

Un tema particolarmente rilevante e fortemente condiviso ha riguardato l'indipendenza dell'UE nell'accesso allo spazio. Anche alla luce dei progressi americani in tema di lancio dei satelliti nello spazio, occorre una strategia europea in materia e supportare l'industria dei lanciatori al fine di sviluppare nuove tecnologie. Allo stato, l'Europa sta sviluppando i lanciatori Ariane 6 (con la franco-tedesca Ariane Group) e Vega C (con l'italiana Avio). I rappresentanti dell'industria hanno evidenziato la necessità di un meccanismo europeo di preferenza per i lanci nazionali ed internazionali (come avviene in Cina e negli Stati Uniti) e di risorse europee per gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Si segnala infine l'intervento del coordinatore della politica aerospaziale tedesca, il quale ha anticipato le priorità della Presidenza tedesca (II semestre 2020) in materia di spazio. La Germania punterà a concludere i *dossier* aperti in materia (a partire dal Programma spaziale europeo), si focalizzerà (in collaborazione con la

NASA) sul tema della gestione del traffico spaziale, sul ruolo del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici per il finanziamento di progetti sullo spazio, sulla necessità di supportare le *start-up*, sul tema della *cyber security*. L'obiettivo della Presidenza tedesca sarà di discutere questi temi al Consiglio europeo di dicembre.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019. C. 2322 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019 » (C. 2322 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'INPS, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 503 Rizzetto, recante abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione	167
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	167
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche). Atto n. 154 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	167

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. C. 1339 Locatelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	168
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	172

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini e C. 1925 CNEL, recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.	
Audizione di Francesca Bagni Cipriani, Consigliera nazionale di parità	170
Audizione di rappresentanti del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP) .	170
Audizione di rappresentanti di R.E TE. Imprese Italia	170
Audizione di rappresentanti di Confapi	170
Audizione di rappresentanti di Confprofessioni	170
Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane	170

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 503 Rizzetto, recante abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione	171
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 febbraio 2020.

Audizione di rappresentanti dell'INPS, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 503 Rizzetto, recante abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

La seduta comincia alle 14.**Variazioni nella composizione della Commissione.**

Andrea GIACCONE (LEGA), presidente, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Flora Frate, alla quale formula, anche a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche). Atto n. 154.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che la Commissione avvia l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche).

Avverte preliminarmente che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 11 marzo 2020.

Invita, quindi, la relatrice, deputata Mura, a illustrare il contenuto del provvedimento.

Romina MURA (PD), *relatrice*, sottolinea preliminarmente che la Convenzione, non ancora ratificata dall'Italia, è volta a riassumere, in un unico strumento, le norme internazionali in materia di condizioni di vita e di lavoro nel settore della pesca, incorporando le norme, riviste e aggiornate, delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali in vigore applicabili ai pescatori, nonché i principi fondamentali di altre convenzioni internazionali sul lavoro. Più in particolare, la Convenzione intende garantire condizioni di lavoro dignitose a tutti i lavoratori della pesca; definire le condizioni minime di lavoro a bordo; definire regole per il vitto e l'alloggio dei pescatori; garantire rigorose misure di salute e sicurezza; assicurare assistenza sanitaria e prevedere meccanismi di protezione sociale; contrastare il lavoro minorile e forzato, lo sfruttamento dei migranti, la tratta e la pesca illegale.

L'accordo per l'attuazione della Convenzione, oggetto della direttiva a cui lo schema di decreto legislativo intende dare attuazione, è stato concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agri-

cole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) nell'intento, come si legge nella relazione illustrativa, di fare un primo passo verso la codificazione dell'*acquis* sociale dell'Unione europea nel settore della pesca marittima, contribuendo a creare condizioni di parità per il settore nell'Unione. Si tratta dei medesimi obiettivi della direttiva (UE) 2017/159 di attuazione dell'accordo, con riferimento a un settore transfrontaliero le cui attività di svolgono sotto le bandiere dei diversi Stati membri.

Segnala preliminarmente che, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, la scadenza del termine per l'esercizio della delega è fissata al prossimo 2 maggio. Osserva, tuttavia, che per il mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/159 la Commissione europea ha recentemente avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2020/0066, notificata in data 24 gennaio 2020.

Venendo al merito dello schema di decreto, rileva che l'articolo 26 della legge n. 159 del 2017 (legge di delegazione europea) reca i principi e i criteri direttivi specifici sulla base dei quali il Governo è tenuto ad esercitare la delega. Si tratta, in particolare, della garanzia di adeguate condizioni di lavoro e di adeguati *standard* di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca, promuovendo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna, contrastando ogni forma di discriminazione.

A tale proposito, come si legge nella relazione illustrativa dello schema di decreto, l'ordinamento italiano appare già improntato a tali principi e alle prescrizioni della convenzione OIL e, pertanto, i criteri specifici, introdotti nel corso dell'*iter* di approvazione della legge di delegazione europea, appaiono già soddisfatti. Pertanto, il provvedimento consta di soli due articoli, il primo dei quali individua nei Ministeri delle infrastrutture e dei

trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole e forestali l'Autorità competente che, sulla base dell'Accordo, è responsabile dell'attuazione della Convenzione.

L'articolo 2, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

C. 1339 Locatelli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che la Commissione riprende l'esame, in sede referente, della proposta di legge n. 1339, a prima firma Locatelli, recante disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio, rinviato nella seduta dello scorso 28 gennaio 2020.

Ricorda che la proposta di legge è inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo 2020.

Avverte che sono state presentate due proposte emendative, riportate nel fascicolo in distribuzione. Chiede, pertanto, ai relatori, i deputati D'Alessandro e Locatelli, se intendono esprimere il parere su tali proposte emendative.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *relatore*, anche a nome della collega Locatelli, ritiene utile un rinvio dell'esame della proposta di legge, al fine di approfondire alcuni profili critici del testo del provvedimento che sono emersi nel corso della fase preliminare del procedimento. Considerato, inoltre, che la proposta di legge riguarda il personale militare, ritiene utile avviare un'interlocuzione con la IV Commissione (Difesa), alla quale, a suo avviso, avrebbe dovuto essere riconosciuta la competenza primaria sul provvedimento.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), *relatrice*, condividendo la proposta di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, formulata dal collega D'Alessandro, desidera portare all'attenzione della Commissione ulteriori elementi, ritenendoli utili a fornire chiarimenti in relazione agli innegabili profili critici emersi. In primo luogo, osserva che la proposta di legge è volta a eliminare la disparità di trattamento a danno del personale militare che, a differenza dei dipendenti civili invalidi per servizio, non è rappresentato nelle commissioni incaricate di eseguire i prescritti accertamenti medici da un ente che ne tuteli gli interessi. A tutte le altre associazioni che tutelano gli interessi degli invalidi, al contrario, è garantito il diritto di fare parte, con propri sanitari, delle commissioni mediche. A tale proposito, ricorda che proprio la legge riconosce nell'UNMS l'ente che tutela gli interessi, morali e materiali, del personale militare invalido per servizio. L'unica eccezione, pertanto, è rappresentata dalla Commissione medico-ospedaliera, costituita da medici militari, oggetto della proposta di legge.

Paolo ZANGRILLO (FI), condividendo la proposta di rinviare l'esame della proposta di legge, si associa a quanti hanno espresso perplessità sulla competenza della XI Commissione su un provvedimento che riguarda il personale militare.

Debora SERRACCHIANI (PD), associandosi alla proposta di rinvio dell'esame e alle perplessità in ordine alla competenza della XI Commissione sul provvedimento, chiede alla relatrice, onorevole Locatelli, di chiarire se la proposta di legge riguardi la Commissione medica per l'accertamento delle cause di invalidità di servizio nelle sue articolazioni provinciali, o solo la Commissione medica centrale.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LEU), condividendo le perplessità dei colleghi sulla competenza primaria della XI Commissione sulla proposta di legge, invita alla cautela trattandosi di un organismo la cui composizione, consistente in personale medico militare, è dettata dal codice militare. Tale composizione rende la commissione diversa dagli analoghi organismi che decidono in ordine all'accertamento delle invalidità per cause di servizio, in cui sono presenti sia componenti militari sia componenti civili, che possono essere integrati dai rappresentanti delle associazioni puntualmente identificate dalla legge. Data, quindi, la delicatezza del tema, ritiene opportuno acquisire anche l'avviso della Commissione difesa.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), *relatrice*, rispondendo alla collega Serracchiani, chiarisce che la proposta di legge riguarda le commissioni che, in prima istanza, sono chiamate a accertare le invalidità per cause di servizio. Proprio perché consapevole della delicatezza del tema, ritiene che le proposte di ampliamento del raggio d'azione del provvedimento anche ai gradi superiori di giudizio richiedano accurati approfondimenti. Quanto alla opportunità di non intervenire su un sistema istituito e disciplinato da una legge specifica, osserva che la disciplina riguardante le altre commissioni me-

diche ha subito modifiche nel corso del tempo, allo scopo di migliorarla e di integrarla. Infine, pur riconoscendo l'opportunità di interessare anche la Commissione difesa, ritiene che la proposta di legge debba essere portata avanti sia per superare le ingiustizie a danno dei militari divenuti invalidi nell'esercizio delle loro funzioni, sia perché l'integrazione delle commissioni mediche consentirebbe, senza oneri per la finanza pubblica, di alleggerire il carico di lavoro degli attuali componenti, insufficienti a fare fronte alla mole di lavoro a loro assegnata. Né dovrebbe, a suo avviso, rappresentare un ostacolo il fatto che la Commissione medico-ospedaliera sia composta interamente da militari, dal momento che l'UNMS non avrebbe alcuna difficoltà a designare propri rappresentanti che siano medici militari.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricordando che la IV Commissione è assegnataria della proposta di legge in sede consultiva, potendo, quindi, esprimere il suo parere sul provvedimento una volta terminato l'esame degli emendamenti da parte della Commissione lavoro, sottolinea che la materia della previdenza, anche del personale militare, è di competenza della XI Commissione. Accogliendo, quindi, la richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento, ritiene opportuno, comunque, che l'esame degli emendamenti si concluda entro la prossima settimana, per permettere all'Assemblea di iniziare l'esame come previsto dal suo programma dei lavori. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 febbraio 2020.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini e C. 1925 CNEL, recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

**Audizione di Francesca Bagni Cipriani,
Consigliera nazionale di parità.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.05.

**Audizione di rappresentanti del Coordinamento
Libere Associazioni Professionali (CoLAP).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.25.

**Audizione di rappresentanti
di R.E TE. Imprese Italia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.50.

Audizione di rappresentanti di Confapi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.55 alle 16.05.

Audizione di rappresentanti di Confprofessioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.10 alle 16.30.

**Audizione di rappresentanti dell'Alleanza
delle cooperative italiane.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 17.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 febbraio 2020.

**Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL,
nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 503**

Rizzetto, recante abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.05 alle 17.15.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. C. 1339 Locatelli.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la parola: sanitario con la seguente: medico.

1. 1. Zangrillo, Cannatelli, Musella.

Al comma 2, dopo le parole: invalidi per servizio aggiungere le seguenti: , che risultino a essa associati e che abbiano rilasciato esplicito consenso all'accesso e al rilascio di copia,.

1. 2. Zangrillo, Cannatelli, Musella.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut 173

SEDE REFERENTE:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 173

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base dalla Commissione*) 175

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 12 febbraio 2020.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 14.50.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che il Comitato ristretto, nella seduta appena conclusa, ha terminato i propri lavori, elaborando un testo unificato che è all'esame della Commissione per essere adottato come testo base.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Bologna, affinché riferisca alla Commissione sugli esiti delle riunioni del Comitato ristretto.

Fabiola BOLOGNA (M5S), *relatrice*, ringrazia tutti i componenti del Comitato

ristretto per il loro apporto, che ha consentito di svolgere in maniera approfondita un compito difficile, considerato che il testo unificato che è stato elaborato rappresenta una sintesi dei contenuti delle varie proposte di legge presentate dai diversi gruppi parlamentari.

Evidenzia, poi, come, attraverso tale testo, si cerchi di dare una risposta alle richieste, provenienti sia dalle società scientifiche che dalle associazioni di pazienti, relative a un riordino della disciplina degli interventi per la cura delle malattie rare. Auspica, quindi, che le soluzioni individuate possano essere accolte favorevolmente anche a livello regionale.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime la propria soddisfazione, osservando che l'adozione come testo base di un testo unificato che include aspetti rilevanti delle diverse proposte di legge rappresenta un importante segnale di convergenza all'interno della Commissione rispetto a un tema di indubbia rilevanza. Si

riserva, quindi, di interloquire con la Commissione in relazione ad aspetti specifici del provvedimento nel prosieguo dell'*iter* parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di mercoledì 19 febbraio 2020.

La Commissione concorda.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

CAPO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, attraverso misure volte a garantire:

a) l'uniformità della erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, inclusi quelli orfani;

b) l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare;

c) il coordinamento, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale, comprensiva dei centri che fanno parte delle Reti di Riferimento Europee (ERN), per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare;

d) il sostegno alla ricerca.

Art. 2.

(Definizione di malattie rare)

1. In conformità al Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, sono definite rare le malattie, comprese quelle di origine genetica, che presentano una bassa prevalenza.

2. Ai fini della presente legge, per bassa prevalenza delle malattie rare si intende una prevalenza inferiore a cinque individui su diecimila. Nell'ambito delle malattie rare sono comprese anche le malattie ultra rare, caratterizzate, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, da una prevalenza inferiore a un individuo su cinquantamila.

3. I tumori rari, la cui identificazione deriva dal criterio d'incidenza, in conformità ai criteri internazionali e concordati a livello europeo, rientrano tra le malattie rare come disciplinate dalla presente legge.

Art. 3.

(Definizione di farmaco orfano)

1. In conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, un farmaco è definito orfano se:

a) è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita o la disabilità cronica e che colpisce non più di cinque individui su diecimila nel momento in cui è presentata la domanda di assegnazione della qualifica di farmaco orfano, oppure se è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita, di un'affezione seriamente debilitante, o di

un'affezione grave e cronica, ed è poco probabile che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione di tale farmaco sia così redditizia da giustificare l'investimento necessario;

b) non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, di profilassi o di terapia delle affezioni di cui alla lettera a) autorizzati o, se tali metodi esistono, il farmaco ha effetti benefici significativi per le persone colpite da tali affezioni.

CAPO II

PRESTAZIONI E BENEFICI PER LE PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE

Art. 4.

(Piano assistenziale personalizzato e livelli essenziali di assistenza per le malattie rare)

1. Il centro di riferimento di cui all'articolo 13 definisce il piano assistenziale, compresi i trattamenti e i monitoraggi di cui la persona affetta da una malattia rara necessita. Il piano è sottoposto alla valutazione dei servizi della rete di assistenza, che hanno il compito di attivarlo, dopo averlo condiviso con i familiari del paziente. Qualora siano richieste particolari competenze è ipotizzabile un periodo di formazione del personale coinvolto nell'assistenza domiciliare presso il centro di riferimento.

2. Qualora il carico familiare risulti particolarmente gravoso, il piano di cui al comma 1 è integrato da un piano di supporto ai familiari, elaborato con la collaborazione dei pazienti stessi e delle associazioni delle persone affette da una malattia rara e dei loro familiari.

3. Tutti i trattamenti compresi nel piano assistenziale personalizzato e indicati come essenziali sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

4. Sono compresi nei LEA:

a) le prestazioni rese nell'ambito del percorso diagnostico a seguito di sospetto

di malattia rara espresso da un medico del Servizio sanitario nazionale, compresi gli accertamenti diagnostici genetici sui familiari utili per la formulazione della diagnosi, anche in caso di diagnosi non confermata;

b) gli eventuali accertamenti da eseguire sul cadavere o su campioni biologici di esso, qualora il paziente sia deceduto senza aver potuto completare il percorso diagnostico e qualora la formulazione di una corretta diagnosi *post-mortem* possa essere di utilità per i familiari;

c) le prestazioni correlate al monitoraggio clinico;

d) i trattamenti essenziali, comprese le terapie farmacologiche, anche innovative, i prodotti dietetici, le formulazioni galeniche, magistrali e officinali, l'acquisto dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, necessari per il trattamento delle malattie rare, nonché i trattamenti considerati non farmacologici, quali alimenti, integratori alimentari, dispositivi medici e presidi sanitari;

e) le cure palliative e la fruizione di prestazioni di riabilitazione motoria, logopedica, respiratoria, vescicale, neuropsicologica e cognitiva, di terapia occupazionale, di trattamenti nutrizionali nonché di interventi di supporto e di sostegno per il paziente.

5. Nel caso di acquisto di dispositivi medici o di presidi sanitari, l'esenzione dal pagamento è estesa anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. La dotazione di presidi, di protesi e di ausili inclusi nei piani assistenziali personalizzati deve essere resa gratuitamente disponibile in tempi utili per un tempestivo sostegno al malato. La dotazione comprende tutte le procedure e le attività per il rilascio e per l'eventuale addestramento all'uso.

6. Qualora condizioni cliniche individuali comportino l'utilizzo di farmaci, prodotti dietetici, formulazioni galeniche e dispositivi medici non compresi nei piani

personalizzati, il centro di riferimento è tenuto a redigere una relazione tecnica contenente le motivazioni che supportano la prescrizione e in base ad essa l'azienda sanitaria locale di residenza della persona affetta da malattia rara provvede all'erogazione di quanto previsto.

7. Al fine di privilegiare il permanere della persona affetta da una malattia rara all'interno del suo nucleo familiare, è garantita l'assistenza domiciliare, anche di elevata intensità assistenziale, ogni volta che il paziente e i suoi familiari ne fanno richiesta tramite il medico che ha in cura il paziente.

8. Qualora la procedura di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, commi 554 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non consenta di aggiornare tempestivamente le malattie rare individuate, sulla base della classificazione *orphan code* presente sul portale Orphanet, dal Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR) dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e da inserire nell'elenco di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, nonché le prestazioni necessarie al trattamento delle malattie rare, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, annualmente, con proprio decreto, a stabilire, in via transitoria, i criteri per il riconoscimento delle ulteriori malattie rare e per assicurare le risorse per l'erogazione delle relative prestazioni.

9. L'aggiornamento dei LEA di cui al presente articolo è effettuato assicurando che le malattie siano individuate per gruppi aperti, in modo da garantire che tutte le malattie rare afferenti a un determinato gruppo, ancorché non espressamente menzionate e senza specifica diagnosi, siano considerate comprese ai fini del riconoscimento ai pazienti del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e degli altri benefici previsti dalla normativa vigente.

Art. 5.

(Assistenza farmaceutica e disposizioni per assicurare l'immediata disponibilità dei farmaci orfani)

1. I farmaci prescritti nell'ambito della Rete di assistenza per le malattie rare ai pazienti affetti da una malattia rara sono erogati dai seguenti soggetti:

a) le farmacie dei presidi sanitari, anche nel caso di somministrazione ambulatoriale del farmaco;

b) le aziende territoriali di appartenenza del paziente, anche qualora la malattia rara sia stata diagnosticata in una regione diversa da quella di residenza, nel caso di farmaci necessari al trattamento dei pazienti inseriti nei programmi di assistenza domiciliare e nel caso di farmaci di classe H, non registrati in Italia o compresi nell'elenco dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per le terapie domiciliari;

c) le farmacie o la ASL di appartenenza del paziente, nel caso dei farmaci di classe A e C, dei farmaci inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dei farmaci registrati all'estero o inseriti in protocolli clinici di sperimentazione di cui è documentata l'esigenza terapeutica per le specifiche malattie rare;

d) le farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN nei comuni con meno di 5.000 abitanti, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Con le medesime modalità, nei predetti comuni, sono erogati anche i prodotti di cui all'articolo 4, comma 4, lettera d), della presente legge.

2. In deroga alle disposizioni in materia di prescrizioni farmaceutiche di cui all'ar-

articolo 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le prescrizioni relative a una malattia rara il numero di pezzi prescrivibili per ricetta può essere superiore a tre previa adeguata motivazione da parte del medico prescrittore.

3. L'AIFA, recepite le indicazioni del Comitato nazionale per le malattie rare di cui all'articolo 8 della presente legge, provvede all'istituzione, all'interno dell'elenco delle specialità medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, di un'apposita sezione dedicata alle malattie rare recante l'elenco dei farmaci e dei trattamenti non farmacologici di cui all'articolo 4. La sezione è aggiornata dall'Agenzia italiana del farmaco, con la medesima procedura, con cadenza annuale. I medicinali inseriti dall'AIFA nella sezione dedicata alle malattie rare di cui al presente comma sono resi disponibili dalle regioni indipendentemente dal loro inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri analoghi elenchi predisposti dalle competenti autorità regionali o locali.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di classificazione dei farmaci previste dall'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

5. Al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio nazionale, le regioni sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilità dei medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale che possono essere qualificati come medicinali orfani ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 141/2000, anche se approvati prima della data di entrata in vigore del citato regolamento.

6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

7. Per l'attuazione degli articoli 4 e 5, il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 21.

Art. 6.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, destinato al finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura e assistenza delle persone affette da malattie rare, con una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per la quale necessita di assistenza continua ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.

2. A decorrere dal 2021, il Fondo di solidarietà di cui al comma 1 è finanziato da una quota fissa di un milione di euro derivante dalle scelte non espresse relativamente alla destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati, deducibili ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo.

4. Con il regolamento di attuazione di cui al comma 3, al fine di assicurare

interventi per favorire l'inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare nei diversi ambienti di vita e di lavoro, sono disciplinate nei limiti delle risorse del Fondo le misure finalizzate a:

a) riconoscere alle famiglie e ai caregiver delle persone affette da malattie rare benefici e contributi per il sostegno e la cura delle persone affette da malattie rare;

b) garantire il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando che il piano terapeutico sia effettuato anche in ambiente scolastico, con il supporto del personale della scuola appositamente formato, degli operatori delle reti territoriali di assistenza ed eventualmente dei familiari o del caregiver della persona affetta da una malattia rara;

c) assicurare l'inserimento lavorativo della persona affetta da una malattia rara, garantendo la possibilità di mantenere una condizione lavorativa autonoma il più a lungo possibile nel corso della malattia.

CAPO III

CENTRO NAZIONALE, COMITATO NAZIONALE E RETE DI ASSISTENZA PER LE MALATTIE RARE

Art. 7.

(Centro nazionale per le malattie rare)

1. Il Centro nazionale per le malattie rare, con sede presso l'ISS, di seguito denominato « Centro nazionale », svolge le seguenti funzioni:

a) svolge attività di ricerca sulle malattie rare, sia direttamente sia coordinando le attività di altri enti, e promuove l'aggiornamento dei dati presso i medici e gli operatori sanitari e la pubblicazione in via telematica dei medesimi dati;

b) provvede all'aggiornamento semestrale del Registro nazionale delle malattie

rare, istituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, sulla base del flusso dei dati epidemiologici inviati dalle regioni secondo le medesime modalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29 e, in base a tali dati, aggiorna l'elenco delle malattie rare riconosciute;

c) provvede all'istituzione di un Centro di documentazione sulle malattie rare e sui farmaci orfani;

d) predisporre l'istruttoria tecnica di supporto al Comitato di cui all'articolo 8 per la redazione della relazione annuale sulla situazione epidemiologica delle malattie rare in Italia;

e) partecipa con un proprio rappresentante ai lavori del Comitato;

f) predisporre e partecipa a ricerche nazionali e internazionali in materia di malattie rare;

g) predisporre e partecipa alle azioni di formazione e di informazione sulle malattie rare.

2. Il Centro nazionale, mediante il collegamento con la rete dei centri di coordinamento, dei presidi specialistici a essi afferenti e con i coordinatori dei centri che fanno parte delle ERN, svolge altresì le seguenti funzioni:

a) verifica l'applicazione, all'interno dei centri di coordinamento, di strumenti di diagnosi, sia di laboratorio che strumentali, e di cura, compresi i farmaci orfani, relativi a terapie sia intensive che subintensive, per le malattie rare ad esordio o ad andamento acuto;

b) promuove la presenza di strutture qualificate di assistenza e di settori dedicati specificatamente all'attività neuro-riabilitativa per le patologie ad andamento lentamente progressivo o cronico;

c) raccoglie e fornisce informazioni aggiornate sulle strutture e sui servizi diagnostici e assistenziali, a livello nazionale e internazionale, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni na-

zionali e internazionali di pazienti affetti da malattie rare, con le quali intrattiene rapporti periodici;

d) promuove attività di formazione per medici e per operatori sanitari per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e l'assistenza socio-sanitaria, anche di tipo domiciliare, delle malattie rare e organizza annualmente corsi specifici finalizzati alla preparazione e all'aggiornamento degli operatori della rete di assistenza per le malattie rare;

e) promuove attività di comunicazione e di informazione sulle malattie rare e sui farmaci orfani rivolte ai cittadini;

f) definisce i parametri e i criteri per l'elaborazione di linee guida e di protocolli diagnostici e terapeutici, promuovendone la diffusione e assicurandone l'elaborazione per singole malattie rare o per gruppi di malattie rare, nonché i parametri e i criteri per garantire e per verificare la qualità delle attività diagnostiche sulle malattie rare;

g) definisce, d'intesa con i coordinatori dei centri che fanno parte delle ERN, i modelli per l'integrazione delle attività dei medesimi centri ERN nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

3. Il Centro nazionale è composto:

a) dal presidente, nella figura del presidente dell'ISS;

b) dal direttore generale, scelto dal presidente tra il personale di ruolo dell'ISS;

c) dal dirigente amministrativo, scelto dal presidente tra il personale di ruolo dell'ISS;

d) dal comitato d'indirizzo, composto da venti membri e dura in carica 5 anni.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono designati i componenti

del comitato d'indirizzo di cui al comma 3, lettera *d)*, individuati tra esperti della materia, rappresentati delle associazioni dei pazienti affetti da una malattia rara e tra i coordinatori dei centri che fanno parte delle ERN. Il numero dei rappresentanti delle associazioni dei pazienti non può essere inferiore a tre. Sono componenti di diritto del comitato il presidente dell'ISS e il direttore generale del Centro nazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.

5. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Centro nazionale si avvale del personale dell'ISS e della collaborazione dell'Agenzia sanitaria per i servizi regionali (Agenas) e dell'AIFA.

6. Per le finalità dei commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dal 2021.

Art. 8.

(Istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Ministero della salute il Comitato nazionale per le malattie rare, di seguito denominato « Comitato ».

2. La composizione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti portatori di interesse del settore e, in particolare, del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dello sviluppo economico, di ciascuna regione e provincia autonoma, dell'AIFA, dell'ISS, dell'Agenas, delle società scientifiche e delle associazioni dei pazienti affetti da una malattia rara.

3. Il Comitato è l'organo di vertice della Rete nazionale e svolge funzioni di indi-

rizzo e di coordinamento, definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare.

4. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Le attività di supporto al tavolo tecnico sono svolte dalle strutture ministeriali competenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato ha il compito di:

a) adottare linee guida, predisposte dal Centro nazionale delle malattie rare e redatte in conformità con quelle europee, per la predisposizione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per interi gruppi di malattie rare o singole malattie rare, al fine di favorire una progressiva omogeneizzazione basata sulle evidenze scientifiche, anche per quanto riguarda l'accesso ai benefici e alle prestazioni;

b) selezionare, con procedure ad evidenza pubblica, sentito il Centro nazionale per le malattie rare, i progetti di ricerca da finanziare attraverso gli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 17;

c) redigere la relazione annuale sulla condizione delle persone affette da malattie rare in Italia e sul funzionamento della Rete nazionale;

d) adottare linee guida per le campagne di informazione e per i progetti di formazione e di aggiornamento del personale sanitario in materia di malattie rare;

e) formulare pareri sui bisogni formativi in materia di malattie rare per gli ordinamenti dei corsi universitari delle facoltà di riferimento.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato si avvale della collaborazione del personale dell'ISS, può organizzarsi in gruppi di lavoro e può ricorrere, per i relativi processi di istruttoria tecnica, all'apporto di esperti esterni.

Art. 10.

(Piano nazionale per le malattie rare)

1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato e il Centro nazionale per le malattie rare, è approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare, con il quale sono definiti gli obiettivi e gli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, il Piano nazionale per le malattie rare è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con la procedura di cui al comma 1, mediante aggiornamento del Piano nazionale per le malattie rare 2013-2016 di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 140/CSR del 16 ottobre 2014.

3. La calendarizzazione degli interventi, l'organizzazione delle attività e la pianificazione delle strutture e delle risorse necessarie per l'attivazione della presente legge sono definite dal Piano nazionale per le malattie rare.

Art. 11.

(Reti di assistenza per le malattie rare)

1. Le regioni, in conformità al Piano nazionale di cui all'articolo 10, definiscono nei propri piani sanitari o socio-sanitari o in altri atti di programmazione l'organizzazione della rete di assistenza per le malattie rare. La Rete nazionale di assistenza per le malattie rare è articolata nelle varie reti regionali e interregionali,

integrate dai centri che fanno parte delle ERN.

2. Sono consentiti e incentivati accordi, convenzioni o protocolli di collaborazione tra più regioni, al fine di istituire comuni reti di assistenza, che definiscano bacini di utenza sufficientemente ampi, per garantire l'alta qualità della prestazione erogata e positive economie di scala allo scopo di ammortizzare gli investimenti tecnologici e infrastrutturali richiesti.

3. Gli accordi, convenzioni o protocolli di cui al comma 2 possono essere estesi anche ad aree transfrontaliere e ad altri Stati europei.

Art. 12.

(Elementi componenti le reti di assistenza per le malattie rare)

1. Le reti di assistenza per le malattie rare comprendono:

a) la rete verticale composta dai centri di riferimento, individuati e accreditati dalle regioni in base a criteri di esperienza e di competenza oggettivamente comprovate e dai centri ERN afferenti alle reti ERN;

b) le reti orizzontali attive vicino al luogo di vita della persona affetta da una malattia rara, composte dagli ospedali locali e dalle reti territoriali di cure primarie dei distretti sanitari, comprendenti medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti, professionisti sanitari e sociali nonché educatori.

2. Ciascuna regione o gruppo di esse individua un centro di coordinamento regionale o interregionale della rete di assistenza.

Art. 13.

(Compiti delle reti verticali per le malattie rare)

1. Nell'ambito delle reti verticali, i centri di riferimento hanno il compito di:

a) formulare la diagnosi di una specifica malattia rara per ciascun paziente, compresa, ove necessaria, l'eventuale diagnosi molecolare. Qualora quest'ultima non sia disponibile nel presidio della rete regionale o interregionale, essa può essere attuata da qualsiasi altro presidio competente che fa parte della Rete nazionale o, eventualmente, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente, anche da un presidio competente straniero, senza alcun onere per il paziente e per i suoi familiari;

b) redigere il certificato di diagnosi di malattia rara e rilascia l'attestato di esenzione;

c) definire il danno attuale ed evolutivo, nonché i profili delle funzioni e delle attività indispensabili per formulare il bisogno assistenziale del paziente;

d) predisporre il piano assistenziale personalizzato, a partire dal profilo dei bisogni assistenziali, e il suo aggiornamento nel tempo, che costituisce la base per la presa in carico della persona affetta da una malattia rara, garantendo anche un percorso strutturato nella transizione dall'età pediatrica all'età adulta;

e) attuare direttamente cure e interventi di particolare complessità, qualora essi si rendano necessari;

f) redigere relazioni cliniche, certificazioni e quanto altro sia utile per facilitare e per orientare azioni e interventi di presa in carico delle persone affette da una malattia rara, di ottenimento di diritti e di benefici, nonché di inserimento nei diversi luoghi di vita e di lavoro della medesima persona;

g) supervisionare e offrire eventuale consulenza sia a distanza che in loco ai servizi e alle strutture attivi nella presa in carico della persona affetta da una malattia rara;

h) collabora alla stesura di protocolli e di linee guida sulle specifiche malattie rare trattate, in collaborazione con gli altri

centri di riferimento delle reti regionali o interregionali e con i centri di coordinamento regionali o interregionali;

i) partecipare a progetti di ricerca di base, molecolare e traslazionale nonché a programmi di formazione e di aggiornamento professionali e di informazione all'utenza e all'opinione pubblica;

l) attivare e tenere un rapporto stabile con le associazioni delle persone affette da una malattia rara e dei loro familiari.

2. La certificazione di malattia rara, effettuata ai sensi del comma 1, assicura, con durata illimitata e per tutto il territorio nazionale, l'erogazione, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, di tutte le prestazioni incluse nei LEA di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

Art. 14.

(Compiti delle reti orizzontali di assistenza per le malattie rare)

1. Le reti orizzontali, attive nel luogo di residenza o di domicilio dell'assistito e costituite dalle strutture territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche o convenzionate hanno il compito, ciascuna per le proprie competenze, di:

a) prendere in carico la persona affetta da una malattia rara, in base a quanto predisposto dal centro di riferimento nel piano assistenziale personalizzato, realizzando gli interventi e i trattamenti previsti eventualmente anche a livello domiciliare;

b) effettuare il monitoraggio clinico secondo le indicazioni date dal centro di riferimento e rispondere alle richieste urgenti ed emergenti;

c) interagire con gli altri servizi e istituzioni della comunità, facilitando e favorendo l'inserimento e l'integrazione

della persona affetta da una malattia rara nella scuola, nel lavoro, nelle attività del tempo libero, dello sport e dell'aggregazione;

d) fornire assistenza legale alla persona affetta da una malattia rara per facilitare l'ottenimento di quanto previsto dai diritti ad essa riconosciuti, orientando la stessa persona e i suoi familiari tra i servizi e le istituzioni preposti al riconoscimento di tali diritti;

e) garantire il supporto psicologico e organizzativo alla persona affetta da una malattia rara e ai suoi familiari, nonché l'informazione e la comunicazione adeguate alle situazioni e alle evoluzioni cliniche ipotizzate e alle circostanze vissute dal nucleo familiare, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni delle persone affette da una malattia rara e dei loro familiari, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 15.

(Compiti dei centri regionali e interregionali di coordinamento)

1. I centri regionali o interregionali di coordinamento hanno il compito di:

a) coordinare la rete di assistenza per malattie rare, anche attivando azioni di facilitazione dei rapporti tra centri di riferimento e reti orizzontali di presa in carico, di supporto e di orientamento alle attività di valutazione diagnostica e di realizzazione del percorso assistenziale di ciascun paziente;

b) predisporre, in collaborazione con i centri di riferimento, compresi i centri ERN, i protocolli diagnostico e terapeutici per le malattie rare;

c) gestire e coordinare il flusso informativo per la parte di competenza regionale o interregionale, anche attraverso l'attivazione del registro regionale o interregionale delle malattie rare, assicurando il trasferimento dei dati nel Registro nazionale;

d) fornire supporto alla programmazione regionale o interregionale in tema di malattie rare;

e) garantire l'informazione alle persone affette da malattie rare, ai loro familiari e all'opinione pubblica nonché collaborare nei programmi di formazione e di aggiornamento per i professionisti sanitari, sociali e per gli educatori in materia di malattie rare;

f) partecipare a eventuali attività di ricerca epidemiologica, clinica e traslazionale, nonché ai processi di innovazione tecnologica e organizzativa in materia di malattie rare;

g) garantire rapporti costanti con le persone affette da malattie rare e con le associazioni delle persone affette da una malattia rara e dei loro familiari al fine di orientare, monitorare e valutare le strategie predisposte in materia di malattie rare;

h) monitorare le attività svolte dalla rete, con una valutazione biennale circa il mantenimento dei requisiti da parte delle strutture presenti nella rete.

Art. 16.

(Flussi informativi delle reti di assistenza per le malattie rare)

1. Al fine di produrre nuove conoscenze sulle storie naturali delle malattie rare, monitorare l'attività e l'uso delle risorse nonché per valutare la qualità complessiva delle prese in carico dei pazienti e attuare un monitoraggio epidemiologico anche al fine di orientare e supportare la programmazione nazionale in tema di malattie rare e le azioni di controllo e di verifica del Comitato nazionale per le malattie rare, le regioni assicurano, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti di assistenza per le malattie rare al Centro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 7.

2. Può essere incentivata, con i fondi per l'innovazione tecnologica e per l'infor-

matizzazione della pubblica amministrazione e della sanità, la realizzazione di infrastrutture informatiche che facilitino la connessione tra centri di riferimento e reti orizzontali di cure primarie attraverso l'uso di cartelle cliniche condivise, attività di consulenza a distanza e supervisione degli interventi attivati anche in sede domiciliare. Tali supporti permettono la messa in comune dell'informazione tra tutti gli attori coinvolti nella presa in carico della persona affetta da malattia rara e consentono alla stessa di avere a disposizione la propria informazione clinica essenziale al momento dell'accesso a nuove strutture, anche in condizioni di urgenza ed emergenza.

3. Può essere incentivato l'utilizzo della piattaforma *Clinical Patient Management System* (CPMS) per la condivisione di dati sensibili predisposta dalla Commissione Europea ad uso dei centri ERN.

CAPO IV

RICERCA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI MALATTIE RARE

Art. 17.

(Istituzione del Fondo nazionale per la ricerca sulle malattie rare e sullo sviluppo dei farmaci orfani)

1. Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo nazionale per la ricerca sulle malattie rare e sullo sviluppo dei farmaci orfani, di seguito denominato « Fondo ».

2. Su parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 8, sentito il Centro nazionale per le malattie rare, il Fondo, nel limite delle risorse disponibili, è destinato alle seguenti attività:

a) studi preclinici e clinici promossi nel settore delle malattie rare;

b) studi osservazionali e registri di uso compassionevole di farmaci non ancora commercializzati in Italia;

c) programmi di sorveglianza su farmaci orfani e su altri trattamenti innovativi immessi in commercio sulla base di ipotesi biologiche e di evidenze iniziali di efficacia, ma privi di conoscenze certe sulla efficacia e sulla sicurezza del loro uso a medio e a lungo termine.

3. Il Fondo è finanziato con un incremento pari al 2 per cento delle quote versate dalle industrie farmaceutiche per le procedure di registrazione e di variazione dei prodotti medicinali e con eventuali contributi di soggetti, singoli o collettivi, pubblici o privati. Nel Fondo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 48, comma 19, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di accesso e finanziamento del Fondo nonché le modalità di valutazione e verifica dei risultati delle ricerche, fatto salvo quanto disposto all'articolo 9, comma 1, lettera b).

Art. 18.

(Incentivi fiscali)

1. Al fine di favorire la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani ai soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di tali progetti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 200.000 per ciascun bene-

ficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di usufruire degli incentivi fiscali di cui al medesimo comma, inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze il protocollo relativo alla ricerca sulle malattie rare.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa annui.

4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».

5. Le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta o alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono accedere agli incentivi stabiliti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001. Le richieste sono approvate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sei mesi dalla data della loro presentazione. L'ammissione agli incentivi previsti o l'eventuale esclusione sono comunicati ai soggetti richiedenti, entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa richiesta, in forma scritta. In caso di esclusione, la comunicazione contiene in dettaglio le motivazioni. Lo stesso progetto di ricerca, opportunamente modificato, può comunque essere ripresentato.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, che per ciascuna delle tipologie delle attività di cui al comma 21 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, siano concesse eventuali ulteriori agevolazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

(Accesso ai finanziamenti pubblici per la ricerca)

1. Il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni provvedono a introdurre la materia delle malattie rare nei rispettivi bandi di concorso per la ricerca.

2. In ciascun bando di concorso per la ricerca di cui al comma 1, alla materia delle malattie rare è riservato un finanziamento non inferiore al 15 per cento della somma totale.

3. Le ricerche finanziate ai sensi del presente articolo sono equamente distribuite tra ricerca di base e molecolare, ricerca clinica e ricerca traslazionale.

Art. 20.

(Formazione e informazione sulle malattie rare)

1. Il Ministero della salute, nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente, promuove azioni utili per:

a) assicurare un'adeguata formazione dei professionisti sanitari, dei pazienti coinvolti e delle loro famiglie;

b) dare un'informazione tempestiva e corretta ai pazienti e ai loro familiari;

c) sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie rare.

2. I centri di coordinamento regionali e interregionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di strumenti adeguati, preferibilmente linee telefoniche dedicate, siti *web* e sistemi di dialogo via e-mail, al fine di fornire le informazioni necessarie per accedere e per utilizzare in modo ottimale le reti regionali e interregionali di assistenza per le malattie rare da loro coordinate e per orientare le persone affette da tali malattie anche rispetto alle offerte assistenziali organizzate da regioni diverse da quella di rispettiva residenza.

3. Il Ministero della salute, sentito il Comitato nazionale per le malattie rare di cui all'articolo 8, attua periodiche campagne nazionali di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle malattie rare nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente.

4. Il Ministero della salute presenta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alle competenti commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 21.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli articoli 7, commi 1, 2 e 5, 9, 11, 12, 13, 14 e 15, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite annualmente, sulla base del piano nazionale

delle malattie rare, ove adottato, fra gli interventi da attuare.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5, 6, commi 2 e 7, comma 6, e del comma 1 del presente articolo, pari a 16,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 18, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale risi in merito al tema della revoca temporanea delle concessioni EBA alla Cambogia per la violazione dei diritti umani .. 188

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 188

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03540 Gallinella: Sulla mancata inclusione del riso nell'elenco dei prodotti cambogiani oggetto di revoca delle concessioni EBA 189

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 193

5-03541 Viviani: Iniziative in tema di contrasto alla cimice marmorata asiatica 189

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 194

5-03542 Incerti: Iniziative del Governo in tema di dazi sui prodotti agroalimentari italiani e sull'utilizzo di tecniche innovative di genomica vegetale.

5-03543 Benedetti: Sul negoziato in corso tra Stati Uniti ed Unione europea in tema di commercio di prodotti agroalimentari 189

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 196

5-03544 Nevi: Iniziative per contrastare i danni prodotti dalla fauna selvatica 190

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 197

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021. COM(2019) 581 final (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio) 191

ALLEGATO 5 (Proposta di documento finale) 198

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 febbraio 2020.

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale risi in merito al tema della revoca temporanea delle concessioni EBA alla Cambogia per la violazione dei diritti umani.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

— Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

La seduta comincia alle 14.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03540 Gallinella: Sulla mancata inclusione del riso nell'elenco dei prodotti cambogiani oggetto di revoca delle concessioni EBA.

Chiara GAGNARLI (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara GAGNARLI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario L'Abbate. Invita, quindi, il Governo a continuare ad assicurare il proprio impegno, nelle competenti sedi europee, a tutela della filiera risicola italiana. Invita altresì il Governo a monitorare la questione dell'applicazione della clausola di salvaguardia per il riso che, in base a quanto emerso nell'audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale risi, svoltasi nella giornata odierna, andrebbe riconsiderata per quanto concerne i prodotti agroalimentari.

5-03541 Viviani: Iniziative in tema di contrasto alla cimice marmorata asiatica.

Aurelia BUBISUTTI (LEGA), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aurelia BUBISUTTI (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Evidenziato che la risposta biologica all'emergenza causata dal diffondersi della cimice asiatica richiede tempi non compatibili con l'esigenza di intervenire tempestivamente, sottolinea l'assoluta necessità per l'Italia di ottenere dalla Commissione europea l'autorizzazione all'utilizzo dell'antiparassita *chlorpyrifos-methyl*, quale unico efficace mezzo di contrasto attualmente a disposizione. Sollecita, pertanto, il Ministero delle politiche agricole a intervenire con coraggio e determinazione presso le competenti sedi europee per ottenere la deroga e tutelare gli interessi delle aziende agricole già gravemente colpite da tale emergenza. Invita, inoltre, il Governo a sostenere le regioni che con le proprie risorse hanno già predisposto misure di sostegno agli agricoltori, attivandosi anche sul fronte della ricerca.

Raccomanda, infine, al rappresentante del Governo di assicurare il proprio impegno affinché gli 80 milioni di euro stanziati con la legge di bilancio per il 2020 – che giudica, peraltro, insufficienti a far fronte all'emergenza – siano effettivamente impiegati nel contrasto alla cimice asiatica.

5-03542 Incerti: Iniziative del Governo in tema di dazi sui prodotti agroalimentari italiani e sull'utilizzo di tecniche innovative di genomica vegetale.

5-03543 Benedetti: Sul negoziato in corso tra Stati Uniti ed Unione europea in tema di commercio di prodotti agroalimentari.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Susanna CENNI (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione 5-03542 Incerti.

Silvia BENEDETTI (MISTO) illustra la sua interrogazione 5-03543.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Susanna CENNI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. In ordine al tema dei dazi sui prodotti agroalimentari italiani imposti dall'amministrazione americana, apprezza l'impegno del Governo nella tutela delle produzioni agroalimentari italiane, auspicando che in tempi brevi si arrivi a definire soluzioni che assicurino maggiore certezza con particolare riferimento al settore vitivinicolo.

In relazione all'utilizzo di tecniche di miglioramento genetico, riconoscendo che la ricerca che è uno strumento fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura, ritiene necessaria una maggiore trasparenza delle posizioni assunte dall'Italia anche rispetto agli orientamenti che saranno assunti a livello europeo.

Silvia BENEDETTI (MISTO), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del sottosegretario L'Abbate.

Comprende la posizione assunta dal Governo in relazione ai dazi ingiustamente imposti dall'amministrazione americana su taluni prodotti agroalimentari italiani e osserva che, in base a evidenti dati scientifici, il mercato europeo propone prodotti di qualità decisamente più elevata di quelli statunitensi dal punto di vista della sicurezza alimentare.

Esprime la preoccupazione che, allo scopo di risolvere la questione dei dazi, si apra indiscriminatamente alla filosofia dell'ingegneria genetica, rilevando che anche le *new breeding techniques* richiedono verifiche che impiegano tempo e sono costose. Si domanda quindi se all'Italia, che ha già una biodiversità di base e una qualità di prodotti che non necessita di miglioramenti, convenga impegnare risorse finanziarie per la ricerca sulle nuove tecniche di miglioramento genetico. Reputa invece opportuno che l'Italia investa in

una ricerca che è basata già su una resilienza presente nella biodiversità di cui il Paese dispone.

Auspica, quindi, che l'Esecutivo assuma decisioni contraddistinte da una maggiore coerenza con la filosofia politica che si vuole applicare all'agricoltura italiana.

5-03544 Nevi: Iniziative per contrastare i danni prodotti dalla fauna selvatica.

Raffaele NEVI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaele NEVI (FI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario L'Abbate, che a suo avviso, rappresenta l'ennesima dichiarazione di positivi intenti del Governo che, nel rispondere alla sua interrogazione, invece di indicare soluzioni normative di immediata applicazione al problema dei danni causati dalla fauna selvatica, si è limitato a soffermarsi sulla analisi delle conclusioni di uno studio condotto da una Commissione tecnica.

Ricordato che, nonostante l'urgenza, la tematica dei danni da fauna selvatica è stata espunta dal testo base della proposta di legge C. 982 in materia di semplificazioni, adottato dalla Commissione, manifesta preoccupazione per la mancata adozione da parte del Governo di misure concrete, che non vengono infatti nemmeno preannunciate, volte a risolvere una problematica che da tempo colpisce pesantemente gli agricoltori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 12 febbraio 2020 — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021.

COM(2019) 581 final.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di regolamento COM(2019)581, rinviato nella seduta del 27 novembre 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente* e relatore, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 27 novembre, in qualità di relatore, ha introdotto la discussione. Ricorda altresì che sono state svolte, congiuntamente alla XIV Commissione, le audizioni del dottor Felice Assenza, Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e di componenti italiani della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo. Entrambe le audizioni hanno avuto ad oggetto sia l'atto in esame, sia la proposta di regolamento in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020, relativamente alla politica agricola comune (COM(2019)580 final), sulla quale la Commissione si è già espressa. Infine, lo scorso

5 febbraio la Commissione ha svolto l'audizione di Agrinsieme e Coldiretti, con riferimento alla sola proposta di regolamento COM(2019)581. Rammenta infine che, nella giornata di ieri, è stata inviata a tutti i commissari una proposta di documento conclusivo, che illustra (*vedi allegato 5*).

Nella proposta di documento finale, che ha predisposto recependo le sollecitazioni emerse dalle audizioni, propone che la Commissione deliberi di esprimersi favorevolmente sulla proposta di regolamento sottoponendo al Governo talune osservazioni.

Con riferimento all'articolo 1, pur esprimendo apprezzamento per la proroga dei programmi sostenuti dal Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2021, rileva la necessità di prevedere una proroga automatica fino al 31 dicembre 2022, senza ulteriori vincoli o adempimenti, nel caso in cui non si giunga in tempi brevi alla positiva conclusione dei negoziati sulla nuova PAC e più in generale sul Quadro finanziario pluriennale.

Relativamente all'articolo 7, che reca la proroga dell'applicazione del regime di aiuti di cui agli articoli da 29 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) n. 1306/2013, reputa preferibile prevedere che per tutti i settori (olio di oliva e olive da tavola, ortofrutticolo, vitivinicolo e apicoltura) si possano estendere le attuali disposizioni fino al 31 dicembre 2021, con estensione fino al 2022 nel caso in cui non si giunga alla conclusione dei negoziati.

In riferimento all'articolo 10, relativo ai massimali nazionali e netti dei pagamenti diretti fino all'anno civile 2020, al fine di combattere le attuali disuguaglianze nel valore dei titoli, rileva l'opportunità di prevedere la continuazione del processo di convergenza interna fino al 31 dicembre 2021, con estensione fino al 2022 qualora non si giunga alla conclusione dei negoziati. Appare, al contempo, opportuno introdurre un tetto massimo al valore del titolo, nonché una soglia per il pagamento minimo, in modo che il valore del paga-

mento sia superiore, in termini di oneri finanziari, al costo del procedimento amministrativo necessario ad erogarlo.

Si sofferma poi sulla necessità di valutare l'opportunità di differire il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2020, per la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto connessi ai produttori fino al 31 dicembre 2023.

Giudica inoltre opportuno valutare la possibilità di dedicare maggiore attenzione alla gestione del rischio degli agricoltori, sia modificando l'attuale sistema di calcolo delle rese, sia abbassando la soglia di accesso al pagamento dal 30 per cento al 20 per cento per i fondi mutualistici.

Ritiene infine che dovrebbe essere valutata la possibilità che tra gli interventi allo studio per la lotta ai cambiamenti climatici siano incluse anche misure a sostegno della resilienza delle imprese agricole esposte agli effetti di fenomeni meteorologici e di dissesto particolarmente gravi. Invita quindi i colleghi a fargli pervenire eventuali osservazioni con le quali integrare la sua proposta di documento finale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-03540 Gallinella: Sulla mancata inclusione del riso nell'elenco dei prodotti cambogiani oggetto di revoca delle concessioni EBA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rilevo in premessa che questo Ministero ha seguito con estrema attenzione l'evoluzione della questione, sin dalla presentazione da parte della Commissione del relativo progetto di atto delegato.

In tale ambito, ci siamo prontamente attivati, con i Ministeri dello sviluppo economico e degli affari Esteri, per rappresentare alla Commissione europea la necessità di considerare l'inclusione del riso nell'ambito della lista dei prodotti per i quali sarebbero revocate le preferenze tariffarie.

Come già dichiarato a latere dell'ultimo Agrifish, la Ministra Bellanova ha inteso recentemente ribadire la posizione italiana al Commissario Hogan, sollecitando una precisa presa di posizione dell'Europa in tal senso. In tale direzione, oltre ad evidenziare l'estrema preoccupazione per le reiterate violazioni dei diritti dei cittadini e dei lavoratori da parte del Governo cambogiano, la Ministra ha sollecitato la Commissione a provvedere in modo da stabilire l'inclusione del riso nell'ambito della predetta lista, al termine della durata temporale della clausola di salvaguardia, qualora ne ricorrano ancora le condizioni.

Occorre tuttavia tener presente che il provvedimento della Commissione – una volta perfezionato – essendo un atto delegato, non potrà essere emendato. Dopo la sua approvazione da parte dei servizi della Commissione (attesa per il 12 febbraio), il Parlamento europeo ed il Consiglio potranno solo respingerlo *tout court* nei successivi 6 mesi prima dell'entrata in vigore (12 agosto).

Si tratta di un'opzione difficilmente percorribile in quanto è richiesta in Con-

siglio una maggioranza qualificata degli Stati membri e del Parlamento europeo.

Entro il 12 agosto la Commissione potrà comunque rivedere autonomamente il provvedimento, sulla base di eventuali progressi da parte delle autorità cambogiane nel rispetto delle Commissioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

Tutto ciò renderebbe, pertanto, poco affidabile tale strumento come elemento stabile di protezione per il nostro settore risicolo, rispetto alle attuali misure di salvaguardia in vigore.

Allo stesso tempo determinerebbe anche ricadute negative nei rapporti con la Cambogia e tutta l'Area dell'Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico (ASEAN) in quanto si utilizzerebbe uno strumento di deterrenza per il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori per una finalità squisitamente commerciale, in ragione del fatto che il settore risicolo attualmente sta usufruendo di un meccanismo di misure di salvaguardia. Tali ricadute potrebbero danneggiare altri comparti produttivi italiani che oggi esportano nella regione.

Nel ribadire, pertanto, il pieno impegno a monitorare la questione nelle competenti sedi UE, da parte del Governo, riteniamo necessario e prioritario lavorare con la Commissione europea sul terreno di una possibile estensione delle attuali misure di salvaguardia per quando arriveranno a scadenza nel gennaio del 2022.

Quanto sopra al fine di garantire una stabile continuità alle misure atte a tutelare il nostro mercato dall'invasione incontrollata del riso proveniente dal Sud asiatico (Cambogia e Myanmar *in primis*).

ALLEGATO 2

5-03541 Viviani: Iniziative in tema di contrasto alla cimice marmorata asiatica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Monitoriamo continuamente da tempo la problematica dell'*Halymorpha halys*, un insetto originario dell'Asia orientale che è stato rinvenuto per la prima volta in Europa a partire dal 2004, che ha arrecato gravi danni su vari fruttiferi e colture erbacee e che ha dimostrato un'elevata capacità di diffusione nel Mediterraneo e nell'areale europeo.

In seno al Comitato Fitosanitario nazionale sono state identificate le azioni prioritarie volte a contrastare i danni del parassita, che si sostanziano in attività dedicate di divulgazione e monitoraggio a cura dei Servizi Fitosanitari delle Regioni interessate dal problema, in collaborazione con le strutture tecniche territoriali, per supportare gli agricoltori nella lotta all'insetto.

In particolare il Centro di Ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) è stato identificato come istituto di supporto per l'approfondimento degli aspetti scientifici e, nel contempo, sono state avviate sperimentazioni con prove «in campo» e in laboratorio, per individuare le misure più idonee al contrasto e le tecniche di lotta più efficaci.

Tenuto conto dell'importanza di procedere tempestivamente alla verifica delle potenzialità e dei rischi connessi all'introduzione di antagonisti naturali «esotici», cioè provenienti dall'area di origine della Cimice asiatica questo Ministero – previa acquisizione delle necessarie certificazioni di legge – ha autorizzato il CREA ad introdurre, in condizioni di quarantena e per soli motivi di studio, la specie ritenuta a livello mondiale più efficace: il *Trissolcus*

Japonicus (cosiddetta Vespa Samurai), con ogni imprescindibile studio sull'impatto ambientale nei nostri agroecosistemi.

Al riguardo stiamo adoperandoci con il Ministero dell'ambiente per la più urgente emanazione del decreto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019, citato dall'Onorevole Interrogante.

Come è noto la Commissione europea, con Regolamento (UE) 2020/17 del 10 gennaio 2020, non ha tuttavia rinnovato l'autorizzazione all'utilizzo del *chlorpyrifos-methyl* con il conseguente abbassamento dei relativi Limiti Massimi di Residui (LMR) consentiti nei prodotti agricoli trattati con questa sostanza attiva, nel corso del 2019.

Il Ministro ha avuto modo di evidenziare con forza come la mancata autorizzazione da parte dell'Unione Europea all'utilizzo del *chlorpyrifos-methyl* – un significativo strumento di contrasto alla cimice asiatica – sia un errore che grava sui nostri produttori e l'intera filiera in quanto sarebbe importante disporre già di efficaci mezzi di difesa fitosanitaria per il controllo dell'emergenza almeno fino a quando non saranno disponibili misure alternative.

La cimice asiatica è un'emergenza europea, connessa com'è alla crisi climatica e per questo ci siamo impegnati per negoziare urgentemente una deroga con Bruxelles.

A questo proposito, l'Italia ha chiesto alla Commissione europea che il periodo transitorio proposto di 3 mesi per l'applicazione dei nuovi LMR sia esteso a 6 mesi

a partire dalla pubblicazione della relativa decisione.

Al contempo, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo a « Situazioni di emergenza fitosanitaria », il Ministero della salute ha avviato la procedura per autorizzare, in circostanze eccezionali, l'immissione in commercio del *chlorpyrifos-methyl* per un pe-

riodo massimo di 120 giorni e per un'utilizzazione limitata e controllata.

Il Servizio fitosanitario nazionale, operante presso questo Ministero, ha inviato l'11 febbraio 2020 al Ministero della salute il proprio parere in merito alla presenza e gravità dell'emergenza fitosanitaria legata alla cimice asiatica, che giustifica l'autorizzazione in deroga per il *chlorpyrifos-methyl*.

ALLEGATO 3

5-03542 Incerti: Iniziative del Governo in tema di dazi sui prodotti agroalimentari italiani e sull'utilizzo di tecniche innovative di genetica vegetale.

5-03543 Benedetti: Sul negoziato in corso tra Stati Uniti ed Unione europea in tema di commercio di prodotti agroalimentari.

TESTO DELLA RISPOSTA

La Ministra Bellanova ha di recente più volte incontrato il Segretario di Stato PERDUE in diverse occasioni, da ultimo nel corso di una bilaterale *ad hoc* a Roma presso il Ministero.

In tali occasioni, la Ministra ha espresso il proprio rammarico nonché l'alta preoccupazione per le recenti misure di imposizione daziaria sui prodotti agroalimentari italiani attivate dal Governo americano.

In tale contesto, è stato più volte rimarcato come le misure già avviate nei confronti di taluni prodotti italiani, nonché un possibile allargamento della lista stanno generando una incisiva ed ingiusta penalizzazione alle imprese italiane che hanno investito fortemente nel mercato USA in termini di altissima qualità, tracciabilità, salubrità e sicurezza delle produzioni esportate, con evidente danno anche a carico dei consumatori americani che vedranno ridurre la disponibilità di tali eccellenze.

In tale ambito, è stato fatto rilevare al Segretario PERDUE come la garanzia di massima qualità, tracciabilità, salubrità e sicurezza delle produzioni agroalimentari siano per l'Italia elementi imprescindibili e centrali anche nell'ambito degli scambi

commerciali con i Paesi terzi e per i quali l'attenzione sul rispetto di queste condizioni rimane altissima.

Quanto alla possibile collaborazione nell'ambito delle *New breeding Techniques*, è necessario attendere l'esito degli approfondimenti che il Consiglio ha chiesto alla Commissione Ue, per quanto concerne l'inquadramento normativo delle nuove tecniche di miglioramento genetico vegetale in relazione alla Direttiva 2001/18, proprio a seguito della sentenza del 25 luglio 2018, con la quale la Corte di Giustizia ha stabilito che « gli organismi ottenuti mediante mutagenesi sono OGM ai sensi dell'articolo 2 della direttiva sugli OGM, nei limiti in cui le tecniche e i metodi di mutagenesi modificano il materiale genetico di un organismo secondo modalità che non si realizzano naturalmente », determinando così la necessità di revisionare il campo di applicazione della direttiva in parola.

Ciò non esaurisce lo sforzo di questo Ministero che continuerà, sulla tematica, ad adoperarsi con il massimo impegno e attenzione, a tutela dell'eccellenza del comparto produttivo agroalimentare nazionale e dei consumatori.

ALLEGATO 4

5-03544 Nevi: Iniziative per contrastare i danni prodotti dalla fauna selvatica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi preme innanzitutto premettere come la gestione della fauna selvatica è un problema da tempo all'attenzione del Governo e del Ministro delle politiche agricole in particolare, con l'obiettivo di predisporre un pacchetto di misure volte a rendere più incisivi gli strumenti di contrasto all'incremento delle popolazioni di ungulati selvatici, a cui deve ora essere data concretezza attraverso una modifica della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

È necessario agire in maniera coordinata su tutto il territorio e impostare interventi di gestione che risultino efficaci a breve termine, ma soprattutto che consentano di stabilizzare la situazione nel lungo periodo.

In tale direzione, in accordo con il Ministero dell'ambiente, è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato, fra le altre cose, di formulare proposte per l'adeguamento del quadro normativo e sanzionatorio relativo ai danni da fauna selvatica che ha proposto una relazione conclusiva attualmente all'attenzione dei Ministri competenti.

Nello specifico, si ribadisce che la proposta prevede, tra l'altro, la modifica della legge n. 157 del 1992, principalmente attraverso l'inserimento dell'articolo 18-*bis* (Gestione faunistico venatoria degli ungulati) il quale raccoglie in un unico quadro la disciplina della caccia agli ungulati, con particolare riferimento al cinghiale, al fine di consentire il prelievo anche al di fuori dei periodi e dell'arco temporale stabilito dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992.

Inoltre, a completamento di un quadro normativo che abbia lo scopo di tutelare maggiormente la biodiversità ed intervenire in maniera più incisiva per il controllo numerico delle specie faunistiche che arrecano danni anche alle attività umane, si è ritenuto opportuno proporre un aggiornamento dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, al fine di creare la base giuridica per autorizzare anche altre figure specializzate alle attività di controllo numerico delle specie faunistiche, attraverso coadiutori formati attraverso specifici corsi validati da ISPRA.

Si tratta ora di tradurre le proposte tecniche in modifiche normative, in modo da dare attuazione ai principi generali di riforma della legge n. 157 del 1992 nel senso auspicato.

Infine, per quanto riguarda la problematica relativa al risarcimento dei danni al settore agricolo, questa Amministrazione ha provveduto ad effettuare la notifica alla Commissione europea di uno schema di decreto interministeriale che disciplina le modalità di concessione degli aiuti per le misure preventive e per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, secondo le condizioni e i criteri indicati dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali per il periodo 2014-2020.

Con decisione C(2019)8522 finale della Commissione europea del 21 novembre 2019 è stato approvato tale regime di aiuti.

ALLEGATO 5

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021. (COM(2019)581).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La XIII Commissione (Agricoltura)

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento (COM(2019)581);

premessi che:

il prolungarsi dei negoziati sulle proposte legislative sulla nuova Politica agricola comune (PAC) 2021-2027, a causa delle posizioni discordanti che sono emerse su diverse questioni, potrebbe ritardarne l'approvazione e l'avvio del nuovo regime a partire dal 2021;

contestualmente, appare ancora lungi dal pervenire ad un esito condiviso il negoziato relativo al Quadro finanziario pluriennale (QFP) per le diverse posizioni emerse in seno al Consiglio, anche per quanto concerne le risorse assegnate alla PAC;

per l'Italia è necessario che vengano garantite adeguate dotazioni per il finanziamento della PAC, considerato il ruolo che l'agricoltura riveste dal punto di vista economico, con particolare riguardo alla tutela dei redditi degli operatori del settore, nonché sotto il profilo della salvaguardia del territorio, della difesa della biodiversità e del presidio del territorio contro il dissesto idrogeologico e contro l'abbandono delle aree interne;

una riduzione delle risorse della PAC risulterebbe altresì incoerente e irragionevole alla luce del fatto che la Commissione europea ha individuato nel Green New Deal l'obiettivo prioritario della sua azione nei prossimi anni;

la proposta di regolamento in oggetto si pone l'obiettivo di garantire la continuità di alcuni elementi della PAC 2014-2020 anche per l'anno 2021, in attesa dell'entrata in vigore delle norme relative al nuovo quadro finanziario e legislativo della PAC per il periodo 2021-2027;

a tal fine, la Commissione ha proposto l'adozione di norme transitorie che, per un verso, prorogano l'applicazione del quadro giuridico attuale e, per altro verso, introducono innovazioni in parziale discontinuità con il regime esistente e che anticipano gli esiti dei negoziati in corso sul QFP,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 1, merita apprezzamento la proroga dei programmi sostenuti dal Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2021. Tuttavia, nel caso in cui

non si giunga in tempi brevi alla positiva conclusione dei negoziati sulla nuova PAC e più in generale sul QFP, appare necessario prevedere una proroga automatica fino al 31 dicembre 2022, senza ulteriori vincoli o adempimenti;

2) relativamente all'articolo 7, che reca la proroga dell'applicazione del regime di aiuti di cui agli articoli da 29 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) n. 1306/2013, appare preferibile prevedere che per tutti i settori (olio di oliva e olive da tavola, ortofrutti, vitivinicolo e apicoltura) si possano estendere le attuali disposizioni fino al 31 dicembre 2021, con estensione fino al 2022 in caso non si giunga alla conclusione dei negoziati;

3) relativamente all'articolo 10, relativo ai massimali nazionali e netti dei pagamenti diretti fino all'anno civile 2020, al fine di combattere le attuali disuguaglianze nel valore dei titoli, appare opportuno prevedere la continuazione del processo di convergenza interna fino al 31 dicembre 2021, con estensione fino al 2022 in caso non si giunga alla conclusione dei

negoziati. Appare, al contempo, opportuno introdurre un tetto massimo al valore del titolo, nonché una soglia per il pagamento minimo, in modo che il valore del pagamento sia superiore, in termini di oneri finanziari, al costo del procedimento amministrativo necessario ad erogarlo;

4) dovrebbe essere valutata l'opportunità di differire il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2020, per la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto concessi ai produttori fino al 31 dicembre 2023;

5) appare opportuno valutare la possibilità di dedicare maggiore attenzione alla gestione del rischio degli agricoltori, sia modificando l'attuale sistema di calcolo delle rese, sia abbassando la soglia di accesso al pagamento dal 30 per cento al 20 per cento per i fondi mutualistici;

6) dovrebbe essere valutata la possibilità che tra gli interventi allo studio per la lotta ai cambiamenti climatici siano incluse anche misure a sostegno della resilienza delle imprese agricole esposte agli effetti di fenomeni meteorologici e di dissesto particolarmente gravi.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****ATTI DEL GOVERNO:**

Sull'ordine dei lavori	201
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 142 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
Sull'ordine dei lavori	204

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	205
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	207
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999. C. 2333 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	210

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche). Atto n. 154 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	212
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	215

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021. COM(2019)581 final (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	213
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	216
ERRATA CORRIGE	214

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.**Sull'ordine dei lavori.**

Sergio BATTELLI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame dell'atto del Governo n. 142, quindi all'esame dei provvedimenti in sede consultiva, successivamente all'esame dell'atto del Governo n. 154 e, infine, all'esame dell'atto dell'Unione europea ai fini dell'espressione del parere alla XIII Commissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Atto n. 142.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 22 febbraio prossimo. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi, ai fini dell'espressione del parere da rendere al Governo, sullo schema di de-

creto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta *payment services directive 2* – PSD2).

In via preliminare segnala che il provvedimento in esame trae origine dalla rettifica della PSD2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 23 aprile 2018, a seguito della quale il Governo ha ravvisato la necessità di procedere ad alcune integrazioni e correzioni del citato decreto legislativo n. 218 del 2017, emanato in attuazione della delega contenuta negli articoli 11 e 12 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), nonché, più in generale, dall'esigenza di realizzare un più stretto allineamento tra le disposizioni della direttiva PSD2 e le norme nazionali adottate per il suo recepimento.

Ai fini di un inquadramento normativo, ricorda che la prima direttiva sui servizi di pagamento, la direttiva 2007/64/UE (*payment services directive* – PSD), recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ha definito un quadro giuridico comune finalizzato a rendere uniforme, in tutti gli Stati membri dell'Unione, la prestazione dei servizi di pagamento e, allo stesso tempo, a favorire un ampliamento dell'offerta: la direttiva, inoltre, ha indicato tempi certi e uniformi per il completamento dell'operazione di pagamento, ha inteso accrescere la trasparenza vietando forme di tariffazione implicita e, infine, ha rafforzato la tutela dell'utente inducendo una maggiore consapevolezza nel rapporto con l'intermediario, accrescendo, altresì, la responsabilità diretta del prestatore di servizi rispetto al cliente. La successiva direttiva PSD2, del 2015, ha revisionato la precedente direttiva PSD, al fine di promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo, rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, nonché sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di paga-

mento elettronici. Ricorda che ulteriore finalità della citata direttiva PSD2 è quella di impedire ai fornitori di beni e servizi di porre a carico dei consumatori costi aggiuntivi per l'utilizzo di carte di pagamento, proteggendo in modo più efficace i consumatori dalle frodi e dagli abusi. Inoltre, mentre l'ambito di applicazione della direttiva PSD era limitato ai pagamenti interni all'Unione, la PSD2 ha esteso un certo numero di obblighi (tra cui gli obblighi informativi) anche ai pagamenti da e per Paesi terzi, ove uno dei prestatori di servizi di pagamento sia sito nell'Unione europea.

Segnala, inoltre, che il regolamento (UE) n. 2015/751, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, stabilisce l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento nazionali e transazionali effettuate tramite carta in tutto il territorio dell'Unione europea.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione puntuale e dettagliata delle disposizioni introdotte dal provvedimento, ricorda che esso è composto da cinque articoli, recanti le modificazioni alla normativa vigente necessarie a meglio allinearla alla direttiva PSD2, come da ultimo rettificata.

In particolare, segnala l'articolo 1 dello schema che reca le modifiche al Testo unico bancario (TUB). In primo luogo, al comma 1, la lettera *a*) modifica l'articolo 114-*quater* del TUB che disciplina gli istituti di moneta elettronica, sostituendo il termine « Stato membro » con « Stato comunitario ». Al riguardo, rileva che l'intervento sembra finalizzato ad allineare il testo dell'articolo alla definizione di « Stato comunitario », contenuta nelle definizioni di cui all'articolo 1; tuttavia, alla luce del fatto che il termine « Stato membro » figura più volte nel Testo unico e, comunque, pare riferibile proprio alla definizione di Stato membro della Comunità europea, la novella appare ascrivibile a un intervento di carattere parziale. Osserva che sarebbe, pertanto, opportuno procedere a un complessivo aggiornamento

della terminologia utilizzata nel TUB, passando alla definizione di « Stato membro: Stato membro dell'Unione europea ».

Rileva inoltre che il comma 1, lettera *b*), interviene sull'articolo 114-*septiesdecies* del TUB, che disciplina i prestatori del servizio di informazione sui conti. Osserva che la modifica riguarda la disciplina da applicare ai soggetti che prestano tale servizio in via esclusiva, dalla quale viene espunto il riferimento all'articolo 128-*bis* del TUB, che riguarda i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela: la possibilità di ricorrere a tali sistemi per controversie relative al servizio di informazione sui conti era stata prevista in mancanza del relativo riferimento nella PSD2 e, pertanto, viene eliminata con il correttivo per garantire l'allineamento della disciplina nazionale a quella europea.

Ricorda altresì che il comma 1, lettera *c*), interviene sull'articolo 128 del TUB, che disciplina i controlli eseguiti dalla Banca d'Italia sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari: la modifica, oltre a correggere un refuso, è volta a integrare alcune condotte fra quelle sanzionabili in quanto esplicitamente richiamate dalla normativa europea.

Segnala il comma 1, lettera *e*), che interviene sull'articolo 144, comma 5-*bis* del TUB, integrando gli obblighi di informazione degli intermediari del credito fra quelli in relazione ai quali l'intermediario mandante, nel caso in cui riscontri violazioni della normativa e inosservanze di obblighi cui sono tenuti gli agenti in attività finanziaria, è tenuto ad adottare immediate misure correttive e a trasmettere la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Passando all'illustrazione dell'articolo 2, rileva che esso reca modifiche al decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha dato

attuazione alla direttiva PSD del 2007. Più nel dettaglio, fa presente che la lettera *a*) del comma 1 interviene sull'articolo 27 del citato decreto, che prevede un diritto di regresso nell'ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile a un altro prestatore dei medesimi servizi o a un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione. La modifica, che deriva dalla necessità di recepire una delle rettifiche della PSD2 pubblicate nel 2018, è finalizzata ad aggiungere tra le ipotesi di regresso anche la responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento.

Segnala inoltre che la lettera *b*) del comma 1 interviene sull'articolo 34-*bis* del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, che disciplina il limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito dai consumatori. Osserva che il comma 1 del citato articolo prevede che, fino al 9 dicembre 2020, per tali operazioni, i prestatori di servizi di pagamento possano applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 per cento del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento; il successivo comma 3, facendo salva la disciplina applicabile fino al 9 dicembre 2020, la quale, come accennato, utilizza come parametro per la determinazione quantitativa del limite alle commissioni il valor medio delle operazioni nazionali, prevede uno specifico valore del limite, pari a 0,05 euro per ciascuna operazione. Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 per cento del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 per cento del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito al-

l'interno di ciascuno schema di carte di pagamento. Sottolinea che con la modifica in esame, l'ultimo capoverso del comma 3, in cui si fa riferimento alla trasmissione da parte degli schemi di carte di pagamento alla Banca d'Italia di una relazione illustrativa delle modalità con le quali viene garantito il rispetto dei criteri suindicati, viene eliminato e contestualmente inserito nello stesso articolo come comma a sé stante (3-*bis*), in modo da separare la definizione dell'onere di conformità dal correlato obbligo informativo: l'inadempimento di quest'ultimo (trasmissione della relazione illustrativa sul rispetto dei limiti alle commissioni interbancarie), con ulteriore modifica, recata dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*) dello schema in esame, viene incluso nelle fattispecie da sanzionare ai sensi dell'articolo 34-*sexies* del decreto legislativo n. 11 del 2010.

Ricorda inoltre che la lettera *c*) del comma 1 interviene apportando una modifica formale all'articolo 34-*ter* del decreto legislativo n. 11 del 2010 che stabilisce, per le operazioni di importo inferiore a euro 5, l'applicazione di una commissione interbancaria di importo ridotto.

Segnala, infine, la lettera *d*) del medesimo comma 1 dell'articolo 2, che interviene sull'articolo 34-*quinquies* del decreto legislativo n. 11 del 2010, recante la disciplina delle sanzioni relative alla violazione degli obblighi in materia di commissioni interbancarie. La prima modifica riguarda l'aggiornamento della rubrica, volto a specificare l'ambito delle violazioni oggetto di sanzione («sanzioni in materia di commissioni interbancarie»). In secondo luogo, viene modificato il comma 1 nella parte in cui elenca le disposizioni la cui inosservanza determina l'applicazione della sanzione. In particolare, rimarca che per garantire la piena attuazione della disciplina europea vengono inclusi nell'elenco anche gli obblighi derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1 e 4 del regolamento (UE) n. 751/2015.

Ricorda, quindi, sinteticamente il contenuto dei restanti articoli dello schema di decreto in esame: l'articolo 3 reca correzioni formali al decreto legislativo 18 ago-

sto 2015, n. 135 (di attuazione all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 sui requisiti tecnici per i bonifici); l'articolo 4 contiene una modifica, anch'essa formale, al decreto legislativo n. 218 del 2017 (di attuazione della citata direttiva PSD2); l'articolo 5 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Conclusivamente, ricorda che la VI Commissione Finanze ha già espresso il proprio parere favorevole sul provvedimento. Non ravvisando elementi ostativi con riferimento ai profili di competenza della Commissione, preannuncia un orientamento favorevole sul provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), nel far presente di aver cercato di segnalare, nel corso dello svolgimento della relazione, che la Commissione poteva non essere in numero legale per deliberare a causa delle assenze della maggioranza, preannuncia l'intenzione di abbandonare i lavori da parte dei membri dei gruppi di opposizione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sottolinea che per l'ordinata conduzione dei lavori è del tutto inopportuno interrompere l'esposizione del relatore di un provvedimento, essendo naturalmente possibile dare la parola ai membri della Commissione che la richiedano, anche per interventi sull'ordine dei lavori o sui lavori della Commissione, al termine dell'illustrazione della relazione.

Constata che i membri dei gruppi di opposizione hanno abbandonato i lavori della seduta. Chiede al relatore se intenda proporre già in questa seduta una proposta di parere.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Augusta MONTARULI (FDI) evidenzia che, nel momento in cui il deputato Giglio Vigna ha chiesto di poter intervenire nel corso della illustrazione della relazione, la maggioranza non aveva un numero di deputati sufficiente a garantire il numero legale per deliberare. Stigmatizza, pertanto, che al deputato che lo aveva chiesto sia stato impedito di intervenire.

Cristina ROSSELLO (FI) stigmatizza la circostanza che non sia stata data la parola al deputato Giglio Vigna, come da lui richiesto, impedendogli in tal modo di richiedere una verifica del numero legale. È dell'avviso che sia nei poteri discrezionali della Presidenza, quando ne ravvisi l'opportunità, dare la parola a chi lo richiede anche qualora ciò possa interrompere l'illustrazione della relazione sul provvedimento.

Ritiene, altresì, che per l'organizzazione dei suoi lavori la Commissione fissa tempi ben definiti, che comportano che l'orario di convocazione sia rispettato da parte dei suoi componenti; in tal senso, è dell'avviso che sia necessario verificare il numero dei membri della Commissione presenti in quel momento. Sottolinea, infine, che le sue osservazioni intendono semplicemente evidenziare un fatto puramente procedurale senza che ciò possa pregiudicare il clima di collaborazione che in questa prima parte della legislatura ha contraddistinto i lavori della Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nel ribadire che sarebbe stato del tutto inopportuno interrompere l'illustrazione della relazione, ricorda che per procedere alla verifica del numero legale è necessario che ne sia fatta richiesta nelle forme previste dal Regolamento, e comunque quando la Commissione stia per procedere ad una votazione, cosa che non è avvenuta.

Francesco BERTI (M5S) si associa a quanto dichiarato dal Presidente.

Piero DE LUCA (PD) ritiene che l'azione dell'opposizione sia pretestuosa in quanto la richiesta di intervento del deputato Giglio Vigna è stata formulata mentre era in corso la fase dell'illustrazione della relazione, in un momento peraltro in cui non era stata ancora manifestata l'intenzione di formulare una proposta di parere. Precisa, inoltre, che successivamente ha ritenuto opportuno formulare una proposta di parere tenuto conto dei contenuti del provvedimento. Stigmatizza quindi il comportamento dei deputati dell'opposizione in questa circostanza.

Cristina ROSSELLO (FI) osserva che il deputato Giglio Vigna non è riuscito ad avanzare la richiesta di verifica del numero legale proprio in quanto gli è stata negata la parola. Ribadisce, peraltro, la sua intenzione di evidenziare un mero fatto procedurale, senza voler pregiudicare il clima collaborativo tra i membri della Commissione. Nel ribadire che spetta alla sensibilità della Presidenza valutare le diverse situazioni, reputa inopportuno forzare le situazioni.

Filippo SCERRA (M5S) fa presente che nel corso della legislatura non è mai stata avanzata richiesta di verifica del numero legale. Crede che questo sia un dato di fatto su cui possano essere d'accordo tutti i deputati della Commissione. Invita dunque i membri della Commissione a proseguire i lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) ritiene che l'opposizione abbia tenuto un comportamento corretto. Chiede quindi che la seduta sia sospesa rimarcando che la richiesta formale di verifica del numero legale non è stata formalizzata in ragione della dinamica in cui si sono svolti gli eventi.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ritiene che non vi siano le condizioni per giustificare una sospensione della seduta e ricorda nuovamente che non solo la richiesta di verificare il numero legale non è stata avanzata, ma che, a fronte della

richiesta di intervento da parte del deputato Giglio Vigna, avvenuta nel corso dello svolgimento della relazione, la Presidenza aveva palesato la disponibilità di concedere la parola al termine dell'intervento del relatore.

Matteo COLANINNO (IV) ricorda come il clima in Commissione, in termini di collaborazione e rispetto reciproco, sia stato sempre eccellente. Rileva che quanto accaduto nella seduta odierna si è verificato mentre il relatore illustrava i contenuti del provvedimento e rammenta che è prassi che siano consentiti interventi sull'ordine dei lavori soltanto dopo la conclusione degli interventi in corso senza interruzioni.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.

C. 2091 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, illustrando il provvedimento in esame segnala che il Protocollo costituisce lo strumento giuridico per l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (cosiddetto « accordo multipartito »).

Ricorda che a seguito del ritiro della Bolivia dai negoziati per un accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità andina, il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare un accordo commerciale con i Paesi della Comunità andina (Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù) che condividevano l'obiettivo generale di un accordo equilibrato, ambizioso, globale e compatibile con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Nel gennaio 2009 sono stati quindi aperti i negoziati per un Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altro (Accordo multipartito). Tuttavia, dopo quattro *round* negoziali, l'Ecuador ha deciso di ritirarsi, chiedendo la previa soluzione del contenzioso pendente in sede di OMC sull'accesso delle banane al mercato dell'Unione europea, nonché la conclusione di un *memorandum* d'intesa in materia di sviluppo.

Ricorda altresì che il 26 giugno 2012 l'Unione europea ha firmato un accordo commerciale con la Colombia e il Perù che si applica in via provvisoria dal 1o marzo 2013 per il Perù e dal 1o agosto 2013 per la Colombia e che l'Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 5 ottobre 2015 in virtù dell'autorizzazione alla ratifica concessa con la legge 24 luglio 2015, n. 120.

Osserva che il predetto Accordo è stato il primo accordo commerciale concluso dall'Unione europea dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Si tratta di un Accordo ambizioso che rappresenta, a tutt'oggi, uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali. L'Accordo multipartito con la Colombia e il Perù costituisce un pilastro della strategia dell'Unione europea, per rafforzare i legami politici, economici e culturali con l'America Latina ed è un fondamentale strumento di promozione dei principi democratici, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani (che costituisce una clausola essenziale dell'Accordo). Rileva, inoltre, che esso rappresenta un'im-

portante tappa di avanzamento delle relazioni esterne dell'Unione europea sul piano commerciale e degli investimenti, in quanto prevede una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli, nonché che l'Accordo costituisce, altresì, un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti, facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza.

Segnala che l'articolo 329 dell'Accordo stabilisce le disposizioni in base alle quali altri Paesi membri della Comunità andina possono diventare parti dell'Accordo commerciale e che, quindi, a seguito della richiesta presentata dall'Ecuador di riavviare i negoziati con l'Unione europea per diventare Parte dell'Accordo commerciale, nel 2014 sono ripresi i negoziati tra Bruxelles e Quito, che si sono conclusi nel luglio 2014 con la sigla del Protocollo di adesione.

Evidenzia che l'Accordo commerciale tra l'Unione europea, la Colombia, l'Ecuador e il Perù è in applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2017, con esclusione degli articoli 2 (Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa), 202, paragrafo 1 (Rispetto delle parti di diritti e gli obblighi che derivano dalla Convenzione di Parigi e dell'accordo TRIPS – relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio), 291 (Procedimenti amministrativi) e 292 (Riesame e impugnazione), come previsto dall'articolo 330, paragrafo 3, dell'Accordo stesso, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

Fa presente che secondo la valutazione dell'impatto economico condotta dalla Commissione europea, grazie al Protocollo si prevede un aumento delle esportazioni verso l'Ecuador di oltre il 40 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori europei nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di

accesso al mercato per quanto riguarda automobili e macchinari. Sottolinea, inoltre, che è stata infine segnalata la rilevanza dell'Accordo per l'industria italiana del tonno in scatola e delle conserve ittiche.

Rileva che il Protocollo, che si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni (e XX allegati), ha natura mista in quanto, pur rientrando la politica commerciale comune tra le materie di competenza esclusiva dell'Unione europea (articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE), alcune sue limitate disposizioni rientrano nella competenza concorrente (articolo 4 del TFUE) dell'Unione europea e degli Stati membri.

Ricorda, peraltro, che il Protocollo, rappresentando un'intesa di predominante natura commerciale che si basa sui principi normativi europei vigenti, non richiede modifiche o integrazioni dell'ordinamento nazionale e, di conseguenza, non ha alcun impatto sull'ordinamento interno né oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, ricorda che esso si compone, come di consueto, di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.

Conclusivamente, nell'auspicare una rapida approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo, che s'inserisce pienamente nella politica commerciale dell'Unione europea intesa a definire una disciplina condivisa – in questo caso con alcuni importanti Stati latino-americani – in tema di appalti pubblici, servizi ed investimenti, rileva che, per quanto di competenza della Commissione, non sussistono profili ostativi al suo ulteriore corso e segnala che in Commissione esteri si è convenuto di rinunciare alla presentazione di proposte emendative. Per tali ragioni, in assenza di obiezioni da parte dei membri della Commissione, propone di esprimere già in questa seduta un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, avverte che la Commissione è oggi convocata per esprimere il parere alla Commissione Affari esteri sulla proposta di legge C. 2165, approvata dal Senato, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, cui, in Commissione di merito, è stata abbinata la proposta di legge C. 476 Ascani.

Ricorda, preliminarmente, che la predetta Convenzione quadro, entrata in vigore nel 2011 e già ratificata da diciotto Stati membri del Consiglio d'Europa, promuove un originale approccio alla conoscenza ed all'uso dell'eredità culturale, collocandoli nel complesso dei diritti umani ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.

Osserva che la Convenzione, sottoscritta dall'Italia il 27 febbraio 2013, intende valorizzare una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato e contribuire alla costruzione di società pacifiche e democratiche. Definisce gli obiettivi generali e suggerisce possibilità di intervento da parte degli Stati firmatari, in particolare

in ordine alla promozione di un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale integrando, altresì, gli strumenti internazionali esistenti in materia. La Convenzione non impone specifici obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di valutare i mezzi più convenienti per l'attuazione delle misure in essa previste.

Passando all'illustrazione del testo, ricorda che esso si articola in un preambolo e 23 articoli, suddivisi in cinque Parti. La Parte I richiama gli ideali e i principi posti a fondamento del Consiglio d'Europa e rimarca il valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità della vita. Definisce quindi i propri obiettivi, individuando un « diritto al patrimonio culturale », cioè in sostanza riconoscendo la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale e sottolineando l'importanza della conservazione di questo patrimonio ed il suo ruolo nella costruzione di una società pacifica e democratica (articolo 1). Il « patrimonio culturale » è definito come l'insieme delle risorse ereditate dal passato, riflesso di valori e delle credenze, e la « comunità patrimoniale » quale l'insieme di persone che attribuiscono valore a quel patrimonio (articolo 2). La Convenzione definisce quindi i diritti e le responsabilità concernenti il patrimonio culturale e fissa l'impegno per le Parti firmatarie a riconoscere il suo interesse pubblico, a valorizzarlo, a predisporre disposizioni legislative conseguenti e a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate (articoli 4 e 5).

Fa presente che la Parte II della Convenzione (articoli 7-10) è dedicata al contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società, ed esplicita l'impegno delle Parti ad utilizzare tutte le caratteristiche del patrimonio culturale per contribuire ai processi di sviluppo economico, politico e sociale, per rafforzare la coesione sociale e per promuovere obiettivi di qualità nelle modificazioni dell'ambiente (articoli 8-10).

Rileva che la Parte III (articoli 11-14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico, e prescrive l'impegno delle Parti a promuovere un'organizzazione congiunta delle responsabilità da parte delle istituzioni pubbliche e ad incoraggiare l'accesso al patrimonio culturale, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali. Il testo traccia inoltre uno stretto raccordo fra il patrimonio culturale e gli strumenti della conoscenza e della formazione (articolo 13).

Ricorda che la Parte IV (articoli 15-17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale, impegnando le Parti a sviluppare un esercizio di monitoraggio in tema di legislazione e di politiche, attribuendo questo compito a un apposito Comitato, nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa mentre, infine, la Parte V (articoli 18-23) definisce le modalità per la firma, per l'adesione, per l'applicazione territoriale, per la denuncia e per l'emendabilità del testo convenzionale.

Per quanto attiene ai contenuti della proposta di legge in esame, evidenzia che essa, già approvata dall'altro ramo del Parlamento, ripropone i contenuti di un disegno di legge presentato nella precedente legislatura, di cui la Commissione affari esteri del Senato concluse positivamente l'esame; si compone di cinque articoli che riguardano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), le misure attuative della Convenzione (articolo 3), la copertura finanziaria (articolo 4) e l'entrata in vigore (articolo 5).

In particolare, segnala che l'articolo 3 autorizza la spesa annua di un milione di euro per l'attuazione delle finalità previste dalla Convenzione; inoltre, al fine di favorire la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell'istruzione e quello della formazione, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ricordando, peraltro, che da gennaio 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato

scorporato dando vita al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca) – di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale – siano stabilite le modalità di attuazione della Convenzione, prevedendo in particolare un programma triennale di iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, tale che assicuri su base pluriennale il perseguimento di tutti gli obiettivi previsti dalla Convenzione. Dall'applicazione della Convenzione, da realizzare anche mediante la salvaguardia delle figure professionali coinvolte nel settore, non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia: ricorda che tale disposizione, recata dal comma 2 dell'articolo 3, recepisce espressamente le condizioni poste dalla I Commissione Affari costituzionali del Senato.

Rammenta, come precedentemente accennato, che alla proposta di legge C. 2165, approvata dal Senato, è stata abbinata in Commissione affari esteri la proposta di legge C. 476 Ascani, che sostanzialmente reca l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e l'ordine di esecuzione della stessa.

Ritiene che la Convenzione di Faro abbia comunque già svolto una funzione storica nel favorire le azioni di tutela dell'eredità culturale in Paesi con una legislazione meno aggiornata di quella italiana; tenuto conto che il nostro Paese può vantare una consolidata tradizione normativa in materia, si dice dell'avviso che la Convenzione possa rappresentare, peraltro, l'occasione per cercare nuove forme di coinvolgimento dei cittadini in una gestione sostenibile del patrimonio culturale italiano.

Fa presente che la Commissione affari esteri, dopo avere svolto attività conoscitiva attraverso un apposito ciclo di audizioni, in data 5 febbraio 2020 ha deliberato di adottare la proposta di legge C. 2165, approvata in un testo unificato dal

Senato, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente e convenuto di rinunciare alla presentazione di proposte emendative.

Conclusivamente, rilevando che, per quanto di competenza della Commissione, non sussistono profili ostativi, auspica una rapida approvazione definitiva del provvedimento che valuta assai positivo sia per la promozione di un maggiore protagonismo della cittadinanza nel campo della tutela del patrimonio culturale, sia per il riconoscimento del diritto, individuale e collettivo, « a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento ». Per tali ragioni, in assenza di obiezioni da parte dei membri della Commissione, propone di esprimere già in questa seduta un parere favorevole.

Dimitri COIN (LEGA) chiede che l'istruttoria sul provvedimento in titolo possa essere arricchita con un ciclo di audizioni.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, ricorda che la VII Commissione ha svolto audizioni concernenti il provvedimento in esame. Per tale ragione, non reputa opportuno procedere allo svolgimento di ulteriore attività conoscitiva.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nell'associarsi alle considerazioni testé svolte, chiede comunque alla relatrice se ritenga possibile un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di acquisire maggiori approfondimenti.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, ritiene che possa esservi il tempo per ulteriori limitati approfondimenti, dando spazio a eventuali contributi da parte dei gruppi di opposizione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.

C. 2333.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Matteo COLANINNO (IV), *relatore*, avverte che la Commissione è oggi convocata per esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge recante la Ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

Ricorda, preliminarmente, che il Gabon, ex colonia francese, indipendente dal 1960, è uno Stato dell'Africa centrale di circa 2 milioni di abitanti, affacciato sul golfo di Guinea ed incastonato fra Guinea Equatoriale, Camerun e Congo. Repubblica semipresidenziale, può vantare abbondanti risorse naturali e considerevoli investimenti stranieri tali da farne in potenza uno dei Paesi più ricchi dell'intero continente africano. Con riferimento alle relazioni con l'Italia, osserva che il Gabon può svolgere un ruolo positivo per l'internazionalizzazione delle imprese italiane sia sul piano commerciale, sia sul piano dello sviluppo degli investimenti italiani all'estero, in quanto può offrire ottime occasioni sia per gli investimenti diretti nel settore delle materie prime, sia per la delocalizzazione di attività produttive, sfruttando per esempio le agevolazioni offerte dal Governo gabonese alle imprese che si installano nelle zone franche locali (area di Nkok).

Osserva, altresì, che la Convenzione in esame risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il

fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.

Per quanto concerne il suo contenuto, fa presente che essa si compone di trenta articoli, suddivisi in VI Capitoli, e di un Protocollo; richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti (articolo 1), limitatamente all'imposizione sui redditi (articolo 2), e – per la parte italiana – all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Rileva che la Convenzione definisce il concetto di residenza (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di utili di impresa (articolo 7), accogliendo il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Il testo disciplina, quindi, le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) e degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea (articolo 8).

Con riferimento alle imposizioni sui dividendi (articolo 10), sugli interessi (articolo 11) e sulle *royalties* (articolo 12), segnala che la Convenzione stabilisce un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo al 15 per cento per i dividendi e al 10 per cento per gli interessi e i canoni, ponendo quindi condizioni – come evidenzia la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – che appaiono del tutto favorevoli agli operatori italiani che investano nel Paese africano.

Al riguardo, segnala altresì il punto 4 del Protocollo annesso al testo base che include il riferimento alla clausola della nazione più favorita, in base alla quale ove il Gabon accordasse ad un altro Stato dell'OCSE aliquote più favorevoli rispetto a quelle previste dall'accordo in titolo, le

ritenute alla fonte per i casi disciplinati dall'intesa verrebbero automaticamente allineate a quelle più vantaggiose.

Ricorda poi che l'articolo 13 della Convenzione stabilisce l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza, ad eccezione degli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili o di beni immobili relativi ad organizzazioni stabili per i quali è prevista una potestà impositiva concorrente dei due Stati; i successivi articoli disciplinano il trattamento fiscale sui redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), da gettoni di presenza (articolo 16) e da attività di artisti e sportivi (articolo 17).

In materia di pensioni, rileva che la Convenzione (articolo 18) prevede la tassazione soltanto nello Stato di residenza, salvo che per i pagamenti erogati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di una persona fisica, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte (articolo 19). Per i redditi di professori ed insegnanti temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti, l'articolo 20 dispone un'esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento e ciò al fine di facilitare gli scambi culturali; per gli studenti (articolo 21) viene prevista un'esenzione a condizione che i redditi provengano da fonti situate al di fuori dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio o apprendistato, in conformità di quanto previsto dal modello OCSE e, per quanto riguarda il trattamento dei redditi diversi (articolo 22), è prevista la tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, evidenzia che la Convenzione prevede (articolo 23), per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria. I successivi articoli dispongono quindi un principio di non discriminazione (articolo 24), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione (articolo 25), lo scambio

di informazioni fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale (articolo 26), l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 27) e una procedura di rimborso per i casi garantiti di ritenute ridotte (articolo 28).

Ricorda, infine, che gli articoli 29 e 30 disciplinano l'entrata in vigore e le modalità di denuncia della Convenzione, mentre il Protocollo contiene alcune precisazioni relative a sue specifiche disposizioni.

Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, che non produce effetti per l'erario italiano, fa presente che esso è composto di 3 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della legge. Segnala, in ultimo, che il provvedimento è stato approvato all'unanimità dal Senato l'8 gennaio scorso.

Conclusivamente, nell'auspicare una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge, attesa l'importanza per il nostro Paese della Convenzione in oggetto, rileva che, per quanto di competenza della Commissione, non sussistono profili ostativi e segnala che in Commissione esteri si è convenuto di rinunciare alla presentazione di proposte emendative. Per tale ragione, in assenza di obiezioni da parte dei membri della Commissione, propone di esprimere già in questa seduta un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche). Atto n. 154.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade l'11 marzo prossimo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimersi, ai fini del parere da rendere al Governo, sullo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2017/159, che attua a livello unionale l'accordo europeo tra le parti sociali concernente l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche), in base alla delega conferita dall'articolo 26 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea del 2018).

Ricorda, preliminarmente, che il recepimento della direttiva era previsto dovesse avvenire entro il 15 novembre 2019 e che in data 23 gennaio 2020 il Segretario generale della Commissione europea ha avviato alcune nuove procedure di infrazione per mancato recepimento di direttive europee, tra le quali, con la lettera di

costituzione in mora, la n. 2020/0066 per mancato recepimento proprio della direttiva (UE) 2017/159 in oggetto.

Rammenta che la direttiva attua a livello di Unione l'accordo europeo tra le parti sociali concernente l'attuazione della Convenzione C-188 del 2007 dell'OIL, ai fini del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi e dei pescherecci adibiti alla pesca. In particolare, segnala che l'accordo europeo interviene sui seguenti aspetti: il lavoro a bordo e le condizioni di servizio; l'alloggio; l'alimentazione; la sicurezza sul lavoro; la tutela della salute e le cure mediche. Come precisa l'articolo 2 della direttiva, l'accordo stabilisce livelli di tutela minimi, essendo fatta salva la facoltà degli Stati membri di «mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori».

Ricorda, inoltre, che la Convenzione oggetto di attuazione è entrata in vigore il 16 novembre 2017, avendo raggiunto il prescritto numero di ratifiche. Per la ratifica della Convenzione da parte italiana, disegni di legge di iniziativa parlamentare sono stati presentati alla Camera dei deputati nella XVII Legislatura e nella XVIII (A.C. 941); di quest'ultimo, di iniziativa della deputata Quartapelle Procopio, non è ancora iniziato l'esame.

Fa presente che la figura dell'«Accordo europeo tra le parti sociali» è contemplata nell'articolo 155 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce che «il dialogo fra le parti sociali a livello dell'Unione può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi» e prevede che tali accordi, qualora concernano, tra gli altri settori, il miglioramento dell'ambiente di lavoro, la protezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in generale le condizioni di lavoro, possono essere attuati, su richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione europea. In particolar modo, il 21 maggio 2012, Cogeca, Federazione europea dei lavoratori dei trasporti ed Europêche hanno concluso un accordo finalizzato alla creazione di condizioni di parità per il

settore della pesca marittima attraverso l'attuazione della citata Convenzione C-188 dell'OIL e il 10 maggio dell'anno successivo hanno chiesto alla Commissione europea di attuarlo con la descritta procedura: l'attuazione dell'accordo è quindi avvenuta con la citata direttiva 2017/159.

Sottolinea che l'articolo 26 della legge di delegazione europea n. 117 del 2019 ha delegato il Governo all'attuazione della suddetta direttiva, ponendo, oltre i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge di delegazione europea, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte garantiscano condizioni di lavoro e *standard* di salute e sicurezza adeguati; promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna, contrastando ogni forma di discriminazione.

Evidenzia che la relazione illustrativa segnala l'attuale conformità dell'ordinamento nazionale alle prescrizioni della Convenzione OIL e alla direttiva e la sua idoneità a garantire condizioni di lavoro e *standard* di salute e sicurezza adeguati per i lavoratori nel settore della pesca, nonché ad assicurare la parità salariale tra uomo e donna e a contrastare ogni forma di discriminazione. La medesima relazione illustrativa afferma che in base alla ricognizione delle norme già vigenti non sono necessarie ulteriori disposizioni di recepimento se non con riguardo alla designazione dell'Autorità competente di cui all'articolo 1, lettera c), dell'accordo sull'attuazione della Convenzione.

Per tale motivo, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è composto di due soli articoli. L'articolo 1 individua la predetta Autorità competente in una pluralità di amministrazioni: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le attività che i ministeri citati sono chiamati a svolgere in qualità di Autorità competente sono riconducibili ai compiti istituzionali già loro attribuiti e destinate per-

tanto ad essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 2, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Conclusivamente, ricordando che per la mancata attuazione della direttiva (UE) 2017/159 l'Italia è sottoposta a procedura di infrazione da parte della Commissione europea, preannuncia un orientamento favorevole sul provvedimento, dichiarandosi disponibile a deliberare in tal senso già nell'odierna seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

Alex BAZZARO (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice in ragione del fatto che ogni azione volta a tutelare i pescatori, peraltro esclusi dalla specifica tutela per lavoro usurante, è del tutto condivisibile. Raccomanda tuttavia che eventuali oneri conseguenti non ricadano sugli armatori, giacché moltissimi tra questi sono gli stessi pescatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021.

COM(2019)581 final.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in titolo, rinviato nella seduta del 26 novembre 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato lo scorso 26 novembre in maniera congiunta con l'altro atto dell'Unione europea in materia di PAC, la « Proposta di regolamento in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020, relativamente alla politica agricola comune » (COM(2019)580).

Ricorda altresì che su entrambi gli atti è stato successivamente svolto un breve ciclo di audizioni informali insieme alla Commissione agricoltura, la Commissione esprimendo poi il parere solo relativamente al primo dei due atti, in ragione della sua urgenza.

Avverte quindi che oggi prosegue l'esame del secondo dei due atti, al fine di esprimere un parere che sarà allegato al documento conclusivo che la Commissione di merito si accinge a votare e che sarà trasmesso alle Istituzioni europee.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Guido Germano PETTARIN (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. Esprime apprezzamento per il

contenuto delle osservazioni contenute nella proposta di parere, anche se presumibilmente ottimistiche tenuto conto di quanto sta accadendo.

Marco MAGGIONI (LEGA) dichiara che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere testé formulata. Desta preoccupazione il mancato raggiungimento di un accordo sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) a causa dei divergenti interessi.

A suo avviso, sarebbe stato opportuno formulare una proposta di parere più incisiva trasformando le osservazioni ivi contenute in condizioni. È, inoltre, dell'avviso che le misure previste dal *Green Deal* europeo nel settore dell'agricoltura necessitano di adeguate risorse finanziarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 318 del 4 febbraio 2020, a pagina 100, prima colonna, quarta riga, le parole: « La seduta comincia alle 15.45 » sono sostituite dalle seguenti « La seduta comincia alle 14.45 ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Atto n. 154).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (atto n. 154);

evidenziato che la relazione illustrativa segnala l'attuale conformità dell'ordinamento nazionale alle prescrizioni della Convenzione OIL e alla direttiva e la sua idoneità a garantire condizioni di lavoro e *standard* di salute e sicurezza adeguati per i lavoratori nel settore della pesca, nonché ad assicurare la parità salariale tra uomo e donna e a contrastare ogni forma di discriminazione e che non sono necessarie ulteriori disposizioni di recepimento se

non riguardo la designazione dell'Autorità competente di cui all'articolo 1, lettera *c*), dell'accordo sull'attuazione della Convenzione, nell'apprezzabile intento di compiere un primo passo verso una codificazione dell'*acquis* sociale dell'Unione nel settore;

ricordato altresì che il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 29 gennaio, un disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della richiamata Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, che prevede la piena e intera esecuzione della Convenzione, a decorrere dalla sua entrata in vigore, dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica;

considerata l'esigenza di chiudere tempestivamente la procedura di infrazione n. 2020/0066, avviata il 23 gennaio scorso per il mancato recepimento della suddetta direttiva, il cui termine è scaduto il 15 novembre 2019,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 (COM(2019)581 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM/2019/581);

premesso che:

nel mese di maggio 2018 la Commissione europea ha presentato la proposta relativa al Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 e, nel successivo mese di giugno, il pacchetto delle proposte legislative della politica agricola comune (PAC) per lo stesso periodo;

alla luce del protrarsi dei negoziati tra gli Stati membri sulle proposte legislative riguardanti la nuova Politica agricola comune (PAC) 2021-2027, che potrebbe ritardare la loro approvazione e l'avvio dell'applicazione del nuovo regime a partire dal 2021, la Commissione europea ha proposto l'adozione di un pacchetto di misure volto a definire il regime

da applicare in via transitoria nelle more dell'adozione del nuovo quadro di riferimento contenuto nelle proposte di riforma della PAC e di quelle relative al nuovo Quadro finanziario pluriennale per la medesima programmazione;

a tal fine, la proposta di regolamento in esame si pone l'obiettivo di garantire la continuità di determinati elementi della politica agricola comune (PAC) 2014-2020 anche per l'anno 2021;

considerato che appare ancora lungi dal pervenire ad un esito condiviso il negoziato relativo al QFP per le diverse posizioni emerse in seno al Consiglio, anche per quanto concerne le risorse assegnate alla PAC;

rilevata l'esigenza che, in sede di negoziato, siano garantite adeguate dotazioni per il finanziamento della PAC, anche in considerazione delle politiche e delle misure previste dal *Green Deal* europeo volte a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia europea in vari settori tra cui l'agricoltura;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare nelle competenti sedi europee:

1. l'esigenza di pervenire all'approvazione definitiva della proposta di regolamento a condizione che si giunga in tempi brevi alla conclusione dei negoziati sulla nuova PAC 2021-2027 e, più in generale sul QFP per la medesima programmazione, evitando un prolungamento

ulteriore dei tempi che richiederebbe una revisione del contenuto del provvedimento, al fine di prevedere l'ulteriore proroga ed estensione di alcune misure fino all'entrata in vigore del nuovo sistema;

2. la necessità di garantire, nell'ambito dei predetti negoziati, adeguate risorse per il finanziamento della PAC, anche in considerazione delle misure previste dal *Green Deal* europeo nel settore dell'agricoltura e tenuto conto del rilevante ruolo del settore sul clima e sull'ambiente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sulle linee programmatiche nelle materie di sua competenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	218
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218

AUDIZIONI

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35.

Seguito dell'audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sulle linee programmatiche nelle materie di sua competenza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Francesco BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Roberto PELLA (FI), Antonio FEDERICO (M5S), nonché i senatori Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az), Rosa Silvana ABATE (M5S), Daniele MANCA (PD), Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az).

Francesco BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*, fornisce ulteriori precisazioni.

Emanuela CORDA, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI	219
COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI	219

COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI

Mercoledì 12 febbraio 2020. – Coordinatore: DARA (Lega).

Il Comitato si è riunito dalle 15.50 alle 16.30.

COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI

Mercoledì 12 febbraio 2020. – Coordinatore: PRETTO (Lega).

Il Comitato si è riunito dalle 20.08 alle 21.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	220
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione del responsabile sanitario dell'Istituto di medicina solidale	220
Sui lavori della Commissione	222

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente PILLON. — Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Lucia Ercoli, responsabile sanitario dell'Istituto di medicina solidale.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV Camera* che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione del responsabile sanitario dell'Istituto di medicina solidale.

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 5 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Lucia Ercoli, responsabile sanitario dell'Istituto di medicina solidale e dell'Osservatorio scientifico e centro per la tutela delle donne e dei minori vulnerabili « Fonte di Ismaele », per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il suo contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.

La dottoressa Lucia ERCOLI riferisce alla Commissione sulla attività svolta dall'Istituto di medicina solidale dal 2003 ad oggi in favore di minori e donne. L'Istituto, costituito come associazione di volontariato non a fini di lucro, opera, attraverso un poliambulatorio mobile messo a disposizione dal Santo Padre, in diverse aree

della periferia romana a favore delle persone socialmente svantaggiate ed escluse dall'assistenza sanitaria, garantendo il diritto alla salute per le fasce sociali povere ed emarginate e realizzando sportelli socio-sanitari a bassa soglia d'accesso. Con riguardo al mondo dell'infanzia l'attività della propria associazione si sostanzia nell'accoglienza, nella protezione e nell'accoglimento di minori e in particolare dei minori « diversamente accompagnati ». Dal 2004 l'associazione provvede gratuitamente a garantire cure pediatriche; sorvegliare lo stato nutrizionale; integrare la dieta con distribuzione di viveri; attivare percorsi educativi rivolti alle madri sullo svezzamento; diagnosticare precocemente e sostenere la malattia psichiatrica ed infine contrastare il rischio di maltrattamento e di abuso. L'audita, quindi, attraverso la proiezione di *slides*, illustra alla Commissione alcune immagini di minori assistiti dai medici dell'Istituto di medicina solidale. Le attività di strada con il poliambulatorio mobile realizzati a partire dal luglio 2015 hanno permesso di evidenziare la presenza, in aree degradate periferiche della città di Roma, di centinaia di bambini costretti a vivere in *slums*, tende di fortuna, piccole baracche, container fatiscenti senza uno spazio decente dove potere giocare, respirare aria pulita, fare i compiti, ricevere gli amici.

Analfabetismo, malnutrizione, disparità nell'accesso alla scuola e alla salute, sfruttamento lavorativo, scarso contrasto al maltrattamento e all'abuso, sono tutte disuguaglianze che mortificano ancor oggi troppi bambini a Roma.

L'audita sottolinea quindi come siano necessari contesti in cui l'assistenza sanitaria si interseca con una valutazione complessiva dei bisogni, con il sostegno educativo, con una rete relazionale allargata. Per tali ragioni la propria associazione ha dato vita al Centro Fonte di Ismaele nel novembre 2018, ubicato in una grande struttura concessa in comodato d'uso gratuito nel quartiere di Cinecittà, e presso il quale non sono solo forniti servizi di assistenza sanitaria e igienico-nu-

trizionale, ma sono anche apprestati spazi per il gioco e per altre attività ludico ricreative.

Nell'evidenziare come oltre il trenta per cento delle famiglie che si rivolgono al centro sono di nazionalità italiana, lamenta la scarsa attenzione nelle sedi istituzionali nei confronti dei minori, soprattutto quelli più vulnerabili. Conclude rilevando l'esigenza di abbassare il limite di età previsto dalla legislazione vigente per l'ascolto dei minori.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

La senatrice Paola BINETTI (FIBP-UDC) ringrazia l'audita per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione, ma soprattutto per il prezioso lavoro di volontariato che da anni svolge in favore di tanti minori. Si domanda quindi per quale ragione le istituzioni non siano presenti in queste aree del territorio e perché l'assistenza di così tanti minori e donne sia di fatto rimessa unicamente ad iniziative di volontariato.

L'onorevole Maria Teresa BELLUCCI (FDI), dopo aver espresso vivo ringraziamento alla dottoressa Ercoli, sottolinea come le immagini mostrate e i dati riportati rivelino la drammatica condizione nella quale vivono tanti minori nel nostro Paese. Una situazione grave, alla quale si aggiunge il preoccupante scenario rappresentato dai dati Istat che mostrano un significativo calo delle nascite.

Si sofferma quindi sulla questione degli affidamenti e sulle criticità del sistema, già denunciate, in un articolato documento approvato in esito ad una lunga indagine conoscitiva, dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, nella passata legislatura. Tale documento denuncia un elevato (circa il sessanta per cento dei minori collocati in case famiglia) numero di bambini sottratti alle famiglie di origine per ragioni legate all'indigenza, nonostante l'espresso divieto legislativo.

Ebbene alla luce dell'audizione odierna sembra emergere uno scenario nazionale

fortemente contraddittorio, che, da un lato, vede bambini sottratti alle famiglie solo per ragioni legate alla povertà economica e che, dall'altro, invece ignora la condizione di tanti minori che vivono ai margini, in ambienti insalubri e inidonei al loro corretto sviluppo psico-fisico.

La senatrice Paola BOLDRINI (PD) ritiene inaccettabili le situazioni di grave degrado nelle quali vivono tanti bambini e per le quali si registra una minore sensibilità da parte della collettività. A bene vedere infatti per questi bambini non si attivano le stesse reti di solidarietà che proliferano invece sui *social network* per gli animali abbandonati e in cerca di adozione. Ricorda quindi alla Commissione che con l'ultima manovra di bilancio sono state previste alcune specifiche misure in favore dei minori non accompagnati, ed in particolare l'esenzione dal *ticket* sanitario. Chiede quindi all'audita se ritenga che la legge varata nella scorsa legislatura proprio volta ad assicurare protezione a questi minori vulnerabili abbia prodotto degli effetti positivi.

L'onorevole SIANI (PD) chiede all'audita in che modo la sua associazione si rapporti con le strutture sociali e sanitarie dei territori.

Il presidente PILLON (L-SP-PSd'Az) chiede alla dottoressa Ercoli che cosa intenda con l'espressione « minori diversamente accompagnati ». Domanda poi, con riguardo a questi minori, dove siano i loro genitori e in particolare i loro padri. In relazione alla legislazione vigente a tutela dei minori non accompagnati non condiziona la scelta di apprestare una tutela ai soli minori, senza tenere conto della più ampia esigenza di tutela delle rispettive famiglie.

Il PRESIDENTE quindi, non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento dichiara conclusa la discussione e dà la parola alla dottoressa Ercoli per le repliche.

La dottoressa Lucia ERCOLI, rispondendo al quesito posto dall'onorevole

Siani, fa presente che il servizio di medicina solidale avviato con il policlinico di Tor Vergata è stato sospeso dal comune di Roma. Tale servizio è oggi reso dalla associazione nello Stato Città del Vaticano presso il colonnato del Bernini. Replacando al presidente Pillon rileva come molti dei bambini destinatari dei servizi della propria associazione vivano in contesti nei quali le figure genitoriali non si possono ritenere, anche per ragioni culturali, idonee. Rispondendo ai quesiti posti con riguardo al ruolo e al rapporto con i servizi sociali osserva come sia necessario prevedere un maggiore coinvolgimento nei processi decisionali dei minori stessi, anche abbassando il limite d'età per il loro ascolto. Replica quindi alle domande sul sistema degli affidi, rilevando l'esigenza di una riforma anche di carattere culturale. Nel nostro ordinamento, le famiglie adottive, e quelle affidatarie soprattutto, non sono adeguatamente sostenute non solo sul piano economico finanziario, ma anche sul piano culturale ed emotivo. Sarebbe opportuno rivalutare, nell'interesse dei minori, anche soluzioni intermedie che si sostanzino in un'alleanza fra famiglia di origine e famiglia affidataria. Relativamente alle risorse stanziare in favore dei minori ritiene necessaria una verifica sul concreto utilizzo di tali fondi. Conclude sottolineando come i problemi dell'infanzia rischino – se non adeguatamente affrontati – di alimentare una pericolosa polveriera sociale.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato fissato per domani, giovedì 13 febbraio, il termine per la presentazione di rilievi, osservazioni o integrazioni alla bozza di relazione relativa all'attività svolta dalla Commissione nel 2019. Ricorda poi che nella seduta di martedì 18 febbraio, alle

ore 13, la Commissione ascolterà, nell'ambito della indagine conoscitiva sulla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti, il Ministro dell'interno. La prossima settimana la Commissione si riunirà anche mercoledì 19 febbraio alle ore 8.30 per l'audizione della dottoressa Maria Monteleone, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma sempre nell'ambito della medesima indagine conoscitiva.

Relativamente al sopralluogo presso l'Istituto penale per minorenni di Treviso tale missione avrà luogo venerdì 6 marzo. Invita quindi i componenti della Commissione a comunicare l'eventuale partecipazione entro lunedì 17 febbraio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 9.15.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	224
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	243
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento 11.86</i>)	254

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	239
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	239
ERRATA CORRIGE	242

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA, indi del presidente della V Commissione Claudio BORGHI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Antonio Misiani e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 16.10.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 febbraio 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, prima della seduta, le proposte emendative Carè 13.57, Bruno Bossio 13.01 e Paita 13.06 sono state ritirate.

Avverte inoltre che i deputati Gallinella e Gagnarli sottoscrivono l'emendamento Gadda 10.53; la deputata Bartolozzi sottoscrive l'emendamento Marco Di Maio 4.75; il deputato Donno sottoscrive l'emendamento Sut 14.1 e contestualmente lo ritira; il deputato Saitta sottoscrive l'articolo aggiuntivo Macina 18.051; le deputate Bologna e Nappi sottoscrivono l'emendamento Noja 25.21; la deputata Deiana sottoscrive gli emendamenti Garavaglia 24.3 e Madia 24.20; la deputata Versace sottoscrive gli emendamenti Brunetta 7.15,

Casciello 7.16 e Dall'Osso 7.18 e la deputata Alaimo sottoscrive l'emendamento Marco Di Maio 4.75.

Comunica che il subemendamento Elisa Tripodi 0.13.84.3 deve ritenersi ammissibile non solo nella parte che modifica l'emendamento 13.84 dei relatori, ma anche per la parte consequenziale limitatamente al capoverso 5-*quater*, considerando anche che è stata riammessa la parte consequenziale del subemendamento Fassina 0.13.84.2, identica al predetto capoverso 5-*quater*.

Ricorda quindi che l'esame riprende dall'emendamento Annibali 8.56.

Invita quindi i gruppi che ancora non lo abbiano fatto a far pervenire alla presidenza le comunicazioni circa le sostituzioni.

Enrico COSTA (FI), rifacendosi a quando dichiarato nella seduta di ieri, preannuncia il voto favorevole del gruppo Forza Italia sull'emendamento Annibali 8.56 che, al pari di quelli già votati e respinti, propone il rinvio dell'entrata in vigore della cosiddetta « riforma Bonafede », rappresentando un buon punto di equilibrio tra le istanze di coloro che ritengono necessario superare tale riforma e quelle di coloro che, al contrario, intendono mantenerla.

Ribadisce la necessità di giungere a una soluzione equilibrata per evitare di incorrere nelle censure della Corte costituzionale, come è avvenuto per il cosiddetto « decreto spazza corrotti » la cui applicazione retroattiva è stata giudicata dalla Corte in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione. Ricorda che il suo gruppo politico, dopo avere cercato invano di opporsi all'approvazione della norma, aveva presentato in Commissione giustizia un'apposita risoluzione su cui si era espresso il sottosegretario Ferraresi, che, sulla base dei pareri dei giuristi in forza al Ministero della giustizia, aveva fortemente difeso la costituzionalità della norma. L'emendamento Annibali 8.56, prevedendo uno slittamento dell'entrata in vigore della riforma Bonafede sulla prescrizione, permetterebbe di approfondire le criticità

evidenziate da più parti e di giungere ad un nuovo testo, condiviso, non solo dalle forze politiche, ma anche dal mondo dell'avvocatura e da quello della magistratura, una cui parte, rappresentata dall'Associazione nazionale magistrati, aveva un po' troppo frettolosamente avallato la riforma, salvo poi tornare sulle posizioni espresse. Invita il Governo e la maggioranza a non forzare la mano con il cosiddetto « lodo Conte-*bis* » e a lasciare per il momento in vigore il sistema introdotto dalla riforma Orlando nel 2017, su cui lui, allora facente parte del Governo, votò in dissenso con la maggioranza, ma che oggi giudica il male minore. Anche tale legge, infatti, reca, ai fini del regime della prescrizione, una distinzione tra condannati e assolti, ma prevede solo una sorta di supplemento di sospensione della prescrizione per i condannati. Giudica, infine, insensato insistere sulla necessità di accorciare i tempi dei processi, perché il tempo è utile per permettere a giudici e ad avvocati di approfondire i termini del processo e per mettere in grado l'organo di esprimersi con serenità e cognizione di causa. Meglio sarebbe, piuttosto, adoperarsi per eliminare i tempi morti del processo.

Ingrid BISA (LEGA), preannunciando il voto favorevole del gruppo Lega sull'emendamento Annibali 8.56 e riallacciandosi alle considerazioni da lei fatte nel corso dell'intervento nella seduta di ieri, invita il Governo e la maggioranza a riconsiderare il parere contrario su tale proposta emendativa. Sottolinea che la modifica del regime della prescrizione non può considerarsi una riforma organica della giustizia ed è sbagliato addossare agli avvocati la responsabilità dei tempi lunghi dei processi. Le statistiche, infatti, dimostrano che i maggiori rallentamenti si concentrano nella fase dell'indagine preliminare, la cui responsabilità è delle procure e della polizia giudiziaria. Il Ministro Bonafede ha anche cercato di giustificare la sua riforma con la necessità di impedire che i reati di strage cadano in prescrizione, lasciando impuniti i colpevoli. Si tratta di un'inesat-

tezza, in quanto già attualmente l'ordinamento penale non prevede la prescrizione per i reati punibili con l'ergastolo, tra cui anche l'omicidio e le stragi. Esprime, infine, preoccupazione perché, da quanto risulta dall'intervento del collega Vitiello nella seduta di ieri, nella bozza di riforma del processo penale in discussione vi sarebbe una distinzione tra condannato e assolto, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le Commissioni procederanno alla votazione dell'emendamento Annibali 8.56 e invita i segretari di presidenza a procedere al conteggio dei voti.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) invita la presidenza a procedere a un puntuale riscontro dell'esito della votazione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, non essendo possibile appurare con certezza l'esito del voto invita i segretari di presidenza a procedere alla controprova mediante appello nominale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dà conto dell'esito del voto, avvertendo che le Commissioni respingono l'emendamento Annibali 8.56 per sette voti di differenza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Magi 8.52 e Cavandoli 8.42.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Tateo 8.17, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire, nel capoverso 6-ter, la parola: « otto » con la seguente: « nove ». Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Miceli 8.48, Tateo 8.36, Dori, 8.31, Bucalo 8.29, Varchi 8.26 e Conte 8.11, sugli identici emendamenti Miceli 8.47, Tateo 8.37, Vitiello 8.33 e Dori 8.32, nonché sugli identici emendamenti Dori 8.24, Maschio 8.28, Claudio Borghi

8.34 e Mandelli 8.41, purché riformulati nei medesimi termini testé indicati per l'emendamento Tateo 8.17 (*vedi allegato 1*).

La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Anna Rita TATEO (LEGA) dichiara di accettare la riformulazione del suo emendamento 8.17.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che la riformulazione degli identici emendamenti Miceli 8.48, Tateo 8.36, Dori, 8.31, Bucalo 8.29, Varchi 8.26 e Conte 8.11, degli identici emendamenti Miceli 8.47, Tateo 8.37, Vitiello 8.33 e Dori 8.32, nonché degli identici emendamenti Dori 8.24, Maschio 8.28, Claudio Borghi 8.34 e Mandelli 8.41, è stata accettata dai presentatori.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Tateo 8.17, Miceli 8.48, Tateo 8.36, Dori, 8.31, Bucalo 8.29, Varchi 8.26, Conte 8.11, Miceli 8.47, Tateo 8.37, Vitiello 8.33, Dori 8.32, Dori 8.24, Maschio 8.28, Claudio Borghi 8.34 e Mandelli 8.41, nel testo riformulato in termini identici (*vedi allegato 1*).

Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 8.23.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Giacomoni 8.40, limitatamente alla parte ammissibile, e dell'articolo aggiuntivo Garavaglia 15.018 ne accettano la riformulazione negli stessi termini dell'emendamento Ubaldo Padano 8.46.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 15.018, rileva come esso sia volto a porre rimedio agli effetti paradossali di una previsione normativa che ha di fatto accelerato i fallimenti delle imprese, obbligando anche le aziende molto piccole ad avvalersi di revisori contabili e prevedendo a carico di questi ultimi obblighi di segnalazione agli istituti di credito, con il conseguente

blocco dei fidi. Ritiene che i promotori di tale norma non abbiano alcuna conoscenza della realtà delle imprese. Sottolinea, inoltre, come le imprese incontrino notevoli difficoltà nel reperire revisori che si assumano la responsabilità di certificare i bilanci, anche in considerazione della brevità del lasso di tempo entro il quale svolgere tale attività. Sottolinea come il termine di quattro mesi previsto a seguito della riformulazione sia del tutto insufficiente ma costituisca comunque un primo passo in vista di una complessiva rivisitazione della materia.

Michele GUBITOSA (M5S), con riferimento all'intervento del deputato Garavaglia, respinge l'addebito rivolto ai sostenitori della disciplina in vigore di essere distaccati dalla realtà e osserva viceversa come siano semmai le osservazioni del deputato Garavaglia a denotare distacco dalla realtà. Osserva, infatti, richiamando la propria esperienza di imprenditore, come una delle principali esigenze delle aziende sia quella della certezza dei propri crediti e come pertanto l'estensione anche alle piccole imprese dell'obbligo della revisione contabile sia volto a tutelare le aziende sane nei confronti delle aziende non in grado di fare fronte alle proprie obbligazioni, rilevando come queste ultime costituiscano un vero e proprio « pericolo ambulante » per tutte le altre imprese. Quanto all'asserita difficoltà delle imprese nel reperire revisori disposti a certificare i bilanci, osserva come tale difficoltà non riguardi le imprese che hanno i bilanci in regola.

Andrea MANDELLI (FI) rileva come il termine di quattro mesi previsto dalla riformulazione delle proposte emendative in esame sia comunque da considerarsi insufficiente, anche in considerazione della mole di oneri burocratici che grava sulle imprese. Ritiene che l'estensione dell'obbligo di certificazione dei bilanci non sia rispettoso delle esigenze delle imprese e disattenda le richieste formulate dalle associazioni di categoria nel corso delle audizioni. Rileva l'inutilità di tali attività

conoscitive nel momento in cui non si tiene conto di quanto segnalato dai soggetti auditi. Ritiene comunque, pur ribadendo di considerare insufficiente il termine di quattro mesi, che l'approvazione delle proposte emendative in esame costituisca un elemento migliorativo.

Emanuele PRISCO (FDI) si associa alle considerazioni del deputato Mandelli e con riferimento all'intervento del deputato Gubitosa osserva come numerosi imprenditori si trovino in una situazione di oggettiva difficoltà a causa delle politiche perseguite dai Governi che si sono succeduti negli scorsi anni e come non possano essere trattati alla stregua di delinquenti. Sottolinea, infatti, come si tratti di operatori economici rispettosi delle regole, che versano in uno stato di sofferenza e che sono peraltro vessati dalla pressione fiscale e dagli oneri burocratici. Denuncia come l'obiettivo di chi governa sia quello di demolire la piccola e media impresa per favorire soggetti stranieri. Rileva anch'egli come lo svolgimento di audizioni sia inutile se poi non si tiene conto di quanto rappresentato nel corso delle medesime e come ciò denoti la mancanza di contatto con la realtà. Sottolinea come sia necessaria una netta inversione di tendenza rispetto alle politiche finora perseguite. Ritiene che il termine di quattro mesi sia insufficiente ma costituisca comunque un miglioramento rispetto alla disciplina vigente.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intervenendo nella discussione in corso, invita i relatori ed il rappresentante del Governo a svolgere un'ulteriore riflessione sul tema, al fine di considerare l'opportunità di differire almeno a tutto il 2020 il termine entro cui le imprese dovranno ottemperare agli obblighi in materia di certificazione e revisione dei bilanci. Ricorda infatti che proprio, grazie al tessuto delle piccole e medie imprese e pur tra mille difficoltà, il nostro Paese è gradualmente fuoriuscito dalla pesante crisi economica iniziata nel 2008, evidenziando come l'esigenza prioritaria di dette im-

prese sia quello di alleggerire il carico degli adempimenti burocratici.

Michele GUBITOSA (M5S) sottoscrive l'emendamento Ubaldo Pagano 8.46.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ubaldo Pagano 8.46, l'emendamento Giacomoni 8.40, limitatamente alla parte ammissibile, e l'emendamento Garavaglia 8.63 (ex 15.018), riformulati nell'identico testo dell'emendamento Ubaldo Pagano 8.46 (*vedi allegato 1*) risultando pertanto assorbito l'articolo aggiuntivo Sut 15.021, e respingono gli identici emendamenti Andreuzza 8.10, De Menech 8.49 e Zucconi 8.57, nonché gli articoli aggiuntivi Annibali 8.01 e Mandelli 8.011. Le Commissioni inoltre, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 8.58 del Governo (*vedi allegato 1*), respingono i subemendamenti Potenti 0.8.59.1 e 0.8.59.2 ed approvano gli emendamenti 8.59 e 8.60 del Governo (*vedi allegato 1*).

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lombardo 9.5 e Varchi 9.4, a condizione che vengano riformulati in un identico testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede al Governo di rendere note le disponibilità residue del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, giacché numerose riformulazioni, ivi inclusa quella ora in discussione, attingono proprio alle risorse del predetto Fondo, con l'evidente rischio che possano essere approvate dalle Commissioni disposizioni che risultino, all'atto di una successiva verifica, prive della necessaria copertura finanziaria.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel premettere che nella maggior parte dei casi la copertura recata dalle diverse proposte di riformulazione viene effettuata a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, che risulta adeguatamente capiente, fornisce tuttavia precise rassicurazioni in ordine al fatto che tutti i pareri favorevoli espressi dal Governo sulle singole proposte emendative, quando anche condizionati ad una specifica riformulazione del testo, presuppongono sempre la previa e positiva verifica ad opera dei competenti organi circa la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura finanziaria.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione degli emendamenti Lombardo 9.5 e Varchi 9.4.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Lombardo 9.5 e Varchi 9.4, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 1*).

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Gadda 10.37, Incerti 10.29 e Nevi 10.39, nonché sugli identici emendamenti Caretta 10.49, Schullian 10.81 e Gadda 10.98. Esprime inoltre parere favorevole sugli identici emendamenti Caretta 10.52, Ciaburro 10.101, Golinelli 10.73, Schullian 10.79, Incerti 10.83, Spina 10.92 e Gadda 10.53 nonché sull'emendamento Critelli 11.27, a condizione che vengano tutti riformulati in un identico testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sull'emendamento Gadda 10.56 e parere favorevole sull'emendamento Gadda 10.62, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), avvertendo che dalla sua eventuale approvazione risulterebbe assorbito l'emendamento Gadda 10.63. Propone di accantonare gli identici articoli aggiun-

tivi Zucconi 10.02, Lollobrigida 10.035, Frassini 10.07 e Mandelli 10.026 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gallinella 10.03 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime, infine, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Fragomeli 10.022 e Terzoni 10.06.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Zucconi 10.02, Lollobrigida 10.035, Frassini 10.07 e Mandelli 10.026 sono quindi da intendersi accantonati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Gadda 10.37, Incerti 10.9 e Nevi 10.39, nonché gli identici emendamenti Caretta 10.49, Schullian 10.81 e Gadda 10.98. Le Commissioni approvano quindi gli identici emendamenti Caretta 10.52, Ciaburro 10.101, Golinelli 10.73, Schullian 10.79, Incerti 10.83, Spena 10.92, Gadda 10.53 e Critelli 11.27, così come riformulati (*vedi allegato 1*).

Paolo RUSSO (FI) interviene sull'emendamento Gadda 10.56, volto a prorogare gli incentivi destinati alle imprese agricole per la produzione di energia elettrica da biogas, in un'ottica di sostegno della filiera agricola e di attenzione alle esigenze della compatibilità ambientale, richiedendone pertanto l'accantonamento.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, propone di accantonare l'emendamento Gadda 10.56.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, acquisito sul punto anche l'assenso del rappresentante del Governo, avverte quindi che l'emendamento Gadda 10.56 è da intendersi accantonato.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) segnala alle presidenze che l'emendamento Gastaldi 12.74, per quanto di contenuto sostanzialmente coincidente con quello della proposta emendativa testé accantonata, in una precedente seduta è stato messo in votazione e respinto dalle Commissioni.

Maria Chiara GADDA (IV) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 10.62, volto a consentire la prosecuzione di progetti innovativi per il recupero delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale.

Le Commissioni approvano l'emendamento Gadda 10.62, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, a seguito della votazione testé svolta, l'emendamento Gadda 10.63 è da intendersi assorbito.

Paolo RUSSO (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Gallinella 10.03, chiede quale sia l'intendimento del Governo sulla proroga del marchio collettivo di impresa, strumento che egli ritiene non particolarmente apprezzato dalla filiera di impresa agroalimentare. Si chiede pertanto per quale ragione appesantire le imprese con tali inutile strumento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Gallinella 10.03 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Gallinella 10.03, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli articoli aggiuntivi Fragomeli 10.022 e Terzoni 10.06 li ritirano.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, passando all'esame

delle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere favorevole sugli emendamenti Fassina 11.2, Marco Di Maio 11.3 e Ubaldo Pagano 11.46, a condizione che siano riformulato nel medesimo testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sull'emendamento Davide Aiello 11.4, proponendo l'accantonamento degli identici emendamenti Gelmini 11.5, Fornaro 11.7, Marco Di Maio 11.8, Donzelli 11.9 e dell'emendamento Rotta 11.52, in attesa di formulare una proposta di riformulazione. Esprime parere favorevole sull'emendamento Serracchiani 11.20, nonché sull'articolo aggiuntivo Vianello 11.09 e sull'emendamento Ubaldo Pagano 13.43, a condizione che siano riformulati nel medesimo testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sull'emendamento Lucaselli 11.17, proponendo l'accantonamento dell'emendamento Marco Di Maio 11.18, che sarà assorbito dall'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo 11.026 del Governo. Invita al ritiro dell'emendamento Tripiedi 11.78, proponendo l'accantonamento dell'emendamento Serracchiani 11.34. Esprime parere contrario sugli emendamenti Gribaudo 11.44 e Mandelli 11.56. Propone l'accantonamento dell'emendamento Paternoster 11.72, che sarà assorbito dall'eventuale approvazione degli emendamenti Gelmini 11.5, Fornaro 11.7, Marco Di Maio 11.8 e Donzelli 11.9. Esprime parere contrario sull'emendamento Amitrano 11.73. Propone l'accantonamento degli emendamenti Serracchiani 11.19, nonché degli identici emendamenti Serracchiani 11.28 e Davide Aiello 11.77, degli emendamenti Epifani 11.62, Serracchiani 11.21, Epifani 11.65, Serracchiani 11.22 Marco Di Maio 11.85, Epifani 11.64, Serracchiani 11.32, Epifani 11.61, Serracchiani 11.29 e Epifani 11.63, che saranno assorbiti dall'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo 11.026 del Governo. Esprime parere contrario sugli emendamenti Sisto 11.57 e D'Attis 11.66. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Fragomeli 11.48, Comaroli 11.67 e Trano 11.75. Propone,

altresì, l'accantonamento dell'emendamento Businarolo 11.70, facendo notare che sarà assorbito dagli emendamenti Gelmini 11.5, Fornaro 11.7, Marco Di Maio 11.8, Donzelli 11.9 e Rotta 11.52. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Buompane 11.68 e Del Sesto 11.83, invitando al ritiro dell'emendamento Maurizio Cattoi 11.76. Esprime parere contrario sull'emendamento Durigon 11.79. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Vianello 11.08 e Lorenzin 11.024, facendo notare che saranno assorbiti dall'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo 11.026 del Governo. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Costanzo 11.015. Raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 11.025 dei relatori, esprimendo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 11.026 del Governo.

Il Sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) fa notare che gli emendamenti in discussione incidono sul FISPE, contrariamente a quanto precedentemente affermato dal Governo.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI fa notare che gli emendamenti Fassina 11.2, Marco Di Maio 11.3 e Ubaldo Pagano 11.46, come riformulati incidono sul Fondo per esigenze indifferibili.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), con riferimento agli emendamenti Fassina 11.2, Marco Di Maio 11.3 e Ubaldo Pagano 11.46, come riformulati nel medesimo testo, si chiede se saranno previsti indennizzi a favore delle regioni che hanno già provveduto alla stabilizzazione.

Stefano FASSINA (LEU) fa notare che gli emendamenti Fassina 11.2, Marco Di Maio 11.3 e Ubaldo Pagano 11.46, come riformulati nel medesimo testo, mirano a favorire la stabilizzazione di personale presso l'ANPAL, che già opera con contratti a tempo determinato, non inci-

dendo in alcun modo sulle risorse delle regioni.

Luca PASTORINO (LEU) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Fassina 11.2, come riformulato.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Fassina 11.2, Marco Di Maio 11.3 e Ubaldo Pagano 11.46 accettano di riformularli nel medesimo testo come proposto dai relatori.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Fassina 11.2, Marco Di Maio 11.3 e Ubaldo Pagano 11.46, come riformulati nel medesimo testo (*vedi allegato 1*), e respingono l'emendamento Davide Aiello 11.4.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Gelmini 11.5, Fornaro 11.7, Marco Di Maio 11.8 e Donzelli 11.9. Prende atto che i presentatori dell'emendamento Serracchiani 11.20, dell'articolo aggiuntivo Vianello 11.09 e dell'emendamento Ubaldo Pagano 13.43 accettano di riformularli nel medesimo testo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Serracchiani 11.20, l'articolo aggiuntivo Vianello 11.87 (ex 11.09) e l'emendamento Ubaldo Pagano 11.88 (ex 13.43), come riformulati nel medesimo testo (*vedi allegato 1*).

Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Lucaselli 11.17 di cui è cofirmatario, chiedendone un approfondimento.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI osserva che l'intervento proposto dall'emendamento Lucaselli 11.17 non appare realizzabile, a fronte della normativa vigente.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 11.17.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Marco Di Maio 11.18, prendendo atto che il presentatore dell'emendamento Tripiedi 11.78 lo ritira. Dispone l'accantonamento dell'emendamento Serracchiani 11.34, prendendo atto del ritiro dell'emendamento Gribaudo 11.44.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mandelli 11.56.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Pateroster 11.72, prendendo atto che i presentatori dell'emendamento Amitrano 11.73 lo ritirano. Dispone l'accantonamento dell'emendamento Serracchiani 11.19, nonché degli identici emendamenti Serracchiani 11.28 e Davide Aiello 11.77, degli emendamenti Epifani 11.62, Serracchiani 11.21, Epifani 11.65, Serracchiani 11.22, Marco Di Maio 11.85, Epifani 11.64, Serracchiani 11.32, Epifani 11.61, Serracchiani 11.29, Epifani 11.63.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sisto 11.57 e D'Attis 11.66.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Fragomeli 11.48 e Trano 11.75 li ritirano.

Le Commissioni respingono l'emendamento Comaroli 11.67.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Rotta 11.52 e Businarolo 11.70.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Buompane 11.68 e Del Sesto 11.83, nonché dell'emendamento Maurizio Cattoi 11.76 li ritirano.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede l'accantonamento dell'emendamento Durigon 11.79, facendo notare che lo stru-

mento del contratto di espansione si è rivelato molto utile per le imprese.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI fa notare che la questione posta dal deputato Garavaglia è all'attenzione del Governo, che ritiene lo strumento del contratto di espansione effettivamente utile. Rileva tuttavia che non sono state ancora individuate le risorse per tale forma di intervento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Durigon 11.79.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Vianello 11.08 e Lorenzin 11.024. Prende atto, altresì, del ritiro dell'articolo aggiuntivo Costanzo 11.015.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo 11.025 dei relatori e l'articolo aggiuntivo 11.026 del Governo (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Marco Di Maio 11.18, Serracchiani 11.19, gli identici emendamenti Serracchiani 11.28 e Davide Aiello 11.77, gli emendamenti Epifani 11.62, Serracchiani 11.21, Epifani 11.65, Serracchiani 11.22, Marco Di Maio 11.85, Epifani 11.64, Serracchiani 11.32, Epifani 11.61, Serracchiani 11.29, Epifani 11.63, nonché gli articoli aggiuntivi Vianello 11.08 e Lorenzin 11.024, s'intendono assorbiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 11.026 del Governo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, con riferimento all'emendamento 11.86, riammesso e firmato da tutti i gruppi, i relatori ne hanno proposto una riformulazione, che è in distribuzione (*vedi allegato 2*). Ne dispone, pertanto, l'accantonamento per permettere ai gruppi di prenderne visione.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del collega relatore per la I Commissione, con

riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 12, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Galli 12.3 e De Luca 12.6, dal momento che saranno assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento Chiazzese 12.14, su cui esprime parere favorevole. Esprime parere favorevole sull'emendamento Chiazzese 12.11, parere contrario sull'emendamento Chiazzese 12.13 e parere favorevole sull'emendamento Chiazzese 12.12. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Gusmeroli 12.4 e propone di accantonare l'emendamento Lorenzin 12.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Rotta 12.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Propone di accantonare l'emendamento Sut 12.18, in attesa di una riformulazione. Esprime parere contrario sull'emendamento Squeri 12.32 e propone l'accantonamento degli emendamenti Alemanno 12.43, Mancini 12.41 e degli identici emendamenti Cattaneo 12.42 e Moretto 12.44. Esprime parere contrario sugli emendamenti Gava 12.48 e 12.50, nonché sugli emendamenti Cestari 12.46 e Tomasi 12.53. Propone l'accantonamento dell'emendamento Cillis 12.64 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Lucaselli 12.81 e 12.82. Avverte che gli emendamenti Navarra 12.67 e 12.66 sono stati ritirati. Propone l'accantonamento dell'emendamento Topo 12.88, ed esprime parere contrario sull'emendamento Topo 12.91. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Garavaglia 12.62 e 12.71, mentre propone l'accantonamento degli emendamenti Carabetta 12.70, Nardi 12.87, e Mancini 12.86.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Galli 12.3 e De Luca 12.6 s'intendono accantonati.

Le Commissioni approvano l'emendamento Chiazzese 12.14 (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Galli 12.3 e De Luca 12.6, in precedenza accantonati, sono stati assorbiti per effetto dell'approvazione dell'emendamento Chiazzese 12.14.

Le Commissioni approvano l'emendamento Chiazzese 12.11 (vedi allegato 1).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Chiazzese 12.13 è stato ritirato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Chiazzese 12.12 (vedi allegato 1) e respingono l'emendamento Gusmeroli 12.4.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Lorenzin 12.7 è da intendersi accantonato. Avverte, quindi, che la proposta di riformulazione dell'emendamento Rotta 12.15 è stata accettata dalla firmataria.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Rotta 12.15, che riguarda la possibilità per le emittenti radiofoniche di essere ascoltate attraverso gli apparati di telefonia mobile, ritiene che il rinvio dell'entrata in vigore della disciplina transitoria introdotta dalla n. 205 del 2017 comporterà un danno per le stesse emittenti radiofoniche e, di conseguenza, ne comprometterà i livelli occupazionali. Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sull'emendamento, anche nella nuova formulazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Rotta 12.15, come riformulato (vedi allegato 1).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Sut 12.18 è da intendersi accantonato, per permettere ai gruppi di prendere in visione la proposta di riformulazione che è in distribuzione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Squeri 12.32.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Alemanno 12.43 e Mancini 12.41, nonché gli identici emendamenti Cattaneo 12.42 e Moretto 12.44 sono da intendersi accantonati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Gava 12.48 e 12.50, Cestari 12.46 e Tomasi 12.53.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Cillis 12.64 è da intendersi accantonato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lucaselli 12.81 e 12.82.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che sono stati ritirati gli emendamenti Navarra 12.67 e 12.66 e che l'emendamento Topo 12.88 è da intendersi accantonato, mentre l'emendamento Topo 12.91 è stato ritirato.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sul suo emendamento 12.62, riguardante le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, chiede chiarimenti sulle motivazioni alla base del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, dal momento che per altri emendamenti sul medesimo tema è stato proposto l'accantonamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sottolinea che l'identità di materia tra emendamenti non comporta necessariamente l'espressione di pareri del medesimo tenore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Garavaglia 12.62.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), illustrando il suo emendamento 12.71, anch'esso riguardante lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, sottolinea che, in una fase di stagnazione dell'economia e di prospettive negative già dal primo trimestre dell'anno in corso, il blocco di tali attività è insensato, anche alla luce del

fatto che i Paesi confinanti con l'Italia continuano ad esercitare tali attività sui medesimi giacimenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Garavaglia 12.71.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Carabetta 12.70, Nardi 12.87 e Mancini 12.86 sono da intendersi accantonati.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del collega relatore della V Commissione, passando alle proposte emendative presentate all'articolo 13, esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 13.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), e parere contrario sull'emendamento Buompane 13.1. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Fogliani 13.3, Trano 13.25 e Scagliusi 13.50, a condizione che siano riformulati negli identici termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime, quindi, parere contrario sugli identici emendamenti Mandelli 13.6 e Rixi 13.7, nonché sugli emendamenti Rixi 13.8, Mulé 13.48 e Topo 13.83. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Terzoni 13.62, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Zucconi 13.02. Esprime, quindi, parere contrario sul subemendamento Bordonali 0.13.84.1, parere favorevole sui subemendamenti Elisa Tripodi 0.13.84.3, limitatamente alla parte giudicata ammissibile, e Fassina 0.13.84.2. Raccomanda quindi l'approvazione degli emendamenti dei relatori 13.84 e 13.85, limitatamente alla parte ammissibile.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Buompane 13.1 è stato ritirato. Avverte altresì che la riformulazione dell'emendamento Braga 13.2 è stata

accolta dai proponenti. Avverte che i rispettivi presentatori hanno accettato la riformulazione delle proposte emendative Fogliani 13.3, Trano 13.25 e Scagliusi 13.50 in identico testo.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, l'emendamento Braga 13.2, come riformulato (*vedi allegato 1*), nonché gli emendamenti Fogliani 13.3, Trano 13.25 e Scagliusi 13.50, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 1*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi gli identici emendamenti Mandelli 13.6 e Rixi 13.7, nonché l'emendamento Rixi 13.8.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che gli identici emendamenti Moretto 13.58, Plangger 13.15 e Serracchiani 13.14, nonché gli emendamenti Benvenuto 13.52, Lucchini 13.54 e Buratti 13.21, Patassini 13.53, per la parte ammissibile, Lucchini 13.55 per la parte ammissibile, gli identici Serracchiani 13.12 e Moretto 13.59, per la parte ammissibile risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Raduzzi 1.61 avvenuta in una precedente seduta.

Andrea MANDELLI (FI) segnala che era stato richiamato un intervento a tutela dei lavoratori transfrontalieri in relazione al fenomeno delle esteroinvestizioni. Riteneva che accantonando la proposta emendativa Mulé 13.48 il Governo avrebbe avuto tempo e modo per rivedere la sua opinione, cosa che invece non è avvenuta e di cui si duole.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mulé 13.48.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Topo 13.83 e Carè 13.57 sono stati ritirati. Prende atto quindi che il presentatore ha accolto la riformulazione relativa all'emendamento Terzoni 13.62.

Le Commissioni approvano l'emendamento Terzoni 13.62, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Zucconi 13.02 risulta accantonato.

Le Commissioni respingono il subemendamento Bordonali 0.13.84.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Elisa Tripodi 0.13.84.3, limitatamente alla parte ammissibile, il subemendamento Fassina 0.13.84.2, l'emendamento 13.84 dei relatori, nonché l'emendamento 13.85 dei relatori, limitatamente alla parte ammissibile (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, esprime parole di solidarietà, anche a nome dei componenti delle Commissioni, alla deputata Annibali per le gravissime offese ricevute.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del collega relatore della V Commissione, passando alle proposte emendative presentate all'articolo 14, invita al ritiro dell'emendamento Sut 14.1 e propone l'accantonamento dell'emendamento Siragusa 14.12. Esprime quindi parere favorevole sulle proposte emendative Romaniello 14.13 e Schirò 14.15, a condizione che siano riformulate nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Sut 14.1 è stato ritirato dal presentatore. Dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Siragusa 14.12.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede al Governo quale sia l'entità delle risorse a disposizione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI) e del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

La Sottosegretaria Laura CASTELLI ricorda che sul FEI sono posti a disposizione 15 milioni di euro mentre le risorse destinate al FISPE sono quelle previste nella legge di bilancio per il 2020.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), dichiarando di apprezzare gli interventi proposti a sostegno della lingua italiana all'estero, intende sapere dal Governo, peraltro auspicandolo, che tra di essi vi siano impegni anche a favore dell'istituto Dante Alighieri.

Il Sottosegretario Antonio MISIANI assicura che gli interventi a sostegno sono previsti anche in favore dell'istituto Dante Alighieri.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'emendamento Romaniello 14.13 è stata accettata dai presentatori. Avverte inoltre che la riformulazione dell'emendamento Schirò 14.15 è stata accettata dai presentatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Romaniello 14.13, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Nicola CARÈ (IV) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Schirò 14.15.

Le Commissioni approvano l'emendamento Schirò 14.15, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, passando alle proposte emendative presentate all'articolo 15, esprime parere contrario sull'emendamento Epifani 15.1 e propone di accantonare gli emendamenti Baldelli 15.2, Pattassini 15.62, Morgoni 15.21 e Gabriele Lorenzoni 15.136, in attesa di una riformulazione in un identico testo. Avverte che l'emendamento Baldelli 15.3 sarebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 15.144 del Governo. Esprime un invito al ritiro sull'emendamento Pastorino 15.4, esprime parere favorevole sull'emendamento Grippa 15.6, esprime un invito al ritiro sull'emendamento Pezzopane 15.7. Avverte che l'emendamento Pezzopane 15.8 è da ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Madia 1.114. Invita al ritiro dell'emendamento Pezzopane

15.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pezzopane 15.10 e parere contrario sugli emendamenti Mandelli 15.29, Patassini 15.87, Cataldi 15.124, Garavaglia 15.31 e 15.30. Invita al ritiro degli identici emendamenti Gebhard 15.11, Gagliardi 15.12, Lollobrigida 15.15 e Pastorino 15.28. Esprime parere contrario sull'emendamento Patassini 15.86 e propone l'accantonamento degli identici emendamenti Polidori 15.13 e Latini 15.49, dell'emendamento Polidori 15.33, dell'emendamento Cavandoli 15.48, dell'emendamento Foti 15.54, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Mandelli 15.16 e Dara 15.41 e sull'emendamento Zanichelli 15.56 nonché sugli identici emendamenti Mandelli 15.17 e Morelli 15.40. Invita al ritiro dell'emendamento Colaninno 15.30. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Mandelli 15.18 e Cavandoli 15.42, sugli identici emendamenti Mandelli 15.19, Raffaelli 15.43 e Vietina 15.102, invita al ritiro dell'emendamento Morgoni 15.20, ed esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti Mandelli 15.23 e Tomasi 15.37. Invita al ritiro degli identici emendamenti Mandelli 15.24 e Golinelli 15.38 nonché dell'emendamento Colaninno 15.129 e dell'emendamento Pini 15.25 che risulta peraltro parzialmente assorbito dall'emendamento Madia 1.114. Avverte che gli identici emendamenti Polidori 15.32, Verini 15.91, Nevi 15.111 e Caparvi 15.70 sarebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 15.144 del Governo, su cui esprime parere favorevole. Avverte altresì che gli identici emendamenti Pastorino 15.110, Lollobrigida 15.135, Pella 15.106, Pezzopane 15.97 e Prisco 15.55 sarebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 15.144 del Governo. Avverte inoltre che gli emendamenti Morgoni 15.105 e Gabriele Lorenzoni 15.128 sarebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 15.144 del Governo. Esprime parere contrario sull'emendamento Golinelli 15.46. Avverte che l'emendamento Prisco 15.50 sarebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 15.144 del Governo. Esprime parere contrario sugli emendamenti Prisco 15.51,

15.52 e 15.53. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vazio 15.57 e Orlando 15.58, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro degli emendamenti Patassini 15.59 e 15.60. Esprime parere contrario sugli emendamenti Patassini 15.65, 15.71 e 15.72. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cataldi 15.126, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Pellicani 15.88, mentre invita al ritiro degli identici emendamenti Fragonelli 15.89, Morgoni 15.108, Zennaro 15.117 e Marco Di Maio 15.131 nonché degli identici emendamenti Garavaglia 15.114 e Mandelli 15.139. Invita al ritiro degli emendamenti Cataldi 15.121 e Verini 15.90. Esprime parere favorevole sull'emendamento Colletti 15.92, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Morgoni 15.95 e Pella 15.109. Esprime parere contrario sugli emendamenti Paolo Russo 15.103, Nevi 15.112 e Polidori 15.113. Esprime parere favorevole sull'emendamento Terzoni 15.119, a condizione che sia riformulato nello stesso testo degli identici emendamenti Morgoni 15.95 e Pella 15.109 (*vedi allegato 1*). Formula un invito al ritiro sull'emendamento Cataldi 15.123. Esprime parere contrario sull'emendamento Caparvi 15.133. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mancini 15.013, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Gabriele Lorenzoni 15.026. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Iovino 15.028 e Golinelli 15.032. Esprime parere favorevole sul subemendamento Vazio 0.15.143.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 15.143 dei relatori, che si riserva di riformulare. Esprime parere contrario sul subemendamento Caparvi 0.15.144.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 15.144 del Governo. Esprime parere favorevole sul subemendamento Marco Di

Maio 0.15.033.1 e sull'articolo aggiuntivo 15.033 del Governo.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI propone l'accantonamento dell'emendamento 15.143 dei relatori. Esprime parere conforme a quello dei relatori sulle restanti proposte emendative.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento 15.143 dei relatori nonché il subemendamento Vazio 0.15.143.1 sono accantonati.

Stefano CECCANTI (PD) dichiara che i deputati del gruppo Partito Democratico accedono ritirano tutte le proposte emendative da loro presentate su cui i relatori hanno espresso invito al ritiro o parere contrario.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che s'intendono accantonati gli identici emendamenti Polidori 15.13 e Latini 15.49 nonché gli emendamenti Polidori 15.33, Cavandoli 15.48 e Paolo Russo 15.103. Avverte che si intendono altresì accantonati gli emendamenti Baldelli 15.2, al fine di approfondirne la proposta di riformulazione, e Baldelli 15.3, in quanto risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 15.144 del Governo. Prende atto che i presentatori degli emendamenti Epifani 15.1 e Pastorino 15.4 li ritirano.

Le Commissioni approvano l'emendamento Grippa 15.6.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Pezzopane 15.8 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Madia 1.114.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pezzopane 15.10.

Andrea MANDELLI (FI), illustrando il suo emendamento 15.29, volto a prorogare le agevolazioni fiscali in favore dei professionisti nelle zone colpite dal sisma,

esprime rammarico per il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mandelli 15.29, Patassini 15.87, Cataldi 15.124 e Garavaglia 15.31 e 15.30.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto che gli identici emendamenti Gebhard 15.11 e Pastorino 15.28 sono ritirati dai presentatori.

Paolo TRANCASSINI (FDI) rileva come la presentazione di questi ultimi derivi dalla mancata attuazione dell'impegno assunto dal Governo ad adottare le misure in favore delle popolazioni colpite dal sisma in sede di legge di bilancio e di decreto « proroga termini ». Chiede l'accantonamento delle proposte emendative in esame nonché delle successive proposte emendative che vertono sulla stessa materia, auspicando che si compia un'ulteriore riflessione. Esprime rammarico per il fatto che venga disatteso un impegno ripetutamente assunto dal Presidente del Consiglio sia in sede parlamentare sia nel corso delle ripetute visite nelle zone colpite e stigmatizza con forza la strumentalizzazione in tal modo compiuta delle popolazioni colpite dal sisma a fini elettorali.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Gagliardi 15.12 e Lollobrigida 15.15.

Tullio PATASSINI (LEGA), illustrando il suo emendamento 15.86, si associa alle considerazioni del deputato Trancassini, rilevando come, in assenza delle misure che il Governo si era impegnato ad adottare nell'ambito della legge di bilancio, si proponga quanto meno la proroga delle misure già in vigore. Rileva come vi siano ingenti risorse non spese, delle quali chiede conto al Governo, in quanto sin dal mese di luglio il Ministero dello sviluppo economico ha inspiegabilmente interrotto la possibilità di presentare domande per l'insediamento di nuove imprese. Alla luce

di tali considerazioni, chiede l'accantonamento della proposta emendativa in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Patassini 15.86 e gli identici emendamenti Mandelli 15.16 e Dara 15.41.

Alberto ZOLEZZI (M5S) chiede di accantonare l'emendamento Zanichelli 15.56.

Claudio BORGHI (LEGA), *presidente* dispone l'accantonamento dell'emendamento Zanichelli 15.56.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Mandelli 15.17 e Murelli 15.40.

Marco DI MAIO (IV) ritira l'emendamento Colaninno 15.130, di cui è cofirmatario, prendendo atto degli impegni assunti dal Governo in ordine alle questioni da esso poste e preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea di analogo contenuto.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI assicura che un eventuale ordine del giorno, nel senso precisato dal deputato Marco Di Maio, potrà essere oggetto di considerazione favorevole.

Paolo TRANCASSINI (FDI) esprime stupore, rilevando come ci si trovi di fronte a un fatto politico rilevante, per il ritiro delle proposte emendative della deputata Pezzopane, relatrice a suo tempo sul decreto-legge sul terremoto, disattendendo in tal modo l'impegno allora assunto a farsi portatrice in sede parlamentare delle istanze delle popolazioni colpite. Esprime altresì sconcerto per la posizione di Italia Viva, che si accontenta della disponibilità del Governo ad accogliere un mero ordine del giorno.

Tullio PATASSINI (LEGA) chiede la ragione per cui sull'emendamento Colaninno 15.130 sia stato formulato un invito al ritiro, mentre sull'emendamento Murelli

15.40 sia stato espresso parere contrario, rilevando come le predette proposte emendative vertano su materia analoga.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI a seguito degli approfondimenti svolti ribadisce il parere contrario sull'emendamento Zanichelli 15.56.

Davide ZANICHELLI (M5S) ritira l'emendamento 15.56.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Mandelli 15.18 e Cavandoli 15.42 nonché gli identici emendamenti Mandelli 15.19, Raffaelli 15.43 e Vietina 15.102.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Morgoni 15.20 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Mandelli 15.23 e Tomasi 15.37.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Morgoni 15.21 e Gabriele Lorenzoni 15.136 restano accantonati.

Andrea MANDELLI (FI), illustrando l'emendamento 15.24 a sua prima firma, evidenzia che esso ha lo scopo di venire incontro alle popolazioni dei territori terremotati poiché intende prorogare la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti Spa. Pertanto raccomanda l'approvazione dell'emendamento in esame.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Mandelli 15.24 e Golinelli 15.38.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Colaninno 15.129 e Pini 15.25 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Golinelli 15.46.

Emanuele PRISCO (FDI), nell'illustrare l'emendamento 15.51 a sua prima firma, evidenzia che esso, come anche l'emendamento 15.52 a sua prima firma, riguarda l'assunzione di personale nei comuni terremotati. In tali comuni sarebbe necessaria una dotazione organica pari almeno a tre volte quella attuale per consentire un ordinario svolgimento delle pratiche pendenti in tempi ragionevoli. A causa delle disposizioni del decreto-legge cosiddetto « dignità », non è possibile rinnovare i contratti del personale assunto a tempo determinato nei comuni dei territori terremotati, disperdendo il prezioso patrimonio professionale che tale personale ha acquisito. Chiede, quindi, che gli emendamenti 15.51 e 15.52 a sua prima firma siano accantonati allo scopo di consentire un'ulteriore riflessione da parte dei relatori e del Governo.

Paolo TRANCASSINI (FDI), associandosi all'intervento dell'onorevole Prisco, ritiene che gli emendamenti Prisco 15.51 e 15.52 meritino una maggiore attenzione da parte del Governo e dei relatori. Al riguardo evidenzia che gli uffici dei comuni dei territori terremotati sono ingolfati a causa del fatto che il Governo e la maggioranza non hanno voluto prendere in considerazione le proposte di semplificazione relative alla ricostruzione avanzate dai gruppi di opposizione in varie occasioni. In proposito ricorda che i sindaci dei comuni dei territori terremotati hanno più volte richiesto che il Governo adottasse misure volte ad istituire le zone franche in tali territori e ad aumentare la dotazione organica dei propri comuni. Pertanto, fa presente che il suo gruppo parlamentare non è disposto a trasformare le proprie proposte emendative su questi temi in ordini del giorno. Concludendo, chiede che gli emendamenti Prisco 15.51 e 15.52 siano accantonati per consentire un'ulteriore riflessione da parte dei relatori e del Governo in modo che si possano trovare le risorse necessarie per la loro attuazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Prisco 15.51.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che le Presidenze chiariscano come si intendono procedere nei lavori delle Commissioni.

Claudio BORGHI, *presidente*, ritiene opportuno convocare immediatamente gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V, al fine di definire il seguito dei lavori delle Commissioni. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.55 alle 20.10 e dalle 21.35 alle 21.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA, indi del presidente della V Commissione Claudio BORGHI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli, Antonio Misiani e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 22.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Giuseppe BRESCIA (M5S), *presidente* avverte che gli Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite hanno convenuto all'unanimità di proseguire i lavori nella giornata odierna fino alla conclusione delle proposte emendative riferite all'articolo 15, stabilendo altresì che l'esame del provvedimento proseguirà domani nella seduta già convocata alle ore 10 al fine di concludere l'esame stesso entro il primo pomeriggio di domani.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra brevemente il suo emendamento 15.52.

Le Commissioni respingono l'emendamento Prisco 15.52.

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando il suo emendamento 15.53, sottolinea come esso sia volto a prorogare al 15 gennaio 2021 la decorrenza del termine per la restituzione da parte dei contribuenti della cosiddetta « busta paga pesante ». Ritiene infatti irragionevole che sia stato prorogato lo stato di emergenza senza tuttavia prorogare nel contempo il predetto termine e richiama l'attenzione sulla situazione di disorientamento che si è venuta a determinare tra i professionisti e i contribuenti. Ritiene che quanto proposto dall'emendamento in esame risponda a una logica di elementare buon senso al di là di qualunque posizione ideologica, in quanto è evidente che le norme derogatorie alla disciplina ordinaria, fra cui quelle sulla cosiddetta « busta paga pesante », non possono cessare se non quando vi sia un pieno ritorno alla normalità. Non comprende pertanto il parere contrario espresso dai relatori e dalla maggioranza e chiede l'accantonamento della proposta emendativa in esame.

Paolo TRANCASSINI (FDI) rileva come l'atteggiamento della maggioranza sulla proposta emendativa in esame costituisca un banco di prova della volontà della maggioranza medesima di proseguire il confronto in modo costruttivo e non potrà non avere ripercussioni sulla condotta del

proprio gruppo nel proseguo dei lavori. Rileva come la proposta emendativa in questione non rechi oneri finanziari e chiede al Governo e alla maggioranza un approfondimento al fine di individuare risorse alternative rispetto a quello che si prevede di incassare con la restituzione della « busta paga pesante ». Ritiene inaccettabile che il Governo proroghi lo stato di emergenza, non avendo ancora risolto il problema della rimozione delle macerie, e nel contempo chieda ai cittadini la restituzione dei benefici ricevuti. Ritiene che l'accoglimento della proposta in esame renderebbe un servizio alla politica, affermando il principio per cui il cittadino è sullo stesso piano del Governo, che verrebbe viceversa violato se venisse pretesa la restituzione nel momento in cui il Governo ammette, prorogando lo stato di emergenza, di non essere ancora riuscito a ripristinare una situazione di normalità, a partire dalla rimozione delle macerie. Chiede pertanto un accantonamento della proposta emendativa in esame, anche al fine di individuare le risorse necessarie all'accoglimento della stessa.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI, dopo aver richiamato la difficoltà ad affrontare compiutamente un tema così rilevante nell'ambito di un provvedimento come quello in esame, esprime parere favorevole sulla proposta di accantonamento.

Emanuele PRISCO (FDI) apprezza il parere espresso dalla sottosegretaria Castelli, ribadendo come la proposta emendativa in esame risponda a esigenze di buon senso, tanto che i professionisti, i contribuenti, e, a suo avviso, gli stessi parlamentari, consideravano scontato che il termine per la restituzione fosse già stato prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Prisco 15.53 si intende accantonato. Prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Vazio

15.57 e Orlando 15.58 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Vazio 15.57 e Orlando 15.58 nel testo riformulato (*vedi allegato 1*) e respingono l'emendamento Patassini 15.59.

Tullio PATASSINI (LEGA) osserva come il suo emendamento 15.60 verta sulla stessa materia dell'emendamento Prioso 15.53, precedentemente accantonato, e ne chiede pertanto l'accantonamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che in assenza di obiezioni l'emendamento Patassini 15.60 si intende accantonato. Avverte altresì che anche l'emendamento Patassini 15.62 resta accantonato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Patassini 15.65.

Tullio PATASSINI (LEGA) illustrando il suo emendamento 15.71 rileva come esso intervenga sulle norme tecniche per il recupero di materia dai rifiuti al fine di accelerare la rimozione delle macerie.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Patassini 15.71 e 15.72.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Cataldi 15.126 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Cataldi 15.126, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*) e l'emendamento Pellicani 15.88.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che gli identici emendamenti Frago-meli 15.89, Morgoni 15.108, Zennaro 15.117 e Marco Di Maio 15.131 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Ga-

ravaglia 15.114 e Mandelli 15.139 e l'emendamento Cataldi 15.121.

Tullio PATASSINI (LEGA) sottoscrive l'emendamento Colletti 15.92.

Le Commissioni approvano l'emendamento Colletti 15.92.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Terzoni 15.119 ne accettano la riformulazione, in termini identici agli emendamenti Morgoni 15.95 e Pella 15.109.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Morgoni 15.95, Pella 15.109 e Terzoni 15.119 (*vedi allegato 1*) e respingono gli emendamenti Paolo Russo 15.103, Nevi 15.112, Polidori 15.113 e Cataldi 15.123.

Sara DE ANGELIS (LEGA), intervenendo sull'emendamento Caparvi 15.133, di cui è cofirmataria, ne chiede l'accantonamento, rilevando come esso preveda la proroga di due anni dei contratti a tempo determinato della Regione Umbria conclusi per le esigenze amministrative connesse alla ricostruzione dopo il sisma del 1997.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Caparvi 15.133 è accantonato e che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Mancini 15.013 è stata accettata dal presentatore.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Mancini 15.013, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Gabriele Lorenzoni 15.026 e Iovino 15.028.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Golinelli 15.032.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che il subemendamento Vazio 0.15.143.1 e

l'emendamento 15.143 dei relatori rimangono accantonati. Comunica, altresì, che il subemendamento Marco Di Maio 0.15.144.3 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono il subemendamento Caparvi 0.15.144.2.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento 15.144 del Governo, dà atto all'Esecutivo di essere venuto incontro alle richieste delle opposizioni, sanando un problema che si era verificato a seguito della conversione in legge dell'ultimo decreto-legge in materia di ricostruzione *post*-sisma, il quale aveva prorogato il termine per lo smaltimento delle macerie ma non il loro deposito e trasporto in discarica.

Simone BALDELLI (FI), nell'apprezzare che il Governo, con l'emendamento 15.144 sia venuto incontro ad una delle numerose richieste dell'opposizione in materia di ricostruzione *post*-sisma, ricorda che molte questioni restano ancora aperte e auspica che la discussione in corso possa rappresentare un monito ed uno stimolo per il Governo ad intervenire in maniera organica sul questo tema.

Paolo TRANCASSINI (FDI) sottolinea che il tema dello smaltimento delle ma-

cerie è fondamentale per i territori colpiti dal terremoto. In proposito ricorda che anche il Commissario straordinario per la ricostruzione ha richiesto poteri straordinari per provvedere alla rimozione delle macerie nel più breve tempo possibile.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 15.144 del Governo, il subemendamento Marco Di Maio 0.15.033.1 e l'articolo aggiuntivo 15.033 del Governo (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in base a quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani già convocata per le ore 10.

La seduta termina alle 22.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 322 dell'11 febbraio 2020, a pagina 29, prima colonna, trentesima riga, le parole: « , maggiori per » sono sostituite dalle seguenti: « maggiori oneri per ».

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 8.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « otto ».

6-ter. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « nove ».

- * **8. 17.** *(Nuova formulazione)* Tateo, Bisa, Di Muro, Turri, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Morrone, Marchetti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
- * **8. 48.** *(Nuova formulazione)* Miceli, Vazio, Verini, Bazoli, Bordo, Zan, Occhionero.
- * **8. 36.** *(Nuova formulazione)* Tateo, Bisa, Di Muro, Turri, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Morrone, Marchetti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
- * **8. 31.** *(Nuova formulazione)* Dori, Piera Aiello, Barbuto, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Macina, Donno, Occhionero.
- * **8. 29.** *(Nuova formulazione)* Bucalo, Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli, Lucaselli.
- * **8. 26.** *(Nuova formulazione)* Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.
- * **8. 11.** *(Nuova formulazione)* Conte, Fornaro, Fassina, Occhionero.
- * **8. 47.** *(Nuova formulazione)* Miceli, Vazio, Verini, Bazoli, Bordo, Zan.
- * **8. 37.** *(Nuova formulazione)* Tateo, Bisa, Di Muro, Turri, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Morrone, Marchetti, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
- * **8. 33.** *(Nuova formulazione)* Vitiello, Marco Di Maio, Ferri.
- * **8. 32.** *(Nuova formulazione)* Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Macina, Donno, Maraia.
- * **8. 24.** *(Nuova formulazione)* Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Macina, Donno, Maraia.
- * **8. 28.** *(Nuova formulazione)* Maschio, Varchi, Prisco, Lucaselli, Donzelli.
- * **8. 34.** *(Nuova formulazione)* Claudio Borghi.
- * **8. 41.** *(Nuova formulazione)* Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: « entro nove mesi dalla predetta data » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile ».

* **8. 46.** Ubaldo Pagano, Topo, Gubitosa.

* **8. 40.** (Nuova formulazione) Giacomoni, Spena, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.

* **8. 63.** (ex 15. 018) (Nuova formulazione) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 le parole « a decorrere dal 14 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 14 settembre 2022 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e ad euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

8. 58. Il Governo.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2023;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2023;

c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2023.

6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

8. 59. Il Governo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio

2019, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al termine di cui al comma 1 le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalità di cui al primo e al secondo periodo e di cui siano avviate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2020 ».

8. 60. Il Governo.

ART. 9.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: « per gli anni 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 » e le parole « nel 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2020, 2021 e 2022 ».

2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *2-bis*, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

* **9. 5.** *(Nuova formulazione)* Lombardo, Macina, Donno.

* **9. 4.** *(Nuova formulazione)* Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

ART. 10.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « aprile 2020 ».

* **10. 52.** *(Nuova formulazione)* Caretta, Prisco, Lucaselli.

* **10. 101.** *(Nuova formulazione)* Ciaburro, Caretta, Prisco, Lucaselli, Donzelli, Luca De Carlo.

* **10. 73.** *(Nuova formulazione)* Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

* **10. 79.** *(Nuova formulazione)* Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

* **10. 83.** *(Nuova formulazione)* Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

* **10. 92.** *(Nuova formulazione)* Spina, Nevi, Mandelli.

* **10. 53.** *(Nuova formulazione)* Gadda, Nobili, Marco Di Maio, Vitiello.

* **10. 102.** (ex 11. 27) *(Nuova formulazione)* Critelli, Incerti, Cenni, Dal Moro, Martina.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Gli interventi del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per gli anni 2020 e 2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro.

4-ter. Agli oneri di cui al comma *4-bis*, pari a 400.00 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

10. 62. (Nuova formulazione) Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione)

1. L'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, è differita al 31 dicembre 2020.

10. 03. (Nuova formulazione) Gallinella, Gagnarli, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Macina, Donno.

ART. 11

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla società ANPAL Servizi Spa dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad assunzioni di personale subordinato a tempo indeterminato e di realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, sono destinate alla società ANPAL Servizi Spa ulteriori ri-

sorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinate alle spese per il personale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **11. 2.** (Nuova formulazione) Fassina, Fornaro.

* **11. 3.** (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Vitiello, Moretto.

* **11. 46.** (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";

b) al comma 7, dopo le parole: "per l'anno 2019," sono aggiunte le seguenti: "nonché a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 11, 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. »

* **11. 20.** (Nuova formulazione) Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.

* **11. 87.** (ex 11. 09) *(Nuova formulazione)*
Vianello, Cassese, Ermellino, De Giorgi,
Macina, Donno.

* **11. 88.** (ex 13. 43) *(Nuova formulazione)*
Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili)

1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020.

11. 025. I Relatori.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Proroga di misure di sostegno al reddito)

1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center* di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dalla legislazione vigente, nel limite di 11,6 milioni di euro, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del 2017, sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nell'anno 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a

valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione.

5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020 ». All'onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziato dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate.

6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-*bis*, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: « 50 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 95 milioni di euro per l'anno 2020 ». All'onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per

occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, si applicano anche nell'anno 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.

8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

11. 026. Il Governo.

ART. 12

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) La tabella di cui alla lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500

2) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500

12. 14. Chiazzese, Sut, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Macina, Donno.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le finalità di cui al comma 1031 ».

12. 11. Chiazzese, Sut, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Macina, Donno.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le eventuali maggiori risorse derivanti dalla differenza tra le entrate provenienti dall'attuazione del presente comma e le risorse previste dal comma 1041 sono destinate all'incremento del Fondo di cui al medesimo comma 1041 ».

12. 12. Chiazzese, Sut, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Macina, Donno.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento

europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, gli obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020.

12. 15. (Nuova formulazione) Rotta, Marco Di Maio.

ART. 13

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La dotazione del Fondo è incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria ».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13. 2. (Nuova formulazione) Braga, Garioglio, Lupi, Pezzopane.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, è differito al 1° gennaio 2021. A tale fine, all'articolo 39, comma 1, lettera b) del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: "a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi" sono sostituite dalle seguenti: "a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi" ».

* **13. 50.** (Nuova formulazione) Scagliusi.

* **13. 25.** (Nuova formulazione) Trano, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Macina, Donno.

* **13. 3.** (Nuova formulazione) Fogliani, Maccanti, Capitano, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'anno 2020, il termine del 15 gennaio di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 15 marzo e il termine del 28 febbraio di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 aprile.

5-ter. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali

successivamente al 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. 62. (Nuova formulazione) Terzoni, Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Macina, Donno.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

Conseguentemente, dopo il comma capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in procedimenti penali, può essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento assunto da parte dell'autorità giudiziaria competente.

* **0. 13. 84. 3.** Elisa Tripodi, Fassina, Corneli, Macina, Daga, Deiana.

* **0. 13. 84. 2.** Fassina, Elisa Tripodi, Corneli, Macina.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al com-

pletamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti ».

13. 84. I Relatori.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo periodo, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

13. 85. I Relatori.

ART. 14

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di proseguire gli interventi a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14. 13. *(Nuova formulazione)* Romaniello, Macina, Donno.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Ministeri interessati

con le modalità previste dal comma 588 dell'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma *4-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14. 15. *(Nuova formulazione)* Schirò, La Marca, Carè.

ART. 15

Al comma 5, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2020.

15. 6. Grippa, Macina, Donno, Corneli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« *5-bis.* All'articolo 11, comma *9-bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" ».

15. 10. Pezzopane, Morgoni, Buratti, Braga, Grippa, Corneli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'auto-

rizzazione di spesa di cui all'articolo 5-*quinqüies*, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

b) quanto a 6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130.

* **15. 57.** (Nuova formulazione) Vazio, Rotta.

* **15. 58.** (Nuova formulazione) Orlando, Vazio, Rotta.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

15. 126. (Nuova formulazione) Cataldi, Macina, Donno.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'autorità competente comunica ai concessionari e ai conduttori il canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga.

15. 88. Pellicani.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « , per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « , fino al 30 aprile 2022, ».

15. 92. (Nuova formulazione) Colletti, Corneli, Terzoni, Patassini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al primo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: « alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2019 ».

* **15. 95.** Morgoni, Pezzopane, Mancini, Ubaldo Pagano.

* **15. 109.** Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Spena, Napoli, Ruffino, Bond, Baratto.

* **15. 119.** (Nuova formulazione) Terzoni, Macina, Donno.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2019 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

15. 144. Il Governo.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Proroghe in materia di sport)

1. All'articolo 10, ottavo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».

15. 013. *(Nuova formulazione)* Mancini.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
15.033

Sostituire, ovunque ricorrono, le parole:
31 marzo 2020 *con le seguenti* 30 giugno
2020.

0. 15. 033. 1. Marco Di Maio.

*Al capo I, dopo l'articolo 15 aggiungere
il seguente:*

Art. 15-bis.

(Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013)

1. La durata della contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio

2013, è prorogata fino al 31 marzo 2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.

2. Alla scadenza del termine del 31 marzo 2020 di cui al comma 1, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. L'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana da stipulare entro il 31 dicembre 2020.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

15. 033. Il Governo.

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

EMENDAMENTO 11.86

All'articolo 11, dopo il comma 5 inserire il seguente:

« 5-bis. Fermo restando che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni e integrazioni non si applicano al personale di Poste Italiane S.p.a. al quale sia assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza ex Ipost, la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ai relativi oneri valutati in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2021, 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

11. 86. Donno, Bellachioma, Ceccanti, Fornaro, Marattin, Schullian, Mandelli, Lucaselli, Fassina.

All'articolo 11, dopo il comma 5 inserire il seguente:

« 5-bis. Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si applicano al personale della società Poste italiane Spa al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo

familiare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

11. 86. *(Nuova formulazione)* Donno, Bellachioma, Ceccanti, Fornaro, Marattin, Schullian, Mandelli, Lucaselli, Fassina.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 6) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	224
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)</i>	243
<i>ALLEGATO 2 (Emendamento 11.86)</i>	254
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	239

SEDE REFERENTE:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	239
<i>ERRATA CORRIGE</i>	242

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. Atto n. 143 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1 ^a e 2 ^a del Senato C. 1731 Molinari, C. 1887 Ascari, C. 1958 Fiorini e C. 2007 Lollobrigida (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 Governo, approvato dal Senato, C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra, C. 2004 Paolo Russo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	7
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)</i>	11
<i>ALLEGATO 2 (Proposte di riformulazione)</i>	34
<i>ALLEGATO 3 (Emendamento dei Relatori)</i>	36

COMMISSIONI RIUNITE (VI e IX)

RISOLUZIONI:

7-00399 Gariglio: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale.	
7-00400 Paita: Procedura avviata dalla Commissione europea sul trattamento fiscale delle Autorità di sistema portuale (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	37

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette <i>fake news</i>). C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	44
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa (COM(2019) 330 final) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (COM(2019) 331 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2019) 330 final – Annex e COM(2019) 331 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2019) 331 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	44
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	46

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei Commissari straordinari dell'ex Ilva, Francesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio Lupo, in merito alla crisi industriale e alle connesse problematiche ambientali del sito siderurgico di Taranto	48
---	----

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto 145 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	49
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto 151 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	52

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059-A, C. 2306 Conte e C. 2357 Turri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge Conte C. 2306 – Adozione del testo base</i>)	56
Sui lavori della Commissione	58

Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale e all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità. C. 2160 Molinari (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 2307 Magi</i>) ...	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2207 Boldrini, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

Audizione del Direttore dell'Ufficio per l'Italia dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), Giovanni Rosas	60
Rappresentanti dell'Unione Donne Italiane (UDI)	60
Rappresentanti dell'Unione Generale del Lavoro (UGL)	61

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 ^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 Boldrini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	61
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo (<i>Deliberazione di un'integrazione del programma</i>)	61
---	----

RISOLUZIONI:

7-00406 Ehm: Sui recenti sviluppi della situazione in Iraq (<i>Discussione e rinvio</i>)	61
ALLEGATO (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	68
Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale. C. 1466 Pagani, C. 2036 Ermellino e C. 2268 Piastra (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
Sui lavori della Commissione	69

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure » (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	69
ALLEGATO (<i>Nota depositata dal deputato Giovanni Russo</i>)	70

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	71
------------------------------------	----

Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori. C. 2293 Angiola (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo. C. 2333 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. Atto n. 150 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) (2018/822), recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Atto n. 152 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di rappresentanti dell'Associazione Motus-E, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica	79
VII Cultura, scienza e istruzione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Variatione nella composizione della Commissione	80
Proposta di nomina dell'avvocato Vito Cozzoli a presidente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa. Nomina n. 43 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
Proposta di nomina di Roberto Cicutto a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia. Nomina n. 44 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 Brunetta (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	85
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	94
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 223 La Marca (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
RISOLUZIONI:	
7-00319 Casa: Per l'istituzione di un premio letterario alla memoria di Andrea Camilleri (<i>Discussione e rinvio</i>)	93
Interventi di fine seduta	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto 146 (<i>Esame e rinvio</i>)	98
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 Brunetta (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	100
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	110
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'incremento degli impianti destinati al pretrattamento, alla selezione della frazione organica e degli imballaggi e al recupero energetico dei rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, nonché misure volte a favorire l'economia circolare. C. 1792 Gelmini (<i>Esame e rinvio</i>)	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sul rapporto annuale « Infrastrutture strategiche e prioritarie – programmazione e realizzazione », aggiornato al 31 ottobre 2019	105
<i>ALLEGATO 2 (Nota di sintesi)</i>	111
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03545 Lucchini: Emergenza idrica nel territorio della provincia di Chieti	106
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	119
5-03546 Fregolent: Esclusione di 13 unità di pesca dall'operatività nell'area marina protetta « Penisola del Sinis-isola di mal di Ventre »	106
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	120
5-03547 Pellicani: Tempi per il completamento delle bonifiche dei SIN, con particolare riguardo all'area di Porto Marghera, e relative risorse	106
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	121
5-03548 Zolezzi: Iniziative per rafforzare la legalità nelle attività di gestione dei rifiuti ...	107
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	122
5-03549 Cortelazzo: Tempi e modalità di bonifica dei siti inquinati nella regione Campania ...	107
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	123
5-03550 Cunial: Sostenibilità ambientale della superstrada pedemontana veneta	107
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	124
INTERROGAZIONI:	
5-02306 Grippa: Sussistenza di una competenza statale in materia di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di deviazione del porto canale di Pescara	108
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	125

5-02722 Gemmato: Sversamento di reflui di origine fognaria nel fiume Ostone (TA)	109
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	127
5-02757 Mazzetti: Normativa in materia di cessazione della qualifica di rifiuto	109
<i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i>	129
AVVERTENZA	109

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 148 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	131
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	136
In memoria delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto a Lodi il 6 febbraio	138

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recanti attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE (atto n. 139), dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (atto n. 140) e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto n. 148).	
Audizione di rappresentanti della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), dell'Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri (AIATP) e di Assarmatori	138
Audizione di rappresentanti dell'Istituto Italiano di Navigazione (IIN)	139
Audizione di rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera	139

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE. Atto n. 139 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	142
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Atto n. 140 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	143
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03551 Tasso: Potenziamento della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia	140
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	144

5-03552 Maccanti: Soppressione di alcuni distaccamenti della Polizia stradale	140
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	145
5-03553 Zanella: Iniziative urgenti per accertare il livello di sicurezza sulle tratte ferroviarie dell'alta velocità.	
5-03555 Gariglio: Iniziative urgenti per rafforzare le misure di sicurezza nel settore della manutenzione della rete ferroviaria	140
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	146
5-03554 Rotelli: Rispetto delle procedure di sicurezza negli interventi di manutenzione sulla linea ferroviaria Milano-Lodi	141
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	147
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
141	
X Attività produttive, commercio e turismo	
INTERROGAZIONI:	
5-01633 Benamati: Sulla situazione dello stabilimento Demm di Alto Reno Terme	149
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	155
5-02857 Benamati: Sullo stabilimento del centro di ricerca dell'Enea del Brasimone	149
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	157
5-03447 Vizzini: Sul piano industriale del polo siderurgico di Piombino	149
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	160
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svoltasi a Bruxelles dal 21 al 22 gennaio 2020 in occasione della 12 ^a edizione della Conferenza di alto livello sulla politica spaziale europea	149
<i>ALLEGATO 4 (Relazione)</i>	162
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	150
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	151
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019. C. 2322 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – parere favorevole</i>)	153
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
154	

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'INPS, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 503 Rizzetto, recante abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione	167
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	167
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche). Atto n. 154 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	167

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. C. 1339 Locatelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	168
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	172

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini e C. 1925 CNEL, recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.	
Audizione di Francesca Bagni Cipriani, Consigliera nazionale di parità	170
Audizione di rappresentanti del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP) .	170
Audizione di rappresentanti di R.E TE. Imprese Italia	170
Audizione di rappresentanti di Confapi	170
Audizione di rappresentanti di Confprofessioni	170
Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane	170

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 503 Rizzetto, recante abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione	171
---	-----

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut	173
--	-----

SEDE REFERENTE:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	173
ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base dalla Commissione</i>)	175

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale risi in merito al tema della revoca temporanea delle concessioni EBA alla Cambogia per la violazione dei diritti umani .. 188

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 188

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03540 Gallinella: Sulla mancata inclusione del riso nell'elenco dei prodotti cambogiani oggetto di revoca delle concessioni EBA 189

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 193

5-03541 Viviani: Iniziative in tema di contrasto alla cimice marmorata asiatica 189

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 194

5-03542 Incerti: Iniziative del Governo in tema di dazi sui prodotti agroalimentari italiani e sull'utilizzo di tecniche innovative di genomica vegetale.

5-03543 Benedetti: Sul negoziato in corso tra Stati Uniti ed Unione europea in tema di commercio di prodotti agroalimentari 189

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 196

5-03544 Nevi: Iniziative per contrastare i danni prodotti dalla fauna selvatica 190

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 197

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021. COM(2019) 581 final (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 191

ALLEGATO 5 (Proposta di documento finale) 198

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 201

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 142 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 201

Sull'ordine dei lavori 204

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) . 205

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 207

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999. C. 2333 (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) . 210

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche). Atto n. 154 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	212
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	215

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021. COM(2019)581 final (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	213
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	216
<i>ERRATA CORRIGE</i>	214

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**AUDIZIONI:**

Seguito dell'audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sulle linee programmatiche nelle materie di sua competenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	218
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI	219
COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI	219

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulla pubblicità dei lavori	220
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione del responsabile sanitario dell'Istituto di medicina solidale ...	220
Sui lavori della Commissione	222

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0093470